Il carcere visto da dentro

www.antigone.it

XVIII rapporto di Antigone
sulle condizioni di detenzione

ANTIGONE

Indice

Editoriale 1
Autori 5
Sostenitori 9

Temi

Numeri 11
Stranieri 21
Donne e bambini 29
Minori 37
41 bis e Alta sicurezza 39
Suicidi e autolesionismo 45
Isolamento ed eventi critici 53
Lavoro e formazione 59
Scuola 67
Costi 73
Sport 79
Misure alternative 89
Messa alla prova 95
Braccialetti elettronici 101
Casa di lavoro e la colonia agricola 107
Criminalità 113

Focus

Tortura 119
Salute mentale 129
Personale 149

Approfondimenti

Vedere. Il ruolo delle immagini nei casi di violenza e tortura 159
Alba. La Casa di (non) lavoro 169

Arezzo e Grosseto. Spazi stretti 173
Pavia. Paradigma di un conflitto 183
Pordenone. Il carcere dei Trattamenti Sanitari Obbligatori 195
Roma. Gli “avvocati” di Rebibbia 201
Santa Maria Capua Vetere. Nelle viscere dello stato democratico 211
Torino. Una morte sospetta 217
La rinuncia al processo. La nuova tendenza della giustizia penale 227
Carceri-Ospedali. Il caso veneto 239
Il labirinto della salute in carcere 249
I diritti LGBT+ in carcere 259
Diritti migranti. Stranieri e detenzione 273
Le tossiche politiche sulle droghe 283
Un anno di contenzioso strategico. Il caso Rotundo 295
Un anno da Difensore civico 301
Un anno di sportelli di informazione legale 309
Donne ristrette. Le domande al Difensore Civico 319
Donne ristrette. Nuovi spazi di detenzione, vecchi problemi: il caso toscano 327
Donne ristrette. Lo sguardo di chi abita la prigione 337

Editoriale

Osservare per conoscere

Di Patrizio Gonnella

ANTIGONE

Siamo al diciottesimo Rapporto sulle condizioni di detenzione. Era il lontano 1998 quando chiedemmo all'allora capo del Dap, l'indimenticabile Sandro Margara, di essere autorizzati a visitare gli istituti penitenziari con prerogative assimilabili a quelle dei parlamentari. Con la sua naturale schiettezza e lealtà istituzionale Sandro Margara ci rispose: "perché no?". Così negli ultimi ventiquattro anni abbiamo effettuato più o meno duemila visite nelle carceri italiane nonché pubblicato ben diciotto rapporti. Quando abbiamo iniziato, in un'era non digitale, era inimmaginabile raggiungere questi numeri.

Abbiamo sempre cercato di portare avanti il nostro lavoro di osservazione con uno spirito allo stesso tempo sia critico che di cooperazione costruttiva. Abbiamo usato le autorizzazioni ad entrare in carcere con sobrietà e rigore. In questi anni intorno all'Osservatorio di Antigone si è formata una comunità di esperti e di giovani che hanno coniugato professionalità e attivismo. L'Osservatorio di Antigone vuole avere una triplice funzione: visitare per prevenire, visitare per conoscere, visitare per informare. Siamo grati all'Amministrazione Penitenziaria che, salvo brevi e lontane parentesi, ci ha sempre consentito di svolgere la nostra funzione di monitoraggio. Quando abbiamo iniziato nel 1998 non esisteva ancora il Protocollo Addizionale alla Convenzione contro la tortura e non era ancora stata approvata la legge istitutiva del Garante Nazionale delle persone private della libertà con le sue funzioni di National Preventive Mechanism. Oggi, di fronte a un'architettura istituzionale più completa, resta in piedi il senso di una società civile impegnata sul fronte del prison monitoring.

Negli anni scorsi abbiamo vissuto momenti difficili con la deriva etica e politica che ha portato alla criminalizzazione delle organizzazioni non governative, non solo quelle coinvolte nel lavoro a favore dei diritti dei migranti. Un movimento tellurico populista e illiberale ha cercato di far male a quegli anticorpi democratici che sono le associazioni, i movimenti, nonché tutto il mondo della solidarietà e del terzo settore. Sono poi arrivate la pandemia e la guerra a resettare le priorità sociali, culturali, economiche, umane nel paese. E in questo clima diverso si inseriscono le scelte di affidare a personalità di alto profilo sia la presidenza della Commissione ministeriale per l'innovazione penitenziaria, sia la stessa direzione generale dell'amministrazione penitenziaria.

Con la nostra determinatezza, il nostro rigore (scientifico e ideale), la nostra esperienza vogliamo contribuire a rendere sempre meno vistoso il gap tra pena effettiva e pena legale. Dunque mettiamo le nostre osservazioni, le nostre relazioni tematiche, le nostre riflessioni critiche a disposizione per costruire una comune visione costituzionale della pena.

Questo Rapporto, la vita stessa dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone, non sarebbero stati possibili senza la straordinaria generosità delle Osservatrice e degli Osservatori. I loro sguardi non assuefatti e non rassegnati sono quelli di cui il nostro Paese ha bisogno per guardare "oltre".

Ringraziamo dunque l'impegno volontario di tutti i nostri Osservatori:

Rosalba Altopiedi, Sofia Antonelli, Carolina Antonucci, Giuseppe Apprendi, Perla Arianna Allegri, Daniela Attili, Chiara Babetto, Agnese Baini, Dafne Ballerini, Alessandra Ballerini, Hassan Bassi, Sara Bauli, Sergio Besi, Paola Bevere, Giulia Boldi, Martina Bondone, Lucia Borghi, Federica Brioschi, Antionio Bruzzì, Sara Cacciotella, Antonella Calcaterra, Valentina Calderone, Francesca Cancellaro, Francesca Cantone, Elisa Assunta Cascione, Carlotta Cherchi, Filomena Chiarelli, Giuseppe Chiodo, Mariacristina Ciambrone, Paolo Cimini, Noemi Cionfoli, Marco Colacurci, Paolo Conte, Laura Crescentini, Francesca Darpetti, Elia De Caro, Edoardo De Marchi, Simona Di Dio, Carolina di Luciano, Antonella Distefano, Giulia Fabini, Francesca Fanti, Gian Mario Fazzini, Emanuela Fellin, Alice Franchina, Franca Garreffa, Alfiero Gennaretti, Mariachiara Gentile, Iolanda Ghibaudi, Chiara Giallombardo, Ilaria Giugni, Patrizio Gonnella, Federica Graziani, Lorenzo Grignani, Marika La Pietra, Francesco Leone, Laura Lo Verde, Jessica Lorenzon, Alessandro Maculan, Barbara Mancino, Susanna Marietti, Simona Materia, Michele Miravalle, Michele Miravalle, Stefania Muresu, Sara Pantoni, Sonia Paone, Claudio Paterniti Martello, Maria Pia Scarciglia, Ilaria Piccinno, Davide Piccirillo, Emiliano Pintori, Chiara Princivalli, Daniele Pulino, Sonia Randazzo, Alberto Rizzerio, Maddalena Rodelli, Luigi Romano, Daniela Ronco, Daniela Ronco, Nicola Rossi, Francesco Santin, Alvise Sbraccia, Alessio Scandurra, Alessio Scandurra, Luca Sterchele, Alessandro Stomeo, Ciro Tarantino, Lorenzo Tardella, Giulia Torbidoni, Giovanni Torrente, Valeria Verdolini, Carlotta Vignali, Enrico Helmut Vincenzini, Francesco Volpi, Fabian Volti.

Dal 1998 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ci autorizza a visitare gli istituti di pena. Fu Alessandro Margara a darci la prima autorizzazione e lo ricordiamo con immenso affetto e gratitudine. Ringraziamo il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Carlo Renoldi, e Gemma Tuccillo, capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, per averci consentito di svolgere in piena trasparenza il nostro lavoro di osservazione.

Buona lettura.

@ Aprile 2022

Autori

Curatori

Michele Miravalle
Coordinatore nazionale Osservatorio sulle condizioni di detenzione, ricercatore in sociologia del diritto all'Università di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza

Alessio Scandurra
Coordinatore nazionale Osservatorio sulle condizioni di detenzione e coordinatore European Observatory on Prison Conditions

Autori

Alicia Alonso
Avvocata esperta in diritti umani, genere e carcere. Ha lavorato in carcere in Spagna e Cile. Fondatrice dell'associazione per i diritti e le libertà Oteando (Spagna).

Rosalba Altopiedi
Ricercatrice presso l'Università di Torino, osservatrice di Antigone per il Piemonte.

Sofia Antonelli
Laureata in Diritti Umani all'Università di Padova. Dal 2020 lavora come ricercatrice da Antigone.

Carolina Antonucci
Dottoressa di ricerca in Studi Politici a Sapienza, Università di Roma. Dal 2017 lavora come ricercatrice ad Antigone

Paola Bevere
Avvocato del foro di Roma, già presidente di Antigone Lazio

Francesca Bonassi
Praticante avvocata presso il Foro di Napoli. Attivista di Antigone Campania

Federica Brioschi
Laureata in diritti umani all'Università di Vienna. Dal 2017 è ricercatrice presso l'Associazione Antigone e si occupa di progetti europei.

Francesca Campinoti
Laureata in Medicina e Chirurgia all'università di Pisa. Medico in formazione specialistica in Medicina d'Emergenza e Urgenza all'Università di Bologna.

Eugenio Cavarzeran
Laureato in medicina e chirurgia presso l'università degli studi di Padova. Attualmente medico in formazione specialistica in anestesia, rianimazione, terapia intensiva all'università di Bologna.

Elia De Caro
Avvocato del foro di Bologna, è responsabile del Difensore Civico di Antigone

Francesca De Marinis
Magistrato ordinario in tirocinio, dottoressa di ricerca in Diritti Umani all'Università Federico II di Napoli

Dario Di Cecca
Dottore di ricerca in Diritto europeo su base storico-comparatistica all'Università Roma Tre, Avvocato, Coordinatore degli "Sportelli per i diritti" del polo di Rebibbia.

Francesca Fanti
Laureata in scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza all'università di Bologna. Osservatrice di Antigone dal 2018.

Simona Filippi
Avvocato del Foro di Roma, è responsabile delle Attività di contenzioso legale di Antigone

Patrizio Gonnella
Presidente di Antigone e ricercatore in Sociologia e Filosofia del diritto all'Università Roma Tre. Fa parte dell'Observatory of national preventive mechanisms against torture.

Serena Greco
Laureata in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Trento. Praticante avvocato, studentessa del Master di II Livello "Economia, Diritto e Intercultura delle Migrazioni" presso l'Università Tor Vergata.

Lorenzo Grignani
Praticante avvocato, è osservatore di Antigone per il Piemonte

Anna Maratea
Laureata in Giurisprudenza presso l'università degli studi "Roma Tre". Attualmente borsista presso il Centro di ricerca «Diritto penitenziario e Costituzione – European Penological Center».

Susanna Marietti
Coordinatrice nazionale di Antigone. Coordina anche l'Osservatorio sulle carceri minorili. Tiene un blog sulla giustizia penale ospitato dal Fatto Quotidiano.

Alessandro Monacelli
Laureato in Giurisprudenza all'Università di Roma La Sapienza. Dal 2017 coordina l'ufficio del difensore civico di Antigone.

Sonia Paone
Professore in Sociologia dell'Ambiente e del Territorio presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa. Osservatrice di Antigone per la Toscana.

Luigi Romano
Storico del diritto e avvocato, presidente di Antigone Campania

Daniela Ronco
Ricercatrice in sociologia della devianza all'Università di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza. Coordinatrice della formazione per Antigone

Alessandra Rossi
Coordinatrice della Gay Help Line, contact center nazionale antiomofobia e antitransfobia per persone gay, lesbiche, bisex e trans gestito dal Gay Center.

Francesco Santin
Assistente sociale, presidente di Antigone Friuli Venezia Giulia

Francesca Stanizzi
Laureata in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Collabora con il Difensore civico di Antigone da febbraio 2020.

Luca Sterchele
Assegnista di ricerca all'Università di Milano-Bicocca, osservatore di Antigone Veneto

Giovanni Torrente
Ricercatore in sociologia del diritto all'Università di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza. Coordinatore della formazione per Antigone.

Margherita Toso
Laureata in Psicologia Clinica all'Università di Padova, parte dell'osservatorio parallelo di Antigone Veneto e volontaria del progetto TeatroCarcere Due Palazzi di Padova

Valeria Verdolini
Ricercatrice in sociologia generale all'Università di Milano-Bicocca, presidente di Antigone Lombardia.

Carlotta Vignali
Dottore di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, studia la multietnicità in carcere. Osservatrice di Antigone per la Toscana.

Sostenitori

otto per mille
CHIESA VALDESE
UNIONE DELLE CHIESE METODISTE E VALDESI

Fondazione Compagnia di San Paolo

Fondazione Haiku Lugano

FONDAZIONE CON IL SUD

Fondazione CRT

Legance
AVVOCATI ASSOCIATI

Direzione Generale Giustizia e consumatori dell'Unione Europea

Temi

Numeri del carcere

ANTIGONE

Anche quest'anno nel nostro rapporto molto spazio verrà dedicato alla presentazione dei numeri del carcere, ricavati sia delle fonti ufficiali, ed in particolare dall'Ufficio statistico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sia dai dati che i nostri osservatori hanno raccolto durante le visite di monitoraggio fatte in 96 carceri nel corso del 2021.

Iniziamo però dai dati ufficiali, per guardare anzitutto alle presenze in carcere nel corso degli ultimi anni. Come si vede sotto il totale dei presenti, drasticamente sceso durante il primo anno della pandemia, è tornato a crescere. Si è passati dalle 53.364 presenze della fine del 2020 alle 54.134 della fine del 2021. A fine Marzo i detenuti nelle nostre carceri erano 54.609. Le donne erano 2.276, il 4,2% dei presenti, gli stranieri 17.104, il 31,3% dei presenti.

Il tasso di affollamento ufficiale medio era del 107,4%, ma entrambi questi aggettivi, ufficiale e medio, vanno tenuti ben presenti.

Ufficiale, perchè nei fatti, a causa di piccoli o grandi lavori di manutenzione, la capienza reale degli istituti è spesso inferiore a quella ufficiale. Solo in Toscana ad esempio al "Gozzini" di Firenze sono in corso da diverso tempo dei lavori di ristrutturazione finalizzati a dotare di docce e acqua calda le celle della seconda sezione. A "le Sughere" di Livorno sono stati avviati lavori di ristrutturazione che porteranno all'apertura di 8 nuove sezioni e al raddoppiamento della popolazione penitenziaria presente in istituto, che non a caso al momento presenta un tasso di affollamento ufficiale del 67%, poco più della metà di quello nazionale. Il tasso di affollamento reale è dunque certamente più alto.

Va inoltre sempre tenuto presente che, se 107,4% è il tasso ufficiale medio di affollamento, in alcune regioni il tasso di affollamento medio è decisamente più alto (Puglia: 134,5%, Lombardia: 129,9%) mentre alcuni istituti presentano tassi di affollamento analoghi a quelli che si registravano al tempo della condanna dell'Italia da parte della CEDU. Per restare in Lombardia a fine marzo l'affollamento a Varese era del 164%, a Bergamo e a Busto Arsizio del 165% e a Brescia "Canton Monbello" addirittura del 185%. Dati, evidentemente, molto lontani dalla media nazionale.

Andamento delle presenze

Come si vede sotto il dato delle presenze è da tempo oscillante. Ad una costante tendenza alla crescita si sono contrapposti in diversi momenti misure e sforzi straordinari per contenere il ricorso al carcere. È stato così ad esempio ai tempi della citata condanna all'Italia da parte della CEDU nel gennaio 2013, e di nuovo di recente a causa della pandemia, ma la tendenza di fondo, che torna sempre a vanificare questi sforzi, resta quella di una più o meno rapida crescita.

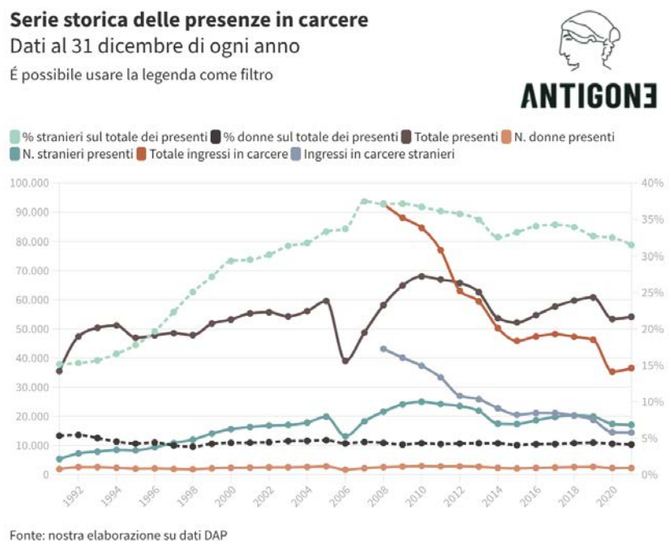

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Come si vede questa tendenza alla crescita è ripresa dal 2015 in poi, nonostante si continuasse a registrare nel frattempo un netto calo negli ingressi, che sono passati dai 92.800 del 2008 addirittura ai 35.280 del 2020, per poi risalire per la prima volta in molti anni e fermarsi a 36.539 nel 2021. Il dato è sorprendente. Il calo degli ingressi è certamente frutto delle misure adottate dal 2012 in poi per il contrasto del cosiddetto fenomeno delle "porte girevoli", l'ingresso in carcere di persone per periodi brevi o brevissimi.

Ma come è possibile che tornino ad aumentare le presenze quando continuano

a calare gli ingressi? Un primo indizio ce lo da il fatto che, come si vede sotto, negli ultimi anni si è registrato un innalzamento dell'età media della popolazione detenuta.

Serie storica delle presenze in carcere per classi di età
Percentuale al 31 dicembre di ogni anno

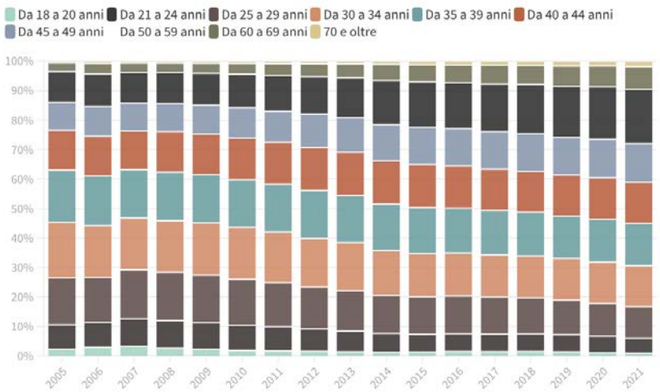

Fonte: nostra elaborazione su dati DAP

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

I detenuti con meno di 40 anni di età, che sono stati a lungo maggioranza tra la popolazione detenuta, dal 2015 sono minoranza, una percentuale che al 31 dicembre 2021 si fermava al 45%. Gli over 40 erano dunque il 55%, gli over 60 il 9.5% mentre 10 anni prima non arrivavano nemmeno al 5%.

É cambiata anche la posizione giuridica dei detenuti, come si vede sotto, nonostante l'andamento oscillante delle presenze. Da tempo infatti si registra una costante tendenza alla riduzione del ricorso alla custodia cautelare e dunque in proporzione alla crescita tra i presenti di persone con una condanna definitiva. Erano il 69,6% dei presenti al 31 dicembre 2021, mentre 10 anni prima erano il 56,9%. Una crescia di 10 punti percentuali in 10 anni.

Serie storica delle presenze in carcere per posizione giuridica
Percentuale al 31 dicembre di ogni anno

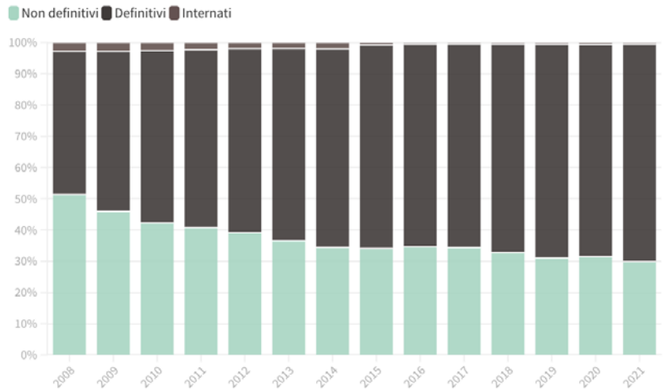

Fonte: nostra elaborazione su dati DAP

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

E queste condanne definitive sono sempre più lunghe. Tra i presenti al 31 dicembre 2021 avevano subito una condanna definitiva uguale o superiore a 5 anni il 50% dei detenuti. Questa percentuale 10 anni prima era del 40%. Il 29% aveva subito una condanna a 10 o più anni. Erano il 21% nel 2011.

I detenuti sono dunque sempre più in là con gli anni, con tutte le implicazioni che questo comporta sia in termini di domanda di salute sia in termini di opportunità di reinserimento. Sono sempre più spesso definitivi e scontano condanne sempre più lunghe. Il che probabilmente spiega com'è possibile che calo degli ingressi e crescita delle presenze riescano ad andare a braccetto.

Gli spazi

Per guardare invece agli spazi in cui le persone detenute scontano queste pene, facciamo riferimento anzitutto ai dati raccolti negli istituti visitati nel 2021 dal nostro osservatorio. Si tratta di un campione, sostanzialmente casuale, di 96 istituti penitenziari sui 189 al momento in funzione, un campione assolutamente

significativo, superiore al 50%, distribuito come si vede sotto.

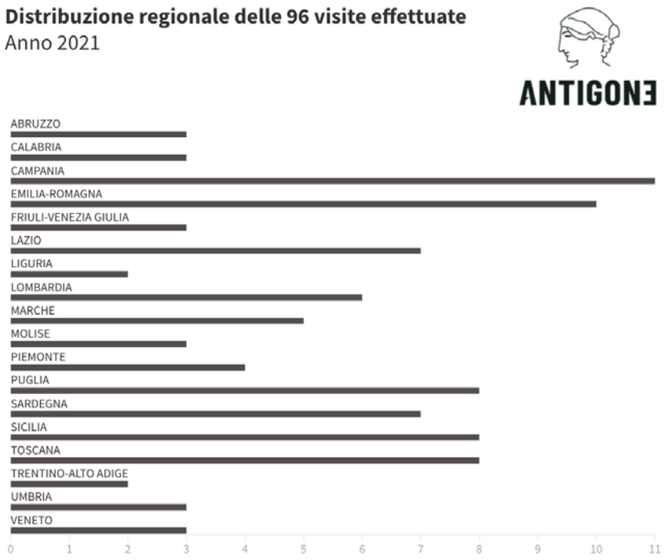

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Una prima caratteristica da segnalare degli istituti visitati è la loro età, decisamente avanzata. Il 39% di tutti gli istituti visitati nel 2021 è stato costruito prima del 1950, il 26% prima del 1900. Si tratta di strutture talvolta molto antiche, che prima di essere carceri sono stati conventi o caserme, e che presentano limiti notevoli sia dal punto di vista degli spazi detentivi che da quello degli spazi comuni o per le attività. Sostituirli non appare realistico e nemmeno sempre auspicabile: gli istituti più recenti, generalmente scaraventati in periferie remote, del tutto avulse dalla vita della città, spesso presentano problemi igienici e strutturali che non sono da meno di quelli degli istituti più vecchi. Girando per le carceri la necessità di interventi significativi di ristrutturazione, e di adeguamento al regolamento del 2000, appare quasi dappertutto evidente.

Le celle

A proposito del regolamento di esecuzione del 2000, di cui sarebbe urgente un aggiornamento, questo prescriveva che le "camere detentive" fossero dotate di doccia, riscaldamento adeguato ed acqua calda. Come si vede sotto in molti degli istituti da noi visitati ci sono ancora celle che non rispettano queste condizioni.

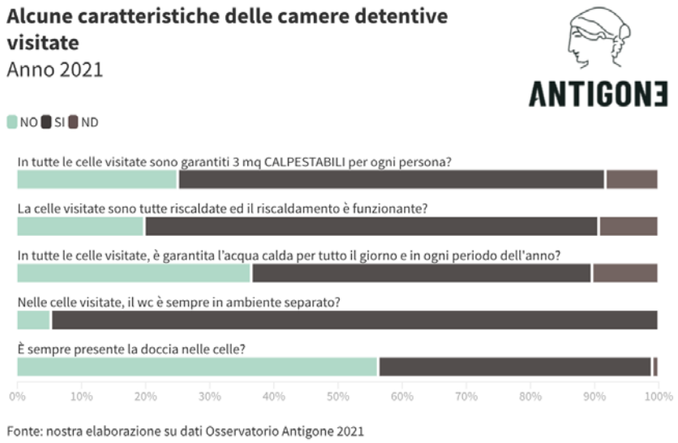

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Ma come si vede abbiamo osservato anche dell'altro. Per quanto appaia incredibile ed anacronistico, nel 5% degli istituti visitati ci sono ancora celle in cui il wc non è in un ambiente separato, isolato da una porta, ma in un angolo della cella. A Carinola ad esempio, nel reparto destinato ai protetti, manca qualsivoglia divisorio tra il water, il lavabo ed il letto. A San Severo in Puglia il bagno è separato dal resto della stanza esclusivamente tramite pannello dell'altezza di circa 3 metri.

Da segnalare inoltre il fatto che, nel 25% degli istituti visitati, abbiamo trovato celle in cui non apparivano garantiti 3 metri quadri calpestabili per ciascun detenuto, creando condizioni di affollamento evidentemente invivibili.

Gli spazi comuni

La vivibilità delle celle è un aspetto fondamentale per chi è detenuto, dato che in cella molti detenuti finiscono per passare buona parte del proprio tempo. Ma un carcere non è fatto solo di celle, e la qualità della detenzione, e la sua capacità di influire positivamente sul percorso trattamentale della persona, dipende anche dalle caratteristiche degli spazi comuni. Anche questi purtroppo spesso inadeguati.

Come si vede sotto in più di un terzo degli istituti i detenuti non hanno accesso settimanalmente alla palestra o al campo sportivo. Generalmente perché questi non ci sono o non sono agibili. Non a caso se si guarda solo ai 47 istituti situati all'interno di un contesto urbano (generalmente quelli più vecchi) non è garantito l'accesso settimanale alla palestra nel 38% dei casi e al campo sportivo addirittura nel 51% dei casi.

Alcune caratteristiche degli spazi comuni
Anno 2021

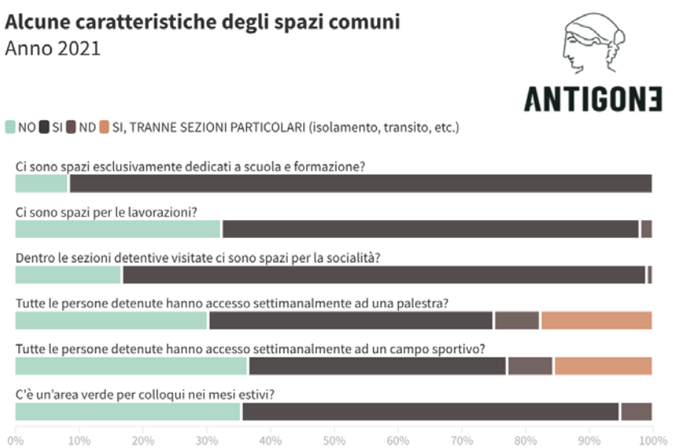

Fonte: nostra elaborazione su dati Osservatorio Antigone 2021

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Mancano spazi per le lavorazioni nel 32% degli istituti che abbiamo visitato, percentuale che sale al 45% negli istituti più vecchi, e nel 17% degli istituti visitati ci sono sezioni che non hanno spazi per la socialità. Chi può esce dalla sezione per andare a svolgere qualche attività, mentre gli altri se va bene passeggiano nel corridoio, altrimenti passano in cella tutta la giornata.

Infine nel 35% degli istituti visitati mancava o non era in funzione un'area verde per i colloqui all'aperto con i familiari.

Sovraffollamento o inadeguatezza?

Il quadro tracciato sopra, e quello che emerge dai capitoli successivi relativi alla caratteristiche della popolazione detenuta, alle attività che svolge, ed alla disponibilità di personale, crediamo imponga una riflessione sul concetto di sovraffollamento. Una riflessione che deve partire da un presupposto che ci auguriamo si possa dare per scontato: i detenuti non sono pacchi.

Quando bisogna immagazzinare dei pacchi serve appunto un magazzino. Se i pacchi sono troppi, serve un magazzino più grande, ma per i detenuti non vale, e non può valere, la stessa logica. Spesso si finge di credere che la soluzione al problema del sovraffollamento sia la costruzione di nuove carceri, ma generalmente poi su quel fronte si fa molto poco, e probabilmente non a caso.

La verità è che lo spazio, o la sua mancanza, è solo uno dei fattori che vanno considerati quando si parla di sovraffollamento. Per ospitare in maniera dignitosa le persone detenute non serve solo spazio, ma anche personale, attività, opportunità trattamentali, risposte alla domanda di salute o a quella di inclusione sociale, il sostegno della comunità locale. Dove queste risorse non sono adeguate alle presenze il carcere andrebbe considerato sovraffollato comunque, anche se il mero spazio fisico fosse sufficiente. E quando si creano nuovi spazi detentivi bisogna poi riempirli di tutti questi contenuti. Altrimenti accade quello che purtroppo ci dicono i dati presentati qui sotto.

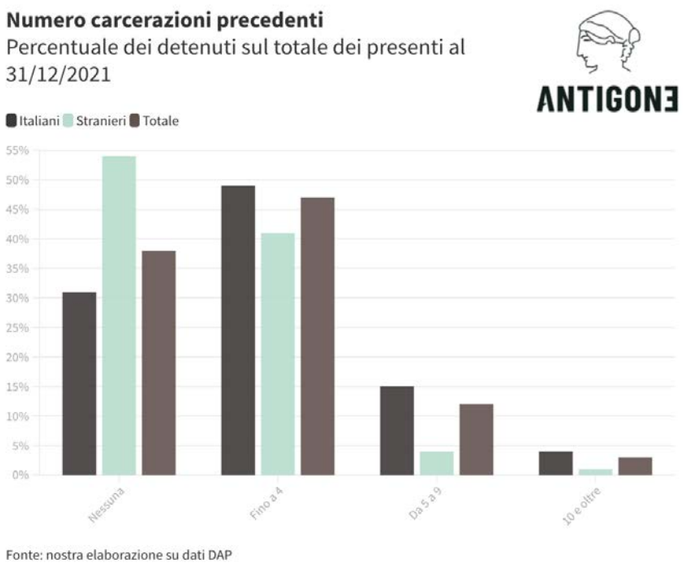

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Al 31 dicembre 2021, dei detenuti presenti nelle carceri italiane, solo il 38% era alla prima carcerazione. Il restante 62% in carcere c'era già stato almeno un'altra volta. Il 18% c'era già stato addirittura 5 o più volte.

La percentuale di chi ci è stato più volte cala per gli stranieri, ma sale preoccupantemente per gli italiani, per i quali si immagina che i percorsi di reinserimento sociale siano più facili. Mentre i dati sulla recidiva sono difficili da reperire, presuppongono il seguire per diversi anni il percorso delle persone scarcerate, questo quadro del numero di carcerazioni precedenti delle persone detenute parla comunque da se: le persone tornano troppo spesso in carcere, immaginiamo tutt'altro che volentieri.

E quello che chiamiamo sovraffollamento è probabilmente anche il frutto dell'inadeguatezza dell'offerta trattamentale e di una carcerazione che acutizza i problemi anziché risolverli. Sovraffollamento e inadeguatezza sono probabilmente due facce della stessa medaglia.

Temi

Stranieri

ANTIGONE

I media molto spesso offrono una comunicazione in materia criminale intrisa di stereotipi. L'autore o il presunto autore di un reato vede specificata sempre la sua nazionalità quando non è italiano. Questa modalità, accompagnata dal soprassedere quando invece l'autore è italiano, contribuisce a creare una distorsione nella percezione che l'opinione pubblica ha da un lato del crimine e dall'altro del criminale.

Nel corso dell'ultimo trentennio il nostro Paese, è cosa nota, è diventato territorio di migrazione da parte di persone provenienti da altri Paesi europei – per lo più dell'est – e da altri continenti. Si è assistito a una crescita di presenze di stranieri residenti in Italia che al primo gennaio 2021 ha superato quota 5 milioni e centomila persone.

Tornando alla distorsione nella percezione del fenomeno criminale, uno sguardo ai dati sul carcere aiuta a rompere il pregiudizio, sfatando falsi miti.

Guardando al tasso di detenzione degli stranieri, ovvero al rapporto tra gli stranieri effettivamente detenuti in carcere in Italia e quelli presenti regolarmente sul nostro territorio nello stesso periodo, possiamo notare come questo si sia più che dimezzato dal 2008 al 2021.

Numero stranieri detenuti e tasso di detenzione
Anni 2008-2021

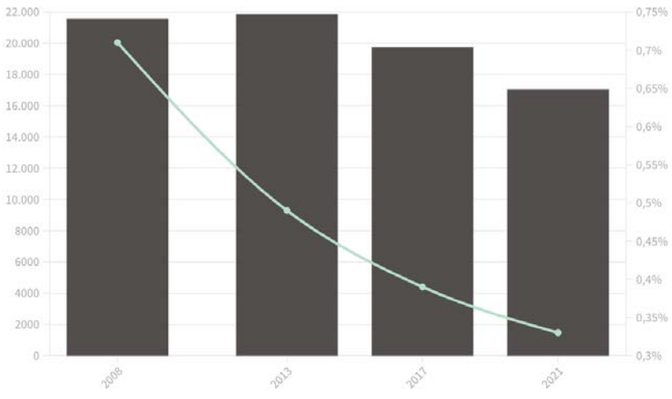

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat e DAP

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

A fronte dell'importante crescita delle presenze di stranieri regolari in Italia – numeri che comunque non tengono conto invece dei molti stranieri presenti sul territorio, ma non residenti – il tasso di detenzione di cittadini non italiani ha visto un altrettanto decisiva diminuzione passando dallo 0,71% del 2008 allo 0,33% del 2021.

Detenuti stranieri presenti

Gli ultimi dati disponibili al 31 marzo 2022, vedono scendere ancora la percentuale di detenuti stranieri presenti sul totale della popolazione ristretta in Italia: il 31,3% dei reclusi infatti non era italiano (17.104 persone su 54.609).
Andando ad analizzare lo storico delle presenze di detenuti stranieri negli istituti penitenziari italiani, è possibile vedere come a fronte di un apice nel 2011 con il 36,1% dei detenuti in carcere che aveva una cittadinanza diversa da quella italiana, questa percentuale è andata poi progressivamente e costantemente a diminuire, scendendo sotto il 31% già nel 2021.

Detenuti stranieri presenti e percentuale sul totale della popolazione detenuta
Anni 1991-2021

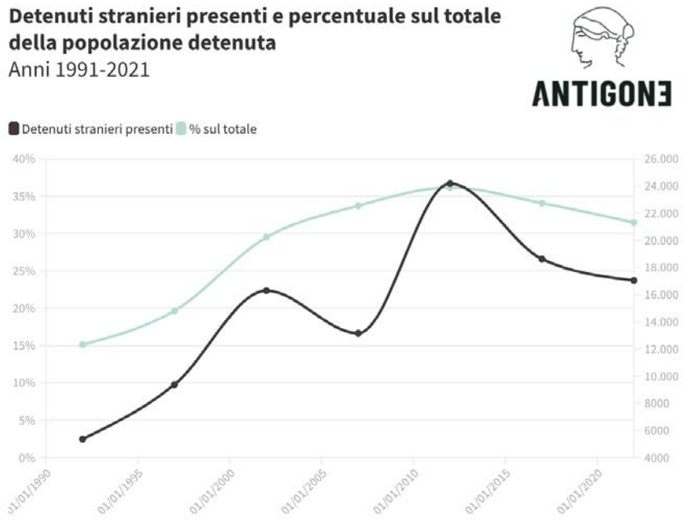

Fonte: nostra elaborazione su dati DAP

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

La distribuzione della popolazione reclusa straniera negli istituti penitenziari italiani non è omogenea. Infatti, vi sono alcune aree geografiche dove le carceri accolgono un maggior numero di detenuti stranieri rispetto ad altre. Andiamo a vedere nel dettaglio. Negli istituti del Trentino Alto Adige la presenza di detenuti stranieri è del 59,6%, nell'unico istituto della Valle d'Aosta è di poco sopra il 59% e negli istituti liguri è pari al 56,2%. Altre Regioni con una presenza sopra la media sono: Emilia-Romagna (47,8%), Toscana (47%), Lombardia (45,4%) Friuli Venezia Giulia (39,9%). Le regioni con una presenza straniera sotto la media sono invece: la Basilicata (10,7%), la Campania (13,4%), la Puglia (14,7%), , la Sicilia (15,6%), l'Abruzzo (16,6%) e la Calabria (22,9%).

Percentuale degli stranieri rispetto ai presenti per regione
Al 31 marzo 2022

ANTIGONE

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Discorso analogo può essere fatto sui singoli istituti; alcuni hanno numeri percentuali ben al di sopra della media. Sopra al 60% di presenze troviamo la casa di reclusione di Cremona (71,8%), la casa circondariale di Padova (67,5%), le case di reclusione di Arbus (67,2%) e di Onani (66,9%) entrambe in Sardegna, la casa circondariale di Sollicciano a Firenze (66,9%) la casa circondariale di Venezia (64%), la casa di reclusione di San Remo (63,1%), la casa circondariale di Lodi (62,9%), le case circondariali di Trieste (61,5%), Verona e Milano San Vittore (61,3%), e quelle di Arezzo (60,7%) Modena (60,1%) e di Alessandria (60%). Mentre alcuni istituti hanno percentuali di presenza al di sotto del 5% per quanto riguarda i detenuti stranieri; tra questi troviamo le case di reclusione di Sulmona (1,8%), Fossombrone e Altamura (2,3%), Eboli (2,9%), Saluzzo (3,8%), Tempio Pausania (3,9%) e San Gimignano (4,1%) e le case circondariali di Giarre (4%) e Vallo della Lucania (4,1%).

In termini assoluti vi sono alcuni istituti con un grandissimo numero di stranieri presenti: nella casa circondariale di Torino erano 663 (45,6% sul totale), mentre a Milano San Vittore 575 (61,3% sul totale); nella casa di reclusione di Bollate a Milano erano 536 (il 40,1% sul totale). A Regina Coeli a Roma 479 detenuti erano stranieri (51,3% del totale) e a Rebibbia Nuovo Complesso, sempre a Roma, 444 (33% sul totale).

Posizione giuridica, pene, reati e recidiva

I detenuti stranieri al 31 marzo 2022, erano in maggioranza definitivi (11.641), mentre gli imputati erano 5.403 e gli internati 60. Tra i non definitivi, 2.902 erano in attesa di primo giudizio, 1.245 appellanti e 1.077 ricorrenti. Se i detenuti in attesa di giudizio rappresentano in totale (quindi italiani e stranieri) il 15,6% della popolazione ristretta, i soli detenuti stranieri in attesa di primo giudizio rappresentano il 17% sul totale dei detenuti stranieri e questo dato dimostra come generalmente i detenuti stranieri siano maggiormente colpiti dalla misura cautelare del carcere rispetto agli italiani.

La pena residua dei detenuti stranieri (dati al 31/12/2021) è generalmente più bassa rispetto al totale della popolazione detenuta: il 24,3% degli stranieri sconta infatti

un residuo di pena tra 0 e 1 anno – a fronte di una percentuale generale del 18%. Il 42,2% degli stranieri sconta tra 0 e 5 anni di residuo pena, a fronte del 37,6% del totale della popolazione detenuta che sconta lo stesso residuo.

Solo il 2,6% dei detenuti stranieri ha una pena inflitta a più di 20 anni di carcere, a fronte del 6,6% della popolazione totale detenuta. l'1% dei detenuti stranieri sconta la pena dell'ergastolo, a fronte del 4,8% del totale della popolazione detenuta.

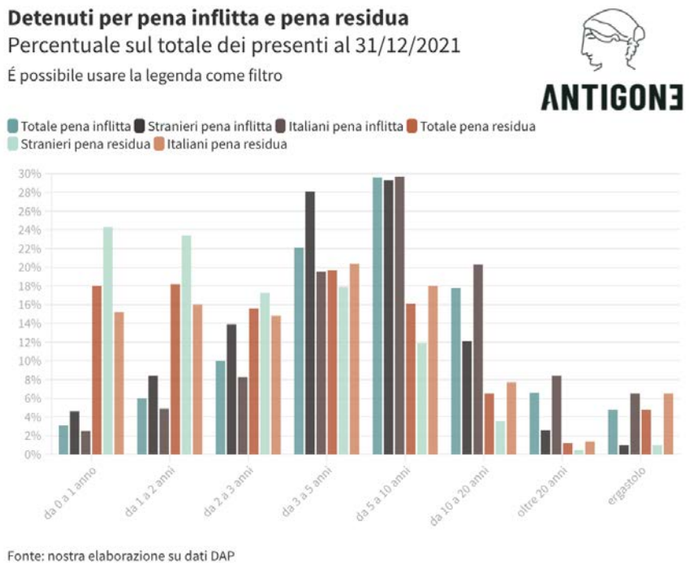

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Venendo ai reati, al 31 dicembre 2021 lo 0,7% dei reati di cui erano accusati o condannati detenuti stranieri era l'associazione di stampo mafioso (416bis), reato che riguarda invece il 5,7% del totale dei detenuti. La maggior parte dei reati che interessano i detenuti stranieri sono: contro il patrimonio (25,7%), contro la persona (22%), e il testo unico in materia di stupefacenti (18%).
Al 31 dicembre 2021 il 54,5% dei detenuti stranieri era alla prima carcerazione e mentre il 68,9% dei detenuti italiani aveva precedenti carcerazioni. Solo lo 0,5% dei detenuti stranieri aveva 10 o più carcerazioni alle spalle, a fronte del 4,2% dei detenuti italiani in questa stessa condizione.

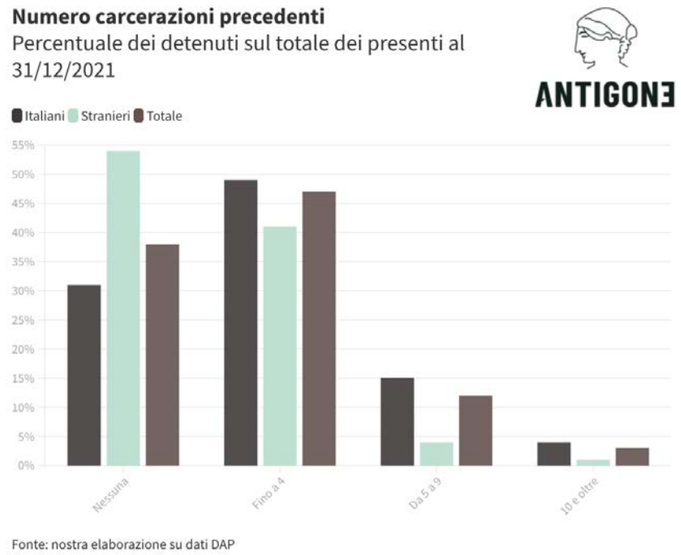

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Aree di provenienza

La nazionalità diversa dall'italiana più rappresentata negli istituti penitenziari italiani, con i dati al 31 marzo 2022, è ancora quella marocchina che rappresenta il 19,9% dei detenuti stranieri reclusi. Vi è poi la rumena (11,9%), l'albanese (10,7%), la tunisina (10,2%) e la nigeriana (7,5%).
Per quanto riguarda le donne tra queste nazionalità in modo particolare sono rappresentate la rumena e la nigeriana, mentre assai poche sono le donne detenute provenienti dalla regione del Maghreb e quasi tutte (42) hanno cittadinanza marocchina.

Sesso ed età dei detenuti stranieri

Le donne straniere detenute in carcere in Italia al 31 marzo 2022 erano 727 su

un totale di 17.104 detenuti non italiani, rappresentavano così il 4,3% dei detenuti stranieri. Le donne italiane detenute sono 1549 che rappresentano il 4,1% del totale dei detenuti italiani (37.505).

I dati del DAP al 31 dicembre 2021, ci dicono che la fascia d'età più rappresentata tra i detenuti stranieri è quella tra i 30 e i 34 anni, mentre sul totale dei detenuti è quella tra i 50 e i 59. Possiamo pertanto dire che i detenuti stranieri sono generalmente più giovani di quelli italiani. Questa supposizione è rafforzata anche dal fatto che se sul totale dei detenuti il 30,6% ha tra i 18 e i 34 anni, sul totale dei detenuti stranieri il 45,9% appartiene alla stessa fascia d'età. Inoltre se l'1,8% dei detenuti ha più di 70 anni, solo lo 0,2% sono stranieri.

Detenuti per classi di età
Percentuale dei detenuti sul totale dei presenti al 31/12/2021
É possibile usare la legenda come filtro

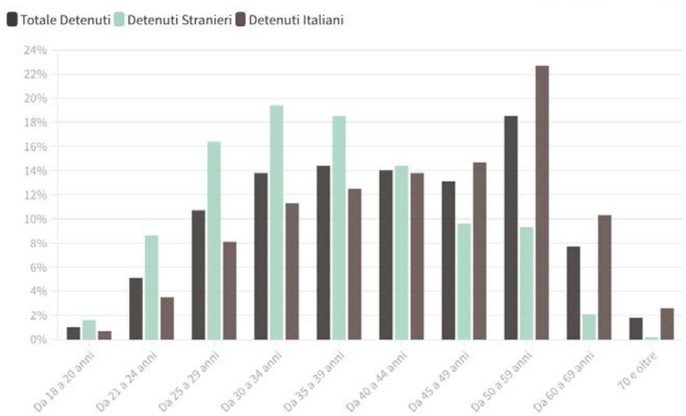

Fonte: nostra elaborazione su dati DAP

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Temi

Donne e bambini

Al 31 marzo 2022 erano 2.276 le donne presenti negli istituti penitenziari italiani, pari al 4,2% della popolazione detenuta totale.

Osservando l'andamento del dato percentuale negli ultimi trent'anni, vediamo come variazioni significative siano avvenute nel corso degli anni '90, arrivando a superare il 5% tra il 1991 e il 1993 e scendendo al 3,8% nel 1998. Negli ultimi due decenni, la percentuale di donne detenute si è invece sempre attestata intorno al 4%, subendo alcune oscillazioni ma restando costantemente all'interno del punto percentuale.

Guardando poi al resto d'Europa, vediamo come il dato italiano di quest'anno si collochi poco più di un punto percentuale al di sotto della media europea pari a 5,3%, secondo le ultime statistiche pubblicate dal Consiglio d'Europa.

Serie storica donne presenti in carcere
Dati al 31 dicembre di ogni anno

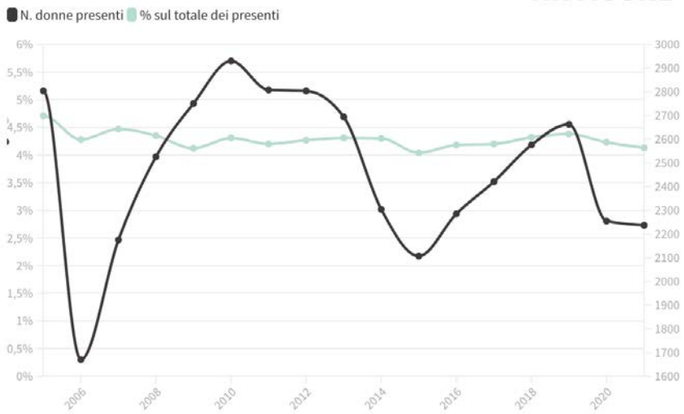

Fonte: nostra elaborazione su dati DAP

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Delle 2.276 donne detenute, 576 sono ospitate all'interno delle quattro carceri esclusivamente femminili presenti sul territorio italiano. Esattamente un quarto del totale. Nello specifico, nelle due Case Circondariali di Roma Rebibbia e Pozzuoli vi sono rispettivamente 321 e 146 detenute, mentre nelle Case di Reclusione di Venezia e Trani sono 64 e 45. L'istituto a custodia attenuata (Icam) per madri detenute di Lauro ospita 8 donne recluse insieme ai propri figli minori di tre anni di età. I restanti tre quarti delle donne detenute erano distribuite nelle 46 sezioni femminili presenti all'interno di carceri maschili.

La detenzione all'interno di un istituto pensato e abitato in larga maggioranza da uomini comporta una lunga serie di problematicità per le donne che vi ci vivono. Dalle carenze strutturali come l'assenza di servizi appositi, alle carenze di risorse come attività sportive e ricreative. Per quanto riguarda i servizi sanitari e igienici, dei 24 istituti con donne detenute visitati da Antigone nel 2021 il 62,5% disponeva di un servizio di ginecologia e il 21,7% di un servizio di ostetricia. Solo nel 58,3% degli istituti visitati le celle erano dotate di bidet, come richiesto dal regolamento di esecuzione da più di vent'anni. Per quanto riguarda le risorse a disposizione per le donne detenute in istituti maschili, in linea di massima possiamo affermare che più le sezioni femminili sono abitate da un numero consistente di detenute, più alta sarà la probabilità che vi siano risorse a loro dedicate. Se invece il numero è piccolo o piccolissimo, tale probabilità scende inesorabilmente.

Per evitare l'eccessiva marginalizzazione delle donne detenute, la riforma dell'ordinamento penitenziario entrata in vigore nell'ottobre del 2018 prevede esplicitamente che le donne ospitate in apposite sezioni all'interno di istituti maschili debbano essere "un numero tale da non compromettere le attività trattamentali". Sono diversi però gli istituti dove le donne rappresentano una minima percentuale. E' questo il caso della Casa di Reclusione di Paliano dove su 70 detenuti presenti solo tre sono donne e della Casa Circondariale di Mantova dove su 130 detenuti le donne sono cinque. Questi sono solo gli esempi più estremi, ma osservando la distribuzione della popolazione detenuta vediamo come siano frequenti gli istituti penitenziari dove le donne costituiscono gruppi particolarmente esigui.

Se la disposizione della riforma risulta ancora di lontana attuazione, gli istituti a prevalenza maschile che ospitano sezioni femminili dovrebbero favorire l'organizzazione di attività comuni tra uomini e donne, così da scongiurare il pericolo di marginalizzazione e di ozio forzato per le poche donne ristrette. Dai

dati raccolti da Antigone nel corso dell'anno, emerge però come solo nel 4,3% degli istituti visitati con sezioni femminili siano previste occasioni di incontro tra detenute e detenuti.

Ci sono poi istituti maschili con sezioni femminili di grandi dimensioni. Le principali sono nella Casa Circondariale di Torino che ospita 116 donne detenute, nella Casa di Reclusione di Milano Bollate che ne ospita invece 94 e nella Casa Circondariale di Milano San Vittore 83. Seguono poi gli istituti di Vigevano, Bologna, Lecce e Palermo ognuno con circa una settantina di donne detenute.

Per quanto riguarda le quattro carceri esclusivamente femminili, ad eccezione della Casa di Reclusione di Venezia, gli altri tre istituti risultano significativamente sovraffollati. Nello specifico, Trani registra un tasso di sovraffollamento del 140,6%, Pozzuoli del 139% e Rebibbia femminile del 123,5%.

Il numero più alto di donne detenute si trova nella regione Lazio (395), vista la presenza a Roma del carcere femminile più grande d'Europa. Seguono la Lombardia con 365 detenute e la Campania con 314.

Nel 2021 gli ingressi in carcere da parte di donne sono stati il 6,7% degli ingressi totali, una percentuale superiore a quella delle presenze che mostra come le permanenze delle donne abbiano tendenzialmente durata inferiore rispetto a quelle degli uomini. Il maggior numero di ingressi femminili nel corso dell'anno si è riscontrato in Lombardia (440), seguito da quelli del Lazio (330), della Campania (305), del Piemonte (246) e della Sicilia (180).

Delle 2.276 donne detenute al 31 marzo 2022, 727 sono di origine straniera ossia il 31,9%. La percentuale è leggermente superiore a quella degli uomini detenuti stranieri, pari al 31,3%. Per le donne straniere, i primi due paesi di provenienza sono la Romania (24,9%) e la Nigeria (16,5%), seguite a distanza dal Marocco (5,8%), dalla Bosnia Erzegovina (5,1%) e dalla Bulgaria (4%). Se guardiamo al totale della popolazione detenuta vediamo come le nazionalità più presenti cambiano, con il Marocco al primo posto (19,9%), seguito dalla Romania (11,9%), dall'Albania (10,7%), dalla Tunisia (10,2%) e dalla Nigeria (7,5%). Per quanto riguarda la posizione giuridica, le donne straniere con condanna definitiva sono il 70% del totale.

Erano invece 1.118 le donne detenute che a fine 2021 disponevano di un lavoro. Di queste, 925 erano impiegate alla dipendenza dell'amministrazione penitenziaria, mentre 193 assunte da datori di lavoro esterni.

Donne in esecuzione penale esterna

Al 15 marzo 2022, erano 13.642 le donne in carico al sistema di esecuzione penale esterna costituendo l'11,7% del totale. La percentuale è dunque ben superiore rispetto a quella delle donne in esecuzione penale interna, riflesso di pene tendenzialmente più brevi e della maggiore tendenza a prevedere percorsi alternativi in particolar modo per le donne con figli minori. Quasi il 19% delle donne in esecuzione penale esterna sono di origine straniera, provenienti soprattutto da paesi europei.

Guardando alle specifiche tipologie di misure alternative alla detenzione, vediamo come 1.776 siano le donne in affidamento in prova ai servizi sociali, 1.217 in detenzione domiciliare e 24 in semilibertà. Interessante notare come quasi il 60% delle donne in misura alternativa provengano dalla libertà e non da una detenzione già iniziata in carcere.

Le donne condannate ad un periodo di libertà controllata sono 16, mentre le donne a cui è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata sono 299. Per quanto riguarda le sanzioni di comunità, 991 svolgono lavori di pubblica utilità, il 94% per aver violato il codice della strada e il 6% per una violazione della leggi sugli stupefacenti. Infine, 3.978 sono le donne che hanno ottenuto la sospensione del loro procedimento penale per svolgere un programma di messa alla prova. Le restanti 5.341 donne sono in carico al sistema di esecuzione penale esterna per indagini e consulenze.

Bambini in carcere

Al 31 marzo 2022, erano 19 i bambini di età inferiore ai tre anni che vivevano insieme alle loro 16 madri all'interno di un istituto penitenziario. Di questi, il gruppo più consistente è composto da 8 bambini ospitati nell'Istituto a custodia attenuata per madri detenute di Lauro, unico Icam autonomo e non dipendente da un istituto penitenziario. A questo segue un gruppo di 4 bambini all'interno della sezione nido della Casa Circondariale di Rebibbia Femminile. Ospitano poi due bambini ognuno, gli Icam interni alla Casa Circondariale di Milano San Vittore e di Torino e la Casa Circondariale di Benevento. Un solo bambino si trova invece all'interno dell'Icam della Casa di Reclusione Femminile di Venezia.

Serie storica bambini in carcere
Dati al 31 dicembre di ogni anno

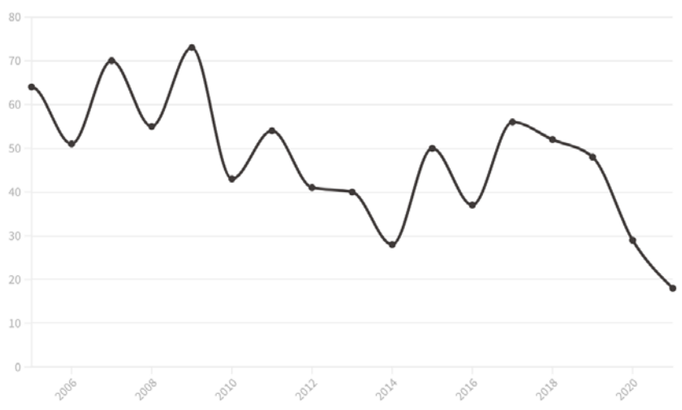

Fonte: nostra elaborazione su dati DAP

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

A fine 2021 i bambini in carcere erano 18, il numero più basso registrato negli ultimi decenni. Dopo i picchi raggiunti nei primi anni 2000, quando si sono arrivati a contare anche più di 70 bambini in carcere, negli ultimi dieci anni i numeri sono complessivamente diminuiti seppur con un andamento piuttosto altalenante.

Con l'arrivo della pandemia, la diminuzione dei bambini in carcere è stata invece particolarmente significativa arrivando alla fine 2021 a contare 18 presenze, a fronte delle 48 di due anni prima. Tale calo dimostra quindi come sia possibile ricorrere a soluzioni alternative, tramite percorsi di esecuzione penale che limitino l'ingresso di bambini in carcere e al contempo evitino la separazione dalle loro madri. L'auspicio è dunque che si continui su questa strada anche con il ritorno a tempi ordinari, a prescindere dalle recenti logiche emergenziali.

Temi

I minori

ANTIGONE

Dopo il calo dovuto alle misure per far fronte all'emergenza pandemica, i numeri della detenzione minorile si stanno riassestando sulle vecchie cifre. Se all'inizio del 2020 i 17 Istituti penali per minorenni italiani ospitavano 375 persone e due mesi dopo erano scese a 280, al 15 marzo 2022 trovavamo in carcere 353 minorenni o giovani adulti (il 2,6% dei 13.699 ragazzi in carico complessivamente agli Uffici di servizio sociale per i minorenni). Di questi, 161 erano stranieri, ovvero oltre il 45% del totale, nonostante costituiscano solo il 22,5% dei ragazzi presi in carico dagli Uffici di servizio sociale per i minorenni in questo primo periodo dell'anno. Le ragazze in carcere erano solo 13, di cui 8 straniere. I minorenni erano 162, ovvero meno della metà del totale dei ragazzi reclusi.

Antigone ha visitato tutti gli Ipm d'Italia e ha raccontato le proprie osservazioni sul suo sesto Rapporto sulla giustizia minorile dal titolo "Keep it trill", pubblicato nel febbraio 2022. Vi si trovano anche analisi, elaborazioni, proposte sulla detenzione minorile, le misure di comunità, il calo della criminalità minorile, i cambiamenti normativi e amministrativi che si sono succeduti.

Il Rapporto è affiancato dalla serie video girata con il rapper Kento, che da anni tiene lavoratori rap negli Ipm.

Temi

41 bis e Alta sicurezza

ANTIGONE

Al novembre 2021, le persone al 41 bis sono 749 (13 donne). Per avere dati di maggior dettaglio occorre analizzare i dati della Relazione annuale del Ministero sull'amministrazione della Giustizia, aggiornati al novembre 2020, quando le persone al 41bis erano 748 (731 uomini e 13 donne, a cui si aggiungono 4 internati, tutti uomini), distribuite in 12 istituti penitenziari della Penisola, con una sola sezione femminile e una casa di lavoro per persone in misura di sicurezza.
Si tratta di numeri in linea con quelli dell'anno precedente (2019), quando si contavano 747 persone (735 uomini e 12 donne).

Persone detenute presenti al 41bis
Novembre 2019

ANTIGONE

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Il regime penitenziario speciale del carcere duro è oggi diventato uno strumento ineludibile (ed indiscutibile) della "guerra alla mafia". La difficoltà maggiore è quella di districarsi tra funzioni manifeste e latenti di questo regime detentivo.

La sua introduzione è avvenuta con d.l n. 306/1992, a cavallo delle stragi mafiose del 1992, diventando presto uno degli strumenti normativi più utilizzati per il contrasto alla criminalità organizzata. Rimasto una misura "emergenziale", solo con la l. 279/2002 è diventato cardine del sistema a tempo indeterminato (e nel 2009, con la l. 94/2009 è stato adeguato ad alcuni rischi di incostituzionalità, data l'incoerenza con il principio rieducativo della pena).
Il "carcere duro" consiste in un catalogo di limitazioni volte a ridurre la frequenza dei contatti con l'esterno degli esponenti di vertice delle organizzazioni criminali, per evitare che, dal carcere, continuino a comandare. Si tratta dunque di uno strumento preventivo (ed infatti è applicato indistintamente a persone condannate o in attesa di giudizio), che mira a "isolare" la persona dal resto dell'organizzazione criminale, ma vista la rigidità del suo contenuto è evidente che assuma anche un significato repressivo-punitivo ulteriore rispetto allo status di privazione della libertà. Un regime detentivo che si definisce "duro" , non può non evocare l'idea di un sistema intransigente che mira a "far crollare" (anche sul piano psicofisico) chi vi viene sottoposto, puntando, sempre in forma latente, alla "redenzione", cioè alla collaborazione con la giustizia, principale "criterio di accertamento della rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata" (cfr. sent. Corte Cost., n. 273/2001). Proprio l'effettiva "collaborazione" fa venir meno l'applicazione di questo regime.
L'assegnazione dei detenuti 41-bis all'interno dei reparti avviene tenendo in considerazione l'area geografica di operatività dell'organizzazione di appartenenza, le esigenze sanitarie nonché eventuali divieti d'incontro o incompatibilità segnalati dall'Autorità giudiziaria.
I detenuti al 41 bis sono obbligatoriamente in cella singola, senza eccezioni. Sono due al giorno le ore di socialità in gruppi composti da massimo quattro persone. La legge stabilisce che i detenuti al 41-bis possano effettuare un colloquio al mese dietro a vetro divisorio (tranne che per i minori di 12 anni) della durata di un'ora (sei i colloqui mensili per i detenuti "comuni", senza barriere divisorie) e videosorvegliati da un agente di polizia penitenziaria (e, su ordine dell'Autorità giudiziarie, anche eventualmente "ascoltato" dallo stesso agente). Nel caso in cui i detenuti non effettuino il colloquio visivo mensile, possono essere autorizzati, dopo i primi sei mesi di applicazione del regime, a svolgere un colloquio telefonico con i familiari, che devono recarsi presso l'istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza al fine di consentire l'esatta identificazione degli interlocutori. La

partecipazione alle udienze è esclusivamente “da remoto” in videoconferenza.
Chi decide chi deve stare al 41 bis? La decisione avviene con decreto motivato del ministero della Giustizia – anche su impulso del Ministero dell’Interno – di norma su proposta del pubblico ministero incaricato delle indagini e sentita la Direzione nazionale Antimafia e le forze di polizia.
Devono sussistere due presupposti: l’uno “oggettivo”, cioè la commissione di uno dei delitti “di mafia” previsto dall’art. 4 bis c. 1 ord. pen., l’altro “soggettivo”, occorre infatti dimostrare la presenza di “elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica ed eversiva”. L’applicazione del regime dura 4 anni e può essere prorogata se ne sussistono ancora i presupposti (in particolare quello “soggettivo” della la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva di appartenenza).
Contro decreto ministeriale di applicazione o di proroga si può proporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Roma, anche se questo “accentramento” delle decisione al solo giudice romano, è stato oggetto di critica anche da più parti, compresi gli degli Stati generali dell’Esecuzione penale.
Nel 2020 sono stati applicati 118 nuovi decreti di disposizione del “carcere duro” a cui si aggiungono 20 riapplicazione di persone che sono tornate in quel regime, un calo consistente rispetto al 2019, quando i nuovi decreti erano stati 161. Tale calo viene però compensato dalle proroghe, che sono state 610 (erano state 552 nel 2019).
Le persone al 41bis, in ragione della gravità dei reati commessi scontano pene lunghe, 298 sono condannati all’ergastolo, di cui 209 con sentenza definitiva, su un totale di persone con ergastolo di poco meno di 1.800 persone. Nel 2019 gli ergastolani al 41bis erano 284.
Anche all’interno delle sezioni speciali di “carcere duro” esistono ulteriori distinzioni per livello di pericolosità, le figure di spicco delle mafie vengono collocati infatti in 14 c.d “aree riservate” collocate in 7 istituti, non previste dalla normativa, ma frutto di prassi organizzative consolidate, dove l’isolamento è accentuato.

Posizione giuridica dei detenuti al 41-bis
Novembre 2019

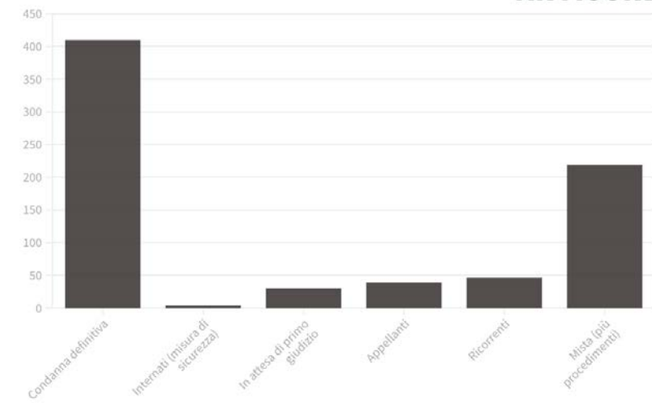

Detenuti al 41-bis per organizzazione criminale
Novembre 2019

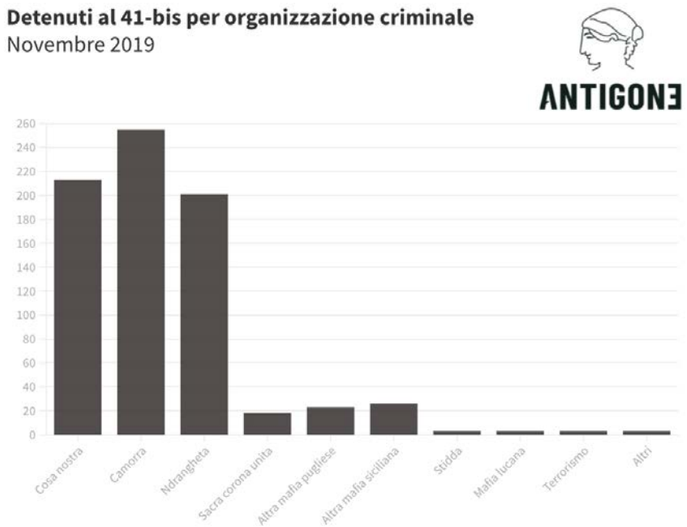

Fonte: nostra elaborazione su dati del Ministero della Giustizia

Per consultare i grafici interattivi dell’articolo clicca qui

Alta sicurezza

Se nel caso del 41 bis si può parlare, correttamente, di “boss”, intesi come figure apicali di organizzazioni mafiose o terroristiche, poiché la collocazione in quel

regime consegue a specifica valutazione della magistratura e delle forze di polizia sull'effettiva e attuale appartenenza all'organizzazione criminale.

Più problematica è la situazione delle persone in Alta sicurezza. L'Alta sicurezza non è infatti un "regime detentivo", bensì un "circuito" regolato non dalla legge, ma da una serie di circolari dell'Amministrazione penitenziaria.

Per essere considerati detenuti ad "alta pericolosità" rileva il solo reato commesso per cui si è condannati o accusati. Se è uno dei reati previsti nel (sempre più lungo) elenco di cui all'art 4 bis dell'Ordinamento penitenziario, allora si entra automaticamente in questo circuito. C'è in effetti una remota possibilità che la collocazione avvenga per decisione dell'Amministrazione penitenziaria, ma si tratta di casi residuali. I circuiti di Alta sicurezza, regolati dalla già citata circolare dell'Amministrazione penitenziaria del 2009, sono suddivisi in tre livelli (Alta sicurezza 1, 2 e 3).

L'AS1 è dedicato alle persone detenute detenute ed internate nei cui confronti sia stato dichiarato inefficace il decreto di applicazione del regime di cui all'art. 41 bis o.p. (i c.d. *declassificati*); l'AS2 è invece pensat per detenuti accusati i condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento diatti di violenza. L'AS3 è invece dedicato ai detenuti per delitti di cui agli art. 416 bis c.p (associazione di stampo mafiosi, ma senza ruoli apicali) o reati connessi all'organizzazione per lo spaccio di stupefacenti.

Al novembre 2021 le persone detenute nei circuiti di Alta Sicurezza erano 9.212, il gruppo largamente più cospicuo è l'Alta sicurezza 3 che comprende oltre 9 mila detenuti (8.796 uomini e 218 donne), suddivisi in 55 istituti penitenziari dislocati sull'intera penisola. Sono 82 (di cui 8 donne) nel circuito di Alta Sicurezza 2, 43 (2 donne) accusate o condannate per terrorismo internazionale di matrice islamica (erano 84 nel 2020) e 25 persone (6 donne) per terrorismo interno o nazionale. Sono rimaste soltanto due (Rossano e Sassari) le sezioni maschili destinate all'As2, mentre a Roma-Rebibbia vi è l'unica sezione femminile.

Temi

Suicidi e autolesionismo

ANTIGONE

Seppur in leggero calo rispetto all'anno precedente, nel 2021 il numero di suicidi in carcere rimane molto alto. Secondo i dati pubblicati dal Dap, sono state 57 le persone detenute ad essersi tolte la vita. Se questo numero viene messo in relazione con le persone mediamente presenti negli istituti di pena nel corso dell'anno otteniamo il tasso di suicidi, ossia il principale indicatore per analizzare l'ampiezza del fenomeno. Nel 2021, a fronte di una presenza media di 53.758 detenuti, tale tasso si attesta a 10,6 casi di suicidi ogni 10.000 persone detenute.

Guardando all'andamento del dato nell'ultimo decennio, osserviamo come nei due anni passati il tasso di suicidi in carcere sia particolarmente alto. Purtroppo tale crescita sembra confermarsi anche nel 2022, essendo già numerosi i casi di suicidi avvenuti nei primi mesi dell'anno.

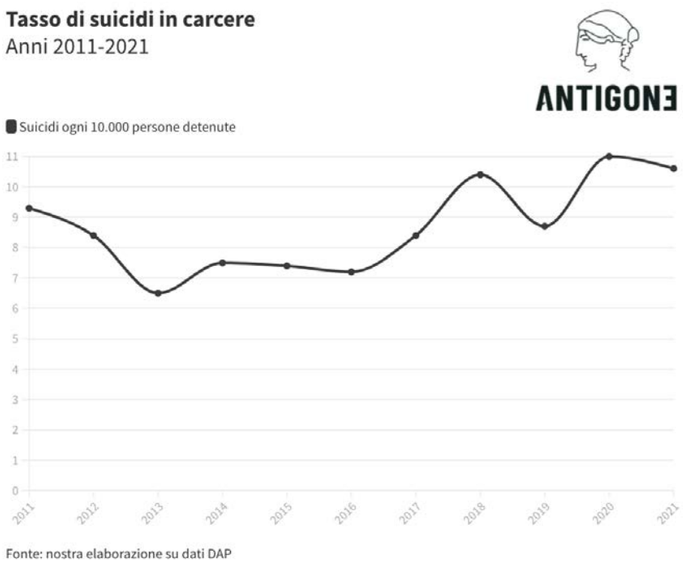

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Il dossier di Ristretti Orizzonti "Morire di carcere", realizzato tramite fonti di stampa recensite dalla redazione del giornale, consente di andare oltre al dato numerico e di guardare alle singole biografie di chi si è tolto la vita in carcere. Delle 57 persone riportate nei dati del Dap, il dossier ne censisce 44. Sulle altre 13 non sono probabilmente usciti articoli o notizie, sfuggendo così alla raccolta di informazioni di Ristretti.

Oltre ai casi di suicidi di persone detenute, il dossier riporta la storia di un giovane ragazzo di 23 anni originario della Guinea che si è tolto la vita all'interno del Centro di permanenza per il rimpatrio di Torino. Il dossier riporta poi un'altra tragedia, con protagonista un ragazzo ancora più giovane, di nemmeno 16 anni, che si è tolto la vita all'interno di una casa alloggio nel casertano dove era ospitato da qualche mese per aver commesso una rapina.

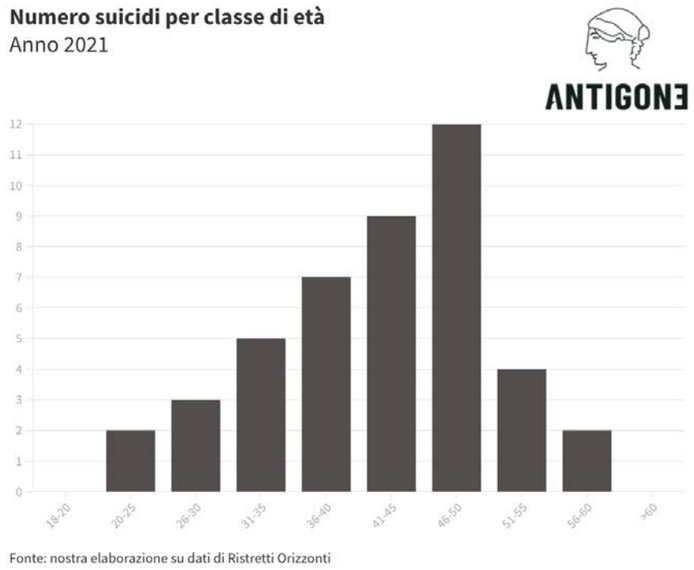

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Delle 44 persone detenute che si sono tolte la vita censite da Ristretti, undici sono di origine straniera. L'età media delle persone che si sono tolte la vita in carcere nel 2021 è di 42 anni. La fascia più rappresentativa – con dodici decessi – è quella delle persone tra i 46 e i 50 anni anni, seguita da nove decessi di persone con un'età compresa tra i 41 e i 45 anni. I più giovani erano due ragazzi di 24 e 25 anni, morti entrambi a maggio 2021 uno nel carcere di Novara e l'altro nel carcere di Poggioreale a Napoli. Le persone più grandi di età avevano entrambe 56 anni ed erano entrambe detenute nel carcere di Cagliari. Dai dati di Ristretti,

non emergono casi di donne detenute che si sono tolte la vita nel corso del 2021.

Gli istituti dove sono avvenuti più casi di suicidio nel corso dell'anno sono la Casa Lavoro di Vasto e la Casa Circondariale di Pavia, entrambi con tre decessi. Sul caso di Pavia, dove le morti sono avvenute nel giro di poco più di un mese, il rapporto contiene un apposito approfondimento. Seguono con due casi di suicidi ognuno, gli istituti penitenziari di Avellino, Bari, Benevento, Cagliari, Ferrara, Foggia, Frosinone, Milano Bollate, Monza e Vicenza.

Secondo i dati del Dap, nel 2021 sono decedute 148 persone detenute. Come abbiamo visto, 57 sono le persone che si sono tolte la vita mentre le restanti 91 sono generalmente indicate come morti avvenute per cause naturali. I casi di suicidi sono pertanto pari al 38,5% dei decessi totali. Secondo il documento sulla prevenzione del suicidio in carcere realizzato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il suicidio è spesso una delle cause più comuni di morte in carcere. L'OMS ha reso noto come i detenuti – se considerati come gruppo – abbiano tassi di suicidio più elevati rispetto alla comunità in quanto non solo all'interno degli istituti di pena vi è un numero maggiore di comportamenti suicidari, ma gli individui che subiscono il regime di detenzione presentano frequenti pensieri e comportamenti suicidari durante tutto il corso della loro vita.

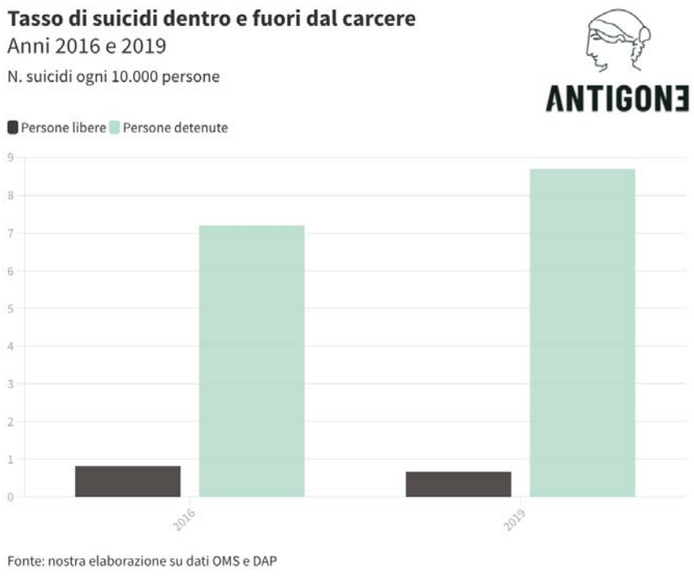

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'OMS [1], il tasso di suicidio in Italia nel 2019 era pari a 0,67 casi ogni 10.000 persone. Nello stesso anno, il tasso di suicidi in carcere era pari a 8,7 ogni 10.000 detenuti mediamente presenti. Mettendo in rapporto i due tassi, vediamo quindi come in carcere i casi di suicidi siano oltre 13 volte in più rispetto alla popolazione libera. Oltre all'enorme differenza tra suicidi commessi in carcere e in libertà, possiamo osservare come i due tassi abbiano subito a distanza di qualche anno un sensibile cambio di tendenza ma in direzione opposta. Se infatti il tasso di suicidi nella popolazione libera nel 2019 ha registrato un notevole calo rispetto al 2016, il tasso di suicidi in carcere nel 2019 è invece cresciuto sensibilmente rispetto a tre anni prima.

Le ragioni per cui in carcere i suicidi sono molto più frequenti sono probabilmente dovute alla più densa presenza di gruppi vulnerabili, di persone in condizioni di marginalità, di isolamento sociale e di dipendenza. Oltre a fattori personali, numerosi possono essere gli elementi esterni che contribuiscono ad acuire situazioni di pregressa sofferenza soprattutto in un ambiente complesso come quello carcerario.

Per questo motivo, tra le proposte di riforma del regolamento penitenziario presentate a dicembre 2021, Antigone sostiene la necessità di dedicare maggiore attenzione ad alcuni aspetti della vita penitenziaria, affinché il rischio suicidario possa essere controllato e ridimensionato.

A tal fine, il regolamento dovrebbe prevedere in primis una maggiore apertura nei rapporti con l'esterno, tramite la possibilità di svolgere più colloqui e soprattutto più telefonate e in qualsiasi momento. Grande attenzione va posta al momento dell'ingresso e dell'uscita dal carcere, entrambe fasi particolarmente delicate e durante le quali avvengono numerosi casi di suicidi. L'introduzione alla vita dell'istituto deve avvenire in maniera lenta e graduale, affinché la persona abbia la possibilità di ambientarsi. Maggiore attenzione andrebbe prevista anche per la fase di preparazione al rilascio a fine pena, facendo in modo che la persona venga accompagnata al rientro in società. Oltre alla fasi iniziali e conclusive dei periodi di detenzione, particolare attenzione andrebbe dedicata a tutti quei momenti della vita penitenziaria in cui le persone detenute e internate si trovano separate dal resto della popolazione detenuta perché in isolamento o sottoposti

a un regime più rigido e con meno contatti con altre persone.

A confermare l'elevato tasso di suicidi nelle carceri italiane, si aggiungono i dati relativi al resto d'Europa. Secondo le statistiche più recenti (rapporto SPACE 2021), l'Italia si colloca al decimo posto tra i paesi membri del Consiglio d'Europa per tasso di suicidi in carcere.

I dati fanno riferimento al 2020 quando in Italia il tasso di suicidi era pari a 11.4[2], ben superiore alla media europea annuale attestatasi a 7.2 casi ogni 10.000 persone detenute. Il Paese con il tasso più alto è la Francia (27,9), seguita da Lettonia (19,7), Portogallo (18,4) e Lussemburgo (18). Importante notare inoltre come l'Italia sia tra i paesi europei con il più alto tasso di suicidi nella popolazione detenuta, mentre è tra i paesi con i tassi di suicidio più bassi nella popolazione libera[3].

Infine, un breve sguardo ai dati relativi agli episodi di autolesionismo in carcere. Gli ultimi dati ufficiali risalgono al 2020, non essendo pubblicati dal Dap e dovendo quindi far riferimento all'ultima relazione al Parlamento del Garante Nazionale. Negli ultimi cinque anni osserviamo un costante crescita dell'autolesionismo che nel 2020 arriva a contare 11.315 episodi.

Episodi di autolesionismo in carcere
Anni 2015-2020

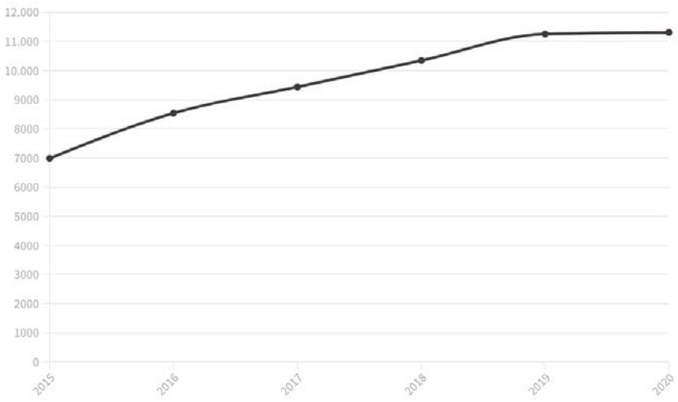

Fonte: nostra elaborazione su dati del Garante Nazionale, Relazione al Parlamento 2020 e 2021

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Nel leggere tali dati, bisogna però sempre fare una piccola precisazione. Si tratta infatti di numeri di complessa lettura, sia perché di frequente più gesti di autolesionismo vengono effettuati da una medesima persona sia perché il conteggio degli eventi può sensibilmente variare da istituto a istituto, a seconda se vengano considerati o meno come azioni di tipo dimostrativo. Fatta tale premessa, gli episodi di autolesionismo costituiscono un importante elemento per raccontare il clima all'interno di un istituto penitenziario, oltre che le caratteristiche della sua popolazione detenuta e delle risorse disponibili.

Dalle informazioni raccolte tramite le visite effettuate da Antigone nel corso del 2021, emerge una media di 19,9 casi di autolesionismo registrati in un anno ogni 100 persone detenute. Numerosi sono gli istituti con un numero di casi ben superiore. Tra questi al primo posto la Casa Circondariale di Sollicciano a Firenze con 105,2 episodi di autolesionismo. Guardando altri dati relativi all'istituto, vediamo come al momento della visita di Antigone, si registrava un tasso di sovraffollamento pari al 145,9%, una popolazione detenuta composta il 70% da persone di origine straniera e un rapporto di un educatore per quasi 165 detenuti a fronte di una media nazionale di circa un educatore ogni 83 detenuti. Si tratta quindi chiaramente di un istituto con grandi difficoltà, di cui l'alto numero di atti di autolesionismo ne è solo la riprova. Dopo Sollicciano vi è poi la Casa Circondariale di Gorizia con 76,47 episodi, anch'esso istituto con alto tasso di sovraffollamento (130,77%) e di detenuti stranieri (48,53%). Seguono poi le Case circondariali di Ascoli Piceno, di Pordenone e di Ferrara con circa 50 casi di autolesionismo ogni 100 persone detenute.

1) World Health Organization, Suicide in the World, Global Health Estimate for the year 2016, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326948/WHO-MSD-MER-19.3-eng.pdf; World Health Organization, Suicide Worldwide in 2019, Global Health Estimate for the year 2019, https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1377340.pdf.

2) Il tasso di suicidi del 2020 indicato dal rapporto SPACE (11.4) differisce leggermente da quello indicato dal Dap (11) in quanto il primo viene calcolato con la popolazione detenuta al 31 gennaio 2021, mentre il secondo con la presenze medie negli istituti penitenziari nel corso del 2020.

3) Secondo il report dell'OMS con i dati relativi al 2019, ogni 10.000 persone il tasso di suicidi in Italia era pari a 0,67, ben inferiore ad altre realtà europee come la Francia (1,38); la Germania (1,23); la Polonia (1,13); la Romania (0,97); la Spagna (0,77); e gli UK (0,79).

Temi

Isolamento ed eventi critici

ANTIGONE

Come è noto, all'interno degli istituti penitenziari vengono registrati gli eventi critici, ovvero tutti quegli avvenimenti che mettono a repentaglio la sicurezza delle persone detenute, del personale o la sicurezza dell'istituto. Più in generale gli eventi critici possono dare un'indicazione del clima interno dell'istituto anche in relazione al tipo di popolazione ivi ristretta, i rapporti fra personale e detenuti e le modalità di gestione dei conflitti.

Tutti gli eventi critici sono registrati a livello centrale e vengono riportati dal Garante Nazionale nella sua Relazione Annuale.

Dai dati pubblicati si evince come gli eventi critici comprendano degli eventi molto diversi fra loro; comprendono infatti il numero di invii urgenti in ospedale, le morti o gli autolesionismi [1)] (quindi questioni inerenti alla salute), le percosse riferite all'atto dell'arresto (ovvero eventi che sarebbero avvenuti prima dell'ingresso in carcere), aggressioni e manifestazioni di protesta (quindi comportamenti tenuti dai detenuti che ricadono al di fuori dell'ordinarietà detentiva e costituiscono infrazioni disciplinari) e infine gli isolamenti disciplinari (che sono quindi la conseguenza di gravi infrazioni disciplinari).

Osservando gli eventi critici in qualche modo collegati all'area della salute osserviamo che fra il 2017 e il 2019 gli invii urgenti in ospedale aumentano mentre diminuiscono drasticamente nel 2020. Ciò potrebbe essere in parte dovuto al calo della popolazione detenuta, ma possiamo supporre che gli istituti penitenziari abbiano deciso di ridurre gli invii in ospedale dei detenuti per via della grave situazione pandemica che potrebbe aver determinato una minore ricettività da parte delle strutture ospedaliere. Questo, se da una parte può aver spinto gli istituti penitenziari a organizzarsi per offrire dei servizi che altrimenti sarebbero stati offerti dalle strutture sanitarie, dall'altra un'inadeguata assistenza sanitaria può comportare anche gravi conseguenze per la salute delle persone detenute.

Altra conseguenza della pandemia è l'aumento esponenziale degli isolamenti sanitari che ancora adesso devono essere effettuati all'ingresso (o rientro) dei detenuti e al momento del riscontro di una positività. Purtroppo, nonostante gli isolamenti sanitari non costituiscano più un caso raro, abbiamo riscontrato come in molti casi alle persone sottoposte a tale isolamento non sia consentito effettuare

colloqui né telefonate con i propri cari. Se da una parte le difficoltà organizzative per permettere i colloqui in condizioni di isolamento sono comprensibili, dall'altra consentire le telefonate sarebbe più semplice da organizzare, porterebbe sicuramente sollievo ai familiari dei detenuti (che potrebbero non ricevere alcuna notizia dei propri cari fino alla fine della quarantena), ma anche ai detenuti stessi, che sono privati di ogni contatto per giorni.

Eventi critici riferibili all'area della salute
Anni 2017-2020

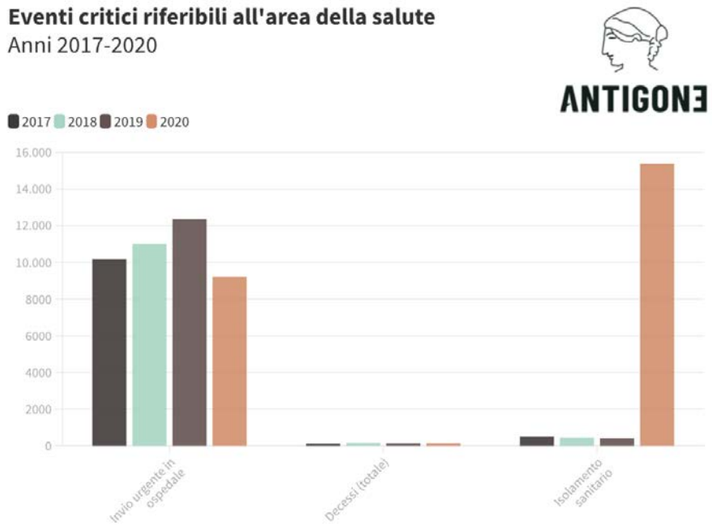

Fonte: nostra elaborazione su dati del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

I numeri dei decessi non variano molto fra il 2019 e il 2020 secondo i dati del Garante Nazionale, che riporta 153 e 157 morti per i rispettivi anni. Per il 2020 rimangono residuali le morti accidentali (1) e gli omicidi (1), mentre la maggior parte delle morti sono per cause naturali (93) o suicidi (62). Secondo Ristretti Orizzonti, che per il 2020 riporta 152 morti in carcere, 16 di loro sarebbero deceduti per Covid-19; per il 2021 invece le morti sarebbero 132 e 5 i decessi per Covid-19.

Gli eventi critici che pertengono all'area della disciplina sono in aumento nel corso degli ultimi anni. In particolare nel 2020, si trova un incremento considerevole

del numero di rivolte, che salgono a 23 rispetto alle 1-2 degli anni precedenti. Inoltre nel 2020 crescono anche le manifestazioni di protesta (che includono anche gli scioperi della fame) e quelle di protesta collettiva. Molte di queste sono riconducibili alla situazione pandemica, alle chiusure e a una maggiore tensione, un mix che rende esplosiva una situazione già di per sé molto tesa. Rispetto al 2019 crescono anche le aggressioni fisiche al personale di polizia penitenziaria mentre diminuiscono leggermente le aggressioni generiche. Queste ultime includono probabilmente le aggressioni fisiche fra detenuti e in una delle visite dell'Osservatorio di Antigone è stato riportato che in questa categoria potrebbero essere incluse anche le aggressioni verbali (almeno per quanto riguarda quello specifico istituto).

Eventi critici riferibili all'area della disciplina
Anni 2017-2020

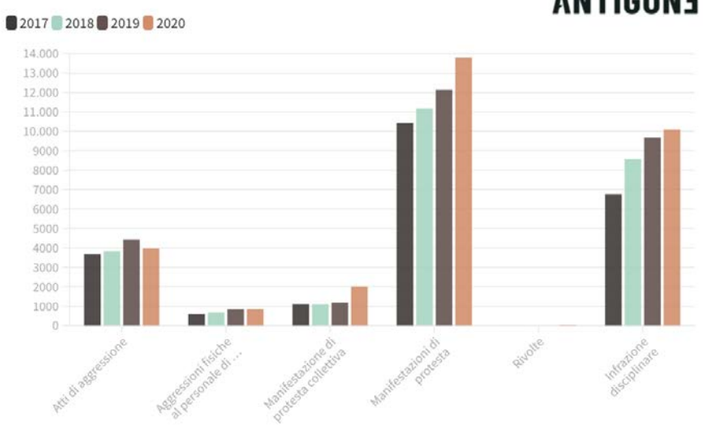

Fonte: nostra elaborazione su dati del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Un dato interessante è rappresentato dalle infrazioni disciplinari raffrontate all'andamento degli isolamenti disciplinari. Infatti la diminuzione degli isolamenti disciplinari fra il 2019 e il 2020 confrontato con le infrazioni disciplinari lascia supporre che le infrazioni, seppure in aumento nello stesso periodo, siano per la maggior parte di lieve entità.

Dalle visite dell'Osservatorio di Antigone emerge che nella maggior parte degli istituti visitati (37) le persone in isolamento non partecipano alle attività formative o lavorative, in 3 istituti possono continuare a partecipare alle sole attività lavorative mentre in 7 possono continuare a frequentare entrambe. In almeno uno degli istituti visitati sono stati riportati casi di detenuti appartenenti a uno dei circuiti dell'alta sicurezza che si sarebbero rifiutati di lasciare le celle di isolamento pur di restare in cella singola.

Aumentano infine anche gli atti di contenimento. Non essendo gli atti di contenimento una categoria dalla definizione chiara, non è possibile stabilire precisamente quali eventi siano vi siano compresi. Si può tuttavia ipotizzare che si tratti di situazioni di aggressione o resistenza da parte dei detenuti che devono essere in qualche modo contenute dagli agenti di polizia penitenziaria.

Eventi connessi alle infrazioni disciplinari
Anni 2017-2020

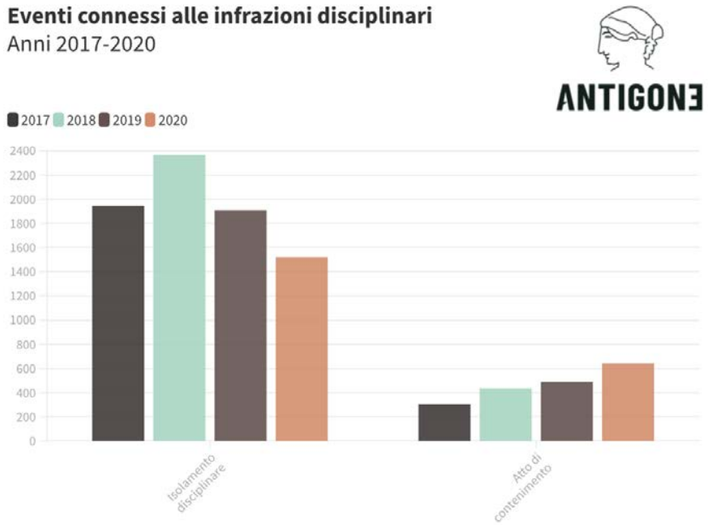

Fonte: nostra elaborazione su dati del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Infine avevamo già notato l'anno scorso l'inserimento della categoria "percosse riferite all'atto dell'arresto". Per via della mancanza di dati precedenti il 2019 sembra si tratti di una categoria inserita solo di recente. Nel 2020 questi eventi

sono stati registrati in maniera minore sicuramente per via di un minor numero di ingressi in generale.

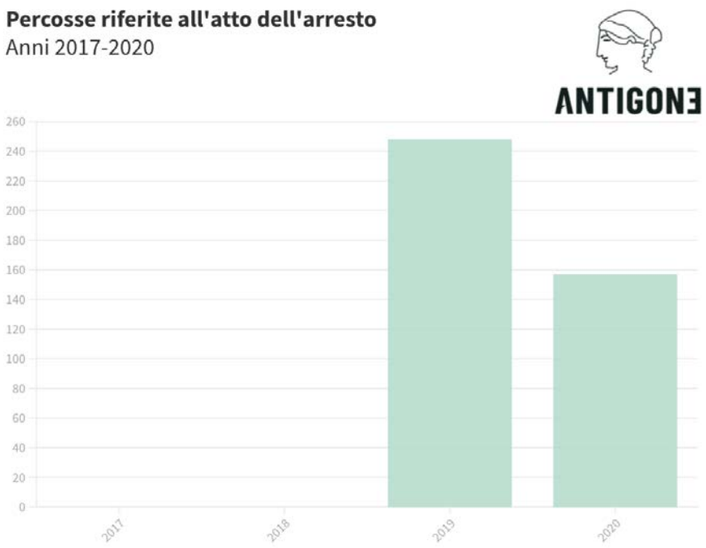

Fonte: nostra elaborazione su dati del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Durante le visite agli istituti penitenziari dell'Osservatorio di Antigone viene a volte riportato dal personale un aumento degli eventi critici, difficoltà a gestire la fragilità, le dipendenze e il disagio psichico. Fra le ragioni che spingerebbero a una maggiore tensione e conflittualità ci sarebbero le condizioni di affollamento e scarsa vivibilità degli spazi. In un caso è stato riferito che gli eventi critici e la tensione sarebbero diminuite in seguito all'aumento delle possibilità di avere maggiori contatti (anche solo con i video-colloqui) con le famiglie. In un altro caso si sottolinea come le situazioni complicate o conflittuali siano a volte risolte grazie alla mediazione di una psicologa fornita da un'associazione di volontariato. In diversi istituti si segnala invece un clima più disteso, ma spesso si tratta di istituti a custodia aperta a cui sarebbero assegnati detenuti meno "problematici". Soltanto in un caso viene riportato come il ritorno alla custodia chiusa abbia determinato una minore incidenza di eventi critici.

Temi

Lavoro e formazione professionale

ANTIGONE

Dalle nostre visite nei diversi istituti penitenziari italiani, il quadro che emerge in materia di lavoro e formazione professionale è assai variegato. Da un lato, troviamo situazioni virtuose in cui i detenuti svolgono tutti un'attività lavorativa (che sia alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o per datori di lavoro diversi dal carcere), e all'estremo opposto istituti in cui le poche attività lavorative presenti sono quelle cosiddette domestiche alle dipendenze dell'amministrazione, come le pulizie, la cucina e la spesa. Discorso più complesso è quello che riguarda la formazione professionale che appare essere davvero carente in linea generale.

Andiamo a vedere cosa abbiamo trovato nel corso delle nostre visite. Dai dati da noi raccolti nel 2021 è risultato anzitutto che il budget medio annuale previsto per le mercedi sia di 645.049,6 euro ad istituto, per un totale medio annuo a dipendente, ovviamente lordo, di 7.414,2 euro.

In media nei 96 istituti visitati il 33% dei detenuti presenti era impiegato alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria; di questi buona parte è impiegato sempre in mansioni di tipo domestico. Solo il 2,2% dei presenti era invece in media impiegato alle dipendenze di altri soggetti. Il dato è peraltro molto disomogeneo. In Emilia-Romagna questa percentuale era del 4%, in Campania dello 0,3%. In 37 istituti visitati, più di un terzo del totale, non abbiamo trovato alcun detenuto impiegato per un datore di lavoro diverso dal carcere stesso.

Gli istituti a forte vocazione lavorativa sono le ex colonie agricole e gli ICATT.

Nella casa di reclusione di Onanì "Lodè Mamone" tutti i detenuti presenti al momento della visita lavoravano. Si tratta appunto di una delle 5 colonie ex penali rimaste sul territorio nazionale, istituto in cui si accede su richiesta e i detenuti ammessi devono soddisfare alcuni criteri specifici: residuo pena inferiore a 6 anni, una certificazione di idoneità allo svolgimento di lavori agricoli e l'appartenenza al circuito di media sicurezza. Le attività lavorative che si svolgono all'interno della casa di reclusione sono l'allevamento di ovini (circa 1.200 capi di bestiame) e bovini (circa 400), gli orti, la raccolta delle olive, le attività di manutenzione di trattori e altri mezzi, la produzione di formaggi in un apposito caseificio, oltre alle attività ricorrenti in tutti gli altri istituti. Al momento della nostra visita (nel luglio 2021) i detenuti lavoranti erano 94 – come i presenti – tutti alle dipendenze

dell'amministrazione penitenziaria. Oltre ai detenuti impiegati nelle diverse attività agricole di elezione dell'istituto, ve ne erano altri impegnati, oltre che nella manutenzione degli edifici, anche in quella delle strade, che sono lunghe diversi chilometri; vi erano poi detenuti impegnati nelle officine meccaniche (manutenzione, lavaggio mezzi, etc.) e nelle officine agricole. Al momento della visita non era però presente alcuna attività di formazione professionale.

Al contrario in istituti importanti come Poggioreale lavorano solo 280 detenuti sui 2.190 presenti, meno del 13%, ad Agrigento 46 su 311, il 15%.

Spesso il lavoro non c'è nemmeno dove sembrerebbe scontato che ci fosse, e dove c'è qualche opportunità di lavoro non sempre ci sono i lavoratori. Nella casa di lavoro con sezione circondariale di Vasto, dove al momento della visita erano presenti 100 tra detenuti e internati, molti tra coloro che eseguono la misura di sicurezza della Casa di lavoro (art. 216 del Codice Penale) sono dichiarati inabili al lavoro. Le serre presenti nell'istituto sono state chiuse per mancanza di manodopera. C'è un'azienda interna che produce olio e lo commercializza nello spaccio interno e anche in altri istituti penitenziari. É presente poi una sartoria dove potrebbero essere impiegate fino a 18 persone, ma dove invece trovano lavoro in cinque.

In 35 degli istituti visitati, ben oltre un terzo, non era attivo alcun corso di formazione professionale.

All'interno del grande istituto di Torino sono invece attive diverse attività di formazione professionale che coinvolgevano al momento della nostra visita 158 detenuti – tra uomini e donne – ovvero l'11,6% dei presenti, una percentuale altissima rispetto alla media nazionale.

Al "Gozzini" di Firenze, l'ultimo corso di formazione professionale si è tenuto nel 2014 a causa della carenza di fondi regionali. Quasi ovunque la formazione professionale è ferma dall'inizio della pandemia.

Nella casa circondariale di Grosseto sono assenti gli spazi per le lavorazioni e, dunque i detenuti sono impiegati – peraltro a turnazione – nelle sole attività

domestiche. Non ci sono corsi di formazione professionale né sono attivi lavori di pubblica utilità. La ragione, ci è stato spiegato, risiede sia nella carenza di risorse economiche che nella mancanza di sinergia con le cooperative e le associazioni esterne; il territorio appare molto reticente a intraprendere qualsiasi progetto con l'istituto. Anche ad Arezzo sono del tutto assenti spazi dedicati alla formazione professionale e alle lavorazioni.
Nell'istituto di Forlì, dove circa 30 detenuti lavorano e 4 di questi sono donne, ci è stato comunicato però che non esistono corsi professionali rivolti alle donne.

Lavori di pubblica utilità

Per quanto riguarda i lavori di Pubblica Utilità sembrerebbe che la pandemia abbia posto fine a gran parte delle convenzioni e attività. Nella casa circondariale di Larino ci è stato riferito che i LPU coinvolgono ancora 3 detenuti in articolo 21, selezionati attraverso una graduatoria che tiene conto delle capacità manuali e professionali necessarie. Anche nella casa circondariale di Viterbo 3 detenuti escono in art.21 in LPU: questi tre detenuti, affinché possano ricevere un introito economico sono coinvolte anche in attività lavorative retribuite. Nella casa circondariale di Cassino sono 2 le persone coinvolte in LPU tramite un protocollo con società autostrade per la manutenzione del verde. Ad Ivrea un detenuto svolge LPU presso la biblioteca cittadina ricevendo un buono pasto e un rimborso per le spese di trasporto.

Nella quasi totalità degli altri istituti, al momento della nostra visita, non erano attivi programmi di "lavoro di pubblica utilità".

Uno sguardo ai dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e della Ragioneria dello Stato

La spesa per mercedi ai detenuti lavoranti nell'anno 2020 è stata di 119.704.569,77 euro, mentre gli sgravi fiscali e le agevolazioni alle imprese che hanno assunto detenuti o internati negli istituti penitenziari per lo stesso anno sono ammontati a 10.000.000,00 come si evince dal bilancio consuntivo di quell'anno. Il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 prevede un aumento dello stanziamento per mercedi, a fronte invece di uno stanziamento per sgravi fiscali stazionario.

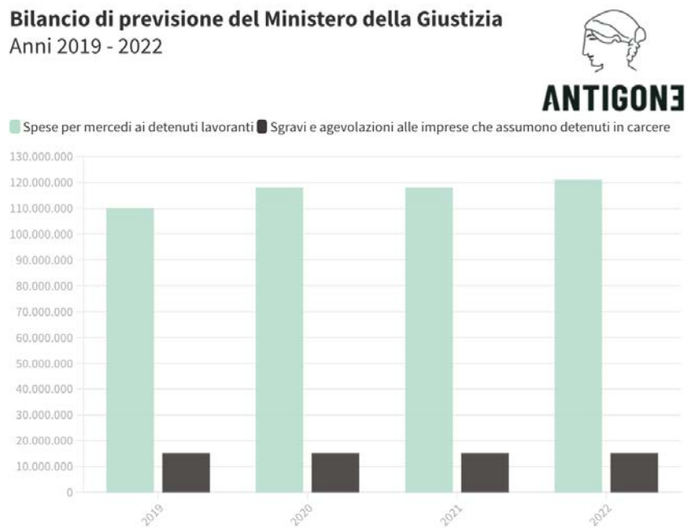

Fonte: nostra elaborazione su dati del Ministero della Giustizia

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Questi dati in astratto potrebbero significare poco. Cerchiamo di capire in concreto di cosa si parla e anche se queste cifre, sicuramente importanti, possono però essere considerate sufficienti per garantire un supporto importante a uno dei pilastri del trattamento penitenziario, il lavoro.

Al 30 giugno 2021 sappiamo che i detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria erano 15.827 e possiamo facilmente calcolare, usando come riferimento il budget per il 2021, che il loro costo lordo mensile si approssima a 621,4 euro. Questa copertura finanziaria rende palpabile la problematica che in diversi istituti ci è stata rappresentata sull'impossibilità di garantire un lavoro a tutti i detenuti che ne avrebbero diritto e bisogno. Da questa situazione discendono due conseguenze: sia la rotazione periodica dei detenuti su lavori – come quelli domestici – per i quali non è prevista un'alta professionalità; e dall'altra anche la prassi più volte denunciataci di retribuire i detenuti per meno ore rispetto a

quelle realmente lavorate.

Al 30 giugno 2021 il numero complessivo di lavorazioni presenti negli istituti di pena era di 254 delle quali 244 erano quelle attive. Di queste 115 erano quelle gestite dall'amministrazione penitenziaria. In totale i posti di lavoro garantiti da queste lavorazioni erano 1.742 a fronte di un numero di posti potenziale di 2.142. Le tipologie di lavorazioni più diffuse sono: vivaio/serra/tenimenti agricolo/allevamento (34 su 35 in attività delle quali 26 gestite dall'amministrazione), sartoria/calzetteria/maglieria con 31 lavorazioni attive e 24 di queste gestite dall'amministrazione, la lavanderia con tutte le 24 postazioni attive la metà delle quali gestite dall'amministrazione penitenziaria, pasticceria/panificio/pizzeria con 22 lavorazioni attive su 23 di cui 20 gestite da un'azienda/cooperativa esterna, e ancora l'assemblaggio/riparazione di componenti vari con 21 attività attive su 21, la stragrande maggioranza delle quali di cooperative/aziende esterne.

I detenuti occupati in ambito agricolo erano 304 di cui 129 nelle 4 colonie.

Passando ai detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, al 30 giugno 2021 questi erano 2.130, rappresentando il 3,9% sul totale dei detenuti. Tra questi i semiliberi erano 677, le persone in articolo 21 erano invece 506, mentre lavoravano in istituto per imprese 160 detenuti e 777 detenuti lavoravano per cooperative. Alle imprese e società cooperative che assumono detenuti e internati sono destinati dalla c.d. legge ex Smuraglia gli sgravi fiscali e le varie agevolazioni previste anche dal bilancio. Nel 2020 il consuntivo del Ministero della Giustizia riporta a 10 milioni gli euro destinati per questi sgravi e agevolazioni. Facendo dei rapidi calcoli per ciascuno dei 2.130 detenuti sono stati stanziati circa 4.695 euro di sgravi e agevolazioni fiscali.

Per quanto riguarda la formazione professionale, purtroppo non si dispone di dati sugli stanziamenti di spesa. Infatti molti di questi fondi hanno provenienza regionale. Il Ministero della Giustizia ha pubblicato invece i dati sui corsi relativi al I semestre del 2021 – dunque aggiornati al 30 giugno 2021 e questi sono i più recenti che si hanno a disposizione.

Come si può vedere sono stati 148 i corsi attivati, solo 100 quelli terminati. Quello che si evince è che si parla di meno di un corso professionale per istituto e se andiamo a vedere i corsi effettivamente conclusi arriviamo quasi a un corso professionale attivo ogni due istituti. I detenuti iscritti sono stati nel primo semestre 1.545 e di questi poco più di 1.000 hanno terminato il corso e in 868 hanno ottenuto una promozione. Gli stranieri sono meno della metà. In Molise, Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta non è stato attivato alcun corso. Mentre in Umbria nessun corso è terminato, così come in Basilicata.

Lombardia (28), Sicilia (23), Friuli Venezia Giulia (23), Emilia Romagna (17) e Piemonte (15) sono quelle più virtuose dal punto di vista dei corsi attivati.

La maggior parte dei corsi attivati hanno riguardato la cucina e la ristorazione (29), il giardinaggio e l'agricoltura (26), l'edilizia (13), l'arte e la cultura (10). Tra i corsi conclusi al primo posto sempre la cucina e la ristorazione (26), poi l'agricoltura e il giardinaggio (17).

Da questa serie storica è visibile quanto l'offerta di formazione professionale nel corso degli ultimi 25 anni si sia ridotta in maniera significativa. Se nel 1996 riusciva a coinvolgere l'8,34% dei detenuti presenti, già dal 2016 non si riesce a raggiungere il 3% della popolazione reclusa.

Corsi di formazione professionale
Anni 1996-2021

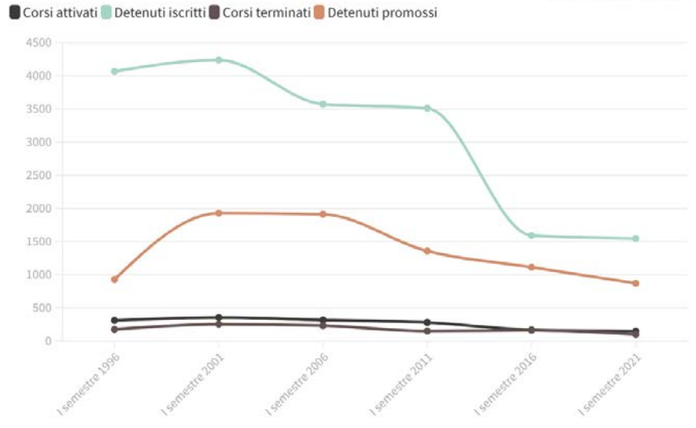

Fonte: nostra elaborazione su dati DAP

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Temi

Scuola

ANTIGONE

In carcere il livello di scolarizzazione di partenza dei detenuti è generalmente assai più basso rispetto alla media nazionale. Secondo i dati ISTAT al 2020 in Italia nella popolazione con più di 15 anni le persone in possesso di una laurea o di un titolo post lauream, rappresentavano il 15,3% sul totale. In carcere al 31 dicembre 2021 i laureati rappresentavano il 2,1% sul totale dei ristretti maggiorenni per i quali il titolo di studio era stato rilevato. Alla stessa data il 2,9% dei detenuti risultava analfabeta, il 2.2% era privo di un titolo di studio e il 17,5% era in possesso della sola licenza elementare. In Italia i dati ISTAT già citati, riportano un 15,9% della popolazione over 15 anni senza titolo di studio o con la sola licenza elementare.

Il 57,6% dei detenuti per i quali al 31 dicembre 2021 era stato rilevato il titolo di studio era in possesso della licenza media inferiore a fronte di un dato sulla popolazione in Italia in generale del 32,2% di over 15 anni con la terza media.

Il 15,5% dei detenuti aveva un diploma superiore e il 2,2% un diploma professionale (biennale o triennale); i dati ISTAT fotografano una realtà che vede il 31,2% degli over 15 con un diploma di maturità e il 5,6% con un diploma professionale.

Negli anni la percentuale dei detenuti analfabeti si è mantenuta abbastanza costante anche se ha avuto negli ultimi anni un incremento di circa un punto percentuale rispetto al 2005.

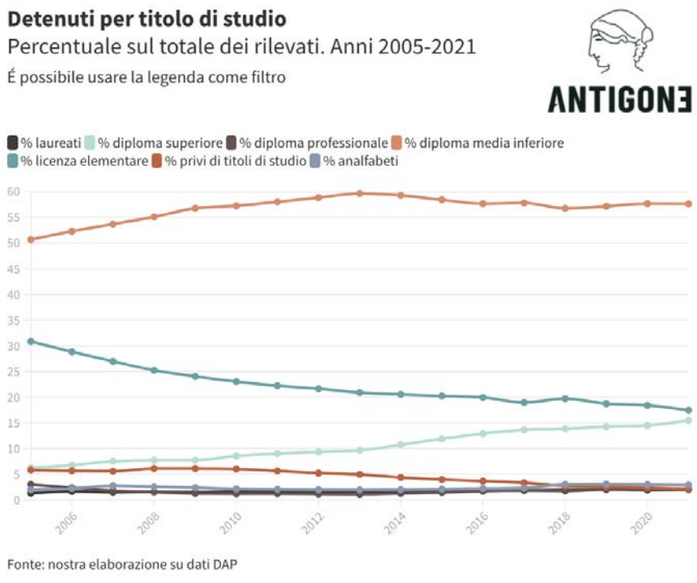

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

In calo anche i detenuti con la sola licenza elementare che sono passati dal 30,9% del 2005 al 17,5% del 2021.

La scuola è uno dei pilastri del trattamento penitenziario e, a fronte del quadro appena descritto dei titoli di studio posseduti dai detenuti, frequentare corsi scolastici anche con l'obiettivo di conseguire un titolo di studio, può rappresentare un'importante occasione per le persone ristrette.

La scuola in carcere segue il funzionamento delle scuole per adulti, organizzati tramite i CPIA ovvero i Centri Provinciali di Insegnamento per Adulti. Le chiusure determinate dall'emergenza Covid, hanno avuto pesanti ricadute sull'insegnamento in carcere. Infatti il personale docente generalmente impiegato per un lungo periodo non ha potuto fare il suo ingresso negli istituti. Molte attività scolastiche sono state costrette a reinventarsi: la didattica è passata dalla presenza alla distanza; una didattica a distanza molto diversa da quella che tendenzialmente ha coinvolto i ragazzi della scuola nella società libera: non si trattava infatti di una DAD online e dunque sincrona, dove il docente faceva lezione da casa a studenti collegati simultaneamente a casa. In carcere la DAD è stata generalmente asincrona e in alcuni istituti continua a essere così. Che cosa significa didattica a distanza asincrona? Significa che i docenti preparano materiale didattico cartaceo che viene poi distribuito agli studenti detenuti iscritti a quello specifico corso di studi.

La flessione sul totale degli iscritti a un corso scolastico in carcere tra il 30 giugno 2020 e il 30 giugno 2021 è stata notevole, registrando un meno 5mila detenuti iscritti. Di questi la metà era iscritta a corsi di primo livello (alfabetizzazione e apprendimento dell'italiano o al primo o secondo periodo didattico corrispondente alle scuole elementari e medie inferiori); l'altra metà al secondo livello, comprendente il biennio delle medie superiori corrispondente al primo periodo didattico, il terzo e quarto anno delle scuole superiori corrispondente al secondo periodo didattico e l'ultimo anno delle superiori dove è possibile conseguire il diploma, corrispondente invece al terzo periodo didattico.

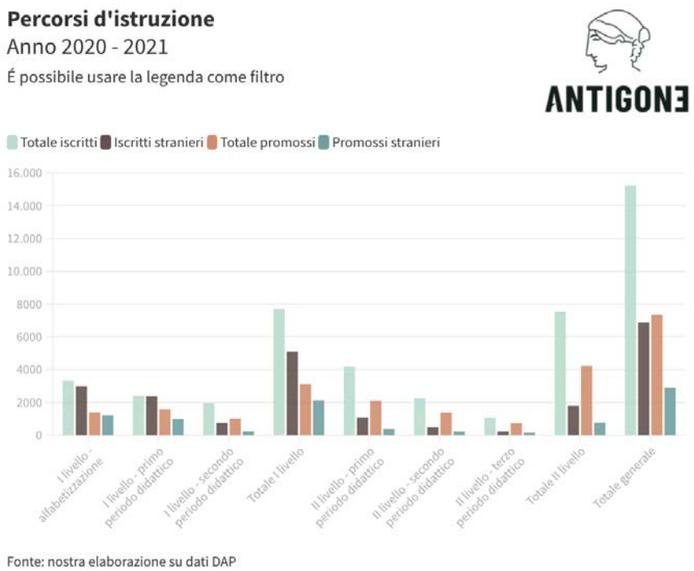

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Mediamente i detenuti iscritti al primo livello didattico raggiungono la promozione in misura inferiore alla metà degli iscritti (40,5%), mentre i detenuti iscritti al secondo livelli d'istruzione e dunque alla scuola media superiore, raggiungono la promozione con percentuali molto più alte: dal 50,1% per il biennio, fino a sfiorare il 70% degli iscritti per il conseguimento del diploma di maturità, con una media del 56,2% dei promossi.
Il numero di detenuti stranieri ai corsi scolastici è concentrato generalmente nel primo livello di istruzione. Le ragioni sono molteplici e vanno dalla necessità di apprendere la lingua con l'accesso ai corsi di alfabetizzazione e apprendimento dell'italiano frequentati quasi interamente da stranieri (90,1% del totale), e anche dal non infrequente non riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero.

Nel corso delle nostre visite abbiamo trovato situazioni eterogenee rispetto alle attività scolastiche con una media del 26% di detenuti coinvolti. In alcuni istituti al momento della nostra visita i corsi scolastici non erano ancora ripartiti. È il caso della casa di reclusione di Ancona Barcaglione dove siamo stati nel dicembre 2021; in occasione della visita ci è stato riferito che la scuola non è presente, nonostante si tratti una reclusione e nonostante tra gli 84 detenuti presenti ci fossero diversi stranieri bisognosi di apprendere la lingua italiana.

Ad Altamura, altra casa di reclusione che abbiamo visitato a fine luglio 2021, i corsi scolastici erano stati sospesi a causa del Covid e non era stato possibile avviare percorsi di didattica a distanza a causa di problemi determinati principalmente dalla connessione a internet. Nella casa circondariale di Isernia che abbiamo visitato nella seconda metà di ottobre 2021 non erano presenti corsi scolastici per i 45 detenuti reclusi.

Nella casa circondariale di Frosinone invece solo 15 detenuti sui 512 ristretti al momento della nostra visita a dicembre 2021, erano coinvolti in corsi scolastici. Del tutto assente la scuola superiore che invece, secondo la direzione, sarebbe molto richiesta dalla popolazione detenuta.
Vi sono poi alcuni istituti virtuosi, con una percentuale di detenuti iscritti a corsi scolastici oltre il 60% come le case circondariali di Grosseto e Prato e le reclusioni di Orvieto e Spoleto.

Temi

Costi

ANTIGONE

Il bilancio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

La bozza del bilancio del Ministero della Giustizia per il 2022 aumenta di 124,4 milioni i fondi a disposizione per l'Amministrazione Penitenziaria, che passano da 3,1 a 3,2 miliardi. Ciò rappresenta un aumento di quasi il 4% rispetto all'anno scorso e del 23% rispetto al 2017, quando il bilancio del DAP ammontava a 2,6 miliardi. Anche la spesa giornaliera per detenuto è aumentata nel corso degli anni, passando da 128,28€ per detenuto nel 2017 a 164,33€ nel 2022. Chiaramente a influire su questo conto è il numero dei detenuti, che si attesta a 54.609 persone a fine marzo e quindi in diminuzione rispetto al 2017, e l'aumento del bilancio del DAP degli ultimi anni.

Bilancio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Anni 2008-2022

Fonte: nostra elaborazione su dati del Ministero della Giustizia

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Di questi 3,2 miliardi, 2 (63% del totale) sono destinati al corpo di polizia penitenziaria, figura professionale numericamente più presente. Per la prima volta dal 2017 assistiamo a una diminuzione di questo capitolo di bilancio che diminuisce di 76,5 milioni (-3,5%) rispetto al 2021. Aumentano di quasi 30 milioni (+14,5%) i fondi destinati al personale amministrativo e magistrati che arrivano a raggiungere i 234 milioni in vista di nuove assunzioni. Ad aumentare rispettivamente di 48,1 e 51,8 milioni il capitolo legato alla Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione Penitenziaria e il capitolo Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute. All'interno di quest'ultimo, nonostante un generale aumento, notiamo una diminuzione dei fondi dedicati alla manutenzione ordinaria degli immobili, che però viene compensato da un netto incremento dei fondi dell'edilizia penitenziaria (si veda più in basso).

Diminuisce invece di quasi 6 milioni (-1,8%) il capitolo dedicato all'Accoglienza, trattamento penitenziario e di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, che raggiunge i 315 milioni. All'interno di questo capitolo si trovano alcuni aumenti in bilancio, come 2 milioni in più alla voce Spese di ogni genere riguardanti la rieducazione dei detenuti, 3 milioni in più per le mercedi e altri 4 milioni in più per altre spese per il mantenimento e l'assistenza dei detenuti. Si trovano invece 15 milioni in meno ai fondi destinati alla riqualificazione di impianti e attrezzature per le lavorazioni penitenziarie all'interno degli istituti, diminuzione che desta qualche preoccupazione.

Bilancio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per capitoli
Anni 2017-2022
É possibile usare la legenda come filtro

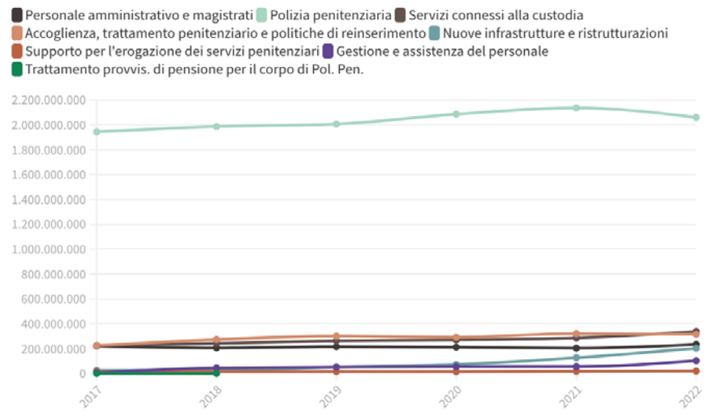

Fonte: nostra elaborazione su dati del Ministero della Giustizia

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Tuttavia l'aumento più considerevole si evidenzia sul capitolo di bilancio legato all'edilizia penitenziaria, che passa da 127,3 milioni del 2021 ai 203 milioni del 2022 (+60%), aumento in parte sicuramente dovuto ai fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) che assegna 132,9 milioni di euro per la costruzione di qualche padiglione e le ristrutturazioni in alcuni istituti penitenziari per adulti e per minori. Fra gli aumenti legati all'edilizia penitenziaria troviamo anche maggiori risorse (+5 milioni) per la digitalizzazione e il cablaggio degli istituti penitenziari.

Inoltre il PNRR assegna al Ministero della Giustizia le risorse necessarie per l'efficienza della giustizia al fine di favorire la piena operatività dell'Ufficio per il Processo (oltre 200 mila euro). Le risorse del PNRR potrebbero essere il motivo dell'aumento complessivo del bilancio dell'intero Ministero della Giustizia, che subisce un aumento del 13,5% rispetto al 2021 passando da 8,8 a 10 miliardi complessivi. In questo contesto il bilancio del DAP rappresenta il 32,6% del totale del Ministero.

Una voce di bilancio interessante è rappresentata dalle spese per i ricorsi ex articolo 35ter dell'Ordinamento Penitenziario, ovvero i ricorsi dei detenuti riguardanti le condizioni di detenzione in violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che vengono fissate a 800.000 euro all'anno. Nel 2020 questa spesa è ammontata a 617,5 milioni.

Altre due voci di bilancio interessanti inerenti alla fase del procedimento penale sono quelle relative alle ingiuste detenzioni e alla legge Pinto sull'eccessiva durata dei procedimenti. Nel primo caso, le somme per i risarcimenti per ingiusta detenzione nel casi di errori giudiziari ammontano a 50 milioni mentre le somme per la riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo ammontano a 64 milioni.

Il bilancio del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità

Il bilancio del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC) è molto più contenuto rispetto a quello del DAP. Utilizza infatti circa un decimo delle risorse del DAP e il sistema si occupa di minori, giovani adulti e dell'area penale esterna.

A bilancio per il 2022 troviamo 303,9 milioni, in aumento di 20 milioni rispetto all'anno scorso (+7%).

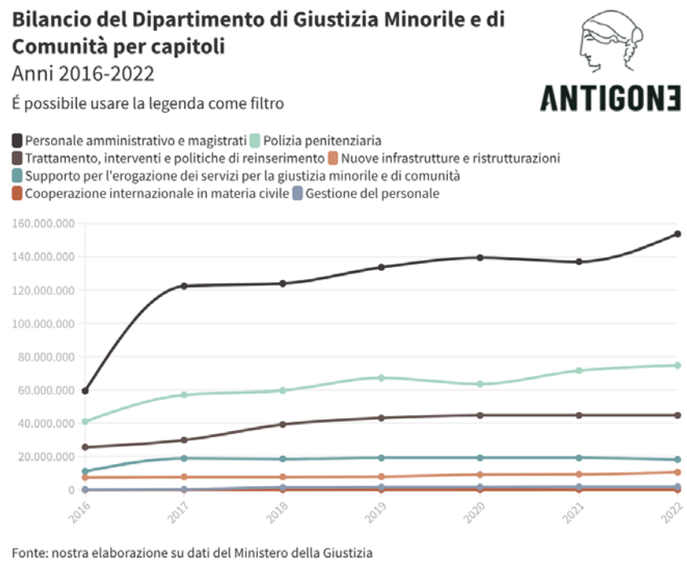

Fonte: nostra elaborazione su dati del Ministero della Giustizia

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

La metà del budget del DGMC (153,6 milioni, in aumento del 12% rispetto al 2021) è stanziata per il personale amministrativo e magistrati. In questa voce rientra probabilmente tutto il personale che lavora all'interno degli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna che si occupa di tutte le persone in misura alternativa, messa alla prova e che svolge attività di indagine e consulenza. Purtroppo in molti degli Uffici il personale non è sufficiente e, nonostante la dedizione al lavoro, non riesce a seguire efficacemente tutti i casi a loro affidati per via dei numeri elevati. Per questa ragione l'aumento dei fondi per questo capitolo risulta particolarmente positivo, tuttavia non è possibile stabilire con precisione quante di queste risorse siano destinate al personale degli UEPE e la speranza è che le piante organiche vengano riviste in funzione dei casi, che la revisione delle piante organiche sia seguita da stanziamenti adeguati e dall'assunzione del personale necessario.

La seconda voce del bilancio è rappresentata dal personale di polizia penitenziaria (74,7 milioni), che rappresenta un quarto delle spese del Dipartimento. Segue, con

il 14,7% e 44,7 milioni, la voce Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie. In aumento di 1,2 milioni (+13,8%) anche i fondi dedicati all'edilizia penitenziaria (per un totale di 10,6 milioni) in cui confluiscono i fondi del PNRR, che saranno però maggiormente visibili dal 2023 in avanti. In lieve diminuzione (-5%) il capitolo Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità, che ammonta a 18 milioni.

Temi

Diritto al movimento. Lo sport in carcere.

ANTIGONE

Le informazioni dalle nostre visite

"Le detenute per l'attività sportiva hanno a disposizione alcuni attrezzi e materassini disposti nel corridoio che collega la sezione all'area trattamentale", è quanto leggiamo nella scheda sulla Casa Circondariale di Forlì dell'Osservatorio di Antigone. In altri istituti, come quello romano di Regina Coeli, che al momento della nostra visita ospitava oltre 900 persone, gli spazi sono pochi ed inadatti per lo svolgimento di attività sportive all'aria aperta. Nella casa di reclusione femminile di Trani, che al momento della nostra visita ospitava 42 donne, non è presente alcuna attività sportiva. La stessa situazione l'abbiamo trovata nella casa di reclusione di San Cataldo, dove non è presente un'area esterna e i 79 detenuti lì reclusi al momento della nostra visita non svolgevano alcuna attività sportiva. Nella casa di reclusione di Altamura, e nelle case circondariali di Treviso, Taranto e Massa Marittima le attività sportive, sospese con l'avvento della pandemia, non avevano ancora ripreso quando abbiamo visitato gli istituti – rispettivamente il 27 luglio, il 21 giugno, il 25 agosto e il 10 novembre 2021.

Nel 44,8% degli istituti visitati i detenuti avevano un accesso settimanale alla palestra, ma il 30,2% non lo aveva. Inoltre Nel 17,7% dei casi, alcune sezioni particolari non hanno accesso alla palestra. Il 40,6% degli istituti visitati garantisce l'accesso a un campo sportivo settimanalmente, mentre il 36,5% non lo consente.

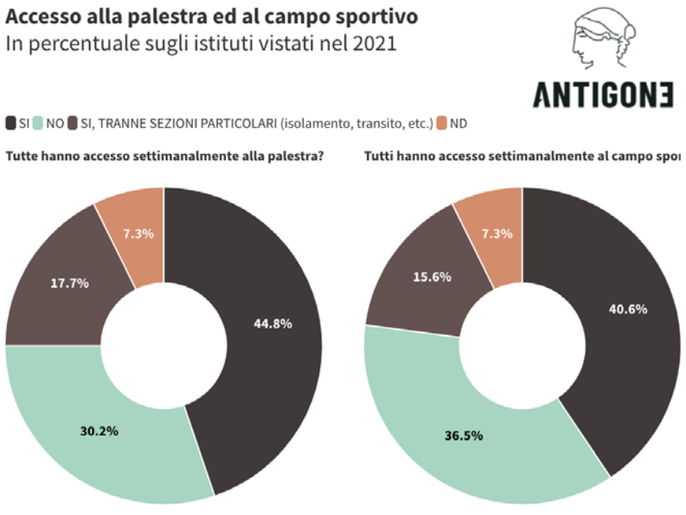

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Sul sito del Ministero della Giustizia, alla voce Sport, si legge: "*La pratica sportiva all'interno degli Istituti penitenziari svolge un significativo ruolo volto a promuovere la valorizzazione della corporeità e l'abbattimento delle tensioni indotte dalla detenzione, favorendo al tempo stesso forme di aggregazione sociale e di positivi modelli relazionali di sostegno ad un futuro percorso di reinserimento.*

I programmi sportivi (...) sono attuati principalmente tramite apposite convenzioni con organismi nazionali e locali preposti alla cura di questo genere di attività tra i quali CONI, UISP, US Acli, CSI e AICS".

Infatti un Protocollo d'Intesa è stato di recente sottoscritto tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Sport e Salute, per l'attività sportiva nelle carceri fino al 31 dicembre 2023.

Lo yoga, il rugby, il calcio e la palestra rappresentano le attività generalmente più offerte negli istituti penitenziari. La UISP è l'ente di promozione più presente, ma anche il Centro Sportivo Italiano (CSI) svolge diverse attività in carcere. Anche il CONI – per il tramite delle sue sedi Regionali – offre attività sportiva in alcuni istituti.

Sono poche le strutture penitenziarie dove la comunicazione sulle attività sportive parla di corsi. Sebbene sia probabile che spesso si tratti solo di una modalità un po' superficiale di affrontare il tema sportivo, tuttavia allo stesso tempo questa modalità sembra rispecchiare una visione dello sport come mero tempo libero, elemento frivolo – se non inutile – nella vita delle persone, in modo particolare se detenute.

Ma lo sport in carcere per il nostro ordinamento è davvero un elemento così accessorio?

Perché lo sport in carcere deve essere un diritto

L'articolo 27 dell'ordinamento penitenziario (L. 354/1975) prevede che le attività sportive siano da inserirsi nel quadro del trattamento rieducativo perché, al pari

delle attività culturali e di altre attività ricreative, contribuiscono alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati. La norma prevede poi che queste attività vengano organizzate di concerto tra la direzione dell'istituto, gli educatori, gli assistenti sociali, i mediatori culturali e anche i rappresentanti dei detenuti e degli internati, prevedendo però al contempo anche la partecipazione del mondo esterno perché considerate *utili al reinserimento sociale* (art. 1.2 O.P.). Questa norma è importante perché conferisce alla direzione dell'istituto un ruolo organizzativo, ideativo e anche realizzativo, al contempo però precisando che è necessario su questo tema un coinvolgimento il più possibile orizzontale anche degli altri attori coinvolti nel piano di trattamento, detenuti e comunità esterna inclusi.

Anche il Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 230 del 2000) all'articolo 59 pone le attività sportive sullo stesso piano di quelle culturali e ricreative; tutte, attività da organizzarsi con la partecipazione di detenuti e internati, anche se lavoratori e/o studenti. L'ultimo comma dell'articolo – il numero 6 – inserisce tra gli organizzatori delle attività anche i volontari del mondo esterno che ex art. 17 O.P. svolgono attività all'interno degli istituti penitenziari. Nella seconda parte del comma 2 dello stesso articolo, si sollecita il coinvolgimento degli enti che, a livello locale e nazionale, si occupano delle attività sportive, dunque dal CONI, alle Federazioni sportive, passando per gli enti di promozione sportiva.

Discutibile appare il riferimento, posto invece in apertura del secondo comma dell'articolo 59, che vorrebbe le attività sportive rivolte in modo particolare ai giovani. Invero è vasta la letteratura scientifica che dimostra come praticare attività sportiva sia molto importante per persone anziane o comunque non più giovani. Su questo si rimanda alla bibliografia riportata a pagina 48 delle Linee di indirizzo sull'attività fisica per le differenti fasce d'età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione, pubblicata dal Ministero della Salute. Sono tante le considerazioni che rilevano su questo: prima di tutto se la sedentarietà è la ragione che più di tutte spinge l'Organizzazione Mondiale della Sanità a promuovere l'attività fisica per ridurre il rischio dell'insorgere di gravi patologie, la detenzione – che la sedentarietà sicuramente acuisce e impone -, è a maggior ragione da ritenersi fattore di rischio in assenza di un'adeguata offerta di attività fisica, di movimento anche all'aria

aperta. In modo particolare, proprio al contrario di quanto previsto dal dettato normativo – proprio in soggetti non più giovani.

Nel 2008 e nel 2013 sono state presentate alla Camera due proposte di legge molto simili per la promozione dell'attività sportiva negli istituti penitenziari. Entrambi i testi d' iniziativa dell'allora PDL, non ebbero poi alcun seguito, contenevano però alcune indicazioni importanti. Si faceva poi riferimento ad un'indagine del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria secondo la quale il carcere ordinario produce *segni di sofferenza*, aumentando *livelli di stress dei detenuti* nei quali è possibile riscontrare diversi disturbi tra cui la claustrofobia, l'irritabilità permanente, l'ottundimento delle capacità intellettive e l'apatia , disturbi della personalità e tanti altri. Per queste ragioni si raccomandava proprio il ricorso all'attività fisica e sportiva, *universalmente riconosciuta come un mezzo insostituibile per la prevenzione di molte patologie o disfunzioni legate alla sedentarietà,* tra le quali – si ricordavano – l'obesità, il diabete e le malattie cardiovascolari. Allo sport si riconosceva ancora la funzione propriamente educativa, racchiusa nel termine che veniva usato nella proposta di legge di disciplina. Termine questo forse discutibile, almeno quanto risulta invece indiscutibile il potenziale valore educativo dello sport, su cui torneremo.

Del resto lo sport in carcere non è considerato elemento accessorio neanche dalle Regole penitenziarie europee (2006)2-rev che, proprio come il quadro normativo nazionale, nella raccomandazione 27.6, includono le attività sportive nelle proposte ricreative per i detenuti – che devono essere messi nelle condizioni anche di organizzarle. Le stesse Regole (89) raccomandano poi l'inclusione in carcere tra il personale specializzato, anche di *professori o istruttori di educazione fisica e sportiva.*

Lo sport è considerato dall'UNESCO un diritto umano. È quanto si legge all'articolo 1 della Carta Internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport. Secondo questo primo articolo, non devono esservi discriminazioni di sorta nel riconoscimento di questo diritto fondamentale (1.1) e le istituzioni devono supportare queste attività (1.2). Per questa ragione le risorse e le responsabilità per lo svolgimento dell'attività fisica e dello sport devono essere distribuite mirando al superamento dell'esclusione dei gruppi più vulnerabili e marginali (1.4).

Come si diceva sopra, lo sport e l'attività fisica non devono essere intesi come un monolite, bensì si possono pensare e svolgere adattandoli al destinatario di riferimento; per questa ragione sarebbe importante che il nostro ordinamento non si limitasse a considerare i soli detenuti giovani quali target delle attività proposte. Anzi, è sempre l'UNESCO a definire come *inclusive, adattate e sicure* le opportunità da offrirsi in ambito sportivo al fine di consentire la partecipazione *a tutti gli esseri umani*, senza limiti né barriere prevedendo proprio *anziani e persone con disabilità* tra le categorie maggiormente da tutelare a fronte di una possibile esclusione (1.3).

Il *Consiglio d'Europa* "intende per *sport* qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli". La Carta dello sport del Consiglio d'Europa, ripercorre anche alcuni temi già trattati sopra, tra cui la responsabilità delle istituzioni nel promuovere l'attività sportiva, la collaborazione tra le diverse istituzioni e tutte le organizzazioni, anche volontarie, che si occupano di sport e attività fisica.

Lo sport può essere veicolo di valori positivi. Per questa ragione anche l'UNESCO raccomanda che l'attività sportiva sia il più possibile organizzata e di qualità (1.7) affinché possano essere promossi valori puri come il *fair play, l'uguaglianza, l'onestà, l'impegno, il coraggio, il lavoro di squadra, il rispetto delle regole e delle leggi, il rispetto di sé stessi e degli altri, lo spirito di comunità e di solidarietà, così come il divertimento e il piacere*.

Questo tema è molto importante perché invece – come abbiamo avuto modo di evidenziare in apertura – in carcere spesso per attività sportiva si intende esclusivamente l'accesso a un campo sportivo o a una palestra, senza che vi sia un'attività sportiva organizzata con allenamenti, l'intervento di formatori, la partecipazione della società esterna e – perché no – l'iscrizione a tornei e campionati.

La UISP e il carcere, tra circoli penitenziari e un progetto europeo

La UISP è un ente di promozione sportiva che da più di 20 anni svolge con le sue diverse sezioni locali varie attività sportive in carcere.

Nel corso delle nostre visite la presenza della UISP è stata raccontata ai nostri osservatori negli istituti di Firenze Sollicciano con le attività di calcio a 5 maschile e di danza al femminile, nella Casa circondariale di Prato con il basket, negli Istituti penali di Reggio Emilia con attività in tutte le sezioni anche al femminile e in quella transgender, nella Casa circondariale di Sandremo con la scuola calcio, e al Gozzini di Firenze con lo yoga. Storica è la presenza della UISP negli istituti romani – eccezion fatta per Regina Coeli. La referente sport in carcere per la UISP Roma, Ilaria Nobili, ci ha raccontato di come all'interno della Sezione di Alta Sicurezza di Rebibbia Nuovo Complesso e dell'istituto di Rebibbia Reclusione, siano attivi addirittura due circoli UISP fondati da detenuti. Anche nell'istituto di Rebibbia Femminile la UISP ha per anni promosso attività sportive per le donne recluse e anzi, proprio in questo istituto – anche nella sezione nido – ha iniziato il suo intervento in carcere in città; negli scorsi anni qui erano attive la pallavolo e la danza sportiva; mentre nella casa di reclusione di Rebibbia attività di calcio, scacchi, tennis e danza. Tuttavia l'esplosione dell'emergenza pandemica nel 2020 ha interrotto gran parte delle attività e ha bruscamente fatto cessare l'inizio dell'attività scacchistica nel carcere di Regina Coeli al centro di Roma. L'auspicio è che tutte le attività possano riprendere al più presto.

Le attività sportive gestite dalla UISP Roma devono essere distinte tra eventi e attività stagionali. Tra gli eventi il più importante è senza dubbio il Vivicittà che si svolge sia a Rebibbia Nuovo Complesso che a Rebibbia Femminile, con una gara di corsa al maschile che coinvolge anche persone dall'esterno e una staffetta invece al femminile.

Molto importante è per la UISP il tema dello sport in carcere e infatti a questo è dedicato un intero modulo obbligatorio nella formazione per operatori sportivi. Anche una ex detenuta, che ha svolto attività di danza sportiva con la UISP a Rebibbia femminile, una volta uscita ha voluto partecipare a un corso per diventare operatrice sportiva, qualifica che ha conseguito.

Perché è importante l'attività sportiva in carcere secondo la UISP? Perché molto spesso chi prende parte alle attività sportive non assume psicofarmaci. Lo sport permette in carcere di migliorare la qualità psicofisica e dare tonicità al corpo. Lo sport permette di ‹‹ricontattare il corpo››, la ‹‹casa in cui abitiamo››. Rappresenta un modo per divertirsi, evadere, incontrarsi. Azzera ogni differenza, le regole valgono ugualmente per tutte/i.
La Uisp dal 2019 è anche parte di un progetto Europeo (Erasmus+) sul tema dello Sport in carcere; il partenariato mette insieme organizzazioni in Belgio, Olanda, Croazia e Bulgaria. Obiettivo del progetto è quello di mappare le attività sportive attive negli istituti penitenziari di questi paesi che abbiano la missione di creare un ponte tra dentro e fuori dal carcere. Ne abbiamo parlato con Camilla De Concini, coordinatrice per UISP Nazionale del progetto Erasmus+ Sport in Prison con l'obiettivo anche di capire come negli altri paesi è concepito lo sport negli istituti penitenziari. In Belgio lo sport in carcere è a tutti gli effetti un diritto: sono garantite almeno due ore settimanali di attività sportiva per ciascun detenuto e – soprattutto – le organizzazioni che svolgono attività sportiva all'interno delle mura, lavorano a tutti gli effetti con lo staff penitenziario e hanno addirittura i propri uffici all'interno degli istituti di pena. Lo sport è così a tutti gli effetti parte integrante del percorso che il detenuto persegue nel corso della sua detenzione.

In Olanda chi si occupa di sport in ambito penitenziario afferisce direttamente al ministero della Giustizia. Questa integrazione totale a livello istituzionale non va però a sminuire l'attività, anzi. Il Ministero è chiaramente un interlocutore molto forte e – ci è stato raccontato – questo ha permesso anche il coinvolgimento di società appartenenti alla massima serie del campionato federale di calcio olandese, impegnate in attività all'interno degli istituti.
Discorsi diversi per Croazia e Bulgaria: nel primo caso lo sport in carcere rappresenta non più di un mero passatempo; nel secondo caso è stata definita "disastrosa" la situazione, dove vi è una grandissima difficoltà a dare valore allo sport in ambito penitenziario.

Atletico Diritti in carcere

Antigone nel 2014 insieme all'associazione Progetto Diritti, ha fondato la Polisportiva Atletico Diritti. Erano gli anni delle battute infelici – razziste e omofobe – di alcuni altissimi dirigenti della federcalcio. Atletico Diritti nacque con il precipuo obiettivo di offrire una visione sportiva e una missione sportiva in grado di mettere al centro i valori sportivi positivi di cui si è parlato sopra, partendo dai principi di uguaglianza e di solidarietà che lo sport – come pochi altri momenti e strumenti comuni nella vita delle persone – riesce a offrire. L'integrazione orizzontale è stato il modello proposto da Atletico Diritti fin dall'inizio: nella prima storica sezione sportiva – quella del calcio a 11 maschile – ragazzi migranti si sono allenati fianco a fianco a studenti universitari (l'università di Roma Tre è partner fin dagli albori della polisportiva) e ragazzi che avevano avuto problemi con la giustizia, ex detenuti, ragazzi in misura alternativa o in messa alla prova, ma anche detenuti in art. 21.

Nel 2018 Atletico Diritti ha deciso di affiancare alle 3 sezioni attive in quel momento (calcio a 11 maschile, basket e cricket) una sezione interamente femminile, il calcio a 5 con una squadra speciale composta interamente dalle donne detenute nel carcere di Rebibbia Femminile a Roma. La squadra di calcio a 5 femminile di Rebibbia è la prima squadra femminile in carcere d'Italia. Nel 2019 ha disputato per la prima volta uno storico campionato amatoriale, quello organizzato dal Centro Sportivo Italiano. Il campionato in questione, poi interrotto dal Covid e a cui le ragazze si sono iscritte nuovamente nel 2021, è composto da squadre di donne libere che si allenano e giocano nel "mondo di fuori". Questo ha significato uno storico incontro tra atlete detenute e atlete del mondo esterno che ogni sabato (Atletico Diritti femminile gioca sempre in casa), si incontravano sul campo da calcetto, prima in cemento e poi – finalmente – in erba sintetica. Un momento di libertà quello del calcetto, un prezioso momento di scambio tra il mondo delle donne recluse e il resto del mondo in una cornice di tifo composta da altre donne detenute, ma anche da moltissime componenti dello staff penitenziario, sempre pronto a sostenere la squadra delle ragazze di Rebibbia. Atletico Diritti femminile ha ospitato sul campo di Rebibbia anche la Nazionale delle Parlamentari, la rappresentativa del Vaticano, alcune atlete della AS Roma Women e il Presidente della Camera Roberto Fico ha presenziato a un torneo facendosi portavoce delle

ragazze detenute con la Nazionale Italiana di Calcio femminile che di lì a breve sarebbe partita per i campionati Europei di calcio.

Lo sport significa tanto per le persone detenute; le ragazze di Atletico Diritti hanno rafforzato questa convinzione.

Per questa ragione, Atletico Diritti ha voluto rilanciare e nell'estate del 2021 ha portato un altro sport all'interno di un altro istituto penitenziario romano; a Rebibbia Penale è nata così la sezione di tennistavolo. Al corso intensivo nel mese di luglio ha fatto seguito un torneo con la partecipazione del Comitato Regionale della Federazione Italiana Tennistavolo. Poi in autunno si è deciso di iscrivere i ragazzi al campionato regionale e – nonostante il Covid abbia qualche volte impedito l'attività – mancano due partite alla sua conclusione.

La risposta dei detenuti alle attività sportive proposte in modo organizzato è sempre alta ed importante, questo dimostra che lo sport è una vera e propria esigenza, per il fisico e per la mente. Stare insieme, condividere, lottare uniti verso un unico obiettivo, divertirsi, incontrare nuove persone, aiutarsi, ma anche competere rispettando sé stessi, l'avversario, le regole, gli arbitri; sono tutti elementi che rendono il momento dello sport unico e anche formativo, un momento di libertà e di responsabilità individuale e collettivo che dovrebbe essere imprescindibile in qualunque percorso di trattamento si voglia offrire a una persona reclusa.

Temi

Misure alternative

ANTIGONE

Anche nel 2021 aumentano i numeri delle misure alternative dopo una lieve flessione avvenuta nel 2020. Al 31 dicembre 2020 infatti, le persone in misura alternativa si attestavano a circa 29 mila mentre al 31 dicembre 2021 erano 31.310. Nel 2020 erano calati gli affidamenti in prova al servizio sociale e le semilibertà in favore delle detenzioni domiciliari, mentre nel 2021, probabilmente anche in seguito all'allentamento delle misure contro il Coronavirus, l'utilizzo di misure alternative più ricche di contenuto è tornato a salire.

Andamento delle misure alternative
Anni 2008-2021

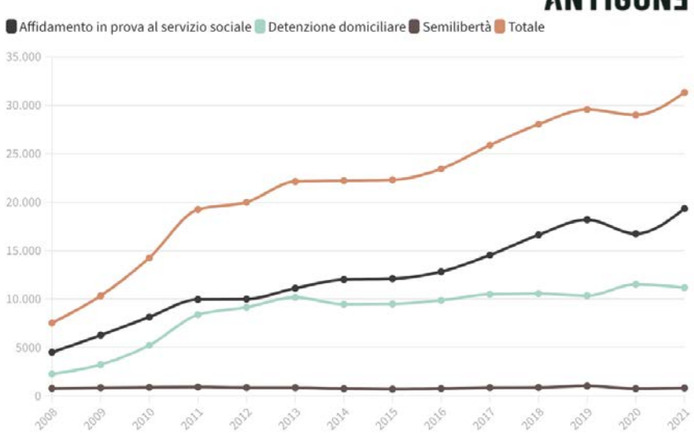

Fonte: nostra elaborazione su dati DGMC

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

L'affidamento in prova al servizio sociale al 15 marzo 2022 rappresentava il 69,8% delle misure alternative attive, la detenzione domiciliare il 38,5% e la semilibertà il 2,9%.

Misure alternative in corso
15 marzo 2022

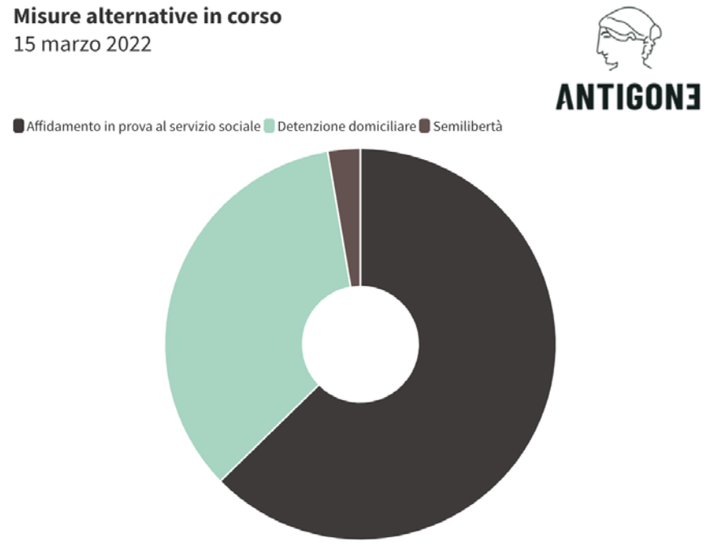

Fonte: nostra elaborazione su dati DGMC

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Fra le persone in affidamento in prova al servizio sociale (20.347) il 64,7% proviene dalla libertà (13.172), il 30,3% dalla detenzione (6.167) e il 4,9% dalla detenzione domiciliare o dagli arresti domiciliari (1.008). Per la detenzione domiciliare invece la situazione è più equilibrata: il 43,3% delle 11.241 persone proviene dalla detenzione (4.874), il 35,4% dalla libertà (3.985) e il 21,1% in attesa della decisione ex art 656 c.p.p. (2.382).

Nei grafici seguenti è possibile vedere al 15 gennaio degli ultimi anni la variazione della provenienza dei detenuti. In particolare, nel caso della detenzione domiciliare assistiamo a un incremento delle persone provenienti dalla detenzione (con un picco nel 2021) e una diminuzione delle persone provenienti dalla libertà. Invece nel caso dell'affidamento in prova sia i condannati dalla detenzione che quelli dalla libertà sono in aumento. In particolare si nota come nel 2021 siano diminuite le persone provenienti dalla libertà, che invece sono tornate ad aumentare nel 2022.

Soggetti in carico agli UEPE in affidamento in prova al servizio sociale
Anni 2019-2022

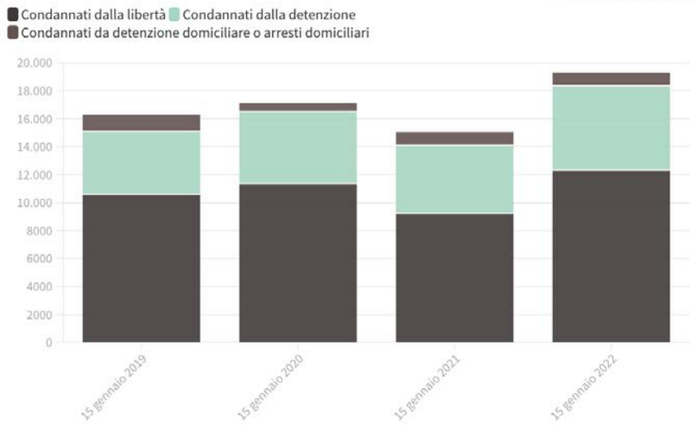

Soggetti in carico agli UEPE per Detenzione domiciliare
Anni 2019-2022

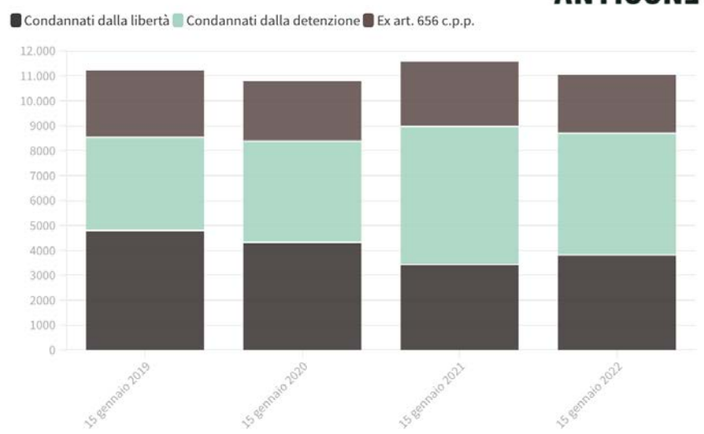

Fonte: nostra elaborazione su dati DGMC

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Le persone in carico agli UEPE (sono inclusi in questo computo anche i numeri della messa alla prova e di altre misure non alternative alla detenzione come la libertà vigilata o le indagini familiari e le consulenze) al 15 marzo 2022 erano 116.300, di cui 102.658 uomini (88,2%) e 13.642 donne (11,7%). Gli stranieri erano 21.554 (il 18,5% sul totale) e la maggior parte delle donne straniere, in totale 2.554 (l'11,8%), proveniva dal continente europeo (1.375 ovvero il 53,8% delle donne straniere in carico agli UEPE). Discorso diverso per gli uomini stranieri (in totale 19.000), dove le provenienze dall'Europa e dall'Africa arrivano quasi ad equivalersi in termini assoluti, 7.841 dal continente europeo e 7.309 da quello africano, rappresentando rispettivamente il 41,2% e il 38,4% sul totale degli uomini stranieri presi in carico. Il Paese straniero maggiormente rappresentato al 15 marzo 2022 era il Marocco con 3.456 persone prese in carico, seguito da Albania (3.091), Romania (2.848), Tunisia (1.180) e Nigeria (833).

Le fasce d'età più rappresentate sono quelle tra i 40 e i 49 anni (25,0% sul totale dei presi in carico) e tra 30 e 39 anni (23,8%). Purtroppo non sono accessibili dati disaggregati relativi esclusivamente alle fasce d'età dei soggetti in misura alternativa alla detenzione.
Per quanto riguarda i numeri delle persone in misura alternativa alla detenzione, come detto, sono andati in crescendo dal 2008 ad oggi come può verificarsi dal grafico. A crescere in modo rilevante sono stati i numeri sulla detenzione domiciliare, in modo particolare a seguito dell'approvazione della legge n. 199 del 2010, e quelli sull'affidamento in prova ai servizi sociali.

Il grafico seguente mostra invece le persone in carico agli uffici territoriali per misure o indagini e consulenze al 15 marzo 2022. Rispetto ai numeri precedenti è presente uno scarto di circa 2.000 persone perché alcuni sono presi in carico in più uffici e quindi vengono conteggiati due volte all'interno della stessa regione. Secondo questi dati la Lombardia risulta la regione con il maggior numero di misure (13.380) seguita da Sicilia (7.484) e Piemonte (6.396) mentre le indagini e consulenze vedono la Sicilia in testa (7.061) seguita da Lombardia (5.653) e Toscana (3.831).

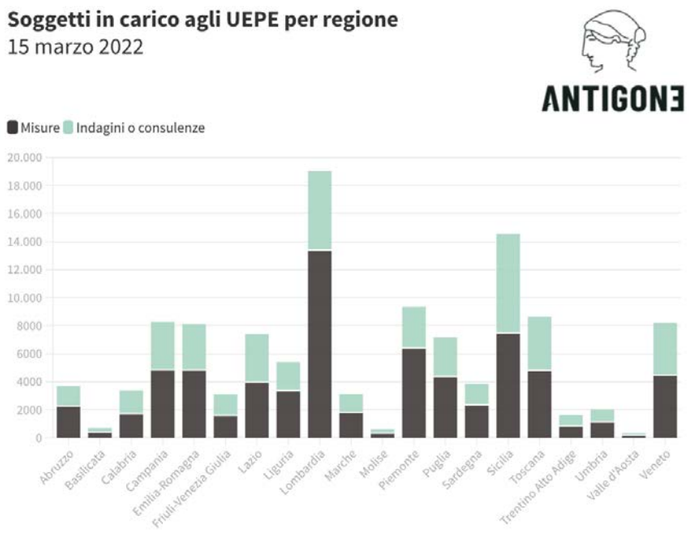

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Temi

Messa alla prova

ANTIGONE

In Italia, da alcuni anni, la giustizia di comunità è, numericamente, la risposta prevalente alla commissione di un reato. L'insieme di misure alternative alla detenzione (o meglio di sanzioni di comunità), largamente intese e dunque anche prima della condanna definitiva (fase pre-decisoria), come nel caso della sospensione del processo per messa alla prova è la risposta più ricorrente. Il numero di soggetti in carico per misure e sanzioni di comunità al 31 ottobre 2021 risulta essere 67.792, cui si aggiungono 45.134 soggetti in carico per indagini e consulenze. Si tratta di numeri maggiori, e non di poco, rispetto alle circa 55 mila persone detenute in carcere.

Area penale. Confronto tra detenzione e misure di comunità
Ottobre 2021

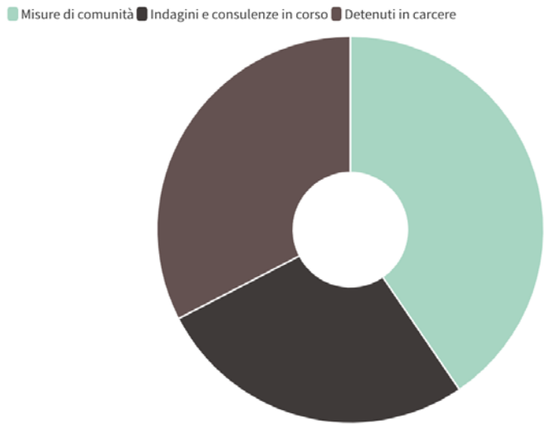

Fonte: nostra elaborazione su dati DGMC

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Delle oltre 67 mila persone in misure di comunità, il numero più consistente è proprio di coloro che sono stati "messi alla prova". Nel 2021 infatti, si è arrivati a 23.888 persone, dunque il 50% della totalità delle persone in misura alternativa. E la tendenza è quella di crescere ancora: nel 2014 erano appena 500 le persone a cui era stato sopseso il procedimento per "messa alla prova", dopo quella data, l'entrata in vigore della riforma ha prodotto un deciso aumento che non ha subito flessioni, tranne che nel 2020, anno della pandemia. Il Covid-19 ha infatti prodotto

un rallentamento anche dell'attività degli Uffici di Esecuzione penale esterna (che hanno il "governo" della messa alla prova, in termini di predisposizione dei programmi). Tale rallentamente ha "congelato" i numeri della messa alla prova che, tuttavia sono tornati a crescere con il diminuire dell'emergenza pandemica (+13% dal 2020 al 2021).
Un dato interessante riguarda la suddivisione per genere delle persone "messe alla prova": le donne sono 3.909, gli uomini 19.979. Percentualmente significa che le donne sono il 19,5% del totale. Il che conferma la tendenza di una maggior frequenza di accesso delle donne alle sanzioni di comunità, rispetto alla carcerazione. In carcere infatti, le donne non hanno mia superato il 5% del totale della popolazione detenuta.
La situazione si "capovolge" se si analizza la nazionalità: le persone straniere in messa alla prova sono il 16% del totale, dunque circa la metà degli stranieri presenti in carcere.

Numero di soggetti in Messa alla prova
31 dicembre 2021

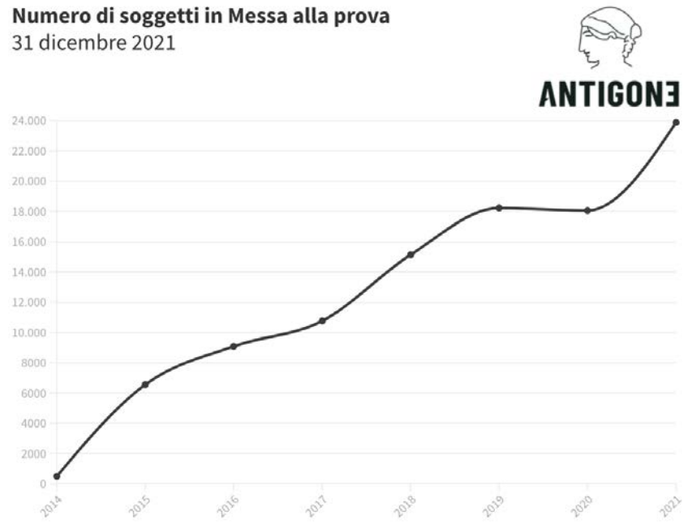

Fonte: nostra elaborazione su dati DGMC

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Alla "messa alla prova" già decisa e attuata, vanno aggiunti le richieste "in fase istruttoria" (fase di indagine per messa alla prova): al 31 ottobre 2021 erano 24.108.

Se si vanno a sommare ai fascicoli già decisi, si può affernare che la “messa alla prova” interessa 50 mila persone nel nostro Paese.
Questi dati vanno confrontati all’analisi dei fallimenti dei programmi di messa alla prova (tecnicamente, le revoche) pronunciate dai tribunali in caso di reiterati omissioni o violazioni dei programmi da parte delle persone in messa alla prova
Ebbene, il significativo aumento del numero di misure concesse nel corso degli anni è coinciso con un numero sempre molto contenuto e, per di più in costante ulteriore decremento, delle revoche. Le revoche, infatti, sono passate dal 2,9% nel 2017, al 2,1% nel 2018, all’1,6% nel 2019 e nel 2020.
Dunque su cento misure concesse, soltanto due falliscono, a conferma dell’utilità dello strumento.

Per il buon funzionamento della messa alla prova e soprattutto per ottimizzare i tempi di istruttoria, è fondamentale il dialogo con la magistratura. Nel caso della messa alla prova, essendo in fase pre-decisoria, ad essere coinvolta è la magistratura ordinaria (e non la sorveglianza). Nel 2021 sono 110 i tribunali italiani (su 165 del totale dei tribunali) ad aver stipulato “accordi” con gli Uffici per l’esecuzione penale esterna. La maggior parte degli ultimi protocolli sottoscritti vede il coinvolgimento, oltre agli uffici di esecuzione penale esterna, di ulteriori interlocutori qualificati, istituzionali e non, nell’intento di garantire la più ampia partecipazione della comunità, in una logica di costruzione di reti competenti ed allargate, in grado di assicurare l’offerta di un più ampio ventaglio di risorse per il raggiungimento degli obiettivi complessi che la messa alla prova si pone.
Nei tribunali di Reggio Calabria, Catanzaro, Roma, Cassino, La Spezia, Genova, Chiavari, Savona, Palermo, Termini Imerese, Enna, Caltanissetta, Gela,Trieste e Gorizia, Vercelli e Biella, sono stati istituiti veri e propri “Sportelli per la Messa alla Prova” con il compito di agevolare i contatti tra i vari soggetti coinvolti (comprese le difese degli imputati).
Sono poi fondamentali i rapporti tra autorità giurisdizionale e enti pubblici e privati disponibili ad accogliere persone in “messa alla prova” (o per svolgere lavori di pubblica utilità). Nel 2021 sono state 2.020 le persone il cui programma di messa alla prova prevedeva lo svolgimento di lavori di pubblica utilità in uno degli enti convenzionati. A livello centrale alle 8 convenzioni già in essere (Legambiente 2017, ENPA 2017, FAI 2018, US ACLI 2018, LILT 2018, CRI 2018, AFVS 2018, Istituto Don Calabria 2019), nel 2020 si sono aggiunte quelle stipulate con l’AVIS (27 ottobre 2020), la SOGIT (27 ottobre 2020), l’ANF (7 ottobre 2020) e, per ultimo nel 2021 con il Ministero della Cultura (5 novembre 2021); quest’ultima convenzione, la prima fra Ministeri, prevede lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso biblioteche (36 biblioteche per 70 posti), archivi di Stato (5 archivi per 10 posti) e musei (11 musei per 22 posti) sparsi sul territorio nazionale. Tutte le convenzioni nazionali rendono al momento disponibili ben 1.506 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività.

Se aumenta il numero complessivo di “messe alla prova” aumenta anche la loro durata. Spetta al giudice infatti definire quanto debba durare il programma e, negli ultimi anni, si è assistito a decisioni che allungano la durata della messa alla prova.
Il 36% (6.580) va oltre i 365 giorni, il 30% (5.499) si mantiene entro il limite dei 365 giorni, il 15% (2.736) entro i 240 giorni, il 16% (2.896) entro i 180 giorni, il 3% (458) entro i 90 giorni e, infine, meno dell’1% (145) entro i 30 giorni.

Durata della Messa alla prova
Ottobre 2021

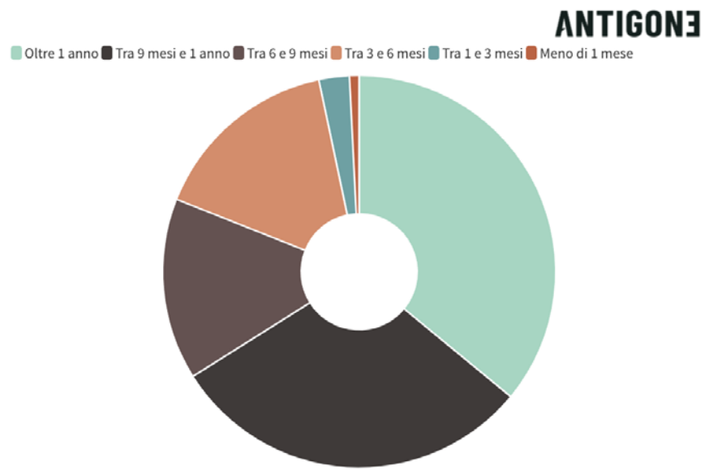

Fonte: nostra elaborazione su dati DGMC

Per consultare i grafici interattivi dell’articolo clicca qui

In conclusione, se dovessimo individuare un profilo ricorrente delle persone messe alla prova, potremmo dire che si tratta in prevalenza di soggetti:
di giovane età (il 30% degli imputati ha un'età compresa fra i 30 e i 39 anni e il 24% fra i 18 e i 29 anni);
di sesso maschile (84%);
di cittadinanza italiana (84%);
imputato per violazione del codice della strada (30%, "solo" il 12,8% ha commesso reati contro la persona);
lavoratori dipendenti (23%);-
che deve svolgere lavori di pubblica utilità nei servizi socioassistenziali e sociosanitari (il 74% dei programmi di messa alla prova prevede proprio questa tipologia di attività da svolgere).

Temi

Il braccialetto elettronico

ANTIGONE

Il braccialetto elettronico può venire impiegato in diversi modi come strumento di controllo all'interno del sistema penale. Può venir imposto dal magistrato a persone che si trovano in misura cautelare agli arresti domiciliari oppure a persone già condannate che stanno scontando la pena in detenzione domiciliare. All'interno di quest'ultimo insieme, può essere prescritto come controllo continuativo, anche durante la permanenza in casa, oppure da indossare solamente in quei momenti della giornata in cui la persona ha il permesso di allontanarsi dall'abitazione.

Se guardiamo alla sola esecuzione della pena in detenzione domiciliare, dal 2014 al 2021 sono stati 5.625 complessivamente (ovvero in entrambe le forme sopra menzionate) i provvedimenti con controllo elettronico.

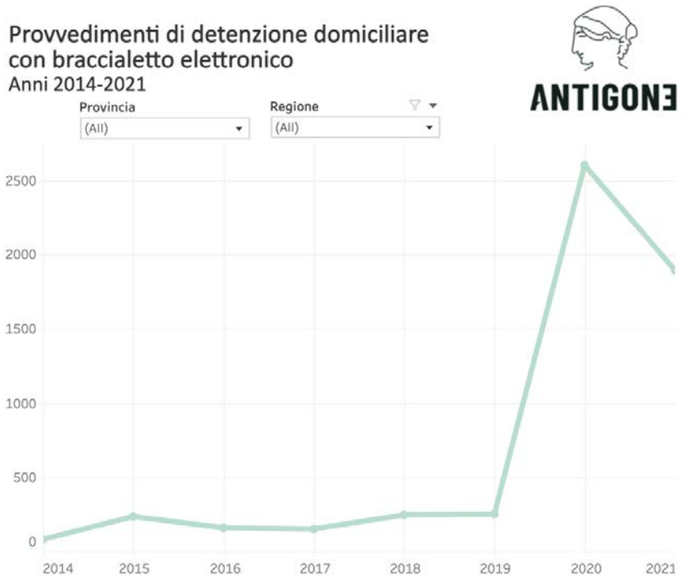

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Una vera impennata si registra nel 2020 (quando si passa a 2.605 provvedimenti dai 251 del 2019), anno nel quale il decreto cosiddetto Cura Italia per far fronte all'emergenza sanitaria ha ampliato – seppur con molte cautele – la possibilità di accesso alla detenzione domiciliare con l'ausilio del controllo elettronico, promettendo di mettere a disposizione circa 5.000 dispositivi, di cui 920 immediatamente. Già in calo i numeri del 2021, che vedono 1.897 applicazioni. Nel complesso possiamo dire che il braccialetto ha forse favorito la concessione di qualche centinaio di provvedimenti di uscita dal carcere, ma di certo non ha prodotto effetti deflattivi su larga scala.

Per quanto riguarda invece le imposizioni del braccialetto elettronico durante la misura cautelare degli arresti domiciliari ex art. 284 e art. 275-bis (introdotto dal decreto legge 341/2000, convertito dalla legge 4/2000) del codice di procedura penale, esse sono state 2.618 nel 2020, 2.753 nel 2019 e 2.840 nel 2018. Una percentuale che si attesta intorno al 3% del totale delle misure cautelari coercitive in Italia e al 12% del totale degli arresti domiciliari.

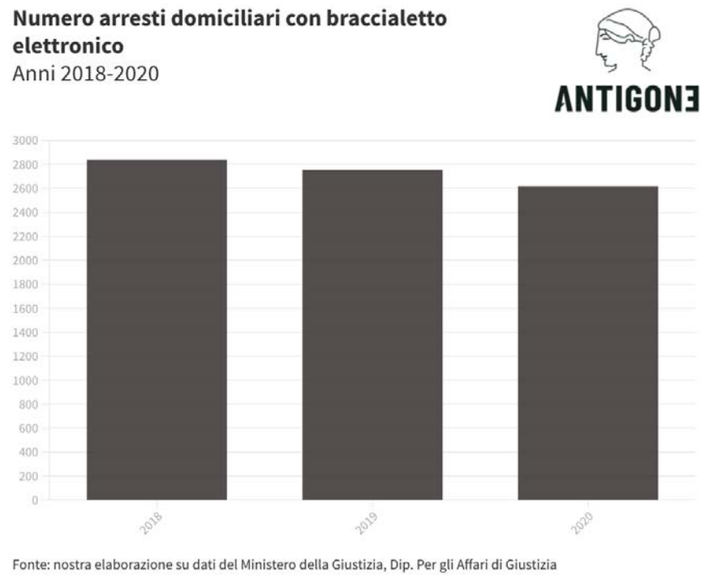

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Nel 2020, ad esempio, il braccialetto elettronico è stato imposto nel 3,2% dei 82.199 provvedimenti cautelari coercitivi emessi complessivamente nell'anno e nell'11,9% degli 21.949 arresti domiciliari totali. Ancora in quell'anno, il Gip ha usato la misura del braccialetto elettronico percentualmente di più del giudice dibattimentale (il primo nel 3,5% delle misure cautelari coercitive da esso imposte,

mentre il secondo nel 2,1%).

Guardando ai dati territoriali relativi ai cinque maggiori tribunali capoluogo, scopriamo una discreta differenza rispetto all'utilizzo del braccialetto elettronico in fase cautelare.

Percentuale di arresti domiciliari sul totale delle misure cautelari coercitive emesse
Anno 2020

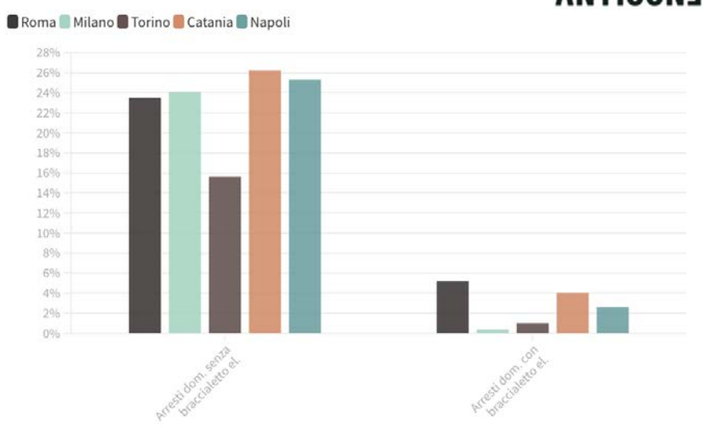

Fonte: nostra elaborazione su dati del Ministero della Giustizia, Dip. Per gli Affari di Giustizia

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Ancora riferendoci all'anno 2020, è interessante guardare alle applicazioni di misure cautelari coercitive in procedimenti che si sono definiti all'interno del medesimo anno (31.455, il 38,3% del totale delle misure emesse). Su queste, gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico hanno pesato per il 3,8%, essendo stati 1.189. Nel 7,4% di tali casi si è arrivati a un'assoluzione. Nel 7,1% si è arrivati invece a una condanna (definitiva o no) con sospensione condizionale della pena, ovvero per reati di non grande allarme sociale, per i quali l'ulteriore forma di controllo del braccialetto elettronico appare eccessiva. In realtà già i soli arresti domiciliari senza braccialetto (8.899 tra i procedimenti definiti entro l'anno, con sospensione condizionale della pena nel 12,4% dei casi) escono dal perimetro tracciato dall'art. 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale,

secondo il quale "non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena".

Un tema a parte è quello dei costi, che interroga intorno alla convenienza ed effettività della misura. Dopo alcune traversie iniziali con Telecom e costi elevatissimi, nel 2018 a seguito di una procedura di gara europea Fastweb si è aggiudicato l'appalto per fornire nel triennio 2018-2021 circa 1.000 braccialetti al mese per una cifra di circa 23 milioni di euro complessivi. In realtà le attivazioni sono state ben inferiori, ma ciò sarebbe dipeso dalle decisioni delle autorità giurisdizionali competenti.

La domanda da porsi è quella sull'effettiva capacità delle forme di controllo elettronico di incidere significativamente sulle presenze in carcere. D'altronde l'esperienza inglese ci ha mostrato come il controllo elettronico con braccialetti e cavigliere non abbia prodotto effetti di deflazione penitenziaria, ma abbia piuttosto contribuito alla crescita complessiva del numero di persone soggette a controllo penale. Qualche tempo fa il governo inglese stimava che ogni anno sarebbero circa 70.000 le persone sottoposte a sorveglianza elettronica. Un numero impressionante che non ha determinato una riduzione nel numero di detenuti. Inghilterra e Galles ospitano circa 80.000 detenuti, con un tasso di detenzione pari al 132% (132 detenuti ogni 100.000 abitanti), uno tra i più alti d'Europa e ben più elevato di quello italiano. I 100 milioni di sterline spesi ogni anno per il controllo elettronico non hanno influito significativamente sull'affollamento delle carceri e sui tassi di detenzione. Si è invece allargata a dismisura l'area del controllo penale, fino a occupare spazi di tradizionale pertinenza dei servizi sociali. Si pensi che il governo inglese investiva per il monitoraggio elettronico – una misura tipica del controllo di massa, con forti rischi di spersonalizzazione – circa il 10% del budget previsto per la probation e le sanzioni di comunità. Secondo un'indagine a campione fatta qualche anno fa dalle autorità inglesi, il 22% delle persone sottoposte a sorveglianza elettronica avrebbe commesso violazioni non gravi della misura, mentre il 37% sarebbe stato responsabile di violazioni qualificate come gravi. Non è chiaro però se si tratti di reati o di inosservanza, magari reiterata, delle prescrizioni. Non è facile dunque dire se il braccialetto elettronico sia utile o meno ai fini dell'abbassamento dei tassi della

recidiva. Possiamo tuttavia affermare che là dove la misura ha preso piede non ha prodotto una riduzione dei numeri carcerari, ma è andata invece a sostituirsi a provvedimenti penali che probabilmente sarebbero stati meno restrittivi, aggiungendo un tassello repressivo al sistema piuttosto che contribuendo a deflazionarlo.

In Italia mancano indicazioni intorno all'efficacia del braccialetto elettronico, quali dati sulle violazioni della misura e sulla recidiva. Non aiuta a tal fine una risposta del Ministero degli Interni, Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, che di fronte a una domanda di accesso civico generalizzato promossa da Antigone non ha voluto fornire le informazioni richieste. Si chiedeva di conoscere il numero di dispositivi elettronici attualmente a disposizione dell'Autorità giudiziaria, il numero di quelli attualmente in utilizzo per provvedimenti di arresti domiciliari e di detenzioni domiciliari, il numero di dispositivi non funzionanti, eventuali manomissioni o trasgressioni della misura del braccialetto elettronico, il numero di braccialetti elettronici utilizzati per il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il Ministero ha negato le informazioni sostenendo che la pubblicazione delle stesse avrebbero configurato un "pregiudizio concreto alla tutela degli interessi-limite inerenti alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico tutelati dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera a) del 'decreto trasparenza'". Non è affatto facile intravedere un legame tra i dati richiesti e i motivi di sicurezza addotti. Una risposta dunque del tutto non convincente, che sembra configurare solamente un'inutile mancanza di trasparenza.

Temi

Casa di lavoro e la colonia agricola

ANTIGONE

Oltre alle case circondariali e alle case di reclusione, la legge prevede l'esistenza di case di lavoro e colonie agricole. Si stratta di istituti nei quali le persone internate eseguono le misure di sicurezza detentive previste al numero 1 comma 1 dell'art. 215 c.p. ovvero, appunto, "l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro". Le due misure si differenziano esclusivamente per il genere di lavoro che dovrebbe caratterizzare la permanenza nell'istituto, se di natura agricola oppure industriale o artigianale.
Fino al 31 marzo 2015 le carceri italiane ospitavano internati anche in esecuzione delle misure di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia e in un ospedale psichiatrico giudiziario. Da quella data, gli internati per misure di sicurezza detentive psichiatriche dovrebbero trovarsi solo nelle Rems.
Il sistema delle misure di sicurezza fu inserito dal guardasigilli fascista Alfredo Rocco, come egli stesso spiega nella relazione al codice penale del 1930, per "apprestare più adeguati mezzi legislativi di lotta contro la delinquenza, aumentata specialmente nel periodo postbellico in conseguenza dei profondi rivolgimenti psicologici e morali, economici, sociali e politici, prodottisi negli individui e nella collettività in conseguenza della grande guerra vittoriosa". In particolare, "i mezzi puramente repressivi e propriamente penali si erano rivelati insufficienti a combattere particolarmente i gravi e preoccupanti fenomeni della delinquenza abituale, della delinquenza minorile e della delinquenza degli infermi di mente pericolosi. Per rimediare a questa insufficienza il nuovo codice penale ha non solo rinvigorito il sistema delle pene principali ed accessorie, ma ha altresì introdotto il sistema delle misure di sicurezza".
Il riferimento alla delinquenza abituale è quello che qui ci riguarda. L'art. 216 c.p. assegna a una colonia agricola o a una casa di lavoro sostanzialmente coloro che sono stati giudicati essere delinquenti abituali, professionali o per tendenza (essendo gli altri casi desueti o quasi inesistenti). A differenza delle misure di sicurezza detentive psichiatriche, che vengono disposte al posto della pena per gli incapaci di intendere e di volere, questi periodi di detenzione si aggiungono invece alla pena già scontata.

Se prima del 2014 le misure di sicurezza erano indeterminate nella loro durata massima, essendo prorogabili fino a quando si valutasse la permanenza della pericolosità sociale del soggetto, la legge sul superamento degli Opg ha disposto che non possano eccedere il tempo edittale massimo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso. La Cassazione, con sentenza n. 41230 del 13 giugno 2019, ha chiarito che in caso di misura applicata per dichiarazione di abitualità nel reato va considerato il massimo edittale previsto per il più grave dei reati per cui la persona è stata condannata.
È difficile non vedere nelle misure di sicurezza della casa di lavoro e della colonia agricola una semplice duplicazione della pena detentiva, tanto dal punto di vista teorico che concreto. Per quanto riguarda il primo, ciò accade paradossalmente ancor più oggi che è caduta la sola autentica differenza con la pena, ovvero l'indeterminatezza dovuta alla presunta impossibilità, secondo la filosofia che sottende alle misure di sicurezza, di prevedere quando cesserà la pericolosità sociale. Spostandoci sul piano concreto, le case di lavoro sono in tutto simili a sezioni carcerarie ordinarie. Come in queste ultime, il lavoro tende a mancare. Tra l'altro, la riforma dell'o.p. dell'ottobre 2018 ha cancellato il vecchio comma 3 dell'art. 20, secondo il quale il lavoro era "obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro".
Anche Rocco, nella già citata relazione, si arrampica sugli specchi nel difendere "la diversità profonda tra pena e misura di sicurezza". Oggi l'internamento in casa di lavoro o in colonia agricola, presentando solamente un contenuto di tipo afflittivo, equivale a una duplicazione della pena, in violazione del principio del *ne bis in idem* e già censurato dalla Cedu nella sentenza M. c. Germania del 17 dicembre 2009.

Altri elementi di sovrapposizione tra pena e misura di sicurezza detentiva li ha indicati di recente la Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 83 del 13 aprile 2017 si è fortunatamente pronunciata a favore dell'esperibilità anche da parte degli internati del risarcimento ex art. 35-ter o.p. per chi abbia subito trattamenti inumani o degradanti. E con la sentenza n. 197 del 21 ottobre 2021 ha confermato la costituzionalità dell'applicazione anche agli internati del 41-bis, purché le restrizioni previste consentano di lavorare (la Cassazione aveva sollevato questione di legittimità sottolineando tra l'altro come le limitazioni del regime non permetterebbero di dimostrare alcuna evoluzione personale, andando inevitabilmente incontro a ulteriori proroghe della misura). Alla fine del 2021 erano 4 gli internati sottoposti al 41-bis, tutti nel carcere di Tolmezzo.
Al 28 febbraio 2022, erano 280 gli internati nelle carceri italiane, lo 0,5% del totale dei presenti. Di questi, 61 erano stranieri, il 21,8% del totale degli

internati, una percentuale significativamente inferiore a quella generale (gli stranieri costituiscono il 31,3% della popolazione detenuta complessiva), a segno dell'inferiore abitualità nel reato e pericolosità sociale della componente straniera.
Negli ultimi trent'anni circa, la presenza di internati vede due fasi quantitative distinte. Prima del 2015, l'oscillazione varia approssimativamente tra le 1.000 e le 1.500 unità, con percentuali che vanno dall'1,8% al 4%, anche a causa dell'oscillare dei numeri complessivi della detenzione.

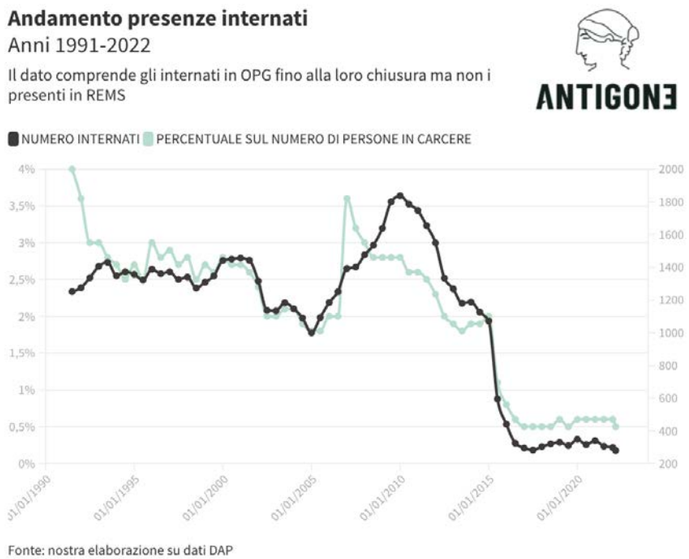

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Dopo lo spartiacque del 2015, invece, si rimane sempre al di sotto dei 350 internati, con percentuali di 0,5% o 0,6%. La spiegazione va ovviamente cercata nella chiusura degli Opg avvenuta in via definitiva il 31 marzo 2015, data in cui si trovavano ancora 805 persone nei sei Opg italiani (erano 993 a fine 2014, 1.051 a fine 2013, 1.094 a fine 2012). Si badi che essi non ospitavano solo internati, ma anche detenuti cui era sopraggiunta una patologia psichiatrica durante l'esecuzione della pena e che dunque sono rientrati in carcere.
Oggi gli internati censiti dal Dap dovrebbero essere solo quelli assegnati a casa di lavoro o a colonia agricola. Le informazioni circa la loro dislocazione non sono del tutto chiare. La sola casa di lavoro interamente qualificata come tale, sebbene abbia annessa una sezione circondariale, è l'istituto maschile di Vasto, in Abruzzo, con una capienza ufficiale di 197 posti e che al 28 febbraio scorso recludeva 108 persone, di cui circa 70 internati. La casa di reclusione di Isili, in Sardegna, ha quella che sembra essere la sola sezione di colonia agricola in Italia. Nella sua ultima relazione al Parlamento risalente allo scorso anno, il Garante nazionale censisce altre cinque sezioni ufficiali di case di lavoro nelle case di reclusione maschili di Castelfranco Emilia e Aversa, in quelle femminili di Venezia e Trani, nelle case circondariali di Barcellona Pozzo di Gotto e Tolmezzo (nonostante l'art. 62 o.p. preveda che possano essere istituite sezioni di casa di lavoro o colonia agricola solo presso le case di reclusione). A queste va senz'altro aggiunta la casa di lavoro piemontese, tradizionalmente nel carcere di Biella e trasferita o in via di trasferimento in quello di Alba.
Ma nelle statistiche Dap, sempre al 28 febbraio, risultano anche 3 internati in Calabria, 7 nel Lazio, 9 in Lombardia, 4 in Toscana. Si tratta probabilmente di persone destinatarie di una misura di sicurezza psichiatrica, che dovrebbero trovarsi in una Rems e che attendono illegittimamente in carcere che si liberi un posto per loro in una di queste strutture. Verosimilmente anche nelle altre regioni un certo numero di internati si trova in questa posizione (ancora secondo l'ultima relazione del Garante nazionale, 65 persone erano in carcere in attesa di un posto in Rems).

Un giro per le varie sezioni mostra l'illegittimità della misura di sicurezza detentiva, mera duplicazione della pena, o quantomeno la sua totale mancanza di contenuto. La vita degli internati non si differenzia sensibilmente da quella dei detenuti e i dati Dap su capienze e presenze negli istituti neanche distinguono tra le due categorie. Altissima è la percentuale di disagio psichico. La misura di sicurezza viene spesso prorogata, anche a fronte di una bassa pericolosità sociale, a causa della mancanza di reti sociali esterne che possano prendere in carico la persona. Nel carcere di Vasto si assiste al paradosso di una casa di lavoro dove molti internati sono dichiarati formalmente inabili a lavorare per problemi psichiatrici. A fronte di 108 persone presenti, 22 sono le psicosi, 38 i gravi disturbi della personalità, 25 le depressioni, 5 i disturbi bipolari. Le tre serre sono state chiuse per mancanza di manodopera. La sartoria, moderna e attrezzata,

viene usata pochissimo. Gli internati faticano ad andare in licenza per mancanza dell'accompagnamento che viene loro prescritto. Anche a Castelfranco Emilia la popolazione internata presenta le stesse fragilità, sebbene nel tempo si sia riusciti a valorizzare maggiormente gli spazi per le lavorazioni interne. A Isili le patologie psichiatriche degli internati rendono difficile la gestione della colonia agricola e la convivenza con i detenuti. A parte il lavoro non c'è molto da fare neanche in termini di opportunità future di reinserimento. A Trani e a Venezia non sembra esserci una differenziazione tra il regime delle donne internate e detenute. Barcellona Pozzo di Gotto, dopo la chiusura della casa di lavoro di Favignana, ha fatto molta fatica a caratterizzarsi come tale, vista la sola possibilità di attività lavorative domestiche. A Biella la sezione casa di lavoro, in tutto una sezione carceraria ordinaria, era una sorta di 'cronicario' di persone fragili e con varie difficoltà di salute. Una situazione in parte analoga abbiamo trovato ad Aversa, dove nel corso della visita, è stata rilevata la presenza di persone internate fisicamente inabili, aiutate da altre persone internate.
Le misure di sicurezza detentive scontano un'evidente insufficienza gestionale concreta. Ma esse si scontrano anche con un'infondatezza teorica che affonda le radici in una concezione illiberale del diritto penale. È davvero arrivato il momento di ripensare la loro presenza nell'ordinamento italiano.

Temi

Criminalità e reati

ANTIGONE

Se nel 2020 si era registrato un drastico calo dei reati per via delle restrizioni dovute all'emergenza pandemica, il 2021 ha visto invece una leggera ripresa. I dati del Ministero dell'Interno mostrano infatti una diminuzione dei reati del 17% nel 2020 (1,7 milioni di reati contro i 2,1 milioni del 2019) e un aumento del 5,4% nel 2021 (1,8 milioni). Rispetto al 2019 i reati sono comunque in calo del 12,6%. Secondo un rapporto del Servizio Analisi Criminale, la parziale ripresa dei fenomeni criminali è dovuta ad un allentamento delle restrizioni, ma le limitazioni alla libertà di circolazione delle persone hanno certamente arginato l'aumento dei numeri ed evitato un ritorno il livelli del 2019.

In particolare aumentano del 30,5% i reati informatici, che nel 2020 erano già aumentati del 38,7% per via di un maggiore utilizzo di servizi informatici e di shopping online. Collegati ai reati informatici sono le truffe online che rappresenterebbero i due terzi delle truffe commesse nel 2021.

Sono stati 289 gli omicidi nel 2021, 4 in più rispetto al 2020, ma 25 in meno rispetto al 2019. Nel 1990 erano 3.012, 10 volte in più rispetto a oggi. La metà (144) sono stati commessi in ambito affettivo.

Per quanto riguarda le vittime è importante sottolineare che il 40% (ovvero 116) sono state donne (erano il 35% nel 2019), di cui la quasi totalità (100) uccise in ambito familiare/affettivo e in 68 casi a commettere il reato è stato un partner o ex partner.

Altri dati su questi e altri reati sono presenti nel Dossier del Viminale 2021 e fanno riferimento al periodo dal 1 agosto 2020 al 31 luglio 2021 e quindi inevitabilmente differiscono dai numeri già citati. In questo periodo sono stati commessi 1,8 milioni di reati (-7,1%) rispetto al periodo precedente (1 agosto 2019 – 31 luglio 2020), quando i reati erano stati poco più di 2 milioni.

In particolare, sono diminuiti gli omicidi del 6,4%, ovvero 276 contro i 295 del periodo precedente. Nello specifico sono calati da 22 a 13 gli omicidi attribuiti alla criminalità organizzata e da 157 a 144 quelli avvenuti in ambito familiare/affettivo. Calano del 3,8% le rapine, che passano da 20 a 19 mila, e del 12,8% i furti (da 836 a 730 mila). Come già menzionato aumentano del 27,3% i delitti informatici (che passano da 158 a 202 mila) e crescono del 16,2% le truffe (che passano da 133 a 155 mila).In generale, sembra che anche i numeri di quest'anno confermino il trend di lungo periodo di calo dei reati, cosa che dovrebbe essere tenuta in considerazione al momento dell'adozione di nuove politiche criminali. Negli ultimi anni abbiamo infatti assistito alla creazione di nuovi reati o all'aumento delle pene per altri e in molti casi queste scelte si giustificano con la drammatizzazione di singoli eventi e la distorsione dei dati.

Un altro dato interessante è quello dei detenuti presenti il 31 dicembre 2021 suddivisi per i reati commessi. Per prima cosa si osserva il totale dei reati è molto maggiore rispetto alla popolazione detenuta e ciò perché le persone ristrette possono aver commesso più di un reato e sono quindi inserite in ogni categoria corrispondente a ogni reato commesso. Osservando il numero delle persone detenute al 31 dicembre 2021 e il numero di reati commessi (128.490) troviamo una media di 2,37 reati per detenuto. Al 31 dicembre 2008 il numero di reati per detenuto era di 1,97. I reati più presenti sono quelli contro il patrimonio (31 mila), quelli contro la persona (23 mila) e le violazioni della normativa sulla droga (19 mila). Seguono a una distanza significativa violazioni della normativa sulle armi (9.249), reati contro la pubblica amministrazione (8.685), di stampo mafioso ex 416bis (7.274) e contro l'amministrazione della giustizia (6.471).

Detenuti presenti per tipologia di reato e genere
Dati al 31/12/2021

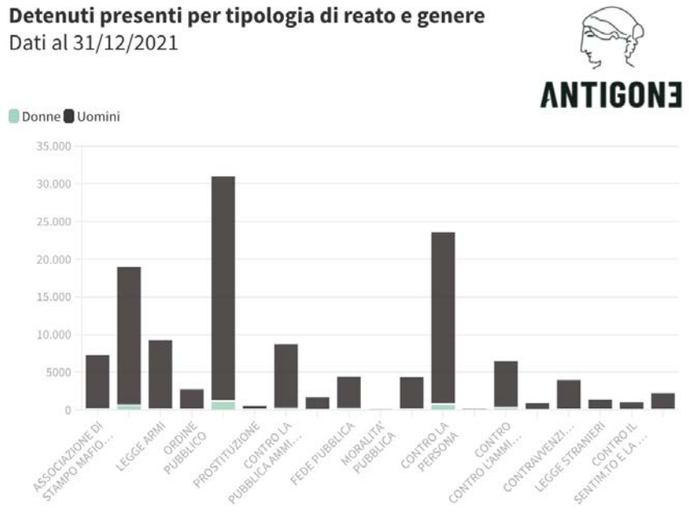

Fonte: nostra elaborazione su dati DAP

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

I reati compresi all'interno del TU immigrazione sono commessi, per ovvie ragioni, soprattutto da stranieri (91,8%) mentre altri sono commessi in quasi esclusivamente dagli italiani. Alcuni esempi sono l'associazione mafiosa (96,8%) e le violazioni delle leggi sulle armi (92,5%). Invece le violazioni del TU sulle droghe sono per il 68,5% attribuiti a italiani e per il 31,5% a stranieri i reati contro il patrimonio vedono il 72,6% di trasgressori italiani e il 27,4% di stranieri e quelli contro la persona il 69,1% di italiani e 30,9% di stranieri.

Detenuti presenti per tipologia di reato e nazionalità
Dati in percentuale al 31/12/2021

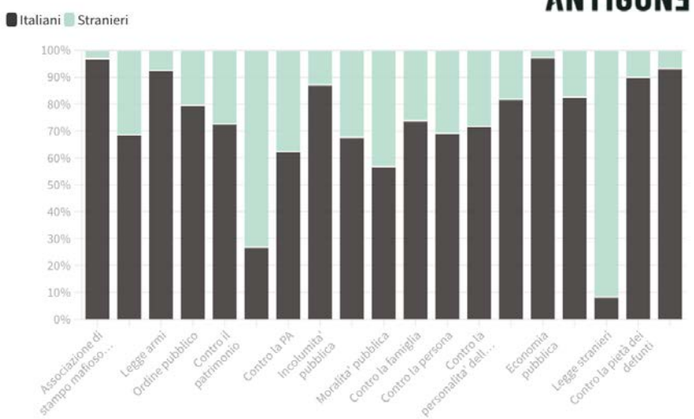

Fonte: nostra elaborazione su dati DAP

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Il prossimo grafico mostra invece l'andamento di alcuni reati per i detenuti presenti ogni 31 dicembre dal 2008 al 2021. Anche in questo caso i reati sono in numero maggiore rispetto ai detenuti perché ognuno di loro potrebbe averne commesso più di uno. Come si può immaginare, i reati numericamente più presenti, come quelli contro il patrimonio, la persona o la violazione del TU sugli stupefacenti, sono quelli che subiscono le variazioni più evidenti nel corso del tempo per via dei cambiamenti numerici della popolazione detenuta.

In generale, rispetto al 2008, quando la popolazione detenuta al 31 dicembre era di 58.127 persone contro le 54.134 del 31 dicembre 2021, troviamo un numero inferiore di persone detenute che hanno commesso violazioni del TU sulle droghe (-19,4%) mentre sono aumentate le persone che hanno commesso reati di associazione di stampo mafioso (+38,3%), violazioni della legge contro le armi (+6,9%), reati contro il patrimonio (+13,4%), contro la persona (+20,8%), contro la pubblica amministrazione (+41,2%) e infine contro l'amministrazione della giustizia (+41,6%).

Andamento di alcuni reati ascritti ai detenuti presenti
Anni 2008-2021

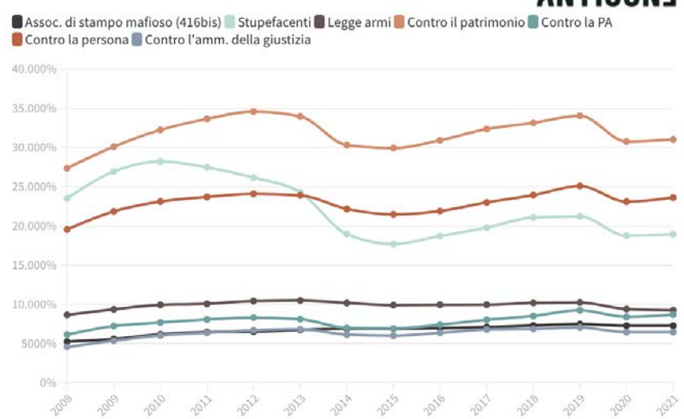

Fonte: nostra elaborazione su dati DAP

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Focus

Il carcere e la tortura: Antigone nei procedimenti penali

ANTIGONE

Sono tre i procedimenti penali che coinvolgono Antigone nei quali già è stato chiesto o disposto il rinvio a giudizio per il reato di tortura. Il più avanzato è quello relativo al carcere di San Gimignano, dove – per i cinque imputati che hanno deciso di non avvalersi del giudizio con rito abbreviato, non essendo la nostra associazione coinvolta nel procedimento già concluso contro gli altri dieci – si è in piena fase dibattimentale presso il Tribunale di Siena e dove Antigone si è costituita parte civile. Vi sono poi i grandi procedimenti relativi agli istituti di Torino e Santa Maria Capua Vetere, che vedono un elevato numero di parti coinvolte e dove Antigone è persona offesa.

Nel procedimento che riguarda presunti episodi avvenuti nel carcere di Monza e nel quale Antigone è costituita parte civile, la parte relativa all'ipotesi di tortura è stata archiviata nonostante l'opposizione dell'associazione e si procede adesso per altri reati.

Vi è poi l'esposto presentato da Antigone il 7 aprile 2020 in relazione a quanto raccontato all'associazione da alcuni parenti di persone detenute nel carcere di Melfi, che denunciavano violenze nei confronti dei loro cari come ritorsione per la protesta del 9 marzo precedente che ha seguito lo scoppio dell'emergenza sanitaria. Secondo la ricostruzione di Antigone, nella notte tra il 16 e il 17 marzo alcuni detenuti sarebbe stati denudati e percossi anche con l'uso di manganelli, nonché insultati e messi in cella di isolamento. Nelle dichiarazioni che sarebbero stati costretti a firmare si sosteneva di essere caduti accidentalmente. In molti sarebbero poi stati sottoposti a lunghi trasferimenti nei quali non sarebbe stato loro permesso di usare un bagno. Il 3 maggio 2021 la Procura ha avanzato richiesta di archiviazione, contro la quale Antigone ha presentato opposizione. Si tratta adesso di vedere se l'opposizione verrà accolta o se il procedimento finirà su un binario morto.

Un altro esposto presentato da Antigone il 20 aprile 2020 ha riguardato il carcere di Pavia. Il quadro degli eventi è simile a quello di Melfi: familiari di persone detenute denunciano violente ritorsioni nonché trasferimenti arbitrari a seguito della protesta del marzo precedente. Alcuni detenuti sarebbero stati denudati, lasciati senza cibo, picchiati e insultati, prima di essere trasferiti senza poter avvisare i parenti né portare con sé i propri effetti personali. L'indagine era stata archiviata dal giudice di pace ma i legali di alcuni detenuti che avevano denunciato gli eventi si erano opposti all'archiviazione. Nel maggio 2021 il Gip di Pavia ha accolto l'opposizione e disposto nuove indagini per approfondire l'accaduto.

In fase di indagini preliminari anche gli altri due procedimenti nei quali Antigone ha presentato un esposto per tortura, relativi alle carceri di Palermo Pagliarelli, dove i fatti riguarderebbero le presunte violenze subite da un detenuto nel gennaio 2020 al momento del suo ingresso in istituto, e Milano Opera, dove di nuovo nel marzo 2020 numerosi familiari di persone detenute hanno riferito ad Antigone di gravi abusi che sarebbero stati subiti dai loro cari come ritorsione per le proteste avvenute allo scoppio della pandemia.

Ma entriamo adesso maggiormente nel merito dei primi quattro procedimenti menzionati, per i quali già si evidenzia un'interpretazione del reato di tortura da parte della magistratura inquirente o giudicante.

L'episodio avvenuto nel carcere di San Gimignano, per come riportato dal Tribunale di Siena nel decreto che dispone il giudizio, è il seguente: quindici poliziotti penitenziari, tra cui i cinque imputati in questo procedimento, si riuniscono presso il reparto di isolamento, indossano guanti di lattice e si dirigono verso la cella di M.A. Il detenuto esce dalla cella per recarsi alla doccia e, colto di sorpresa, viene preso per le braccia, spinto brutalmente nel corridoio e colpito con un pugno alla testa. Il decreto che dispone il rinvio a giudizio si sofferma sul fatto che l'uomo perde le ciabatte. Viene poi gettato a terra, circondato per fare schermo alle telecamere, preso a calci e nel contempo minacciato e ingiuriato con frasi come "Perché non te ne torni al tuo paese!" e "Non ti muovere o ti strangolo!". Agli altri detenuti del reparto viene urlato: "infami, pezzi di merda, vi facciamo vedere chi comanda a San Gimignano!". M.A. viene alzato da terra e nuovamente spintonato per spingerlo a camminare. Poi viene di nuovo buttato sul pavimento, immobilizzato faccia a terra e gravato del peso di uno dei poliziotti che gli sale col ginocchio sulla schiena. A quel punto gli vengono tolti i pantaloni e viene trascinato in una nuova cella, mentre lo si afferra per la gola e gli si torce un braccio. Una volta in cella continua a essere picchiato con schiaffi e pugni prima di venire abbandonato seminudo senza coperte né materasso almeno per

la prima notte.

Tutto si è svolto in un tempo contenuto e continuativo, senza che episodi analoghi si siano ripetuti in più giorni diversi o in momenti distinti del giorno. Questo a tranquillizzare coloro che, al momento della promulgazione della legge che ha introdotto il reato di tortura nel codice penale italiano, temevano un'interpretazione restrittiva delle varie forme plurali presenti nel testo dell'art. 613-bis c.p. riferite all'agire del soggetto – le violenze o minacce gravi e le più condotte, che diventano entrambe essenziali a configurare il reato qualora non si dimostri la crudeltà né il trattamento inumano e degradante – che avrebbe escluso eventi non ripetuti a distanza di tempo. D'altronde già la sentenza della Cassazione n. 37317, risalente a meno di un anno dopo l'introduzione del reato (15 maggio 2018), nel rigettare in sede cautelare i ricorsi di tre uomini accusati di tortura, specifica come per configurare tale reato sia sufficiente l'evento in questione, consistito nell'aver attuato violenze e minacce nei confronti della vittima che si trovava in un'automobile in un episodio non superiore nella ricostruzione difensiva a 57 minuti.

Una successiva sentenza – la n. 50208 dell'11 ottobre 2019, anch'essa riguardante la fase cautelare ed episodi estranei al contesto carcerario – si sofferma sulla locuzione "mediante più condotte" presente nella formulazione dell'art. 613-bis. Si afferma esplicitamente che tale locuzione può essere "relativa non già solo ad una pluralità di ordine temporale con episodi eventualmente reiterati nel tempo, ma anche alla perpetrazione di più contegni violenti nello stesso contesto cronologico". La Corte apprezza la ricostruzione del Tribunale del riesame che differenzia in questo le "più condotte" dalle "condotte reiterate" degli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), che prevedono una riproduzione dei comportamenti in successivi contesti temporali, e sottolinea come una diversa interpretazione lascerebbe prive di tutela molte situazioni, tra cui i fatti della Diaz del luglio 2001 che sono addirittura all'origine di quelle condanne della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che hanno determinato un'accelerazione nell'introdurre il reato di tortura nell'ordinamento italiano.

Alla luce di queste considerazioni si spiega anche l'opposizione di Antigone alla richiesta di archiviazione per la parte riguardante l'ipotesi di tortura in relazione ai presunti eventi che sarebbero accaduti nell'estate 2019 all'interno del carcere di Monza. Nell'agosto di quell'anno Antigone era stata raggiunta dalla telefonata di una persona che denunciava una violenta aggressione subita dal fratello. L'uomo sarebbe stato preso a calci e a pugni nel corridoio della sezione da vari poliziotti penitenziari. In particolare, come si apprende dal decreto che dispone il rinvio a giudizio per altri reati, l'uomo era stato condotto in infermeria poiché da una settimana era in sciopero della fame e della sete. Mentre quattro poliziotti penitenziari lo stavano trasportando su una barella presso quel reparto, uno di loro ha cominciato a colpirlo con pugni e schiaffi al volto e alla testa mentre gli altri tre lo immobilizzavano, per poi tutti farlo cadere sul pavimento provocandogli gravi lesioni. Uno di loro, "con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e in tempi diversi", attraverso minacce che poi vengono qualificate come gravi (in un'occasione dicendo alla vittima: "a Monza sai quanti di loro hanno fatto la fine di Cucchi"), lo costringeva a dichiarare il falso per spiegare i traumi sul corpo.

I Pm, nella richiesta di archiviazione che verrà accolta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, sostengono infondata la notizia di reato relativa all'art. 613-bis c.p., in quanto non sarebbero integrati gli elementi costitutivi del crimine di tortura. Le indagini avrebbero evidenziato come le condotte ascritte agli indagati, affermano i Pm, "configurino un episodio occasionale che non ha cagionato nessuno degli eventi richiesti dal citato articolo e che in ogni caso non è sorretto dall'elemento soggettivo del reato".

A parte il richiamo all'elemento soggettivo, difficile da comprendere trattandosi del dolo generico (e proprio su questa scelta del legislatore si sono concentrate molte critiche nel dibattito che ha seguito la codificazione del reato), per quanto detto sin qui pare fuori luogo la menzione dell'occasionalità dell'episodio. Sul non costituire l'episodio stesso causa di alcuno tra gli eventi richiesti dal 613-bis (acute sofferenze fisiche, un verificabile trauma psichico, un trattamento inumano e degradante), ci limitiamo a notare come la Cassazione si sia più volte espressa anche in merito a come debba intendersi il verificabile trauma psichico, in tale maniera che rimane il legittimo dubbio se non fosse stato il caso di approfondire in dibattimento la questione, potendosi immaginare come un uomo in custodia, provato dallo sciopero della fame e della sete, fisicamente abusato e più volte minacciato possa ben riportare un simile trauma.

Ancora ci soccorre un'interpretazione della Cassazione sui medesimi eventi (le angherie messe in atto da alcuni giovani contro un anziano disabile nel Comune di Manduria) cui si riferiva la già citata sentenza n. 50208 dell'11.10.2019. "In ragione della ratio dell'incriminazione – ravvisabile nella lesione della dignità umana (...)", si legge nella sentenza n. 47079 dell'8 luglio 2019 (la stessa che poco prima afferma con chiarezza come il trattamento inumano o degradante sia alternativo alle più condotte, sciogliendo così un altro dubbio interpretativo posto nel dibattito pubblico, e come le più condotte che configurano un reato eventualmente abituale possano comunque venire integrate anche solo da due eventi, "e anche in un minimo lasso temporale, come un'ora o alcuni minuti"), per trauma psichico deve intendersi "un evento che, per le sue caratteristiche, risulta 'non integrabile' nel sistema psichico pregresso della persona, minacciando di frammentarne la coesione mentale. In tale ottica, integra il trauma psichico anche un evento critico, sotto il profilo psicologico, che si presti a rapida risoluzione". Quanto alla verificabilità del trauma, che tante preoccupazioni ha destato nel dibattito che ha accompagnato la legge, la Corte è chiara nell'affermare che, potendo essere rilevante anche un trauma temporaneo, non deve considerarsi necessario il riscontro nosografico né quello peritale, ma "la prova dell'evento va ancorata a elementi sintomatici del trauma psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato".

Analogo concetto viene ripetuto dalla Cassazione nella più recente pronuncia n. 32380 del 31 agosto 2021 riferita a un caso di vessazioni ai danni della partner, dove si ribadisce come l'art. 613-bis non preveda che il trauma psichico sia durevole e che esso "deve essere provato nel corso del giudizio e non necessariamente attraverso perizia o altro accertamento tecnico", ma "l'accertamento può essere ancorato ad elementi sintomatici del turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata".

Gli altri due procedimenti penali per tortura che coinvolgono Antigone e che si voleva qui brevemente trattare sono entrambi, al momento in cui scriviamo, nella fase dell'udienza preliminare. Si tratta dei procedimenti relativi agli istituti di Torino e Santa Maria Capua Vetere, che vedono un alto numero di parti e di imputazioni.

Per quanto riguarda il primo, gli imputati sono 25 e 13 le persone offese, tra cui 11 persone detenute o ex detenute e due associazioni (Antigone e l'Associazione per la lotta contro le malattie mentali Onlus). Tre degli imputati – il direttore del carcere, il comandante di reparto di polizia penitenziaria e un agente di polizia penitenziaria – hanno optato per il rito abbreviato. Dei 29 capi che compongono la richiesta di rinvio a giudizio, 12 riguardano l'art. 613-bis.

L'atto configura un vero e proprio sistema di gestione penitenziaria fondato sull'uso della violenza e dell'intimidazione. Moltissimi gli episodi riportati. Non sempre è chiara la scelta del Pm su come configurare il reato di tortura in relazione agli eventi esaminati. Dei 12 capi riguardati il 613-bis, in dieci gli elementi della fattispecie richiamati sono sempre gli stessi: le violenze gravi, la crudeltà, le acute sofferenze fisiche, il trattamento inumano e degradante. Nel capo 1 si aggiungono le minacce e il trauma psichico mentre nel capo 8 manca il trattamento inumano e degradante. Nell'episodio riferito in quest'ultimo si riporta come due agenti di polizia penitenziaria, dopo aver condotto in infermeria un detenuto, gli sputassero addosso mentre uno di loro pronunciava la frase "figlio di puttana, ti devi impiccare", e lo colpissero con violenti pugni al volto a seguito dei quali l'uomo perderà un dente incisivo superiore. Il trattamento inumano e degradante è invece rinvenuto in episodi quali le violenze fisiche con calci e pugni, nonché colpi in faccia con un bastoncino di legno, nei confronti di un detenuto nel giorno del suo ingresso in carcere mentre veniva condotto in sezione. In un altro episodio dove si rinviene un trattamento inumano e degradante, si riportano schiaffi, pugni e calci inferti ancora al momento dell'ingresso in carcere a un detenuto, che poi veniva lasciato a dormire per alcuni giorni sulla lastra di metallo della branda senza materasso, impedendogli inoltre di partecipare all'ora d'aria nonché di andare dal medico. Per quanto riguarda le minacce, che come si è detto compaiono solo in uno dei capi riferiti alla tortura, il Pm sceglie in alcuni casi di aggiungere un ulteriore capo per contestare a parte il reato di violenza privata di cui all'art. 610 c.p., che in alternativa alla violenza prevede appunto la minaccia.

Per quanto riguarda gli eventi avvenuti il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere quali risposta alla protesta del giorno precedente, essi sono tristemente noti per la rilevanza mediatica avuta dalla diffusione delle immagini riprese dalle videocamere interne all'istituto. L'atto di chiusura delle indagini preliminari individua un elenco di 120 indagati e 177 persone offese tra detenuti ed ex detenuti, cui si aggiungono, oltre ad Antigone, il Garante nazionale delle persone private della libertà personale e la Onlus Il Carcere possibile. Il documento, che si compone di 175 pagine, si articola in 85 diversi capi. Tra questi, l'art. 613-bis compare nei capi che vanno dal terzo al diciassettesimo.

Nella recente sentenza (ancora in sede cautelare) n. 8973 del 9 novembre 2021, la Cassazione riassume gli avvenimenti – che qualifica come una 'mattanza' – raccontando di "una violenza cieca ai danni di detenuti (...) che veniva esercitata addirittura su uomini immobilizzati, o affetti da patologie ed aiutati negli spostamenti da altri detenuti, e addirittura non deambulanti, e perciò costretti su una sedia a rotelle. Oltre alle violenze, venivano imposte umiliazioni degradanti – far bere l'acqua prelevata dal water, sputi, ecc. -, che inducevano nei detenuti reazioni emotive particolarmente intense, come il pianto, il tremore, lo svenimento, l'incontinenza urinaria". Nei giorni successivi, quattordici detenuti ritenuti gli ispiratori della protesta sono stati "costretti senza cibo, e, per 5 giorni, senza biancheria da letto e da bagno, senza ricambio di biancheria personale, senza possibilità di fare colloqui con i familiari; tant'è che alcuni detenuti indossavano ancora la maglietta sporca di sangue, e, per il freddo patito di notte, per la mancanza di coperte e di indumenti, erano stati costretti a dormire abbracciati".

La sentenza citata è rilevante in quanto per la prima volta la Corte di Cassazione si pronuncia sul reato di tortura in un procedimento che riguarda l'applicazione della fattispecie alla pubblica violenza di ufficiali dello Stato su persone in carcere e dunque legittimamente private della libertà personale. La discutibile configurazione del reato di tortura quale reato comune e non proprio di pubblici ufficiali aveva portato fin qui a pronunce della Corte tutte riguardanti episodi tra privati cittadini.

Richiamando le sentenze da noi sopra citate, la Corte ha ribadito che "il delitto di tortura è stato configurato dal legislatore come reato eventualmente abituale, potendo essere integrato da più condotte violente, gravemente minatorie o crudeli, reiterate nel tempo, oppure da un unico atto lesivo dell'incolumità o della libertà individuale e morale della vittima, che però comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona" e che "la locuzione 'mediante più condotte' va riferita non solo ad una pluralità di episodi reiterati nel tempo, ma anche ad una pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico". Riferendosi inoltre alla sentenza n. 4755 del 4 febbraio 2020 (anch'essa riferita ai fatti già menzionati avvenuti nel Comune di Manduria), la Corte ha parlato del dolo, specificando che "in tema di tortura, anche quando il reato assuma forma abituale, per l'integrazione dell'elemento soggettivo non è richiesto un dolo unitario, consistente nella rappresentazione e deliberazione iniziali del complesso delle condotte da realizzare, ma è sufficiente la coscienza e volontà, di volta in volta, delle singole condotte".

Concludiamo qui questo quadro generale dei procedimenti per tortura nei quali Antigone è coinvolta, nonché di alcune interpretazioni che in questi anni hanno fatto luce sulla fattispecie ancora di recente introduzione. Uno strumento normativo, sebbene decisamente perfettibile, che sta dimostrando di avere comunque un'efficacia nel perseguire un crimine di Stato che in passato troppe volte è rimasto impunito.

Focus

Pazze galere

Esiste una “questione psichiatrica” nel sistema dell’esecuzione penale?

Di Michele Miravalle

ANTIGONE

Era la primavera del 2017 quando gli ultimi due "internati per vizio di mente" uscirono dall'(ex) Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. Quel giorno si chiuse definitivamente la storia manicomiale italiana. Gli Ospedali psichiatrici, sia quelli civili, dismessi con la l. 180/1978, che quelli giudiziari, superati dalla l. 81/2014, diventavano così "solo" oggetto di studio per gli storici.
Sul piano formale e normativo, l'Italia si confermava dunque Paese affezionato alla sua tradizione di de-istituzionalizzazione della salute mentale. Il sistema-Italia, dalla "liberazione" dei manicomi civili ad opera di Franco Basaglia e dei suoi allievi e colleghi, ha preferito strumenti e interventi sul paziente-cittadino, che possano prescindere dall'internamento in luoghi chiusi, definiti dalla sociologia, istituzioni totali.
La tanto storica quanto non procrastinabile chiusura dei luoghi dell'internamento non ha tuttavia sciolto tutte le questioni sul tappeto e, in alcuni casi, le ha acuite, come nel contesto dell'esecuzione penale, laddove la "questione psichiatrica" incontra la "questione criminale".
In questo articolo ricostruiamo come, nel biennio 2021-2022, sia successi fatti significativi riguardanti i pazienti psichiatrici autori di reato, sia dentro al carcere che fuori dal carcere, in quei luoghi dove si eseguono le misure di sicurezze (le Rems, ma anche le comunità psichiatriche territoriali che accolgono pazienti provenienti dal circuito penale).

Le carceri-manicomio. Il nodo delle Articolazioni per la tutela della salute mentale.

Proprio in corrispondenza del faticoso percorso di chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, gli Osservatori di Antigone nel corso delle loro visite di monitoraggio degli istituti penitenziari, ad ogni latitudine, hanno iniziato a registrare un crescente tensione sul punto salute mentale. Frasi come "*qui sta diventando un manicomio", "e lui come le gestiamo?", "questa persona non dovrebbe stare qui, in carcere", "segnaliamo ogni giorno allo psichiatra, ma l'unica cosa che fa è aumentare le terapie*" sono scampoli di dialogo ricorrenti, pronunciate, con diverse sfumature e intensità, da molti degli operatori incontrati durante le visite.
Sono frasi tutte riconducibili a quell'eterno conflitto tra "bisogno di cura" ed "esigenze di sicurezza" che il carcere è chiamato a bilanciare. L' abbraccio mortale" tra Giustizia e Salute. Tra diritti che confliggono e faticano a convivere. Non sono questioni nate oggi, si tratta di nodi riconducibili alle radici stesse della questione criminale: l'inquadramento teorico e la "gestione" operativa della mens rea è infatti l'essenza delle scienze criminologiche.
Una questione che, ancora oggi, rimane da governare.
Da quelle frasi registrate durante le visite, si evince un dubbio cruciale: se gli Opg venivano definitivi "manicomi-carcere", la loro chiusura ha implicato che gli istituti penitenziari si siano trasformati in carceri-manicomio?

Si tratta di un tema con radici antiche, già nel 1876 ad Aversa, nella casa penale per invalidi ospitata nel convento cinquecentesco di San Francesco da Paola, nasceva la prima "sezione per maniaci", che poteva ospitare fino a diciannove persone. Vi erano rinchiusi i "*delinquenti impazziti, che rappresentano scene di terrore e che portano scompiglio*", così li descrive Filippo Saporito, psichiatra e storico direttore del manicomio di Aversa. Erano pazzi e criminali allo stesso tempo, troppo pazzi per stare in un carcere, troppo criminali per un manicomio civile.

Tradizionalmente infatti, nel gergo criminal-penitenziario la macro-categoria di persone con patologia psichiatrica autori di reato si divide in due gruppi, i "folli-rei" e i "rei-folli".
Per "folli-rei" si intendono le persone giudicate incapaci di intendere e volere, ma socialmente pericolose e dunque il gruppo di persone per cui sono state pensati gli Opg prima e le Residenze per le Misure di sicurezza (Rems), oggi.

Per "rei-folli" si intende invece quella categoria onnicomprensiva di persone giudicate capaci di intendere di volere, riconosciute colpevoli di un reato e per questo condannate a pena detentiva, per i quali la patologia psichica si aggrava o insorge successivamente all'ingresso in carcere, tanto da renderne incompatibile la condizione di salute con lo stato detentivo (c.d. infermità psichica sopravvenuta ex art. 148 c.p.) oppure da rendere necessario un periodo di "osservazione" per valutare la compatibilità con il carcere (ex art. 111.5 reg. esecuzione ord. pen.). Fino al superamento degli Opg, tali "gruppi" erano distinti sul piano normativo, ma indistinti sul piano delle risposte di cura/controllo. Per tutti, si aprivano le

porte dell'Opg. A partire dalle l. 9/2012 e, poi, con la l. 81/2014 anche le risposte sanzionatorie e trattamentali cambiano: per i "rei-folli" devono essere trovati gli strumenti di cura esclusivamente all'interno del sistema penitenziario, essendo negata loro, per legge, qualsiasi "alternativa" (la detenzione domiciliare, il ricovero in un luogo di cura, un affidamento "terapeutico").
È dunque in quel carcere, psicopatogeno e "fabbrica di handicap" (Gallo e Ruggiero, 1989; Ronco, 2018; Sterchele, 2021), che si deve trovare al proprio interno luoghi e strumenti adatti a curare e controllare, allo stesso tempo, il reo-folle. Si sono così organizzate, per via amministrativa e regolamentare, senza precisa copertura normativa, le Articolazioni per la tutela della salute mentale (c.d. Atsm), sezioni a prevalente gestione sanitaria, concentrate in pochi istituti, almeno uno per regione, con un compito quasi impossibile: curare il disagio psichico in un luogo di espiazione di pena. Un ossimoro, che ha prodotto sistematiche violazioni dei diritti individuali e gravi problemi gestionali, più volte sottolineati dalla rete dei Garanti delle persone private della libertà, dalle associazione per la tutela dei diritti umani e dal Comitato Europea per la Prevenzione della Torture durante le visite ispettive svolte nel nostro Paese. Le sezioni Atsm oggi attive in Italia sono concentrate in 32 istituti penitenziari e sono in tutto 34 (29 maschili, 5 femminili). Vi sono ospitati 261 uomini e 21 donne, dunque meno di 300 persone in totale.

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Un numero ridottissimo di persone detenute, circa lo 0,5% della popolazione detenuta che va però approfondito e studiato con precisione.
Evidenziando due punti.

Il primo, è legato a dove viene "trattata" la salute mentale nelle carceri italiane: come monitorato da Antigone nel 2021, la percentuale media di persone detenute "in terapia psichiatrica" (che assumono cioè terapia prescritte dal medico, in maniera continuativa e non eccezionale, né sporadica) è infatti del 40,4%. In altre parole, mediamente 4 detenuti su 10, fanno regolare uso di psicofarmaci a fronte, occorre supporre, di un qualche disagio psichico, magari non grave, ma che comunque suggerisce un trattamento farmacologico.
Occorrerebbe un'analisi epidemiologica più precisa, ma certamente quei numeri fotografano una tendenza evidente a tutti coloro che varcano le soglie di una sezione detentiva: la psichiatrizzazione degli spazi detentivi.
Stiamo dunque parlando di circa 25 mila persone, a fronte delle "sole" 300 ospitate nelle Atsm.

Visti questi numeri, è evidente che le Atsm non sono i soli luoghi dove le persone con patologia mentale, anzi, le Atsm costituiscono un microcosmo dove vengono destinati i casi più gravi (non solo sul piano strettamente medico-sanitario). C'è insomma un universo, ben più consistente, di persone con patologie psichiche anche gravi che vivono "altrove", spesso in sezioni "comuni" delle carceri italiane.

Si tratta di un dato non per forza negativo, anzi, che può temperare lo "stigma" che accompagna la persona con patologia psichica, purchè sia garantito il diritto alla cura e all'assistenza anche in quei luoghi "altri", diversi dalle Atsm.

Il secondo punto, strettamente legato alle Atsm riguarda il loro funzionamento e la capacità di essere luoghi di cura e non di sistematica lesione della dignità umana.
E' infatti proprio visitando una delle Articolazioni italiane, tra le più grandi d'Italia, quella del carcere di Torino, l'ormai celebre reparto Sestante, che Antigone ha scoperto situazioni allarmanti e indegne. Oggi quella sezione è chiusa ed in ristrutturazione, la Procura di Torino ha aperto un fascicolo d'indagine per verificare la commissione di reati da parte di operatori penitenziari e sanitari. Ma

quel caso lascia aperto il nodo di come “regolare” le Articolazioni sia sul piano normativo e regolamentare che sul piano operativo.
Occorre individuare, al più presto, modelli di funzionamento omogenei, aprire un confronto tra operatori della salute mentale e operatori penitenziari per condividere, affinché le Articolazioni diventino davvero luoghi dove si possa promuovere la cura e non solo la neutralizzazione delle persone.

Questa è infatti la netta sensazione che ogni osservatore di Antigone ha quando entra in molte delle Atsm italiane. Se, fortunatamente, non sono stati rilevati casi o segnali di contenzione meccanica del paziente, Antigone è testimone di presenza di “spazi” e singole celle utilizzate per svolgere la contenzione “ambientale”. Anche laddove questi spazi non sono previsti, occorre fare chiarezza sull’utilizzo di metodi di contenzione chimico-farmacologica basata su massiccio uso di psicofarmaci, a soli fini di “neutralizzazione” del paziente psichiatrico in carcere.

Il tema della gestione delle Atsm, con la chiusura degli Opg, è diventato molto rilevante. la legge 81/2014 ha infatti reso impossibile “scaricare” sulle Rems i casi più problematici sul piano psichiatrico. Fino ad allora, l’”istituzione penitenziaria aveva infatti la possibilità di avere un’istituzione di scarico verso cui indirizzare tutti i casi problematici e di difficile gestione.

Si tratta di un meccanismo che gli studiosi delle istituzioni totali conoscono bene. Il carcere avrebbe continuato ad affollare le Rems, come prima faceva degli Opg, usando l’etichetta di malattia mentale, come “scusa” per delegare ad altri la gestione di quell’individuo. L’unico modo di rompere questo meccanismo, era distinguere la risposta sanzionatoria, precludendo, per legge, la possibilità di ricorrere al ricovero in Rems. Come avevamo già raccontato nel XVI Rapporto, proprio su questo punto, era intervenuta la Corte Costituzionale (sent. n. 99/2019). Investita della questione dalla Corte di Cassazione (Cassazione Penale, Sez. I, Ordinanza n. 13382, 22 marzo 2018) sulla compatibilità costituzionale della differenza tra grave patologia fisica e psichica, impedendo ai malati psichici di usufruire delle possibilità date ai malati fisici e, principalmente, del rinvio della pena ex art. 147 c.p. e della detenzione domiciliare ex art. 47, terzo comma, 1-ter (la c.d detenzione domiciliare “in deroga” o “umanitaria”). Dopo quella la decisione

della Corte, se durante la carcerazione si manifesta una grave malattia di tipo psichico, il giudice potrà disporre che il detenuto venga curato fuori dal carcere, potendo concedere, anche quando la pena residua è superiore a quattro anni, la misura alternativa della detenzione domiciliare “umanitaria”, o “in deroga”, così come già accade per le gravi malattie di tipo fisico. In particolare, il giudice dovrà valutare se la malattia psichica sopravvenuta sia compatibile con la permanenza in carcere del detenuto oppure richieda il suo trasferimento in luoghi esterni (abitazione o luoghi pubblici di cura, assistenza o accoglienza) con modalità che garantiscano la salute, ma anche la sicurezza. Questa valutazione dovrà quindi tener conto di vari elementi: il quadro clinico del detenuto, la sua pericolosità, le sue condizioni sociali e familiari, le strutture e i servizi di cura offerti dal carcere, le esigenze di tutela degli altri detenuti e di tutto il personale che opera nell’istituto penitenziario, la necessità di salvaguardare la sicurezza collettiva.

Che la questione psichiatrica all’interno delle carcere sia diventata terreno di scontro tra visioni e prospettive inconciliabili, lo dimostra il fatto che nella riforma dell’Ordinamento penitenziario approvata nel 2018, a cavallo tra due legislature furono stralciate le proposte (già approvate in prima lettura) riguardanti la “necessità di potenziare l’assistenza psichiatrica negli istituti di pena” di cui all’art. 1 dello stesso articolo. Tali norme, secondo la ratio della legge delega originaria, avrebbero dovuto essere coordinate con le novità previste da altri punti della stessa delega (in particolare ex art. 1 comma 16 lett. c) e d) che prevedeva la “revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali”), per addivenire ad un intervento integrale in tema di salute mentale ed esecuzione penale, che interessasse certamente l’Ordinamento penitenziario, ma anche il codice penale e il codice di procedura penale. Con precisione chirurgica invece, in seconda lettura, sono stati espunti tutti i riferimenti alla tutela della salute mentale nel contesto penitenziario. Dunque l’armonizzazione dell’ordinamento penitenziario rispetto alle novità in tema di misure di sicurezza rimane ancora un processo incompiuto. Eppure dagli operatori penitenziari e sanitari proviene un deciso allarme legato all’aumento dei casi di disagio psichico in carcere, spesso trattato attraverso un uso massiccio di terapie farmacologiche. Certamente l’intervento normativo non avrebbe risolto il problema, ma avrebbe influito sulla diffusione di pratiche virtuose. Proposte come l’introduzione di una specifica tipologia di affidamento in prova per i soggetti con disagio psichico (simile a quella prevista

per le persone tossicodipendenti) o la definizione di un chiaro perimetro normativo che regoli le sezioni penitenziarie specializzate nel trattamento del disagio psichico, chiarendo, ad esempio, la competenza circa le modalità di accesso e i rapporti con i servizi di salute mentale esterni sono rimaste lettera morta. Quello di come evitare l'effetto carcere-manicomio rimane forse il più complicato dei nodi "conseguenti" alla riforma.

Le misure di sicurezza psichiatriche: le Rems e la libertà vigilata.

Era atteso che che il 2022 si sarebbe aperto con almeno tre decisioni importanti in tema di "folli-rei": due della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, il caso Sy e il caso Ciotta, e una della Corte Costituzionale, a seguito dell'Ordinanza 131/2021 su impulso della questione sollevata dal giudice di Tivoli. Ad oggi, possiamo commentare due delle tre decisioni, che analizziamo insieme, nonostante le differenze nel merito.
Il tema è "fare un tagliando" al percorso di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, capendo ciò che ha funzionato, ed è molto, e ciò che invece va corretto. È stato un percorso tortuoso, iniziato con la riforma della sanità penitenziaria nel 1999 e passato attraverso la vergogna pubblica delle immagini di degrado e abbandono girate nei sei Opg italiani dalla Commissione d'inchiesta del Senato nel 2012. quel percorso ha portato alla creazione di una trentina di residenze sanitarie (le Rems), capillarmente diffuse sul territorio e con un limite massimo di venti posti fissato per legge.
E' la prima volta che nel sistema dell'esecuzione penale italiano viene introdotto il "numero chiuso". Un principio tanto banale, quanto rivoluzionario: il numero di ospiti in Rems non può mai derogare la capienza massima e dunque le Rems non possono essere "sovraffollate". Ciò ha prodotto una "lista di attesa" di persone che attendono di essere ricoverate in Rems. I casi più critici, sono coloro che trascorrono questa attesa in carcere, come nel caso di Giacomo Sy, che ha scelto la strada del ricorso Cedu.
Dunque, il focus della Corte, al netto del caso singolo, era proprio questo meccanismo: è in linea con le disposizioni Cedu il trattenimento di una persona in carcere, quando esiste una valutazione peritale, confermata dal giudice, che ne ordina la collocazione in luogo di cura?

La Corte EDU non prende posizione sulla scelta normativa del "numero chiuso", ma valuta il merito della questione, dichiarando che occorre garantire il livello di cure adeguato alle condizioni psico-fisiche, a prescindere dal luogo in cui si svolge la privazione della libertà.
La Corte Costituzionale, interrogata dal giudice di Tivoli, si è pronunciata su una questione simile,. Riconoscendo, dopo articolata istruttoria, la costituzionalità della legge 81/2014 e dunque, giudicando positivamente, il percorso di superamento dell'OPG. Vengono tuttavia indicati punti di frizione con i principi costituzionali, la necessità di dare esecuzione tempestiva alle misure giudiziarie chiedendo di affrontare il problema della lista di attesa demandando analisi di dettaglio e soluzioni ai diversi attori istituzionali e non escludendo, anzi auspicando, un intervento normativo.
La Corte invoca infatti una complessiva ed urgente riforma di sistema, che assicuri al ricovero in Rems "un'adeguata base legislativa", garantendo al contempo «il potenziamento e la realizzazione e il buon funzionamento, sull'intero territorio nazionale, di un numero di Rems sufficiente a far fronte ai reali fabbisogni, nel quadro di un complessivo e altrettanto urgente potenziamento delle strutture sul territorio in grado di garantire interventi alternativi adeguati rispetto alle necessità di cura e a quelle, altrettanto imprescindibili, di tutela della collettività".
Un passaggio critico delle motivazioni della Corte riguarda la natura della misura di sicurezza detentiva che unirebbe insieme privazione della libertà e coercizione alle cure. Una lettura che suscita molte perplessità in quanto per il malato mentale autore di reato non dovrebbero valere le leggi n. 180/1978 e n. 219/2017, ma ancor più perché sul piano medico psichiatrico non vi può essere cura senza il consenso, la partecipazione, la responsabilità e la prospettiva della libertà. Se dovesse persistere una tale lettura della misura di sicurezza si aprirebbe un interrogativo sul senso di una gestione sanitaria delle REMS.

Alla luce di queste decisione, del giudice di Strasburgo e di quello Costituzionale, proviamo a sintetizzare alcuni nodi aperti e irrisolti:

La dimensione delle Rems. L'anomalia lombarda.

Il 27,4% (151 persone, di cui 133 uomini e 18 donne) della popolazione sottoposta a

misura di sicurezza detentiva in Rems è concentrata in un solo luogo, il sistema poli-modulare di Rems di Castiglione delle Stiviere, in Lombardia.

Presenti in REMS per nazionalità
31 dicembre 2021

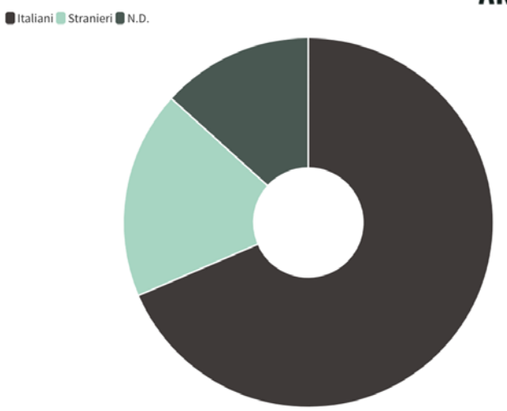

Presenti in REMS per genere
31 dicembre 2021

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Dunque più di una persona internata su quattro "risiede" nell'unica Rems lombarda. Per i critici, è questa una grave stortura del sistema ed un "tradimento" dello spirito della riforma. Non è questa la sede per un'attenta disamina sui punti critici e di forza del c.d. "modello Castiglione", né sulle ragioni politiche, amministrative

e sanitarie che hanno portato Castiglione delle Stiviere ad essere, nel bene e nel male, un "modello".

Andamento ingressi, uscite e presenze in REMS
Anni 2016-2021

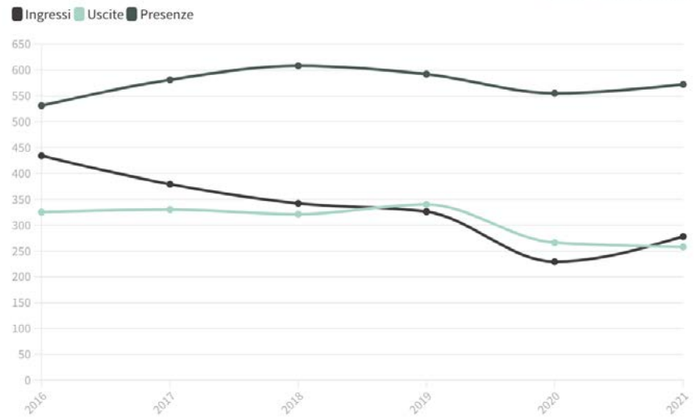

Fonte: nostra elaborazione su dati Piattaforma SMOP - Regione Campania

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

L'anomalia di Castiglione ha radici antiche, è stato infatti il primo tra gli Ospedali psichiatrici giudiziari ad essere "sanitarizzato" e dunque gestito dalla sanità regionale lombarda in via esclusiva, vedendo impiegati nei suoi padiglioni professionalità esclusivamente socio-sanitarie. In questo senso, la Lombardia aveva precorso una delle finalità più ambiziose della riforma: la sanitarizzazione dei luoghi dell'esecuzione delle misure di sicurezza, rinunciando del tutto a ricorrere al supporto della polizia penitenziaria e delle forze dell'ordine nella gestione ordinaria della sicurezza interna e perimetrale della struttura. Mentre in tutti gli altri Opg italiani (con la sola, parziale e problematica, eccezione di Reggio Emilia, dove, a partire dagli anni Duemila alcuni reparti furono sanitarizzati) i poliziotti penitenziari operavano nei reparti di degenza, esattamente come in qualsiasi carcere, in Lombardia no.

Presenze nelle REMS e per regione
31 dicembre 2021

Fonte: nostra elaborazione su dati Piattaforma SMOP - Regione Campania

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

In Lombardia dunque il passaggio da Opg a Rems non ha prodotto in quel luogo sostanziali trasformazioni, se non di denominazione. Eppure la stessa Regione Lombardia, chiamata dal Governo fin dal 2012 a redigere piani di riforma degli Opg, aveva previsto di soddisfare il requisito della "territorialità" delle misure di sicurezza, affiancando a Castiglione delle Stiviere (nei progetti originali, erano qui previsti 240 posti, pari alla capienza "storica" di quel luogo), altre tre strutture (nelle province di Como, Brescia e Milano) per un totale di ulteriori 40 posti. Quel piano originario fu poi ridimensionato e oggi Castiglione delle Stiviere è l'unico luogo in Lombardia dove eseguire la misura di sicurezza del ricovero in Rems.

In un momento storico in cui, causa pandemia, si sta riaprendo la riflessione su quali siano i modelli che meglio interpretano il diritto alla salute costituzionalmente garantito, occorre aprire una riflessione franca, ragionata e non ideologica se questa "anomalia lombarda" debba continuare o se si debbano promuovere modelli diversi. Perché più di un quarto di pazienti sottoposti a ricovero in Rems debbono concentrarsi in un solo luogo? Non vi sono evidenze di carattere socio-

demografico che giustifichino il fatto che in Lombardia vi sia il triplo dei ricoverati rispetto anche alle altre regioni più popolose d'Italia (43 in Campania, 46 in Sicilia, 60 nel Lazio).

Presenti in REMS per classi di età e genere
31 dicembre 2021

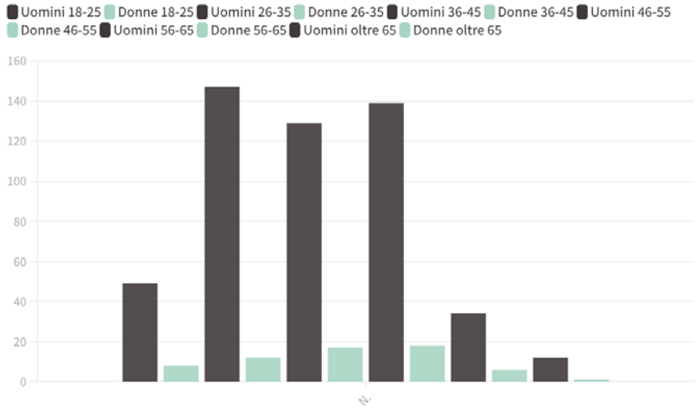

Fonte: nostra elaborazione su dati Piattaforma SMOP - Regione Campania

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Le posizioni giuridiche delle persone internate

Tra i dati quantitativi più problematici, vi è quello relativo alle posizioni giuridiche dei ricoverati. La suddivisione che qui interessa è tra ricoveri provvisori (art. 206 c.p.) e definitivi (art. 222 c.p.). Nel primo gruppo rientrano coloro che sono ancora sottoposti a procedimento penale, i c.d. definitivi sono invece coloro che sono già stati prosciolti perché non imputabili, ma sottoposti a misura di sicurezza perché socialmente pericolosi.

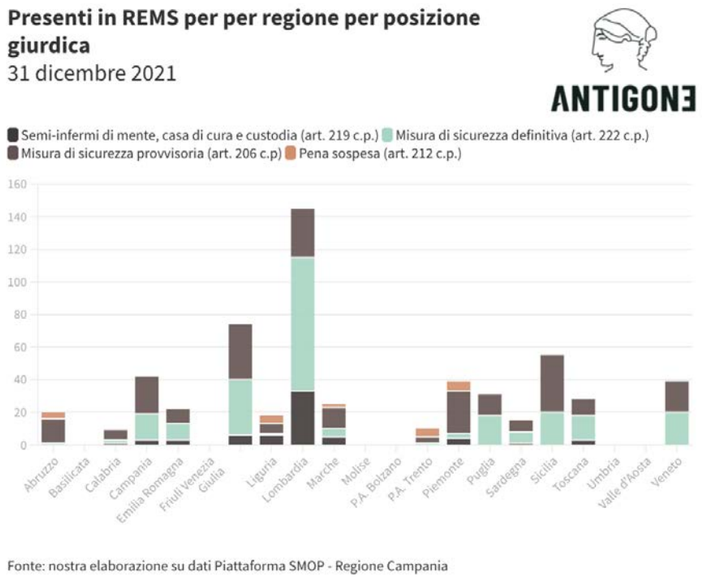

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Una differenza rilevante dal nostro punto di vista, è che la competenza a decidere sulle misure provvisorie è dei giudici di cognizione (nella quasi totalità dei casi, i giudici per le indagini preliminari), sulle misure definitive (revoche, proroghe, trasformazione delle misure) decide invece la magistratura di sorveglianza. I numeri ci dicono che i due gruppi sono quantitativamente ormai omogenei e che la tendenza degli ultimi anni è quella di un lieve ma costante incremento delle misure provvisorie e di una stabilità di quelle definitive. Se, con una certa approssimazione giuridica, paragoniamo le misure di sicurezza provvisoria alle condanne non definitive e alle misure cautelari in carcere, scopriamo una rilevante differenza: le persone in Rems in attesa di una sentenza definitiva sono sensibilmente di più di quelle in carcere (quasi il 50% in Rems, intorno al 30% in carcere, dato che, comunque, è tra i più alti d'Europa). Possono essere molte le spiegazioni del dato, su tutte il fatto che quando viene decisa una misura provvisoria ci troviamo tendenzialmente più vicini alla commissione del reato ed è dunque possibile che la situazione psicopatologica della persona sia ancora in fase acuta. Va considerato che la persona in misura provvisoria verosimilmente è meno conosciuta dai servizi psichiatrici territoriali – salvo che non abbia una pregressa presa in carico per altri motivi diversi dalla commissione

del reato. Sono questi alcuni dei fattori che rendono più difficile l'individuazione di un Programma terapeutico individuale (il c.d. PTRI) e di soluzioni "alternative" alla Rems. Il giudice, in attesa di definire il processo e di ricevere i risultati delle perizie e delle consulenze tecniche psichiatriche, sarà dunque più propenso a optare per una misura più custodiale come il ricovero in Rems.

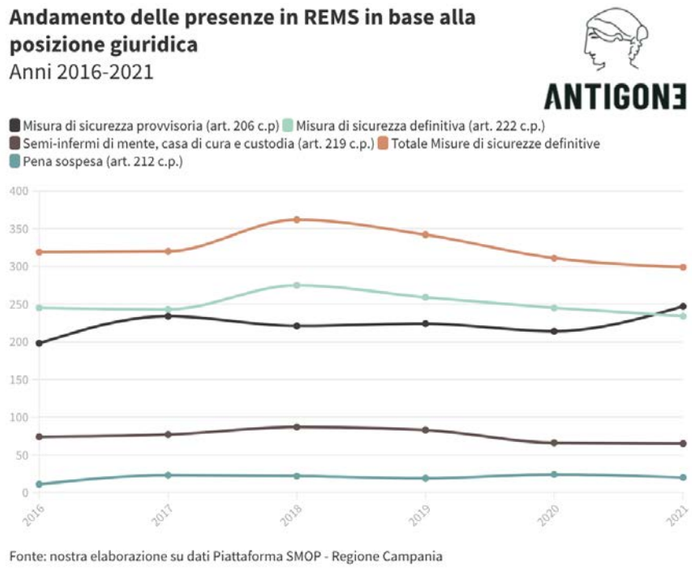

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

I numeri sulla posizione giuridica evidenziano la difficoltà di trasformare davvero il ricovero in Rems in extrema ratio tra le misure a disposizione del giudice, soprattutto nella fase precedente alla conclusione del giudizio. Evidentemente i correttivi immaginati dalla riforma – tra cui l'aggravio motivazione chiesto al giudice che deve esplicitare perché non è sufficiente nessuna delle altre misure previste alternative al ricovero in Rems – non sono sufficienti a "correggere" le storture di un sistema Rems-centrico. Dalle osservazioni svolte durante la ricerca, si intuisce che il ricovero in Rems avviene con maggior frequenza se l'autorità giudiziaria non entra in contatto (oppure entra in contatto tardivamnete) con i servizi di salute mentale territoriali. Laddove questo contatto avviene nelle ore immediatamente successive l'iscrizione della notizia del reato, vi è minor ricorso al ricovero provvisorio in Rems, in favore di altre soluzioni. Dove invece tale dialogo

tarda, il ricovero in Rems pare invece la soluzione più ricorrente (e “rassicurante” per rispondere alle istanze di sicurezza sociale). Occorre considerare che il paziente “provvisorio” in Rems è tendenzialmente di più difficile gestione, non tanto sul piano sanitario, ma da un punto di vista di “organizzazione” del servizio: finchè non arriva la decisione definitiva sull’imputabilità e la pericolosità sociale, i servizi territoriali non si attivano per costruire il Piano terapeutico riabilitativo individualizzato (il c.d. PTRI) e dunque non si iniziano neanche ad “immaginare” interventi alternativi al ricovero in Rems.

Le liste d’attesa: come non sovraffollare le Rems.

Come detto, quella delle “liste d’attesa”, cioè di quelle persone che pur destinatarie di un ordine di ricovero in Rems non vi accedono, per mancanza di posti disponibili, è forse tra le più intricate questione aperte dalla riforma, sia sul piano giuridico che politico. È forse questo il terreno di maggiore attrito tra cultura giuridica e cultura sanitaria. “In attesa di posto in Rems” era Valerio Guerrieri, morto suicida nel febbraio 2017 nella sua cella del carcere di Regina Coeli a Roma, nonostante il giudice avesse ordinato la misura di sicurezza. L’idea che un ordine legittimamente posto dall’autorità non venga eseguito, o meglio non possa essere eseguito per mancanza di posti, è una novità assoluta nel campo dell’esecuzione penale. Nel contesto italiano, nessun istituto penitenziario si rifiuterebbe di ospitare una persona destinataria di un ordine di carcerazione perché è stata raggiunta la capienza massima. Nel microcosmo Rems queste “impossibilità” rappresentate dalla direzione sanitaria all’autorità giudiziaria sono invece prassi quotidiana, fin dai primi giorni di apertura delle nuove Residenze, motivo per il quale nessuna Rems ospita – né ha mai ospitato – un numero superiore di persone rispetto ai posti disponibili. Insomma, il sistema delle misure di sicurezza non conosce sovraffollamento, fenomeno invece endemico del contesto penitenziario italiano.

Sul tema è tuttavia difficile avere una posizione minimamente oggettiva, basata su dati realistici e verificati. Le “liste d’attesa” sono infatti gestite a livello regionale, senza criteri di priorità condivisi e senza una banale condivisione dei numeri. Anche nella Relazione inviata alla Corte Costituzionale nell’ambito dell’istruttoria prodromica alla sentenza n. 22/2022 i dati comunicati dal Ministero della Salute e quelli provenienti dal Ministero della Giustizia differivano.

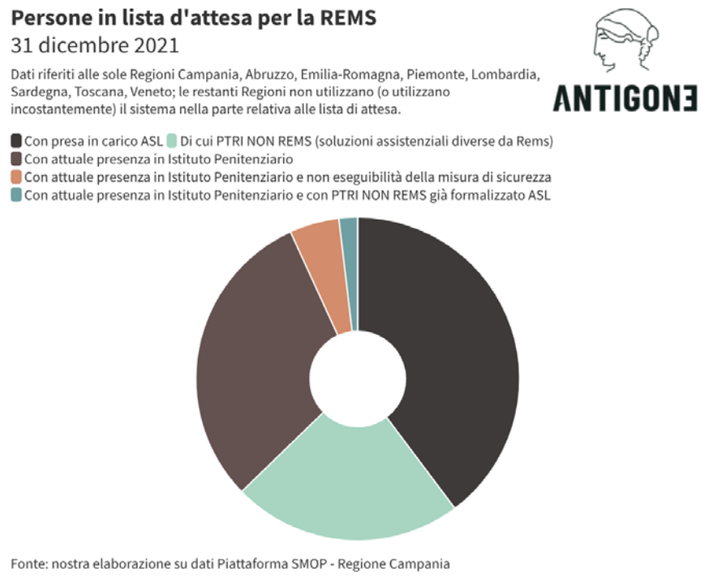

Per consultare i grafici interattivi dell’articolo clicca qui

Senza una raccolta dati centralizzata e credibile, ogni presa di posizione sulla questione delle liste d’attesa non potrà che essere ideologica e frutto della percezione individuale. Al netto di questa osservazione, l’allungarsi delle liste d’attesa pone due questioni: sull’ “accuratezza” con cui vengono ordinati i ricoveri in Rems e su dove collocare le persone “in attesa”. Se infatti si analizzano le posizioni giuridiche delle persone in lista d’attesa, si nota come la maggior parte siano “provvisori” e dunque in attesa della conclusione del giudizio a loro carico. Una delle ipotesi che andrebbe approfondita è se esiste, tra la magistratura di cognizione, una minor consapevolezza dell’efficacia delle misure “alternative” alla Rems, capaci comunque di rispondere alle esigenze di sicurezza.

Il “fine” della misura di sicurezza per pazienti psichiatrici. Durata del ricovero e percorsi di uscita.

Ci sono ulteriori due dati sui quali focalizzare l’attenzione: l’aumento della durata

del ricovero in Rems e le “destinazioni” dei pazienti una volta usciti dalla Rems. Entrambi i dati, pur con rilevanti differenze territoriali, fotografano una tendenza nazionale che dovrebbe preoccupare operatori e *policy makers*.

Al 30 novembre 2020 la durata media del ricovero in Rems fotografata dal sistema Smop è di 236 giorni, tre anni fa, nel 2017 era di 206 giorni. Una crescita costante. Da un’altra rilevazione svolta dal Garante nazionale delle persone private della libertà, la durata media del ricovero risulta ancora più lunga, nel 2017 era di 365 giorni, nel 2021 sarebbe di 703. Significa che una persona rimane internata in Rems per oltre due anni. Tra i capisaldi della legge 81/2014 vi era la necessaria transitorietà della Rems, questi dati iniziano a metterla in discussione. In prospettiva, tornerà a riproporsi la questione degli “ergastoli-bianchi”, oggi vietati dalla l. 81/2014, che causavano continue proroghe della misura di sicurezza detentiva? Le Rems, nelle intenzioni del legislatore e delle buone pratiche, devono invece diventare “tappe” di un percorso progressivo (la c.d. progressività terapeutica). L’aumento della durata dei ricoveri fotografa un rischio di trasformazione delle Rems in cronicari, dove la durata del ricovero non dipende affatto dalle condizioni di salute, bensì dalla lentezza della “presa in carico” dei servizi territoriali. Pur con evidenti differenze tra territorio, al novembre 2020 i pazienti in Rems senza un Piano terapeutico riabilitativo individualizzato (il c.d. Ptri) erano il 60% del totale dei ricoverati. Senza il Ptri, non si riescono a trovare soluzioni altre diverse dalla Rems, con la conseguenza di allungare le liste d’attesa e “negare” il posto in Rems a persone ancora nella fase acuta della loro patologia. Legato al tema della durata dei ricoveri, vi è la questione del “dopo-Rems”. Cosa succede quando termina la fase acuta del ricovero e il paziente è pronto a lasciare la struttura.

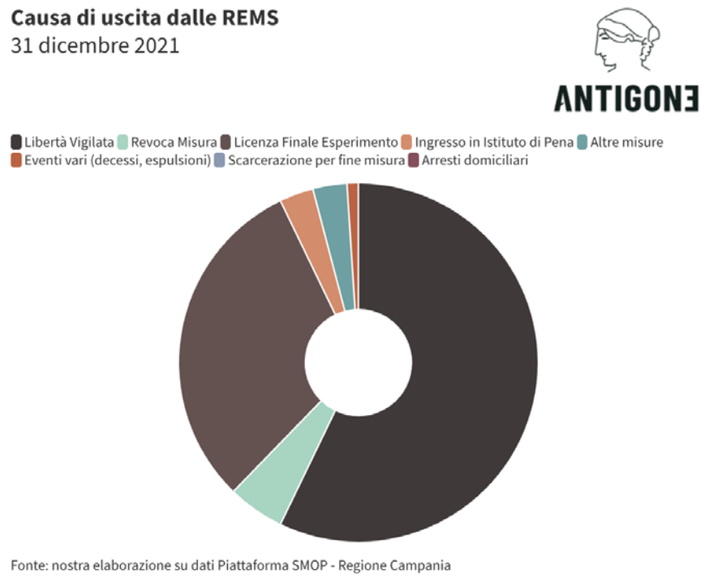

Per consultare i grafici interattivi dell’articolo clicca qui

I dati ci dicono che il “ritorno in libertà” è un’ipotesi sostanzialmente mai presa in considerazione dai giudici: dei 172 pazienti dimessi dalle Rems nel corso del 2020 (fino al 30 novembre) solo uno è andato agli arresti domiciliari, mentre per il 72% dei pazienti dimessi (154) vi è la trasformazione della misura in libertà vigilata o l’applicazione della licenza finale di esperimento. Alla necessità di una riflessione approfondita sulla libertà vigilata, quale architrave del sistema delle misure di sicurezza.

Bibliografia

E. GALLO e V. RUGGIERO (1989), Il carcere immateriale. La detenzione come fabbrica di handicap, Torino e , più recentemente

D. RONCO (2018), Cura sotto controllo, Roma

L. STERCHELE (2021), Il carcere invisibile. Etnografia dei saperi medici e psichiatrici nell’arcipelago carcerario, Milano

Focus

Personale

Di Alessio Scandurra

ANTIGONE

Il personale

Una delle cose che più spesso si sentono lamentare, quando si parla di carcere, è la carenza di personale. Se ne lamentano soprattutto i sindacati di polizia penitenziaria, con riferimento chiaramente al personale di polizia stesso, e la loro notevole capacità di mobilitazione e la loro forza comunicativa fanno si che questo problema diventi, assieme al sovraffollamento, uno dei pochi che tutti conoscono quando si parla di carcere.

Ma, come peraltro il sovraffollamento, anche la carenza di personale è una questione articolata, e in questo caso i numeri dicono con chiarezza che, quando si parla di personale, la carenza di polizia non è peraltro il dato più allarmante.

Il carcere è infatti una comunità del tutto particolare. I suoi "ospiti" vi sono detenuti 24 ore su 24, solitamente per molti anni, e in condizioni di autonomia molto limitata. Per qualunque cosa – salute, formazione, disbrigo pratiche, accesso al welfare, tanto per fare degli esempi – i detenuti hanno bisogno che qualcuno si attivi per loro. E, di conseguenza, se questo qualcuno non c'è, o non c'è in misura sufficiente, sarà impossibile soddisfare questi bisogni in maniera adeguata, e la marginalizzazione sociale e la povertà di chi esce dal carcere saranno uguali, o maggiori, di quando vi sono entrati. E così anche il rischio di recidiva cresce.

Ma tutto questo ovviamente non può essere fatto solo dalla polizia penitenziaria, che non ne ha le competenze né il mandato. Un carcere fatto solo di polizia è un carcere che abdica a priori alla sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale, e per questo motivo iniziamo la nostra rassegna del personale proprio partendo da figure diverse dal personale di polizia.

Il direttore

Iniziamo dal vertice della struttura amministrativa dell'istituto, ovvero dal suo direttore. La figura del direttore, o della direttrice, in un carcere è fondamentale. É infatti responsabile del coordinamento di tutte le aree dell'istituto, della gestione amministrativa della struttura e del suo personale, e delle attività che in istituto si svolgono, incluse tutte quelle che riguardano i detenuti. In ultima istanza praticamente tutto dipende dal direttore e quando il direttore non c'è, o non è in condizione di fare il suo lavoro, nella migliore delle ipotesi tutto si ferma.

Ma dunque questi direttori ci sono o non ci sono? Nel corso delle 96 visite svolte dall'Osservatorio di Antigone nel 2021 abbiamo rilevato come solo nel 49% degli istituti penitenziari fosse presente un Direttore responsabile solo di quell'istituto, per così dire un direttore "a tempo pieno". Come sempre si tratta di un dato medio, ed in Lombardia ad esempio avevano un proprio direttore a tempo pieno 5 istituti visitati su 6 mentre in Sardegna in nessuno dei 7 istituti visitati c'era un direttore incaricato in via esclusiva.

Distribuzione dei direttori negli istituti visitati
Anno 2021

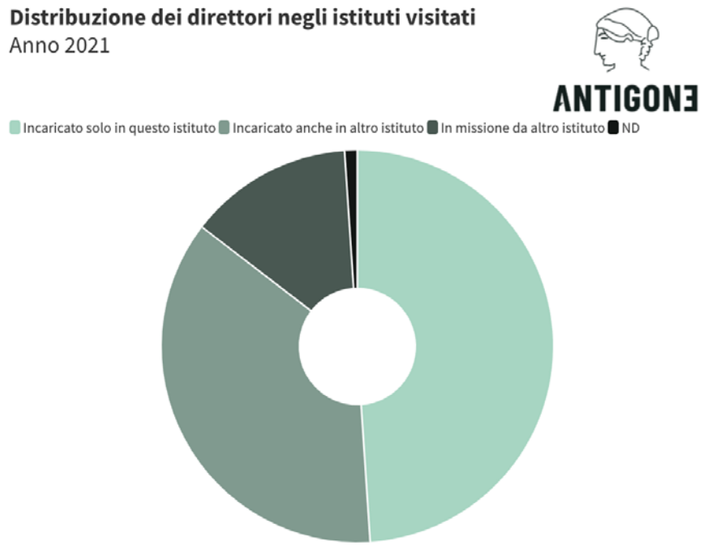

Fonte: nostra elaborazione su dati Osservatorio Antigone 2021

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Ovviamente sarebbe almeno auspicabile che siano gli istituti più piccoli, o quelli meno problematici, a non avere un direttore a tempo pieno, ed in effetti spesso è così, ma le eccezioni sono molte.

Non hanno un direttore a tempo pieno ad esempio il carcere di Firenze "Sollicciano", con 655 presenze al momento della nostra visita, e per molti aspetti uno degli

istituti più problematici del paese. O Cagliari, con 557 presenti, o Biella, con 462. Mentre avevano un direttore a tempo pieno ad esempio il carcere di Massa Marittima, con 38 presenze, quello di Vallo della Lucania, con 44, o quello di Pistoia, con 48 presenti. Le ragioni di queste incongruenze immaginiamo possano essere molteplici e magari anche plausibili, ma gli esiti restano inaccettabili. E temiamo che anche l'arrivo dei nuovi 45 direttori per i quali al momento è in corso la selezione possa non essere una risposta sufficiente, specie se si considera che nel frattempo continua lo stillicidio dei pensionamenti, essendo ormai passati più di 20 anni dall'ultimo concorso.

Ma a fronte di questa carenza di direttori è possibile quanto meno fare affidamento su una pattuglia adeguata di vice-direttori? La risposta purtroppo è no, la figura del vice-direttore è ormai in via di estinzione. Negli istituti visitati da Antigone il 75% non aveva un vice-direttore, ne abbiamo incontrati 30 in tutto, e anche in questo caso la loro distribuzione è a volte sorprendente.

Numero dei vice-direttori negli istituti visitati
Anno 2021

ANTIGONE

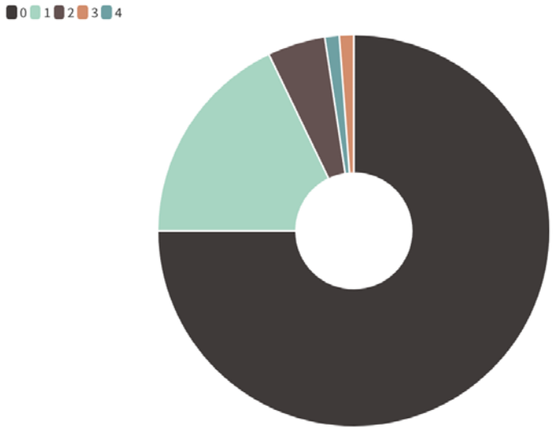

Fonte: nostra elaborazione su dati Osservatorio Antigone 2021

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Non c'era un vice-direttore a Parma, un istituto con 687 presenze, di cui peraltro 62 al 41bis, o a Taranto, che con 619 è uno degli istituti più affollati d'Italia, o a Pavia con 586 presenti e moltissimi problemi. Ma ce ne sono addirittura 2 a Civitavecchia (447 presenti) e 2 a Frosinone (512 presenti). E abbiamo trovato 1 vice-direttore a Trani, un istituto con 42 presenti, e 1 a Bolzano, che ne conta 107. Anche in questi casi è difficile capire la logica di queste allocazioni.

Riteniamo però sia utile ribadire l'importanza di queste figure. Il carcere è un'organizzazione complessa da un punto di vista amministrativo, responsabile di una gamma enorme di attività e di centinaia, a volte migliaia, di persone, alcune delle quali, i detenuti, dipendono dal carcere in tutto e per tutto. Che una struttura simile resti senza vertice, anche solo per brevi periodi, è scellerato.

Nel caso di un ospedale, una scuola o un comune, per quanto piccolo, ci parrebbe inaccettabile. In carcere accade invece troppo di frequente.

L'educatore

Altra figura essenziale per la vita degli istituti, ed in particolare per il percorso trattamentale dei detenuti, è quella dei funzionari giuridico pedagogici, spesso noti come educatori. Con un organico previsto di 896 unità, sono ad oggi 733 i funzionari effettivamente presenti negli istituti penitenziari.

Nelle visite che l'osservatorio di Antigone ha svolto nel 2021 ne abbiamo trovati in media uno ogni 83 detenuti, davvero pochi se si pensa per quante cose ciascuno di questi detenuti avrebbe bisogno di un educatore. Non sono infatti solo i detenuti definitivi, per cui è in corso la "osservazione scientifica della personalità", ad averne bisogno. Gli educatori non "servono" solo per accedere alle misure alternative. Collaborano anche alla progettazione di tutte le attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, e cercano di rispondere ai molti bisogni dei detenuti, definitivi o meno che siano. Non a caso se si guarda alle sole case di reclusione visitate da Antigone nel 2021, 19 in tutto, la media scende di poco, arrivando ad 80 detenuti ogni educatore.

Più significative, come si vede sotto, sono le discrepanze nella distribuzione degli educatori tra le regioni italiane.

Numero detenuti per ogni educatore
Anno 2021

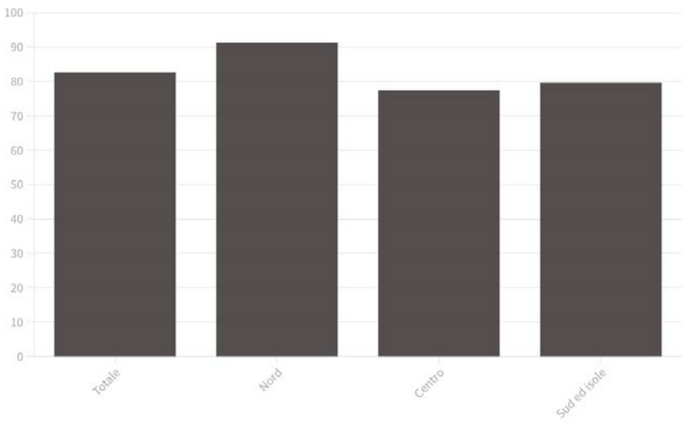

Fonte: nostra elaborazione su dati Osservatorio Antigone 2021

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

La carenza pare più grave al nord e non a caso alcune delle situazioni più drammatiche si registrano proprio nel norditalia. A Treviso abbiamo trovato un solo educatore in servizio per 188 detenuti, aiutato un collega presente in istituto per due giorni alla settimana, mentre a Busto Arsizio c'era un solo educatore assegnato ed effettivamente in servizio per i 360 detenuti presenti, da poco tempo coadiuvato da un collega distaccato da Santa Maria Capua Vetere. Ma la situazione non è molto migliore nel già citato carcere di Firenze "Sollicciano", dove c'era un educatore ogni 164 detenuti, e ancora peggio a Bari, dove i 2 educatori in servizio avevano in carico 220 detenuti ciascuno.

Come sempre, a compensare queste carenze, si trovano situazioni difficilmente comprensibili. E sono moltissime. Abbiamo ad esempio trovato 2 educatori a Massa Marittima, uno ogni 19 detenuti, 2 ad Isernia, uno ogni 23 detenuti, 4 a Vasto, uno ogni 25 presenti, 3 a San Cataldo, uno ogni 26 reclusi, e 2 a Varese e

a Piazza Armerina, in entrambi i casi un educatore ogni 32 detenuti.

Complessivamente nei 20 istituti più "ricchi" di educatori ce n'era in media uno ogni 31 detenuti. Nei 20 più "poveri" uno ogni ogni 152. Una differenza nella distribuzione di circa cinque volte che appare francamente ingiustificabile.

Gli agenti

Se confrontata con i numeri visti sopra, la situazione del personale di Polizia Penitenziaria appare, quanto meno ad un primo sguardo, meno allarmante. Negli istituti che abbiamo visitato c'era in media un agente ogni 1,6 detenuti, ed anche la sperequazione tra le aree geografiche del paese appare minore.

Numero detenuti per ogni agente di Polizia Penitenziaria
Anno 2021

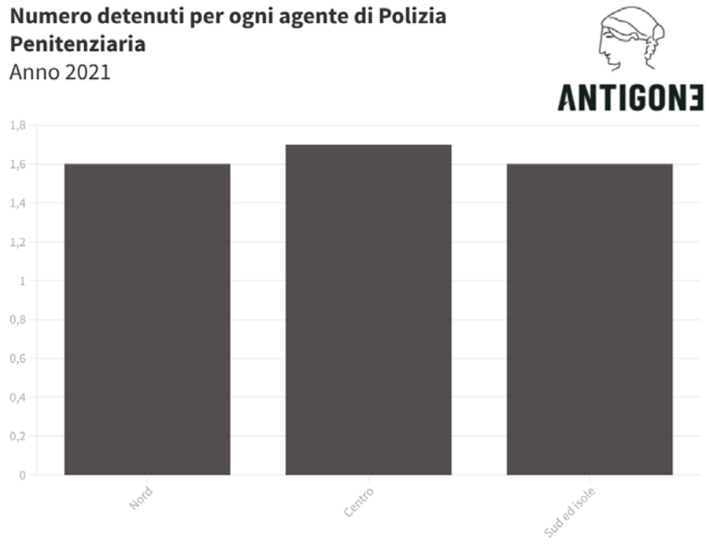

Fonte: nostra elaborazione su dati Osservatorio Antigone 2021

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Sembrano esserci meno agenti nel centro Italia, ma come detto le differenze sono più contenute. Restano situazioni eccezionali, come ad Ancona "Montacuto", istituto con 327 detenuti presenti in cui c'è un agente ogni 2,7 detenuti, o Poggioreale a Napoli, con 2.190 presenze il carcere più grande d'Italia, dove c'era

un agente ogni 2,7 detenuti, o Frosinone, 512 presenti, dove c'era un agente ogni 2,9 detenuti.

E ci sono ovviamente anche le solite isole felici. A Pordenone, al circondariale di Padova, a Pistoia, ad Arezzo, ad Ascoli Piceno e a Lanusei ad esempio c'erano addirittura più detenuti che agenti.

Ma il confronto fatto sopra per gli educatori risulta per gli agenti meno scioccante. Nei 20 istituti con più personale di polizia c'era in media un agente ogni 1,1 detenuti. Nei 20 con meno personale un agente ogni 2,3 detenuti. Una differenza superiore al doppio, comunque sorprendente, ma pur sempre meno di quella del quintuplo, registrata facendo lo stesso confronto con gli educatori.

Sono numeri che parlano chiaro, quanto meno per un aspetto: nelle carceri italiane la figura veramente indispensabile è quella dell'agente di polizia. I direttori possono esserci o meno, i vice-direttori sono del tutto opzionali, e anche quando gli educatori sono in grave sotto organico in qualche modo si tira avanti. Ma la polizia penitenziaria non può mancare, quantomeno non troppo, e le grandi disparità non sono tollerate. Al di là della retorica del reinserimento sociale, che permea ogni momento della comunicazione pubblica dell'amministrazione penitenziaria, il personale delle nostre carceri è fatto essenzialmente di polizia, ed eccessive sperequazioni nella sua distribuzione non sono tollerate. E questi dati, più di tante parole, la dicono lunga su quali sono le priorità del nostro sistema penitenziario.

Altrettanto significativo il fatto che, come detto sopra, quando si parla di carcere due sono i temi che vengono più spesso citati. Da un canto quello del sovraffollamento, che abbiamo provato a problematizzare nel capitolo dedicato ai numeri, e dall'altro quello della carenza del personale di polizia. E anche su questo pare opportuno dire qualcosa.

Rispetto alla distribuzione tra istituti, certamente ci sono disparità e situazioni di maggiore carenza, ma come abbiamo visto sono disparità meno significative rispetto ad altre figure professionali. Ci sono "vuoti" di direttori o di educatori che dovrebbero suscitare molto più allarme.

Tanti o pochi?

Ma al di là del tema della distribuzione, resta quello dei numeri assoluti del personale. Gli agenti di polizia penitenziaria sono davvero pochi? E gli educatori? Ed i direttori?

Su questi ultimi ci pare non ci sia molto da dire. L'assenza di un direttore a tempo pieno, in qualunque istituto, si commenta da sola, ma anche in numeri degli educatori, uno ogni 83 detenuti, appaiono del tutto inadeguati. Riescono a vedere, e a conoscere, i detenuti, davvero poco, anche perchè sono moltissimi gli adempimenti amministrativi e burocratici a cui gli educatori sono tenuti e che li trattengono in ufficio. Ci auguriamo davvero che le 201 nuove unità di personale previste arrivino presto e riescano a fare la differenza.

In ogni caso, allo stato attuale, la situazione del personale di polizia penitenziaria appare meno drammatica. Distribuito in maniera meno disomogenea consente di avere in media, dalle nostre rilevazioni, un agente ogni 1,6 detenuti. Un numero che a prima vista non appare allarmante. Anche l'ultima edizione delle Statistiche penali annuali del Consiglio d'Europa riporta il nostro stesso dato, 1 agente ogni 1,6 detenuti, che nel confronto con gli altri paesi appare un dato tutt'altro che preoccupante. La media dei pesi del Consiglio d'Europa è di un agente ogni 2,4 detenuti e nell'UE hanno più personale di polizia dell'Italia solo le carceri dell'Irlanda. Ne hanno quanto noi la Svezia ed i Paesi Bassi e tutti gli altri ne hanno meno.

Ma i dati del Consiglio d'Europa ci dicono anche altro. In Italia gli agenti di polizia rappresentano l'83% del personale dell'amministrazione penitenziaria, in Irlanda sono il 73%, in Svezia il 64%, nei Paesi Bassi addirittura il 52%. É dunque vero che questi paesi hanno tanto personale di polizia quanto ne abbiamo noi, o nel caso dell'Irlanda anche di più, ma al tempo stesso hanno molto più personale in generale, a partire dai dirigenti e dal personale impegnato nelle misure di comunità, e proseguendo con educatori e formatori, ed in proporzione il personale di polizia è meno che da noi.

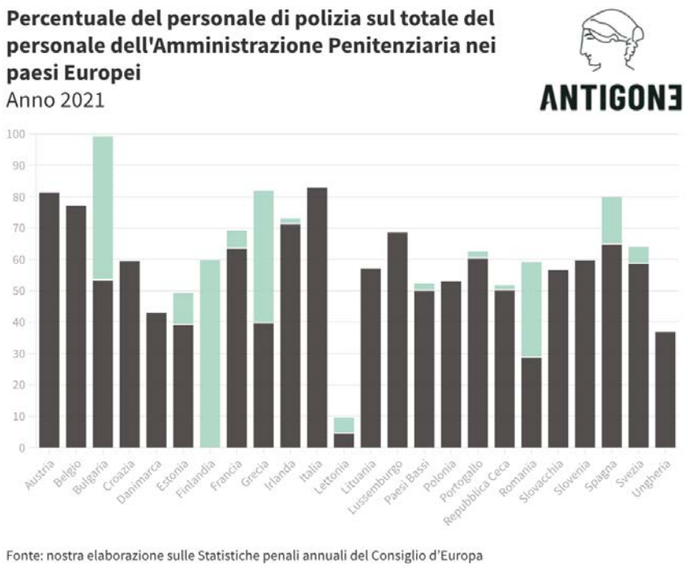

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Da questo punto di vista l'italia è un caso quasi unico. Nell'Unione Europea solo la Bulgaria ha, in rapporto al resto del personale, più polizia penitenziaria dell'italia.

Il quadro che ne esce è chiaro: abbiamo più agenti di polizia penitenziaria degli altri sia in rapporto ai detenuti, sia in rapporto al resto del personale. Come questo si giustifichi è difficile da dire, probabilmente c'entra il ruolo assolutamente centrale che i sindacati di polizia penitenziaria hanno assunto nel tempo nella vita degli istituti e nella gestione del sistema della esecuzione delle pene.

Ma parlare di carenza di personale di polizia penitenziaria con questi numeri appare a questo punto davvero complicato.

Approfondimenti

Vedere

Il ruolo delle immagini nei casi di violenza e tortura

Di Valeria Verdolini

ANTIGONE

“Vedere!” questo è il punto essenziale quando si parla di carcere. “Bisogna aver visto”, scriveva Piero Calamandrei. Le sue celebri parole sono state richiamate dalla ministra Marta Cartabia in occasione della visita del 14 luglio 2021 al carcere di Santa Maria Capua Vetere, a seguito della notizia di atti di violenza perpetrati nei confronti dei detenuti da personale della polizia penitenziaria, e della pubblicazione dei relativi filmati. La centralità delle immagini è metafora dell’intero discorso della Ministra della giustizia, che evoca nuovamente le visione parlando di “una fotografia autentica della realtà penitenziaria”.

Sebbene la sollecitazione del costituzionalista e della ministra Cartabia siano entrambe rivolte alle condizioni di detenzione, è significativo richiamarle dopo che per la prima volta, forse, nella storia della Repubblica Italiana, sono emerse intere videoregistrazioni di una vita penitenziaria caratterizzata da pratiche di coercizione fisica da parte di agenti di polizia penitenziaria nei confronti delle persone in custodia dello Stato.

Oltre alle immagini di Santa Maria Capua Vetere, sono state diffuse anche alcune registrazioni di videosorveglianza della Casa Circondariale di Monza, rispetto ad una giornata dell’agosto 2019, che rappresentano anch’esse un episodio di coercizione violenta.

Cosa mostrano quelle immagini? In che modo “avere visto” cambia la relazione col carcere, con la violenza, e con l’esigibilità dei diritti intramurari?
Senza entrare nel merito delle vicende processuali, ancora in corso, questo contributo vorrebbe analizzare proprio le immagini, cosa si vede, come si vede e cosa ci restituiscono le visioni di tali agiti nei confronti delle persone private della libertà.
Zimbardo (2008) nel suo studio sulla violenza in carcere distingue tra “situazione” e “contesto”. Per l’autore una specifica situazione assume una certa autonomia rispetto al contesto culturale più generale, “solo esaminando e comprendendo le cause di quel male saremo forse in grado di modificarlo, di tenerlo a freno, di trasformarlo con decisioni sagge e con un’azione comune innovativa” (Zimbardo, 2008, p. 27) e individua tre aspetti centrali per analizzare i fenomeni: “la Persona”, “la Situazione” e “il Sistema” (P.G. Zimbardo, 2008, p. 473).

Il tentativo sarà quindi quello di analizzare i tre aspetti evidenziati da Zimbardo nelle due videoregistrazioni di sorveglianza prodotte e diffuse nel 2021 riguardanti i fatti avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e nella casa circondariale di Monza.

La registrazione che obbliga a “vedere!” le violenze collettive nel penitenziario è apparsa il 29 giugno 2021 (con nuovi video emersi anche il 6 luglio 2021) e riferisce delle violenze compiute nell’aprile del 2020 dagli agenti di polizia nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. I carabinieri di Caserta hanno eseguito 52 misure cautelari nei confronti di agenti della polizia penitenziaria e dirigenti carcerari coinvolti e il 9 settembre 2021 si sono chiuse le indagini nei confronti di 120 persone coinvolte nell’inchiesta. Seguendo le categorie di Zimbardo, è quindi da inquadrare la Situazione: I fatti mostrati nel video sono relativi alle azioni intraprese dagli agenti a seguito della rivolta nel “reparto Nilo” del carcere il 5 aprile 2020, dopo la notizia di un caso di positività al coronavirus nella struttura. Sebbene la rivolta terminò la notte stessa, il giorno successivo secondo la Procura alcuni agenti misero in atto perquisizioni punitive e ritorsioni. Le accuse per le persone coinvolte dalle misure cautelari sono a vario titolo di torture pluriaggravate, maltrattamenti pluriaggravati, lesioni personali pluriaggravate, falso in atto pubblico aggravato, calunnia, favoreggiamento personale, frode processuale e depistaggio.

Il video porta la data del 6 aprile 2020, alle ore 18.27, e si svolge nella saletta della socialità della prima sezione. Qui l’attenzione si concentra su Persona, o meglio le persone, dividendo nella descrizione detenuti e personale penitenziario. La stanza ha circa una ventina di detenuti appoggiati al muro, in ginocchio, di spalle, vestiti. Al centro della stanza due agenti in assetto anti-sommossa con scudo, casco, manganello e guanti fanno scorrere in ginocchio un detenuto verso la parete. Circa venti minuti dopo la scena è ripresa dall’angolazione opposta. Gli agenti sono una decina, manganellano i detenuti sulla testa e alle ginocchia, e li colpiscono con ginocchiate allo stomaco. I detenuti non reagiscono ai colpi. La scena successiva, seppur in contemporanea in termini temporali, si svolge nel corridoio destro della prima sezione: ci sono all’incirca una trentina di agenti, con manganelli (alcuni con caschi e scudi, altri no) e sono distribuiti ai lati del corridoio. I detenuti vengono fatti passare e colpiti al passaggio sulla testa

e sulle ginocchia, a volte con manganelli, a volte con le mani (con guanti). La registrazione prosegue, mentre i minuti scorrono, con la medesima scena. Il video stacca e si vede un passaggio lungo la tromba delle scale. I detenuti sono colpiti mentre salgono. Ritorna il corridoio, con un minutaggio antecedente, che fa dedurre oltre due ore di pestaggio. Nel corridoio delle percosse, viene colpito anche un detenuto in sedia a rotelle.

Nei due video ulteriori video prodotti e resi pubblici si vede la preparazione della saletta della socialità: è presente un calcio-balilla al centro della stanza, che sarà spostato nelle due ore successive. I detenuti vengono colpiti di nuovo sia con mani che con i manganelli: alle ginocchia, alle reni, e con schiaffoni in testa. L'assenza dell'audio delle registrazioni non restituisce gli scambi, ma le immagini sono quelle di un scena ordinata. I detenuti subiscono compostamente i colpi. Gli agenti non mostrano concitazione in viso (spesso coperto da casco o mascherina) ma l'azione non sembra improvvisata o frutto di un degenerare di eventi o eccesso di conflittualità.
Come emerge dagli atti della procura a commento delle immagini, si può dedurre che:
"Il reale scopo dimostrativo, preventivo e satisfattivo, finalizzato a recuperare il controllo del carcere e appagare presunte aspettative del personale di Polizia Penitenziaria (dalle chat tratte dai dispositivi smartphone, poi sequestrati, emergeva la reale causale, ossia dare il segnale minimo per riprendersi l'istituto e motivare il personale dando un segnale forte), essendosi conseguentemente utilizzato un atto di perquisizione . La perquisizione risultava, di fatto, eseguita senza alcuna intenzione di ricercare strumenti atti all'offesa ovvero altri oggetti non detenibili, ma, per la quasi totalità dei casi, le immagini della videosorveglianza rendevano un realtà caratterizzata dalla consumazione massificata di condotte violente, degradanti ed inumane, contrarie alla dignità ed al pudore delle persone recluse".

Come ha affermato Horowitz, se guardiamo i gesti nelle azioni degli agenti, "Il momento stesso dell'attacco diventa spesso una questione di eccitamento e addirittura di piacere, in cui torture e mutilazioni potrebbero aver luogo in uno stato d'animo d'ilarità, di «barbara frivolezza»" (Horowitz 2001, p. 114). Al contrario, focalizzando l'attenzione sui detenuti, forse si realizza il primo etimo della tortura

per i greci, che veniva chiamata ἀνάγκη. Ἀναγκαῖος che significa "necessario" o, meglio ancora, "inevitabile".
Le immagini ben corrispondono alla descrizione del "corridoio verde" fatta da Dostoevskij nella sua "Memorie di una casa di morti"[1]. Con *corridoio verde* "si indicava, nel gergo carcerario, il passaggio del detenuto da punire tra le due file di soldati armati di verghe. L'espressione compare nel Dizionario del gergo russo citato nella Postfazione, e come esempio è menzionato appunto Dostoevskij [2]."

Simile composizione collettiva e strategica si ritrova anche ne "Il regime carcerario italiano", di Riccardo Bauer della prima fase repubblicana, in cui si legge: "Si crede forse che nelle carceri italiane il cosiddetto santantonio, cioè la pratica delle busse inflitte da un gruppo di agenti al detenuto impastoiato nelle coperte, sia assolutamente sconosciuto?"[3]

Infine, in tempi più recenti, Christian G. De Vito in Camosci e Girachiavi racconta con queste parole le reazioni alle proteste del 1969: "Quando i reclusi cessarono ogni resistenza e scesero dai tetti, dentro San Vittore vennero incolonnati e fatti passare tra due ali di poliziotti e guardie carcerarie che presero a percuoterli con manganelli, calci, pugni, cinghie, perfino catene [4]" (De Vito, 2009, p. 59).

La ritualità dei gesti è organizzata, e richiama i metodi e le forme dell'attacco coercitivo già viste in precedenza. Come se ci fosse una trasmissione di una tecnologia della repressione, di un sapere disciplinare che si accompagna alle forme e strutture del penitenziario. Allo stesso modo, tutti i racconti, così come le immagini, riferiscono di una forte passività dei soggetti che subiscono l'azione violenta. Le scene, infatti, restituiscono una serie di persone inermi, così paralizzate dagli eventi da quasi non avere lo spazio per accusare il dolore fisico ricevuto. Randall Collins sostiene che la dimensione di attacco prevede una collettivizzazione delle emozioni, mentre "le vittime sono quasi sempre passive, preda di una paralisi emozionale che preclude loro qualsiasi possibilità di resistenza. Le vittime non oppongono resistenza in quel determinato momento, anche se potrebbero averlo fatto prima, in un'altra situazione, perché sono intrappolati in un'atmosfera emozionale collettiva".[5]

Chauvenet, Rostaing e Orlic (2008) riportano le riflessioni di alcuni agenti nella

loro indagine in Francia, che affermano che la rappresaglia sia al contempo un modo per prevenire le violenze future e per punire quelle precedenti. Kauffman (1988), invece, legge il grado di violenza che può verificarsi nelle lezioni impartite ai detenuti dallo staff come una misura non dell'onnipotenza dei supervisori, ma della loro vulnerabilità.

Seguendo un ordine di apparizione, un secondo video è stato trasmesso in esclusiva su Rai 1 il 12 agosto 2021. Si tratta del pestaggio di un detenuto avvenuto nel carcere di Monza, che ha portato al rinvio a giudizio di quattro agenti e una vicecomandante alla fine del mese di luglio 2021, per i fatti avvenuti due anni prima. Le accuse sono di abuso d'ufficio, lesioni aggravate, falso. La voce del cronista annuncia che si svolge nel reparto di infermeria. Il video non ha audio. C'è un detenuto in mutande, su una barella, accompagnato da 4 agenti, tre lo circondano attorno alla barella, ai lati delle braccia e dietro la testa. Il reparto è vuoto, tutti i blindi sono chiusi. Gli agenti indossano guanti di lattice. Lo immobilizzano tenendolo per le braccia. Due si posizionano sul lato destro della barella. Uno torce il braccio destro del detenuto. L'altro schiaccia il petto. Un terzo agente guarda, in piedi. Il quarto agente, sulla sinistra, inizia a colpirlo con degli schiaffi in faccia ripetuti. Il filmato stacca, e riprende dall'altra parte del corridoio. Il detenuto, sempre riverso sulla barella, viene portato nell'ultima cella in fondo al corridoio. Ora gli agenti sono cinque. Il garante nazionale, intervistato durante il servizio, commenta così: "Quella persona viene scaricata, come fosse una cosa è quello che noi diciamo è una "cosificazione". C'è stato anche un tentativo di coprire ciò che era avvenuto". E prosegue: "ci sono settori che all'interno del corpo di polizia penitenziaria hanno questo tipo di cultura che va estirpata proprio per il bene del corpo della polizia penitenziaria". In questo caso il video prodotto non aiuta a comprendere i fattori individuali (chi è la persona vittima del pestaggio? cosa è avvenuto in precedenza? Quali ragioni hanno determinato questo tipo di reazione? Per quel che emerge dall'inchiesta giornalistica, la persona stava protestando in sciopero della fame: è questa la ragione?) né la situazione precedente alle immagini, anche se tuttavia è evidente che ci siano dei motivi che hanno permesso che quel gruppo di pubblici ufficiali esercitasse una forma di coercizione fisica organizzata (le immagini non sono scomposte, le persone non si accavallano nelle azioni, la gestione degli atti non è concitata, gli agenti indossano i guanti prima di esercitare la violenza fisica) in una situazione di vita quotidiana e non a fronte di particolari fattori di fibrillazione del penitenziario. Inoltre, in queste immagini c'è una consapevolezza della presenza della telecamera, la maggior parte delle azioni avviene nel "cono d'ombra" della registrazione. Possiamo intuire la rapidità dei gesti, e la non volontarietà dell'azione (il luogo in cui la persona viene portata non è lo stesso in cui viene "versato" dalla barella) ma anche l'intenzione che i gesti non siano visibili nè tracciabili, a differenza delle immagini dei video di Santa Maria Capua Vetere, in cui -seppur supposte- le telecamere non vengono considerate. L'azione avviene in differenti spazi del penitenziario nel primo caso, con una organizzazione collettiva che non si sottrae alla visione dei livelli apicali. In questo video monzese, invece, il centro dell'azione avviene fuori dall'occhio di chi guarda, il corpo è sottratto alla vista. I gesti presentano delle caratteristiche ricorrenti, come la dimensione collettiva. Randall Collins sostiene, infatti, che: "la tortura sia perpetrata quasi esclusivamente dai gruppi, con la loro tipica dinamica emozionale al centro di questo processo"; il percuotere le stesse parti del corpo, l'uso dei guanti, l'organizzazione e la calma degli agenti.

Zimbardo ha sostenuto che il potere pervasivo, benché impalpabile, di una quantità di variabili situazionali può avere la meglio sulla volontà individuale di resistere (Zimbardo, 2008, p. XXVIII).

Risultano efficaci le parole di Bertolt Brecht, "inspiegabile, pur se quotidiano, indecifrabile, pure se è regola". Più lapidarie, invece, quelle che propone Angela Davis definendo questo tipo di violenza come violenza di routine: "l'ordinario è caratterizzato dalla violenza di routine che permea tutte le prigioni; lo straordinario estende il continuum della violenza alla tortura" (2005, p. 114).

Quali sono le differenti variabili situazionali rispetto ai due episodi registrati dalle videocamere di sorveglianza? Cosa c'è in comune? Quali tratti si possono tratteggiare delle forme della violenza nel penitenziario? Quali possono essere gli aspetti di "sistema"? Come ha affermato Randall Collins (1974) possiamo trovare una chiave della crudeltà nella connessione tra la moralità e i confini di inclusione ed esclusione del gruppo. I confini morali possono porre alcune persone al di fuori di tale obbligazione etica, ma possono anche organizzare confronti che rendono la violenza non solo moralmente indifferente ma moralmente motivata.

Inoltre, indipendentemente dalle motivazioni sottese, cosa producono tali immagini? Tra le difficoltà più classiche nei confronti degli accertamenti giudiziari per episodi di violenze, sevizie e, nei casi più gravi di tortura in contesti di custodia c'è l'assenza di di evidenze probatorie in grado di acclarare le responsabilità, a fronte di meccanismi a volte opachi che hanno portato anche ad inquinare le prove. Non è un caso che le immagini abbiano svolto un ruolo centrale come spinta d'avvio di due celebri processi recenti: il processo Aldrovandi e il processo Cucchi. In entrambi i casi, i parenti delle vittime hanno esposto le immagini dei corpi martoriati come forma di verità, per essere credute. A distanza di tre lustri, con l'introduzione del reato di tortura nel 2017 e l'arrivo delle prime condanne, queste nuove immagini aprono ad un dibattito più articolato e rappresentano la prova principe di quelli in corso. Se le vicende precedenti si erano presentate come episodi, singoli casi, le famose "mele marce", le nuove immagini prodotte dalle recenti registrazioni evocano le parole di Pietro Buffa (2013), che parlando del caso di Asti scriveva: "l'approccio situazionista pone l'attenzione non tanto sulle mele marce quanto, piuttosto, sui *cattivi cesti* (P.G. Zimbardo, 2008, p. 271) intendendo, in questo modo, il fatto che non sono tanto le qualità o le perversioni individuali a generare i comportamenti patologici oggetto di attenzione quanto il complesso situazionale, fatto di ruoli, regole, norme, anonimato delle persone e del luogo, deumanizzazione, conformismo e tante altre variabili che andremo ad analizzare e che caratterizzano il contesto in cui quelle persone si calano, rinforzato, a sua volta, dal Sistema più generale".

Se le immagini odierne, quindi, ci restituiscono i riflessi di un "sistema" che richiede un intervento strutturale per modificare le forme della coercizione dalle sue fondamenta, dobbiamo però essere consapevoli della volatilità dell'indignazione. Come afferma Susan Sontag, le immagini della crudeltà suscitano una doppia reazione: da una parte vedere la violenza senza mediazione la rende reale, e ci ingaggia eticamente nella sua realizzazione (in qualche modo, l'evocazione di Calamandrei e il discorso della Ministra davanti alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere); dall'altra parte, però, Sontag ci mette in guardia poiché in un mondo saturo di immagini (vere o fake, iperprodotte) tendiamo a divenire insensibili. In altre parole, la violenza delle registrazioni di ieri doveva comunque spartire l'indignazione con la drammaticità delle immagini della pandemia, oggi superate dalla crudeltà delle forme, dei corpi, e dell'indicibile violenza della guerra.

Proprio per questo, tali documenti video prodotti nel penitenziario devono essere osservati con una doppia valenza: come epifania di un'opacità che è sempre stata oggetto di sottrazione alla vista e dall'altra parte come spazio di studio per comprendere i meccanismi che si dipanano in tali scene. Più immagini di per sé non cambieranno la nostra conoscenza delle forme degli abusi che si ripetono in modo episodico e individuale (come nel caso di Monza) o con reattività collettiva (come accaduto a Santa Maria Capua Vetere), ma la loro esistenza è essa stessa un punto di partenza importante, per dire che "si è visto", che "non si può più negare" e che la strada e il lavoro culturale e politico da percorrere per cambiare tali dinamiche è solo all'inizio.

Bibliografia

Buffa P., Prigioni. Amministrare la sofferenza, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2013.
Calamandrei, Piero. Bisogna aver visto. Il carcere nella riflessione degli antifascisti (Italian Edition) (p.88) Edizioni dell'Asino, Edizioni del Kindle.
Chauvenet A., Rostaing C., Orlic F., La violence carcérale en question, Presses Universitaires de France, Paris, 2008.
Collins, R., Violenza (Italian Edition), Rubbettino Editore, 1974.
Davis A. Y. (2005), Aboliamo le prigioni? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale, Minimum Fax, Roma.
De Vito C. G., Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia, Laterza, Roma-Bari, 2009.
Dostoevskij, Fëdor. Memorie da una casa di morti. Feltrinelli, Milano, 2017.
Horowitz, D. L. The Deadly Ethnic Riot, University of California Press, Berkeley, 2001.
Invernizzi, I, Il carcere come scuola di rivoluzione, Einaudi, Torino, 1974.
Kaufmann, K. Prison officers and their world, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1988
Sontag, S. Davanti al dolore degli altri, Nottetempo, Milano, 2003.
Zimbardo P.G., L'effetto lucifero: cattivi si diventa?, Cortina, Milano, 2008.

1) L'intuizione è emersa in una conversazione con Dario Stefano Dell'Aquila.

2) Dostoevskij, Fëdor. Memorie da una casa di morti (Italian Edition) (p.332). Feltrinelli Editore. Edizione del Kindle.

3) Calamandrei, Piero. Bisogna aver visto. Il carcere nella riflessione degli antifascisti (Italian Edition) (p.88). Edizioni dell'Asino. Edizione del Kindle.

4) La testimonianza è riportata in Invernizzi, Il carcere cit., pp. 216-221. I. Invernizzi, Il carcere come scuola di rivoluzione, Einaudi, Torino 1973

5) Collins, Randall. Violenza (Italian Edition) . Rubbettino Editore. Edizione del Kindle.

Approfondimenti

Alba. La Casa di (non) lavoro

La visita alla Casa di lavoro di Alba:
ovvero il non-senso della misura di sicurezza

Di Rosalba Altopiedi, Daniela Ronco e Giovanni Torrente

ANTIGONE

La premessa è che chi scrive ha avuto sempre molti dubbi sulla legittimità del sistema delle misure di sicurezza personali all'interno di una cornice dove lo Stato di diritto voglia fondarsi su principi garantisti, strettamente legati ad una concezione del diritto penale del fatto. Ancor di più, la dimensione della Casa di lavoro ci è sempre apparsa come anacronistica, figlia di un'idea del lavoro di matrice autoritaria/disciplinare, ben poco compatibile con le migliori pratiche di reinserimento sociale fondate sulla dimensione lavorativa.

La visita alla Casa di lavoro di Alba, effettuata il 4 aprile 2022, cancella tuttavia dall'orizzonte ogni riflessione teorica sui fini e legittimità delle misure di sicurezza per offrire un quadro caratterizzato da uno spietato non-senso. Nel concreto, la Casa di lavoro di Alba è un cubo di cemento, circondato da un muro divisorio che lo isola dal resto della struttura, all'interno del quale è collocata un'umanità composta da individui con problematiche di svariato tipo, spesso legate a forme di evidente disagio psichico e/o dipendenze, con la comune caratteristica di una carriera deviante tendenzialmente consolidata, da cui è scaturita in sede processuale la dichiarazione di pericolosità sociale e quindi l'applicazione della misura di sicurezza dopo l'espiazione della pena.
Il fatto è che in quel luogo, al momento della visita, non abbiamo riscontrato la benché minima forma di lavoro. Gli internati erano rinchiusi all'interno di due piani detentivi in un contesto atomizzante dove le persone occupano i corridoi delle sezioni esprimendo le più svariate forme di disagio, che ovviamente la permanenza in quel luogo non può che acuire.

La Casa di lavoro, si diceva, è separata dal resto della struttura – una Casa circondariale oramai da lungo tempo pressoché inutilizzata a causa di un'epidemia di legionella – grazie ad un muro divisorio, in quanto in passato la sezione era riservata a detenuti collaboratori di giustizia, separati dal resto della popolazione detenuta. Lo spazio tra la struttura e il muro è davvero minimo, incompatibile con ogni attività lavorativa esterna. Ma anche all'interno gli spazi sono pressoché inesistenti, ad eccezione di alcune aule scolastiche presenti al secondo piano e chiuse al momento della visita. Ecco che allora l'amministrazione penitenziaria si è ingegnata nel collocare due strutture fra l'ingresso della Casa di lavoro e il muro che la separa dal resto dell'istituto. Si tratta di fatto di container dove tra qualche mese dovrebbero essere realizzate

delle attività, seppur sia facilmente immaginabile come la temperatura estiva renderà pressoché impossibile svolgere qualsiasi attività all'interno di quei piccoli locali.

Il territorio offrirebbe poi delle opportunità lavorative, grazie soprattutto alla presenza di terreni agricoli esterni. Peccato però che l'inaffidabilità delle persone internate renda impossibile ogni attività che implichi l'utilizzo di pale, mazze o oggetti appuntiti, ben sintetizzata dall'espressione di una delle figure professionali intervistate durante la visita la quale, di fronte ad una nostra richiesta, ci ha detto: "Ma lei la darebbe una mazza a questi?".
Ed effettivamente è vero. La Casa di lavoro di Alba appare come una classica istituzione di scarico volta a contenere quell'umanità in eccesso ritenuta inaffidabile in ogni contesto, anche in carcere. Soggetti di cui tutti i servizi pubblici, ma anche (spesso) le famiglie di appartenenza, hanno cessato di occuparsi, e per la quale un cubo di cemento appare come uno dei tanti luoghi di un continuo processo di istituzionalizzazione privo di ogni finalità terapeutico/risocializzativa. A testimonianza di tale "abbandono" da parte della comunità esterna, si pensi che l'istituto non dispone di un servizio di guardia medica h. 24 e che quindi tutti gli eventi critici che si verificano dopo le 20 debbono necessariamente richiedere l'invio in ospedale o la gestione interna sino al mattino quando arriverà un medico. Inoltre, in questa struttura, pur in presenza di un evidente problema legato ad un disagio psichico diffuso, lo psichiatra è presente una sola volta a settimana, a turnazione fra gli psichiatri dipendenti dal servizio sanitario locale.

Un luogo, quindi, che non può che contribuire a peggiorare le problematiche di cui i soggetti ivi internati sono portatori, che siano collegate alle dipendenze, al disagio psichico, o alla carriera criminale. Questo, si badi bene, a prescindere dalla buona volontà degli operatori della struttura. Durante la nostra visita abbiamo incontrato ufficiali e agenti di polizia penitenziaria, funzionari giuridico-pedagogici, una direttrice, un medico e una psicologa che evidentemente stanno cercando di fare del proprio meglio per limitare il danno e, crediamo, dare un senso alla loro professione.

Al contrario, il problema è strutturale. È diabolico aver pensato ad un luogo

come quel cubo di cemento per istituire una Casa di lavoro ed è altrettanto diabolico mantenerla in piedi, a prescindere da ogni sforzo organizzativo dei singoli operatori. La visita ad un luogo come la Casa di lavoro di Alba non può non interrogare sul senso di una giustizia che rinchiude soggetti fortemente problematici, all'interno di una cornice che ricorda le esperienze manicomiali, senza una reale prospettiva e senza un futuro.

Coloro che in questi mesi si stanno giustamente prodigando per una riforma del sistema della giustizia penale, dovrebbero probabilmente visitare la Casa di lavoro di Alba, crediamo anche per comprendere pienamente il senso profondo di un intervento che non potrà che essere radicale.

Approfondimenti

Quando lo spazio non è solo un limite fisico: gli istituti di Arezzo e Grosseto

Di Francesca Fanti e Sonia Paone

ANTIGONE

La definizione degli spazi degli edifici carcerari è un importante veicolo di senso visto che l'obiettivo della detenzione non è il mero contenimento ma la risocializzazione del detenuto. Il carcere dovrebbe quindi essere innanzitutto un edificio di comunità e i suoi spazi dovrebbero farsi portatori di questa istanza e dei valori di inclusione e partecipazione. Per soggetti costretti a vivere il loro tempo in una struttura chiusa la maggiore o minore modulazione degli spazi significa minore o maggiore possibilità di azione, di movimento.

Gli spazi di un edificio carcerario condizionano positivamente o negativamente il periodo di detenzione, che dovrebbe essere progetto di vita, punto di partenza per una proiezione verso la società libera. La riforma del sistema penitenziario del 1975 aveva tracciato il solco per una articolazione complessa degli ambienti interni e per una nuova dinamica di rapporti con l'esterno. La progettazione di spazi collettivi all'interno delle carceri avrebbe dovuto rompere l'universo totalitario della cella e il regime di vita indifferenziato tipico delle istituzioni di controllo, in cui la struttura del tempo e dello spazio non ha articolazioni né interne e né esterne. L'esperienza della detenzione stravolge totalmente i concetti di tempo e spazio rispetto alla realtà esterna. Lo spazio subisce una compressione: il detenuto è costretto a vivere in spazi chiusi tutta la sua giornata; al contrario il tempo tende a dilatarsi a causa della ripetizione di gesti sempre uguali. Rompere la dimensione totale della temporalità e della spazialità della cella significava anche rompere l'isolamento verso l'esterno. L'apertura avrebbe dovuto realizzarsi non solo favorendo e creando canali di comunicazione continua del singolo detenuto con il mondo esterno, ma lavorando sui contatti collettivi fra la comunità reclusa, le città in cui le strutture penitenziarie erano inserite e la società tutta. Come ricordava Giovanni Michelucci, le qualità delle attività presenti nel carcere e l'intensità delle relazioni fra dentro e fuori avrebbero potuto distruggere il carcere e contemporaneamente trasformare la città rendendola più giusta e inclusiva. [1)]

Ma nella realtà delle cose, e nonostante siano passati quasi cinquant'anni dalla riforma, è proprio l'analisi spaziale che ci restituisce la difficoltà di realizzazione dei principi di umanizzazione e risocializzazione che la pena dovrebbe/vorrebbe perseguire.

L'inadeguatezza degli spazi carcerari è riconducibile ad un paradosso di fondo.

Gli studi dedicati all'analisi del patrimonio edilizio penitenziario, attualmente funzionante nel territorio italiano, hanno identificato sei diversi gruppi tipologici: gli edifici a corte, quelli a disposizione radiale, quelli a palo telegrafico, quelli in cui è presente una differenziazione dei corpi edilizi e quelli a disposizione compatta. Ciascuna tipologia appartiene ad una diversa epoca storica, si va dalle tipologie che risalgono alla progettazione dei primi penitenziari ottocenteschi fino alle realizzazioni più recenti prodotte negli ultimi decenni del Novecento. Non si tratta però di una mera classificazione cronologica poiché le architetture carcerarie sono estremamente peculiari. Infatti, ogni tipologia è frutto di una specifica filosofia della pena che determina tout court la organizzazione degli spazi. Tenendo conto di questa differenziazione, l'analisi spaziale delle strutture detentive attualmente in funzione nel nostro paese restituisce contemporaneamente la filosofia della pena che ha prodotto quegli spazi, ma soprattutto la persistenza nel tempo di una progettualità obsoleta. Ed è questa progettualità obsoleta a rappresentare uno dei maggiori vincoli rispetto agli obiettivi della detenzione che nel tempo si sono profondamente modificati. In sostanza il fine risocializzante della pena si scontra con l'obsolescenza di forme spaziali sulle quali di volta in volta si prova ad intervenire cercando adattamenti spesso impossibili. Inoltre, l'eterogeneità delle tipologie fa sì che alcune si adattino meglio a possibili modulazioni e questo di nuovo si ripercuote sulla esperienza della detenzione che di conseguenza può essere ulteriormente afflittiva. Ad aggravare questo quadro vi è poi il degrado che deriva dal pessimo stato di conservazione delle strutture e dalla mancanza di manutenzione. Per cui alla obsolescenza spesso si somma la fatiscenza rendendo la deprivazione spaziale una pena che si aggiunge alla pena. Questa breve introduzione di carattere generale sullo statuto spaziale delle carceri italiane fa da cornice ad ulteriori considerazioni sullo spazio carcerario che sono emerse dalle visite in due in due istituti toscani, quello di Arezzo e quello di Grosseto.

Lo spazio sospeso: Arezzo

La casa circondariale di Arezzo è una struttura costruita nel 1935 e si trova nel centro della città. Abbiamo ritenuto significativo raccontare la visita in questa struttura perché qui la questione dello spazio è legata ad una contrazione e

una indisponibilità dovuta ad un processo di ristrutturazione. L'ultima visita all'istituto era stata realizzata nel 2018 quando già in corso erano i lavori di rifacimento. Ma a distanza di anni le cose sono rimaste essenzialmente le stesse. Le aspettative che riponevamo rispetto agli effetti positivi delle opere di ristrutturazione in termini di vivibilità degli spazi e di qualità della esperienza detentiva non sono state purtroppo soddisfatte, anche perché i lavori sono stati ulteriormente rallentati a causa della pandemia. La più grande criticità di questo istituto si racchiude quindi in una parola: spazio. Perché non ce n'è, o meglio è sottratto dalle chiusure legate ai lavori di ristrutturazione. Questa carenza finisce con incidere pesantemente sulla quotidianità della vita detentiva in ogni suo aspetto.

I lavori di ristrutturazione, tra l'altro, sono iniziati nel 2010 e prevedono un intervento che coinvolge l'intero istituto. Ma la riqualificazione va a rilento e attualmente risulta chiusa una intera Sezione. Nello specifico, la chiusura coinvolge la Sezione principale dell'istituto, il che ovviamente ha determinato un cambiamento notevole nella capienza effettiva della popolazione detenuta: nonostante nella pratica l'istituto al momento possa ospitare solamente 34 detenuti, la capienza regolamentare è rimasta ufficialmente quella ante ristrutturazione, vale a dire 100 detenuti.

La questione però è piuttosto chiara: Arezzo è uno di quegli istituti che concorre a "deformare" le statistiche nazionali sull'affollamento, poiché ad un primo e non attento sguardo, il dato di circa 30 detenuti presenti, su una capienza di 100, potrebbe risultare un dato favorevole rispetto agli standard richiesti per la qualità della vita detentiva. Diversamente, se consideriamo che dal 2010 ormai la capienza regolamentare è effettivamente di 34 (con un grande turn over della popolazione detenuta all'interno dell'istituto) la situazione di Arezzo circa il tasso di sovraffollamento assume decisamente un'altra connotazione. Infatti, parlando di stime sul sovraffollamento, il fatto che negli anni non sia mai stato revisionato il termine per la capienza regolamentare – ma, anzi, sia stato affiancato dal concetto di "capienza tollerabile", ambigua e vaga espressione coniata nell'intento di celare le irregolarità dovute al non rispetto della metratura [2)]–, non ci conforta visto che stante la situazione della struttura il tasso di affollamento è quasi sempre (dal 2010) sul filo del rasoio. Ma al di là della capienza drammatica è la situazione più generale degli spazi all'interno della struttura.

E questo lo abbiamo potuto osservare direttamente nel corso della visita, durante la quale la situazione dell'istituto ci ha messo di fronte all'afflizione che comporta la carenza di spazio, osservata in ogni ambito. La sottrazione di spazio dovuta alla ristrutturazione è stata infatti aggravata dalla emergenza sanitaria nazionale dovuta al Covid 19. Per fronteggiare l'emergenza ed evitare la diffusione del virus la Sezione di semilibertà è stata trasformata nella sezione Covid per i positivi e i nuovi giunti.

Per quanto riguarda i semiliberi, è stata ricavata una piccola sezione in un'altra parte dell'istituto (al momento della visita vi erano 3 semiliberi di cui uno in licenza). Ovviamente l'auspicio dello staff penitenziario è quello di poter ristabilire con velocità le Sezioni, riportando anche quella dei semiliberi, ma allo stato attuale ulteriormente siamo in una fase di restringimento di uno spazio già contratto. Tra l'altro questa vicenda apre a considerazioni più generali rispetto alle difficoltà di gestire le situazioni di emergenza sanitaria dovute alla mancanza di differenziazione degli spazi che affligge in generale tutte le strutture penitenziarie italiane. E in questo senso sarebbe auspicabile che si aprisse un dibattito sulla inadeguatezza delle strutture carcerarie in termini di modulazione degli spazi interni in caso di situazioni emergenziali.

Gli spazi comuni interni alla casa circondariale di Arezzo si contano sulle dita di una mano: infatti per le altre due Sezioni visitate, abbiamo osservato che al momento c'era una sola sala comune polivalente per una sezione, la cosiddetta Sezione Chimera, mentre l'altra ne è del tutto sprovvista. Siamo entrati nella unica sala comune disponibile e abbiamo trovato una vecchia lavagna, un televisore e una scarna collezione di libri. Non ci siamo stupiti di vedere che i detenuti, al momento della nostra visita, si trovassero tutti nel corridoio della sezione, come se fosse preferibile (e più fruibile) lo spazio del corridoio. Questo la dice lunga sulla condizione di privazione che caratterizza anche quegli spazi pensati per la socialità.

Non abbiamo visto una palestra: abbiamo visto un telo di plastica che divide la sezione chiusa per ristrutturazione da tutto il resto e abbiamo visto che gli attrezzi

(fino al 2010 conservati in uno spazio apposito) sono stati “temporaneamente” (si fa per dire) posizionati in questa zona.

Non esistono al momento spazi esclusivi per le lavorazioni, il che ovviamente limita l’offerta formativa dell’istituto, ma anche, e soprattutto, le possibilità di accesso alle attività lavorative: nonostante il numero esiguo di detenuti (rispetto alla capienza ufficiale) non c’è possibilità al momento di garantire a tutti i detenuti contemporaneamente accesso al lavoro. Le attività lavorative si svolgono prevalentemente con rotazioni da un massimo di 2 mesi a un minimo di 15 giorni.

Mancando tutto, tutto quello che c’è è polivalente. All’interno dell’aula scuola vi è una biblioteca che, come per la sala comune della sezione Chimera, viene utilizzata come aula studio e sala lettura. Il tempo della detenzione si sa è un tempo di attesa, un tempo sospeso. L’attuale situazione del carcere di Arezzo amplifica questo senso di sospensione rendendo il tempo ancora più vuoto.

Lo spazio non spazio: Grosseto

L’altra esperienza che vogliamo raccontare è quella della visita nella casa circondariale di Grosseto. Si tratta di una struttura edificata fra il 1855 e il 1858 poco prima quindi dell’Unità d’Italia. Il palazzo ha una pianta rettangolare, ha tre piani nel corpo centrale e due nelle ali laterali, nel retro è dotato di un cortile circondato da mura. Come le altre strutture edificate nello stesso periodo anche il carcere di Grosseto ha una collocazione nel tessuto storico della città. Di solito questo tipo di collocazione ha il pregio di permettere maggiori contatti con i familiari visto che le strutture con un posizionamento centrale sono più facilmente raggiungibili. Nello stesso tempo facilitati sono i contatti con l’esterno e con la città, per cui l’obsolescenza della progettazione può essere in parte compensata da una maggiore permeabilità delle strutture. L’istituto di Grosseto fa eccezione: è una vera e propria isola in mezzo alla città. Questo è ciò che si può pensare non appena si arriva dinnanzi alla struttura. Ed è un pensiero che permane anche una volta terminata la visita, assumendo tuttavia decisamente un’altra connotazione.

Di sicuro ciò che colpisce in prima battuta è proprio lo spazio fisico che occupa, quale palazzo storico incastonato in mezzo alle abitazioni in pieno centro cittadino. Al nostro arrivo davanti all’istituto, non ci siamo accorti ad un primo sguardo di quanto le caratteristiche stesse della struttura e la sua monumentalità la rendevano estranea al tessuto circostante.

Ciò che ci è stato riportato durante il colloquio con l’educatrice e la polizia penitenziaria rappresenta l’esatto opposto rispetto all’immagine del carcere al centro della città. Si tratta di un’isola senza ponti con il resto del contesto urbano. Quasi (o forse senza quasi) dimenticata. Ci hanno riferito di una situazione di pressoché totale invisibilità dell’istituto in relazione al Comune, alla Provincia, alle associazioni del territorio e ai cittadini. Come se l’istituto di Grosseto fosse uno spazio che non esiste. Per questo non è stato così sorprendente il fatto che, al momento della nostra visita, non fosse attivo alcun corso di formazione o alcun lavoro di pubblica utilità. L’approccio securitario che permea la società grossetana e le sue amministrazione impedisce di fatto di aprire una finestra sull’istituto.

Questo concetto di spazio-non-spazio nel rapporto del carcere in relazione con il mondo esterno può inoltre essere applicato alla descrizione della situazione che abbiamo potuto osservare dentro le mura.

Infatti, anche se si tratta di una struttura di piccole dimensioni, il tasso di sovraffollamento di Grosseto è spropositato: al momento della visita, a fronte di una capienza regolamentare di 15 posti, vi erano 29 detenuti. Quasi il doppio di detenuti previsti per un tasso di sovraffollamento del 193%. Anche in questo caso lo spazio è il termine chiave per orientare la nostra analisi: l’istituto che, come abbiamo già accennato, è una struttura di fine Ottocento, presenta quelle limitazioni che discendono dalla obsolescenza della progettazione carceraria a cui abbiamo fatto riferimento. Con l’aggravante che essendo un edificio storico può essere manutenuto ma non si possono fare interventi profondi o creare spazi ex novo. Visitando le Sezioni ci siamo trovati di fronte a camere detentive che ospitavano 5 persone, con due letti a castello e uno singolo; tutto in un clima di oppressione fisico ben oltre il limite della dignità umana. In un contesto simile garantire i 3 metri quadrati calpestabili per ciascun detenuto risulta impossibile.

Abbiamo visto camere troppo strette, scure, con schermature alle finestre, il cui spazio era prevalentemente occupato dai letti e ciò non permetteva neanche a noi i movimenti più elementari, figurarsi con 5 persone che quotidianamente vivono in un contesto simile.

Infatti, nei casi estremi di camere con 5 detenuti, non si riesce ad arrivare nemmeno al metro quadrato calpestabile per persona, senza dimenticare il problema dello spazio in senso verticale, poiché per i casi di strutture a castello, il letto superiore è distante dal soffitto solo di pochi palmi. Siamo entrati nelle camere detentive quasi camminando di lato.

E se gli spazi sono così limitati nelle Sezioni, non ci ha sconvolto molto la carenza, se non la totale assenza, di locali adibiti alla socialità.

All'esterno esiste un unico spazio aperto, che di fatto coincide con la zona passeggi di entrambe le Sezioni; lo abbiamo visto in una giornata soleggiata di ottobre. Un rettangolo di cemento contenente assolutamente il nulla. I raggi di sole riflettevano sull'asfalto esterno, ed il ricordo di aver chiuso gli occhi per il fastidio del sole. Ci siamo immaginati come potesse essere utilizzato questo spazio privo di qualsiasi riparo durante i mesi estivi... A questa domanda ha risposto l'educatrice: «in nessun modo». L'area esterna è del tutto impraticabile durante le giornate troppo fredde o piovose per lo stesso motivo.

Durante la nostra visita abbiamo chiesto se vi fossero spazi dedicati alle lavorazioni o destinate a specifiche attività: abbiamo visto poi con i nostri occhi che c'erano solo due piccole aule a disposizione per i detenuti che hanno una funzione polivalente e che a turno vengono usate per i corsi scolastici e per altre attività formative.

E poi, ovviamente, l'emergenza sanitaria del Coronavirus ha inevitabilmente ridotto lo spazio vivibile, il quale era già di per sé esiguo in una realtà come quella di Grosseto. Infatti, nel contesto di questo istituto, l'emergenza sanitaria ha impattato fortemente sugli spazi interni ed anche, di conseguenza, sulla qualità della vita detentiva: sono state chiuse la palestra e la cappella poiché si trovavano nell'area che è stata designata poi per la gestione di casi di positività e di isolamenti preventivi. La cappella è stata temporaneamente spostata all'interno di una delle due aule polivalenti. Per quanto riguarda gli attrezzi della palestra, sono stati spostati nello spazio esterno.

Le considerazioni che sono scaturite dalla visita ai due istituti toscani e quelle più generali che abbiamo riportato nella prima parte dello scritto ci conducono ad una amara constatazione: nel carcere non c'è spazio e il carcere non si è fatto spazio nella società. La cella riempie ancora il tempo della detenzione e la privazione spaziale connota il vissuto quotidiano dei detenuti. Nello stesso tempo l'apertura verso l'esterno è una chimera, anche in questo caso è stato sufficiente osservare gli spazi del carcere per evidenziare la carenza di progettualità rispetto all'incontro e allo scambio con l'esterno. Il giardino degli incontri realizzato da Giovanni Michelucci per il carcere di Sollicciano, pensato non per solo i colloqui dei detenuti ma come spazio di attività rivolte alla collettività è rimasto una magnifica eccezione nel panorama nazionale. In più come dimostra il caso di Grosseto quando manca la presa in carico da parte del territorio anche la collocazione più centrale non riesce a spezzare l'isolamento, anzi fa emergere ancora di più il senso di estraneità che si accompagna alla rimozione collettiva del dramma della detenzione.

1) Michelucci, Un fossile chiamato carcere, in "Il Ponte" Passigli Editore, Firenze,1995.

2) Vianello, Il carcere. Sociologia del penitenziario, Carocci, Roma, p. 80.

Approfondimenti

Pavia. Paradigma di un conflitto

Viaggio nell'economia dei diritti sospesi

Di Daniela Ronco e Valeria Verdolini

ANTIGONE

Ma lungo tutto questo lato del recinto quel mondo era immaginato come una favola impossibile. Lì c'era un mondo particolare, che non assomigliava più a nulla; lì c'erano delle leggi particolari, delle vesti a sé, degli usi e costumi, e una casa di morti che pure erano vivi, una vita come in nessun altro luogo, e persone particolari. Ed è questo particolare angoletto di mondo che mi appresto a descrivere.

Dostoevskij, Fëdor. Memorie da una casa di morti (Italian Edition) (p.10). Feltrinelli Editore. Edizione del Kindle.

Fëdor Dostoevskij descrive la colonia penale in cui trascorre la reclusione con due formule molto suggestive: "favola impossibile" e "una casa di morti che pure erano vivi". Le locuzioni proposte restituiscono immediatamente sia la dimensione teleologica ribaltata, caratterizzata spesso da un (non) lieto fine, e la condizione di annientamento dello spazio, che trasforma un luogo di vivi in una figurativa casa di morti. Sebbene sia passato più di un secolo dalla stesura di "memorie da una casa di morti", il frammento di Dostoevskij riaffiora alla mente a fronte di alcune specifiche situazioni penitenziarie, caratterizzate da un concatenarsi di elementi di criticità, che richiamano, nelle osservazioni del carcere degli anni '20, le suggestioni dello scrittore russo. Se il paragone risulta, tuttavia, audace, il richiamo evocativo offre molteplici spunti per provare a raccontare quello che si è configurato, in tempi recenti, come uno spazio di sofferenza organizzata.

Tra le strutture osservate nell'anno appena trascorso, una casa circondariale ha evidenziato caratteristiche singolari che meritano di essere analizzate più nel dettaglio: tra le mura si sono susseguiti eventi molteplici: le rivolte, la pandemia, un incremento dei suicidi, alcune proteste diffuse anche nel 2021. Sebbene nessun singolo episodio possa determinare l'unicità della struttura, nelle osservazioni (due, svolte nel mese di dicembre) si è registrata una fatica generalizzata che merita di essere indagata oltre le note osservative della scheda e delle singole visite. Si tratta di una casa circondariale di provincia, che negli ultimi anni ha visto un crescendo di eventi critici significativi, e una sempre più palpabile sofferenza dei ristretti. Raccontarne l'osservazione non vuole essere un j'accuse contro uno spazio specifico, di cui capiamo le difficoltà materiali e le circostanze peculiari, ma vorrebbe partire proprio da quegli eventi per provare ad allargare il campo di analisi, e comprendere cosa si può apprendere dai mesi trascorsi. In qualche modo, la struttura svolge un ruolo paradigmatico di un certo tipo di traiettorie penitenziarie, sia per la sommatoria di eventi, sia per le modalità di gestione che sono seguite a tali episodi critici.

Come sempre, il punto di partenza è lo spazio penitenziario osservato. La casa circondariale di Pavia "Torre del Gallo" si trova nella periferia della città, ed è periferica alla vita della cittadina universitaria, sia per la distanza materiale e la difficoltà a raggiungere l'istituto con i mezzi, sia per la scarna presenza di attività all'interno della società civile (presenti in ogni caso i volontari, e la garante comunale). Più di vent'anni di attività dell'Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione hanno ampiamente dimostrato come la dimensione spaziale costituisca uno dei principali elementi di afflittività della punizione. Innanzitutto per via della materialità degli spazi osservati: crepe e umidità, muffe alle pareti di celle e docce, materassi vecchi e sporchi, celle impersonali, anguste e sovraffollate, delineano una condizione di fatiscenza che accomuna tanto le carceri più "vecchie" quanto le carceri d'oro costruite negli anni'80. Tuttavia, una certa povertà e impersonalità degli ambienti caratterizza altresì gli istituti di più nuova generazione o quelli oggetto di importanti interventi di ristrutturazione. Come hanno evidenziato Hancock e Jewkes (2011), occorre non cadere nell'errore di considerare "moderno" come "migliore": se indubbiamente uno spazio più salubre diventa anche uno spazio più rispettoso della dignità delle persone private della libertà personale, così come di chiunque ci lavori, il prezzo da pagare talvolta diventa un impoverimento delle relazioni umane e un incremento della stessa dimensione punitiva del carcere.

Da questo punto di vista, l'organizzazione spaziale del carcere in questione sembra riflettere appieno la convergenza tra vecchio e nuovo nella povertà di attività e di utilizzo del tempo della detenzione. L'istituto rientra nel panorama delle carceri d'oro, essendo stato costruito negli anni '80 e aperto nel 1992. La struttura ha sempre presentato elementi di complessità, ma a questi si è aggiunta la scelta di costruire uno dei nuovi padiglioni a ridosso delle pronunce Sulejmanovic e Torreggiani (inaugurato nel 2013) che ha più che raddoppiato la capienza, riducendo sensibilmente gli spazi trattamentali (l'edificio è sorto sul giardino e sull'adiacente campo sportivo). La scelta ha determinato una forte

compromissione degli spazi esterni dedicati alla socialità. Quello che appare al visitatore è dunque una struttura divisa in due: da un lato il reparto originale, che ospita circa 250 persone detenute in sezioni per la maggior parte mai ristrutturate, con celle inferiori ai 9 metri quadrati, con bagni senza acqua calda né doccia e con gravi malfunzionamenti all'impianto di riscaldamento; dall'altro lato, il nuovo reparto (aperto dal 2014), con una capienza di circa 300 posti, con celle di circa 18 metri quadrati ognuna dotata di doccia e acqua calda. Tutte le sezioni del "vecchio" reparto ospitano detenuti in media sicurezza, oltre all'articolazione psichiatrica e ad una sezione di 4 celle destinata all'isolamento, mentre il nuovo reparto è destinato al circuito protetti.

Le enormi differenze materiali tra i due tipi di strutture sono evidenti. Ciò che tuttavia le accomuna è la grave riduzione degli spazi destinati alla socialità e alle attività trattamentali, di fatto totalmente sacrificati in entrambi i casi. Il risultato è che su una popolazione di quasi 600 detenuti non ci sono commesse per lavori esterni, non risultano attivi corsi di formazione e le persone che frequentano un corso scolastico sono pochissime.

La grande carenza di attività è sì determinata da una mancanza di spazi, ma a sua volta incide sulla vivibilità degli stessi spazi: le persone detenute restano di fatto in sezione per tutta la loro giornata (salvo le ore d'aria) e di fatto non possono spostarsi in autonomia al di fuori della sezione (laddove le sezioni sono aperte, altrimenti le 20 ore al giorno vengono trascorse in cella, come nella gran parte dei regimi detentivi pre-Torreggiani).

Come l'approccio sociologico al penitenziario ha evidenziato, è proprio l'intreccio tra spazio e tempo della detenzione a plasmare il livello di vivibilità di un istituto penitenziario: la quotidianità detentiva è scandita da attività svolte per "ammazzare" il tempo piuttosto che per "sfruttarlo" (Matthews, 1999).

Nel caso specifico, sono numerose le attività sacrificate in primis per ragioni "strutturali": oltre al vecchio campo sportivo chiuso per costruire il nuovo padiglione, accade che il teatro è inagibile perché ci piove dentro e, soprattutto, le salette per i colloqui risultano da tempo inutilizzabili per via del crollo del tetto (così al momento della visita, ora riparate n.d.r.), una situazione per cui al momento gli incontri con i familiari avvengono nei corridoi dell'istituto e anche la scuola (che ha ripreso lentamente nel dopo pandemia) appare sacrificata.
L'intreccio tra la materialità delle condizioni di vita dentro al carcere e il modo in cui si dipana la dimensione spazio-temporale della detenzione contribuisce a determinare un clima particolarmente teso nelle sezioni, dove una percepibile tensione connota le relazioni sia detenuti-staff che tra persone detenute.

Conflittualità e modelli di gestione

Sebbene il nesso eziologico tra eventi e fattori scatenanti nel carcere sia particolarmente labile, vero è che l'accumularsi di eventi critici nel medesimo spazio, in un tempo breve, restituisce sia la sofferenza di coloro che lo abitano che l'andamento della conflittualità al suo interno, nonché, a fronte del protrarsi di tali episodi, alcune possibili debolezze gestionali nella sua amministrazione.

Il primo caso è datato 2018, quando la stampa locale riferisce dell'incendio di 3 celle nel mese di luglio 2018, e la recente condanna dei 3 detenuti coinvolti per resistenza a pubblico ufficiale (avvenuta nel maggio 2021).

Un secondo evento – frattura è l'inizio della pandemia, che vede la struttura partecipe delle rivolte del 7-10 marzo 2020, a seguito delle misure restrittive per contrastare l'epidemia da Coronavirus.

La stampa nazionale, in un primo momento, riporta: "I detenuti hanno preso in ostaggio due agenti di polizia penitenziaria, riuscendo quindi a rubare le chiavi delle celle in dotazione agli agenti, liberando così decine di carcerati. I due agenti di polizia sarebbero stati anche picchiati violentemente. La rivolta è iniziata intorno alle 19.30-20. I sindacati Uilpa e Sappe parlano di vera e propria "devastazione" con i carcerati che in questo momento si stanno picchiando tra di loro. Sarebbero in arrivo da San Vittore e Opera, agenti di rinforzo" (fonte: Fanpage) .

Il racconto della cronaca trova riscontro anche negli scambi avvenuti durante le visite:

Erano lì, lo vede? Sul tetto di quel padiglione (e indica l'edificio di due piani di fronte a noi). Erano tanti, praticamente tutto quell'edificio. Erano entrati nella MOF hanno preso le motoseghe e i martelli, e dicevano che volevano Barbara d'Urso, e negoziare l'indulto con lei. Dalle 19 di sera alle 5 del mattino hanno distrutto tutto. Un collega è rimasto bloccato nell'ascensore, perché hanno rotto i fari, ed è saltata la luce. Da fuori, molti detenuti gli urlavano "ti ammazziamo". Poi, sono arrivati i rinforzi dei GOM, abbiamo negoziato la fine della rivolta. Delle persone coinvolte, solo un quarto sono state trasferite in altre carceri della regione. Ma tutti gli altri sono rimasti lì. E il giorno dopo, eravamo sempre gli stessi, noi e loro, a dover stare insieme, in un carcere distrutto, e a ristabilire l'ordine. I miei agenti avevano paura, alcuni sono in stress post-traumatico. Molti si sono messi in malattia. Non è semplice tornare, e spiegare che quello che è accaduto non è più possibile, non si dovrà ripetere"

[Note di campo, Conversazione con un responsabile degli agenti della polizia penitenziaria, ottobre 2020]

Le violenze e le rivolte del 7 marzo, che hanno visto 99 detenuti raggiunti da avvisi di garanzia per devastazione e saccheggio e resistenza a pubblico ufficiale prima derubricate a percosse, con competenza al giudice di pace, ora in attesa di nuove indagini dopo la recente riapertura da parte del GIP violenza e autolesionismo.
Inoltre, a ridosso degli eventi Antigone è stata contattata da alcuni familiari di persone detenute nella Casa circondariale, che hanno riferito violenze e abusi, nonché trasferimenti arbitrari posti in essere nei giorni successivi alle proteste dell'otto marzo 2020. Secondo le segnalazioni raccolte, i detenuti avrebbero protestato anche per le omissioni nell'adeguamento dell'istituto alle misure di prevenzione. Le segnalazioni riportavano diversi abusi: secondo le ricostruzioni la polizia avrebbe usato violenza e umiliato diverse persone detenute, colpendole, insultandole, privandole di indumenti e lasciandole senza cibo. Ai detenuti trasferiti non sarebbe stato permesso di portare alcun effetto personale né di avvisare i familiari.
L'indagine inizialmente era stata archiviata dal Giudice di pace, ma i legali dei detenuti che avevano presentato le denunce, in collaborazione anche con l'associazione Antigone, avevano fatto opposizione all'archiviazione.

Come già sostenuto in precedenza (Ronco, Sbraccia e Verdolini, 2021; 2022) le rivolte hanno sempre a che fare con il controllo dello spazio carcerario (Useem, Piehl, 2008), indipendentemente dalle motivazioni specifiche che le originano. Si può qui forse ipotizzare che la minaccia esterna del Covid, unita al silenziamento dei contatti con l'esterno per ragioni di prevenzione sanitaria, abbia creato le condizioni materiali per la sommossa.
Per Matthews sembrerebbe che sia spesso il grado di privazione "relativa" piuttosto che "assoluta" ad essere critico. Spiegazioni delle rivolte, come le spiegazioni dei suicidi, devono partire da un riconoscimento dei contesti sociali, strutturali e istituzionali in cui hanno luogo, i meccanismi causali che li sostengono e i "trigger" che fanno scattare questi meccanismi.
Useem e Kimball (1989) sostengono che le rivolte in prigione avvengono quando le carceri entrano in crisi sistemica, il che implica l'incapacità dell'amministrazione penitenziaria di contenere le tensioni e disordini, combinata con il senso di ingiustizia per la propria condizione vissuto dai detenuti. In questo processo la presunzione di legittimità viene in frantumi e c'è un indebolimento dell'autorità amministrativa. In tale contesto, anche un singolo evento o una mancanza di sicurezza può portare alla rivolta (come nel caso dell'avvento della pandemia).

Sebbene alla rivolta siano seguiti trasferimenti e ristrutturazioni, l'evento conflittuale non ha rappresentato nella casa circondariale né l'occasione per intervenire sulle debolezze strutturali (allagamenti, riscaldamento inadeguato, assenza di acqua calda) né per modificare le relazioni tra detenuti e amministrazione. La situazione tra il 2020 e il 2021, oltre ad un oscillare costante dei contagi, si è caratterizzata per quella che Foucault chiamava "l'economia dei diritti sospesi", ma al contempo in grado di mantenere i tratti dell' "arte delle sensazioni insopportabili".
Ne è riprova il susseguirsi di eventi critici. Nel mese di luglio, la cronaca denuncia le intemperie di 4 detenuti ubriachi, (il Giorno il 7 luglio 2021).
Nel mese di settembre 2021 la stampa locale registra un'aggressione rivolta alla direzione (14 settembre 2021). Tra il mese di ottobre e quello di dicembre in istituto commettono suicidio tre detenuti (vedi infra) e a questi eventi drammatici è seguito uno sciopero del carrello (14 dicembre 2021) e una successiva Interrogazione parlamentare su Pavia.
In tali giorni, si è svolta nell'istituto anche una visita del Garante Nazionale, che ha espresso parole severe nei confronti della situazione presente in istituto: "Lo

stato di agitazione dei detenuti al carcere di Pavia e l'annunciato sciopero del carrello, poi rientrato, sono giustificati dalle gravi criticità che il Garante nazionale ha rilevato in una visita all'Istituto proprio in questi giorni. La visita di questi giorni ha trovato l'istituto in condizioni analoghe, se non peggiori, rispetto alla visita del 2017. L'impressione del Garante nazionale è stata di trovarsi davanti al rischio di un carcere abbandonato a sé stesso con carenze di personale e di gestione. Non ci sono a Pavia opportunità trattamentali e strumenti per rendere il tempo detentivo un tempo utile alla risocializzazione. All'estremo degrado di alcuni padiglioni si aggiungono le carenze di personale e risorse nell'area sanitaria. Per questo il Garante ha avuto un incontro con la Procura per segnalare, tra l'altro, l'allarme sul dato inaccettabile di tre suicidi in un mese".

Qualunque aspetto della quotidianità detentiva incide tanto sulle condizioni di benessere e malessere personale (Ronco, 2018, Mosconi, 2005, Gonin, 1994), quanto, più in generale, sul benessere in senso globale della comunità carceraria (le relazioni, la socializzazione, il clima di vivibilità, ecc.). Condizioni strutturali, risorse a disposizione (umane, trattamentali e in termini di opportunità) e clima generale si intrecciano dunque e diventano tutti fattori che concorrono a determinare un degrado complessivo che si respira e percepisce in ogni spazio e interazione all'interno del carcere, come in una battuta amara rivolta da uno dei detenuti durante l'ultima visita: "La fortuna è che qui non vendono le corde nel sopravvitto, altrimenti saremmo tutti appesi per la disperazione".
Come ha affermato Matthews (2009), sono tre i modelli possibili di gestione della vita detentiva da parte dei prigionieri. Il primo e più funzionale è il modello di *Cooperazione o colonizzazione*: in questo modo di adattamento i prigionieri mirano a tenersi fuori dai guai e a scontare la loro pena con il minimo di conflitto e stress, e con l'intenzione di lavorare per la loro prima data di rilascio.
In situazione di quiete, è uno dei modelli più diffusi e più funzionali, tanto per l'amministrazione quanto per le traiettorie soggettive dei detenuti. Un secondo modello, che ben descrive gli eventi narrati, è quello della Ribellione e resistenza: Questo può comportare il coinvolgimento in rivolte o disordini ad un estremo e forme di non cooperazione all'altro. La forma che assume la ribellione o la resistenza dipenderà dalle pressioni esercitate sui trasgressori, dal loro background e dalle loro esperienze e dalla misura in cui essi ritengono che la loro reclusione o il loro trattamento in prigione sia giusto ed equo.

Proprio per la composizione sociale della struttura, e per il fatto che le rivolte siano state appannaggio dei comuni, la tenuta e la forma delle proteste è uscita rapidamente indebolita, lasciando il passo ad un terzo modello, che si è registrato nella casa circondariale nel corso delle due osservazioni, ossia il modello del Ritiro: questo può assumere una serie di forme diverse, tra cui separazione fisica dagli altri detenuti, impegnandosi in gradi minimi di comunicazione, depressione, o automutilazione e suicidio. (Matthews, 2009, p. 53). E proprio per cambiare tale modello, che presenta molti più rischi e più sofferenze rispetto a quello conflittuale, che è necessario riflettere sugli effetti delle circuitazioni "omogenee" e sui rischi di sommare molteplici sofferenze in spazi fragili, proprio per evitare di preservare strutture penitenziarie che più che destinate alla rieducazione, si rispecchiano nella definizione dostoevskijana delle "case di morti che pur sono vivi". Tuttavia, il carcere da solo non basta a trovare soluzioni, e questo caso evidenzia come un disinvestimento del territorio sul penitenziario non può che amplificare le conseguenze nocive della detenzione.

La questione sanitaria e gli eventi critici

Il carcere in questione è, inoltre, un luogo in grave sofferenza dal punto di vista sanitario, in cui si fa fatica, soprattutto dall'autunno 2021, a coprire i turni della guardia medica. Lo stesso direttore sanitario partecipa a tale copertura, per sopperire alle necessità organizzative. Dal 2017 nell'istituto è presente un reparto di articolazione di osservazione psichiatrica con 12 posti in celle singole, in cui operano uno psichiatra, uno psicologo, tre tecnici per la riabilitazione psichiatrica, due assistenti sociali e sei infermieri. La sezione è aperta e le persone qui detenute possono muoversi liberamente nel corridoio della stessa e in una saletta comune, entrambi però senza finestre e accesso di luce naturale, dove di fatto viene svolta la gran parte delle attività. Il reparto è affiancato da un reparto gemello, adibito al momento a gestione dei positivi covid ma che non ha mai funzionato a pieno regime. Un elemento di complessità del quadro è l'invio in questa struttura di molti detenuti provenienti da altri istituti della Regione che presentano problemi psichiatrici, per via della presenza di questa articolazione e di un numero elevato "sulla carta" di ore di presenza degli psichiatri (60 settimanali). Ore che tuttavia non risultano poi effettive: gli psichiatri di fatto presenti in struttura sono soltanto 2, uno dei quali spesso è costretto a coprire i

turni della guardia medica, il che impedisce di garantire un'adeguata assistenza psichiatrica ai tanti detenuti presenti nel carcere (o qui inviati) che presentano qualche forma di disagio psichico.

La questione sanitaria e le sue carenze paiono costituire così l'ultimo anello che contribuisce ad accrescere il livello di tensione generale della struttura, in cui si concentra una quota altissima di sofferenze psichiche e sociali tra loro pericolosamente e drammaticamente intrecciate. Un malessere generalizzato e respirabile entrando nelle sezioni, che è culminato negli ultimi mesi del 2021 con tre suicidi avvenuti in tempi molto ravvicinati. Come riportato dalla stampa locale: "tre suicidi in un mese, di cui due in una settimana: per quanto siano insondabili le scelte delle persone che arrivino a togliersi la vita, e quindi oscena la presunzione di trarne facili correlazioni, non ci vuole un genio a capire che le tre morti fra il 25 ottobre e il 30 novembre (più un tentato suicidio) sono la punta di un iceberg di problemi serissimi nel carcere" (Luigi Ferrarella, Corriere della Sera, 2 dicembre 2021).

Ferma restando l'insondabilità di un gesto personale che va considerato nella sua complessità, l'eccezionalità di eventi così ravvicinati nel tempo e nello spazio richiede di tener conto di una pluralità di fattori "sistemici" entro cui quegli stessi eventi si sono registrati. La prospettiva ambientale sul tema dei suicidi in carcere (Liebling, 1992; Boraschi, Manconi, 2006; Buffa, 2012; Miravalle, Torrente, 2016) evidenzia, in contrapposizione alle letture più marcatamente medico-psichiatriche, la componente del "clima" dell'istituto come rilevante fattore da considerare per comprendere e gestire un fenomeno.

Bibliografia

Boraschi Andrea, Manconi Luigi (2006), "Quando hanno aperto la cella era già tardi perché...". Suicidio e autolesionismo in carcere 2000-2004, *Rassegna italiana di Sociologia*, 1, pp. 117-150

Buffa Pietro (2012), Il suicidio in carcere: la categorizzazione del rischio come trappola concettuale ed operativa, *Rassegna penitenziaria e criminologica*, XV, 1, pp. 7-118

Gonin Daniel (1994), Il corpo incarcerato, *Edizioni Gruppo Abele*, Torino

Hancock Philip, Jewkes Yvonne (2011), Architectures of Incarceration: The Spatial Pains of Imprisonment, *In Punishment & Society*, 13 (5): 530-550.

Liebling Alison (1992), *Suicides in Prison*, Routledge, London

Manconi Luigi (2002), Così si muore in galera. Suicidi e atti di autolesionismo nei luoghi di pena, *Politica del Diritto*, XXIII (2), pp. 315-330

Matthews, Roger (1999), *Doing Time: Introduction to the Sociology of Imprisonment*, Palgrave Macmillan

Miravalle Michele, Torrente Giovanni (2016), La normalizzazione del suicidio nelle pratiche penitenziarie. Una ricerca sui fascicoli ispettivi dei Provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, *Politica del Diritto*, 1-2, pp. 217-258

Mosconi Giuseppe, (2005), Il carcere come salubre fabbrica della malattia, in G. Concato, G., S. Rigione, a cura di, *Per non morire di carcere*, FrancoAngeli, Milano

Ronco Daniela (2018), Cura sotto controllo. *Il diritto alla salute in carcere*, Carocci, Roma.

Ronco Daniela, Sbraccia Alvise, Verdolini Valeria, (2021) Salute, violenza, rivolta: leggere il conflitto nel carcere contemporaneo, *ANTIGONE*, 2/2020: 75-85.

Ronco Daniela, Sbraccia Alvise, Verdolini Valeria, (2022) Violenze e rivolte nei penitenziari della pandemia, in *Studi sulla questione criminale* 1/22, pp. 96-119.

Useem B., Kimball P. (1989), States of Siege: *u.s. Prison Riots*, 1971-1986, Oxford University Press, New York.

Useem B., Piehl A. M. (2008), *Prison State: the Challenge of Mass Incarceration*, Cambridge University Press, Cambridge.

Approfondimenti

Pordenone

Il carcere dei Trattamenti
Sanitari Obbligatori

Di Francesco Santin

ANTIGONE

Come Osservatori di Antigone, ci capita anche di visitare altri istituti di pena fuori regione e ogni volta è necessario porre la massima attenzione a ciò che incontriamo durante le visite. Gli istituti possono differire molto gli uni dagli altri per dimensioni, caratteristiche e tipologia ed è quindi necessario essere pronti a cogliere nell'osservazione ogni diversa sfumatura. Ci capita però anche di entrare in alcuni contesti in cui le situazioni sono talmente particolari da risultare subito evidenti. Questo testo racconta una di queste storie.

La situazione che abbiamo incontrato riguarda una persona che si trova nella casa circondariale di Pordenone, dove abbiamo svolto una visita di osservazione nel 2021.
L'istituto di Pordenone è una Casa Circondariale situata in centro città e facilmente raggiungibile, trovandosi in una zona servita e comoda. Tuttavia l'istituto è collocato all'interno di una vecchissima struttura, aperta come carcere già nel 1866. Seppure siano stati portati a termine alcuni lavori di ristrutturazione negli anni scorsi, il carcere presenta spazi stretti, è privo di molti luoghi importanti quali una palestra, un campo sportivo o spazi dedicati al lavoro. Le docce non si trovano internamente alle celle ma sono comuni. Già negli anni precedenti ci era capitato di riscontrare durante le visite l'utilizzo del locale lavanderia, ampio pochi metri quadrati, come aula per svolgere corsi o attività di gruppo.
Si tratta di un carcere piccolo, la cui capienza massima è di 38 posti. Al momento della visita erano presenti 39 persone recluse, fra le quali la maggioranza con condanne definitive.

Durante la pandemia la sezione che nel carcere era destinata ai detenuti semiliberi è stata trasformata, necessitando l'amministrazione di un'area per l'isolamento precauzionale sanitario e i detenuti semiliberi sono stati trasferiti ad altri istituti. Inoltre è stata aperta una nuova sezione, composta da due stanze detentive, dove viene effettuato l'isolamento sanitario al bisogno.
Quello di Pordenone è sicuramente il carcere più piccolo dei 5 presenti in regione Friuli Venezia Giulia, dove il più capiente è quello di Tolmezzo con 149 posti, a seguire Trieste con 138 e infine Udine con 86 e Gorizia con 52.
Il carcere di Trieste è l'unico in regione con una sezione femminile e attualmente conta 20 donne presenti. A Tolmezzo invece sono presenti prevalentemente detenuti soggetti ad alta sorveglianza e in regime di 41bis.

Durante la visita nell'istituto di Pordenone abbiamo dunque incontrato, e successivamente approfondito, la situazione molto particolare di un uomo detenuto con una diagnosi psichiatrica.
Le persone detenute che presentano una diagnosi o un disturbo psichiatrico in Italia non sono una rarità. Infatti "*con l'ingresso in carcere la persona perde il proprio ruolo sociale, è privata dei suoi effetti personali, di uno spazio personale, della capacità di decidere autonomamente, del contatto quotidiano con la famiglia e con gli amici. La persona detenuta vive rapporti sociali imposti e diventa dipendente dall'istituzione; sperimenta l'impotenza e la frustrazione, soprattutto delle aspettative. Un detenuto con difficoltà di adattamento può sviluppare, specie nella fase iniziale, psicopatologie quali ansia da separazione, ansia reattiva da perdita e da crisi di identità, o addirittura disturbi correlati alle emozioni scaturite dal reato commesso*" [1].

La persona di cui raccontiamo qui si presenta diversamente da altre per le modalità in cui il suo disagio mentale è trattato. Infatti si tratta di una persona che precedentemente alla detenzione è stata per anni seguita dal dipartimento di salute mentale ma oggi è detenuto con una sentenza che lo identifica come imputabile.
Già prima della detenzione assumeva una terapia psichiatrica a rilascio prolungato, il depot, che si effettua tramite iniezione e garantisce un'attività terapeutica prolungata, evitando al paziente di dover assumere quotidianamente delle pillole.
Da quando si trova in carcere però rifiuta di sottoporsi a questa iniezione e pertanto, con l'obiettivo che non resti scoperto dall'azione del farmaco, questo gli viene somministrato forzatamente attraverso un TSO, che viene disposto sistematicamente per permettere al personale sanitario di effettuare l'iniezione.
Il TSO è quel dispositivo, nato a seguire dalla legge 180 del 1978 di chiusura dei manicomi e regolamentato dagli articoli 33, 34 e 35 della legge 833/1978, che si identifica come intervento sanitario e che può essere applicato in caso di motivata necessità e urgenza, qualora sussista il rifiuto al trattamento da parte del soggetto che deve ricevere assistenza. In particolare è previsto "*solo se esistano alterazioni psichiatriche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie*

extraospedaliere".

Nella nostra attività di osservazione sul territorio nazionale risultano solo altre due situazioni in cui sia stato necessario disporre un TSO in carcere per una persona detenuta nell'arco dell'anno 2021. Per quanto riguarda le persone libere i dati sono ovviamente più alti ma raccontano di numeri in calo, dal 1980 ad oggi. In particolare, nel Rapporto sulla salute mentale del Ministero della salute i dati parlano di 8289 casi di TSO effettuati nel 2015 e a seguire 7962 nel 2016, 6737 nel 2019 e 5398 nel 2020 [2].
Si evidenzia come in ogni caso il trattamento sanitario obbligatorio, anche per la persona libera, sia un atto estremo che, pur consentendo alla psichiatria di operare nelle situazioni più difficili, si connota come un atto di forza ed è sempre da utilizzare in forma residuale fintanto che possa permettere, limitata la fase acuta dello scompenso, di operare a favore del soggetto con un'insieme di attività farmacologiche, psicologiche e sociali.

La situazione di un uomo detenuto che presenta una diagnosi psichiatrica e al quale viene somministrata forzatamente la terapia a rilascio prolungato ci è apparsa dunque come eccessiva. Scoprire poi che questi TSO funzionali alla somministrazione forzata della terapia sono stati ripetuti periodicamente ci ha lasciato sgomenti. Infatti nel corso di un anno sono stati oltre dieci i trattamenti sanitari obbligatori che questo unico soggetto ha subito trovandosi in carcere, quasi uno al mese. In una sorta di detenzione all'ennesima potenza, oltre a tutto ciò al momento della visita abbiamo verificato che egli si trovava in una cella chiusa all'interno della micro-sezione dedicata all'emergenza sanitaria.
In risposta ai bisogni manifestati la risposta data è sicuramente discutibile, poiché il metodo adottato appare sistematico e privo di attenzione per un qualsiasi percorso dell'individuo. Proponendosi di tutelare in qualche modo la persona, quanto realizzato risulta come profondamente lesivo della sua salute e anche della sua sicurezza, oltre al fatto che questo sistema ci sembra totalmente incapace di essere vagamente risolutivo.

Successivamente abbiamo ricostruito che in questi mesi in cui è in atto questo particolare trattamento, egli ha compiuto diversi atti di autolesionismo, con esiti anche gravi, portandolo ad un ricovero ospedaliero.

La condanna di questa persona nel frattempo è diventata definitiva e la pena è di lunga durata. Abbiamo dunque provato a ricostruire con chi lo ha in carico dal punto di vista sanitario il suo percorso di cura, cercando una prospettiva che sembra però non esserci. La stessa ipotesi di un trasferimento ad altro istituto cela preoccupazione nei terapeuti, perché nel cambiamento si possa annidare un ulteriore peggioramento o una mancanza di riferimenti per il paziente.
In ogni caso non viene prospettata neanche la richiesta di incompatibilità con il regime carcerario, e non possiamo non evidenziare che questa non sembra plausibile primariamente per mancanza di alternative, in un territorio che per storia ha vantato un primato proprio nella capacità di cura e di prossimità alle persone con bisogno di cura psichiatria.

1) Il problema della salute mentale in carcere, Maddalena di Lillo, https://antigoneonlus.medium.com/il-problema-della-salute-mentale-in-carcere-4ae94fe83391

2) Ministero della Salute, Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II Direzione generale della prevenzione sanitaria – Ufficio VI

Approfondimenti

Roma. Gli ‘avvocati’ di Rebibbia

L’università di Rebibbia: il volontariato contro la desertificazione dei diritti

Di Alessandro Monacelli

ANTIGONE

Molte disposizioni della legge penitenziaria rappresentano manifesti dei valori e degli obiettivi che la pena deve perseguire.
Il senso delle norme spesso però stride con la cruda realtà carceraria, che si ha l'impressione scorra su binari paralleli rispetto a quelli legislativi.
Il volontariato può essere un'efficace lente attraverso cui osservare questo fenomeno di scollamento tra norme astratte e realtà concreta. In carcere molte attività sono portate avanti dai volontari che godono quindi di uno sguardo privilegiato sulla quotidianità detentiva.
Abbiamo scelto di analizzare l'attualità e la concretezza del diritto all'istruzione universitaria osservando il lavoro svolto da alcuni volontari nella Casa Circondariale di Roma-Rebibbia. In particolare, l'esperienza che verrà raccontata può essere utile per analizzare come si realizza nella quotidianità detentiva l'esercizio del diritto allo studio universitario previsto "sulla carta"[1].

Sintesi normativa

Già dall'art. 1 dell'Ordinamento Penitenziario si ricava il peso che dovrebbe avere l'esercizio del diritto allo studio durante l'esecuzione della pena.

La Legge Penitenziaria si apre infatti con un catalogo di obiettivi cui deve mirare la detenzione. Tra gli altri, viene ricordato che il tempo trascorso in carcere "*si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione*"[2].

Quale miglior strumento per attuare questi quattro obiettivi se non l'istruzione? È all'istruzione che – ad ogni livello, dentro e fuori il carcere – si affida il compito di integrare gli individui nella società. Ed è all'istruzione che il legislatore guarda, insieme con le attività culturali e sportive, come strumenti da favorire il più possibile in carcere, poiché rappresentano degli efficaci mezzi per conseguire la crescita della personalità e lo sviluppo della persona, obiettivi indicati dagli artt. 27, co. III e 3, co II Cost.[3].

In questa prospettiva, lo studio è indicato tra gli strumenti fondamentali del trattamento penitenziario, attraverso i quali riavvicinare alla società chi ne ha violato le regole (art. 15 O.P.).

Ciò comporta evidenti ripercussioni in punto di edilizia penitenziaria: l'art. 5 ricorda che gli edifici penitenziari devono essere dotati di locali idonei per svolgere attività formative e di studio.

Lo studio infatti richiede, a tutti i livelli, concentrazione e silenzio, che difficilmente sono presenti all'interno dei reparti penitenziari.

Serve quindi un locale dove studiare e consultare materiale. Non solo. Lo studio non può essere esclusivamente individuale, ma necessita di un percorso di accompagnamento da parte del docente e di un confronto costante tra gli studenti.

Per questi motivi, gli istituti penitenziari devono essere dotati di aule scolastiche per lo svolgimento delle lezioni di ogni grado.

Per quanto riguarda lo studio universitario, in alcuni istituti sono presenti aule studio che permettono sia di svolgere lezioni frontali sia di studiare individualmente, lontano dal naturale frastuono delle sezioni detentive.

I detenuti studenti possono poi essere autorizzati a detenere materiale scolastico: libri, dispense, ed anche personal computer, strumenti imprescindibili per uno studente universitario (art. 40 reg. esec.). Peraltro, ogni istituto deve dotarsi di una biblioteca, che, oltre al servizio di prestito, deve offrire una sala lettura (art. 21 reg. esec.).

Anche gli studi universitari sono oggetto di una specifica attenzione del legislatore. L'art. 19 O.P. è stato di recente modificato per recepire la prassi dei poli universitari penitenziari, strutture organizzative che consentono di agevolare i rapporti tra detenuti e università. Si prevede, infatti, come ulteriore incentivo allo studio universitario, che l'amministrazione possa siglare protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore.

Nell'ottica di favorire l'adesione ai percorsi universitari, è opportuno anche

valorizzare l'art. 42 O.P. secondo cui il detenuto può chiedere il trasferimento per motivi di studio. Con l'aiuto di familiari, educatori e volontari, il detenuto può individuare un istituto ove è presente una facoltà che corrisponde alle proprie aspirazioni e chiedere di esservi trasferito.

Al regolamento di esecuzione poi è affidato il compito di incentivare la presenza nelle aule scolastiche di ogni livello. L'art. 42 comma 4 reg. esec. prescrive infatti all'Amministrazione di rendere compatibile il lavoro con lo studio. Per vero, occorre dare atto che la contemporaneità di attività lavorative da un lato e di istruzione dall'altro quasi sempre si risolve a discapito di queste ultime. Del resto, è evidente che, tra le due, il detenuto possa prediligere (quando è disponibile) lo svolgimento di attività lavorativa per contribuire all'economia familiare.

Per i condannati che non siano in condizione di seguire i corsi scolastici regolari, la normativa secondaria prevede che l'amministrazione penitenziaria possa concordare con quella scolastica modalità di organizzazione di percorsi individuali di preparazione agli esami (art. 43 comma 4 reg. esec.). La norma può essere valorizzata per consentire la prosecuzione degli studi di secondo grado non organizzabili all'interno dell'istituto, per carenza di iscritti o per altri motivi[4)].

Il regolamento poi prevede anche incentivi di carattere economico. Per i detenuti che versano in "*disagiate condizioni economiche*" si prevede il rimborso delle spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo. Deve inoltre essere corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per coloro che abbiano superato con profitto l'anno scolastico.

Infine, non può sottacersi il ruolo svolto da benefici e misure alternative, che fungono sia da incentivo alla frequenza scolastica, sia da strumento per esercitare il diritto allo studio. L'istruzione è indicata tra i requisiti per l'ammissione alla semilibertà (art. 48 O.P.) e per la liberazione anticipata (art. 103 comma 2 reg. esec.). L'impegno dimostrato e il profitto ottenuto durante le attività di istruzione sono poi annoverati tra i fattori meritevoli di essere ricompensati con un encomio o con la proposta di una misura alternativa (art. 76 reg. esec.).

Fondamentale in questa prospettiva è la concessione di permessi premio "*per coltivare interessi culturali*" (art. 30 ter O.P.). Il beneficio consente di esercitare il diritto allo studio, soprattutto universitario, perché può essere impiegato per consentire agli studenti detenuti di recarsi a svolgere gli esami direttamente nelle facoltà. Queste esperienze si rivelano spesso preziose occasioni per cominciare il percorso di graduale confronto con l'esterno.

Dalle norme ai fatti: gli studenti di Giurisprudenza di Rebibbia.

Per verificare la portata concreta della normativa delineata, è utile concentrare l'attenzione sull'istruzione universitaria. Nell'anno accademico 2021/2022, sono 1.246 gli studenti detenuti iscritti a corsi universitari[5)]. Il numero non è alto, ma è in costante e progressivo aumento.

Un'analisi complessiva dello studio universitario in carcere è stata affrontata nelle precedenti edizioni di questo rapporto[6)].

Ciò che preme analizzare in questa sede è quali sono gli strumenti concreti che l'Amministrazione penitenziaria ha adottato o può mettere in campo per favorire il diritto allo studio universitario.

Per analizzare tale tematica, è utile partire da un caso concreto: gli studenti di Rebibbia iscritti a Giurisprudenza presso l'università La Sapienza di Roma.

Questa esperienza è, infatti, insieme un ottimo esempio e un banco di prova dell'attuazione della normativa relativa al diritto allo studio universitario.

Nella Casa Circondariale di Rebibbia, a Roma, chi è detenuto ha la possibilità di iscriversi a numerosi corsi universitari. Sono varie le Università, pubbliche e private, che con il tempo hanno attivato i corsi che possono essere seguiti anche in carcere.

Come Antigone, abbiamo avuto modo di conoscere una realtà interessante. Si tratta di un gruppo di studenti – detenuti che sono iscritti alla facoltà di

Giurisprudenza dell'università di Roma La Sapienza.

Da più di quindici anni, grazie agli sforzi del Prof. Federico Sorrentino e di numerosi volontari, a Rebibbia è attivo questo virtuoso progetto, che vede studenti e dottorandi della Sapienza entrare nell'istituto di pena per offrire lezioni di diritto ai detenuti iscritti presso la stessa facoltà.

Il cuore pulsante delle attività è rappresentato da un'apposita aula studio, accessibile dalla mattina al tardo pomeriggio. Chi si iscrive alla facoltà ha a disposizione uno spazio interamente dedicato all'istruzione. Quando non vi si svolgono le lezioni, l'aula è adibita allo studio, personale o in gruppi.

La prima impressione che si avverte varcando la soglia di questa sala studio è la sacralità con cui viene manutenuta dai suoi fruitori. Più dell'ordine e della cura, un fattore specifico appare emblematico: nell'aula studio non si fuma. Può sembrare una banalità, ma una delle prime cose che colpisce chi entra in carcere per la prima volta è il fatto che si fumi dovunque. Tra le altre cose, il fumo è un modo per scaricare la fatica fisica e mentale che la detenzione inevitabilmente comporta e non stupisce quindi che il tabagismo sia fortemente radicato[7].

Gli studenti che gestiscono l'aula studio, invece, si sono auto imposti di non fumare al suo interno. Ciò rappresenta la misura sia dell'affezione per lo spazio dedicato allo studio sia del rispetto verso chi, soprattutto i volontari, viene a trascorrere del tempo nell'aula studio.

Insomma, l'aula menzionata sembra una realizzazione plastica dei principi indicati dalla Legge penitenziaria. Non solo dell'art. 5 suindicato ma anche dell'art. 6 O.P. laddove prevede che gli istituti di pena siano dotati di "*spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica.*".

L'aula studio è infatti uno spazio gestito dagli studenti, nella consapevolezza della sua eccezionale importanza.

Purtroppo, per motivi legati all'emergenza pandemica, recentemente l'aula studio è stata destinata anche all'effettuazione delle video chiamate tra familiari e detenuti, che vi si recano due volte alla settimana. È indubbia la difficoltà di reperire spazi di grandi dimensioni all'interno dell'istituto per soddisfare tutte le esigenze della vita penitenziaria. Tuttavia, sarebbe auspicabile che, terminata l'emergenza, l'aula studio tornasse a pieno regime alla sua originaria funzione.

L'ulteriore cardine delle attività è rappresentato dai volontari, dottorandi e non, che si recano in carcere per offrire le lezioni e rispondere alle domande degli studenti.

Recentemente, l'organizzazione delle attività di tutoraggio degli studenti di Giurisprudenza è stata incrementata grazie all'istituzione del Polo Universitario dell'Università la Sapienza, fortemente voluto e organizzato dal prof. Pasquale Bronzo, delegato della rettrice per il Polo Penitenziario.

Il Polo Penitenziario ha il compito di coordinare le attività dei vari attori sul campo, pubblici e privati, che possono incentivare l'adesione allo studio universitario.

Sotto questo punto di vista, è davvero rilevante l'incentivo economico offerto dalla Sapienza: chi decide di iscriversi a un corso universitario ha diritto all'esenzione totale dal pagamento delle tasse universitarie[8]. Tale beneficio economico spetta anche a chi è in misura alternativa e a chi ha espiato la pena, entro il termine di cinque anni decorrenti dal termine legale di durata del corso.

Per quanto riguarda l'insegnamento delle discipline, il coordinatore del gruppo, Luca Mariantoni, si occupa di calendarizzare le lezioni da svolgere e contatta i docenti per programmare le date degli esami. L'organizzazione delle lezioni frontali è fondamentale poiché rappresenta il momento di incontro tra "dentro e fuori".

Sono previste otto lezioni per materia, da svolgere circa due volte a settimana. Nulla toglie poi che il volontario che ha impartito la lezione si organizzi per recarsi in istituto e rispondere alle domande degli studenti o per discutere della materia. Alle lezioni dei dottorandi si aggiungono poi quelle impartite da altri volontari, come gli avvocati del Foro di Roma che operano nell'ambito del

progetto “Conoscenza è libertà”.

Ad oggi sono circa 25 i dottorandi che si recano a Rebibbia per svolgere le lezioni a fronte dei dodici detenuti iscritti alla facoltà. I docenti svolgono la loro attività a titolo volontario (ex art. 17 O.P.) ma sarebbe utile che la loro attività venisse formalizzata all’interno dell’università. Specie per i ricercatori, tale adempimento può essere necessario per rendicontare le ore trascorse in istituto.

Le potenzialità del progetto sono evidenti. Come ogni esperienza di volontariato in carcere, l’incontro tra “dentro e fuori” presenta notevoli aspetti di interesse e per questo deve essere incrementato. Da un lato, per gli studenti “di fuori” (dottorandi e non) l’ingresso in carcere rappresenta un ineguagliabile opportunità di toccare con mano una parte della nostra società, che arricchisce la loro formazione personale e professionale.

Dall’altra, l’ingresso dei volontari permette agli studenti “di dentro” di mantenere il contatto con la realtà esterna, spesso messo a rischio dal processo di alienazione dovuto alla detenzione. Del resto l’obiettivo del volontariato in carcere è proprio quello di avvicinare al carcere la società nel cui tessuto deve avvenire il reinserimento dei detenuti[9)].

Sotto questo punto di vista, preme sottolineare l’importanza rivestita dall’accesso alle nuove tecnologie. In particolare, al fine di rendere effettivo il reinserimento nella società, è di fondamentale importanza garantire all’interno degli istituti di pena l’accesso a Internet.

Da tempo, la normativa di riferimento apre a questa possibilità: l’art. 12 O.P. prescrive che gli istituti penitenziari devono essere dotati di attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale[10)].

Nello specifico, l’accesso a Internet è stato indicato quale “indispensabile elemento di crescita personale” dalla circolare n. 366755 del 2015, che ha cercato di incentivarne la predisposizione da parte degli istituti di pena[11)]. Nel documento si sottolinea sia che molte attività trattamentali richiedono l’accesso a Internet sia che l’esclusione dall’utilizzo delle tecnologie informatiche può costituire un

ulteriore elemento di marginalizzazione per i detenuti.

Per questi motivi, sembra essenziale che (almeno) nell’aula studio degli studenti di Giurisprudenza sia consentito l’accesso ad Internet, con le dovute cautele richieste da esigenze di sicurezza.

Infatti, l’utilizzo di Internet permetterebbe di frequentare (in video chiamata) le lezioni che si svolgono dal vivo in Università.

Inoltre, l’accesso immediato ai siti istituzionali potrebbe garantire agli studenti una celere consultazione delle ultime novità giurisprudenziali, utile a fini didattici ma anche pratici. Infatti, gli studenti di Giurisprudenza di Rebibbia sono giocoforza un punto di riferimento per gli altri ristretti, che chiedono consigli relativi all’interpretazione degli atti giuridici che li interessano. Sarebbe quindi importante garantire un accesso alle novità legislative o giurisprudenziali riguardanti l’esecuzione della pena, così che la popolazione detenuta possa conoscerne il contenuto in tempi rapidi (ossia i tempi della realtà esterna).

In tal senso, pare che la direzione della Casa Circondariale di Rebibbia stia facendo tutto il possibile per garantire un accesso ad Internet all’interno dell’Istituto.

Sempre nell’ottica di preservare il contatto con la realtà esterna, risulta di fondamentale importanza l’utilizzo di personal computer. Soprattutto per chi studia all’università, il PC infatti rappresenta un utile strumento di studio perché – tra le altre cose – permette di consultare dispense e redigere riassunti. Tale possibilità è però fortemente ridotta per i detenuti di Rebibbia, studenti universitari e non. Da quanto riferitoci infatti sembrerebbe che siano ammessi in carcere solo PC nuovi, per evidenti ragioni di sicurezza. Tale disposizione però rischia di rendere impossibile l’accesso a questa tecnologia per tutte quelle persone che non riescono a coprire i costi di un nuovo computer, ma che ben potrebbero trovarne uno usato.

Il servizio di controllo tecnico del materiale che deve entrare in istituto dovrebbe quindi essere rafforzato, al fine di consentire l’ingresso in carcere anche di personal computer usati, debitamente controllati.

In definitiva, l'esperienza degli studenti di Giurisprudenza di Rebibbia, pur con le sue criticità, rappresenta un importante modello di attuazione della normativa dedicata al diritto allo studio universitario.

Tuttavia, non può non sottolinearsi come la disponibilità di un'aula studio interamente dedicata alla formazione universitaria rappresenti, se non un unicum, una delle rare ipotesi sul territorio nazionale. Non solo, anche all'interno dello stesso istituto di Rebibbia, l'aula studio degli studenti di Giurisprudenza rappresenta quella che viene definita una "cattedrale nel deserto". La Casa circondariale di Rebibbia infatti non riesce ad offrire un sufficiente numero di attività trattamentali. La carenza di lavoro è, come nel resto d'Italia, endemica, e le attività formative e di studio hanno subito un brusco arresto a causa della pandemia. Sarebbe perciò auspicabile che le esperienze di volontariato come quella brevemente riassunta venissero incentivate e moltiplicate, traendo spunto dai progetti concreti come quello succintamente descritto. In questo senso, il volontariato rappresenta un'ottima via per decostruire "il deserto" di attività che circonda "la cattedrale", ossia per incentivare lo sviluppo delle (poche) attività che a Rebibbia, e non solo, sono offerte per il reinserimento dei detenuti.

1) L'espressione è di F. Prina. Si rimanda al suo contributo per un'analisi approfondita del tema di Poli universitari penitenziari: F. Prina, "Il diritto dei detenuti agli studi universitari: l'esperienza dei Poli universitari penitenziari in Italia" in XV rapporto sulle condizioni di detenzione. https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/i-poli-universitari-in-carcere/

2) Periodo inserito con la recente riforma attuata con D.lgs. del 2 ottobre 2018, n. 123.

3) M. Ruotolo, "Diritti dei detenuti e Costituzione", Torino 2002.

4) F. Fiorentin – C. Fiorio, Manuale di diritto penitenziario, Milano 2020.

5) Il numero degli iscritti in regime di media sicurezza è pari 626, in alta sicurezza 449 e 33 sottoposti al regime di 41 bis. Fonte: CNUPP. https://www.gnewsonline.it/ministero-giustizia-e-cnupp-siglano-protocollo-per-diritto-a-studi-universitari/

6) F. Prina, "Il diritto dei detenuti agli studi universitari: l'esperienza dei Poli universitari penitenziari in Italia" in XV rapporto sulle condizioni di detenzione. https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/i-poli-universitari-in-carcere/
C. Antonucci, "Studia che ti passa. I numeri (desolanti) delle proposte scolastiche del sistema penitenziario del nostro paese" in XIV rapporto sulle condizioni di detenzione. https://www.antigone.it/quattordicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/istruzione-e-formazione/

7) Le cause del tabagismo in carcere sono più complesse e sono state analizzate da E. Gentilini, F. Franz "Fumo e carcere: due problemi e una soluzione" https://antigoneonlus.medium.com/fumo-e-carcere-due-problemi-e-una-soluzione-7765ecd4a8ba

8) È previsto il pagamento di trenta euro annui.

9) F. Fiorentin – C. Fiorio, Manuale di diritto penitenziario, Milano 2020

10) Le Regole Penitenziarie Europee del Consiglio d'Europa sottolineano poi come la vita in carcere dovrebbe avvicinarsi "il più possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera" (Regola 5) e che tutta la detenzione dovrebbe "essere gestita in modo da facilitare il reinserimento nella società libera delle persone che sono state private della libertà" (Regola 6).

11) http://www.ristretti.it/commenti/2015/novembre/pdf/circolare_dap.pdf

Approfondimenti

Santa Maria Capua Vetere

Nelle viscere dello stato democratico

Di Luigi Romano

ANTIGONE

«Il centro è cieco, la verità si vede dai margini» scriveva Marco Revelli su *il manifesto* il 1 luglio 2011, quando raccontava le ragioni della lotta contro l'alta velocità in Val di Susa contrastando le 'narrazioni tossiche' che si stavano abbattendo su quel movimento, ancora oggi interessato dalla attenzioni della Procura di Torino con nuove indagini e misure cautelari. Revelli descriveva 'la ragione dei barbari', che è comprensibile soltanto quando si è disposti a rinunciare alle certezze ideologiche legate a questo modo di produzione nocivo.
Raccogliendo questa prospettiva proviamo a tracciare alcune linee interpretative partendo da Santa Maria Capua Vetere, un'altra periferia dell''impero', a distanza di due anni dai fatti violenti che hanno sconvolto il mondo del penitenziario, scavando in quel margine e cospargendo di sale quei lembi di carne affinché la ferita bruci e rimanga aperta.

La macchina del processo e la fase preliminare

Per ragioni di opportunità e di organizzazione degli uffici giudiziari, il processo si sta svolgendo nell'aula bunker del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Lontano dal vecchio centro romano di Capua, il carcere è stato costruito nel 1996 fuori dalle città per esigenze di ordine pubblico come la maggior parte delle strutture detentive del XX secolo, isolate dallo 'spazio del conflitto politico'. Il penitenziario si distende di fronte a una discarica, poco distante da un groviglio di stradine di campagna, superstrade e magazzini di merci dell'interporto logistico di Teverola, importante terreno del conflitto tra capitale e lavoro al Meridione. Accanto ai 'corpi' delle sezioni si appoggia il fabbricato autonomo che ospita l'aula del tribunale. Davanti all'ingresso c'è un campo coltivato di 'friarielli', quando il cielo è terso sulla destra si scorgono in lontananza le montagne dell'eremo di San Vitaliano e a sinistra la pianura casertana segna l'orizzonte. Il mare del litorale domizio non è lontano.
L'udienza preliminare sembra non finire mai, è cominciata il 15 dicembre 2021 celebrandosi ogni martedì, ma l'ultimo rinvio è al 29 marzo di quest'anno ed è stato il più lungo avuto finora. Il dott. D'Angelo, giudice dell'udienza, ha procrastinato di un circa un mese la convocazione per permettere alle parti civili di notificare correttamente agli imputati e ai responsabili civili il decreto di citazione.
Per gli addetti ai lavori era chiaro già prima della notifica degli avvisi di garanzia agli imputati – quelli del 28 giugno 2021 – che si sarebbe trattato di un confronto teso, ma a bassa intensità. Il processo ha anche la funzione collaterale di raffreddare gli animi delle persone coinvolte e della collettività, tentando di schermarsi da eventuali pressioni esterne. Obiettivi non semplici da raggiungere. Per tali motivi, il tempo del processo si distacca e vive in un'altra dimensione che trascina soltanto alcuni soggetti. È un risultato obbligato perché tendenzialmente la realizzazione secondo legge di tutte le 'sequenze' (legate dallo scopo di raggiungere il giudizio sulla responsabilità dei singoli oltre ogni ragionevole dubbio) avviene in un periodo dilatato rispetto alle reazioni dell'animo umano. Queste procedure formali che oggi costituiscono le regole del processo sono il prodotto dello scontro materiale di forze storiche e di ideologie e per ora sono considerate il massimo grado di approssimazione per verificare la responsabilità degli individui.
Tuttavia, in questa occasione la partita che si gioca è complessa, perché gli episodi del 6 aprile del 2020, la mattanza della Settimana Santa, di cui abbiamo visto in parte le immagini rimbalzare sui nostri schermi per alcuni giorni, rappresentano il fallimento di un modello gestionale del penitenziario. Come in una pellicola doppiamente esposta alla luce, questo processo imprime due realtà: da un lato c'è l'immagine principale, quella dell'accertamento delle condotte dei dirigenti regionali, identificazione degli esecutori materiali delle violenze, verifica del grado dei depistaggi e delle vessazioni fisiche perpetrate anche dopo la perquisizione straordinaria... e al di sotto di questa (inevitabile richiesta di giustizia) si trova l'altro 'rullino', quello della responsabilità politica di chi ha prodotto, conservato e sostenuto la crescita ipertrofica dell'attuale esecuzione penale, fino a produrne la rottura di ogni equilibrio. Un giudizio politico che cade in una congiuntura economica delicata, in cui il nostro Paese si trova sotto la lente di osservazione dell'Europa che vigila sui processi di riforma 'strutturali', condicio sine qua non per la continuità dei finanziamenti necessari alla ripresa economica.
Questi elementi, per quanto apparentemente estranei e distanti dall'aula bunker, premono ed in parte animano gli ingranaggi processuali. «Antropologicamente considerata, la giustizia penale è decomponibile in quattro elementi: potenza infestante che spoglia, lega, sfigura, uccide (nelle fonti romane 'imperium merum', il cui regime rispetto alla 'iurisdictio' costituisce un punto politicamente cruciale fin dalla letteratura colta cinquecentesca), rito, spettacolo, giudizio; nel simbolismo penalistico lo stigma imposto al paziente attua dei valori; e la regola da

applicare apre un possibile spazio critico al discernimento», Cordero restituisce con un breve incipit nelle prime pagine del suo manuale, la complessità di questa macchina, gli aspetti contraddittori e gli interessi che la percorrono.
Il processo è fatto di storie singole, di aspettative e codardie professionali, ambizioni di carriera e desideri di visibilità, speranze risarcitorie e di assoluzione, sete di vendetta e/o di giustizia, grandi ideali e meschinità. Sono tutti aspetti tremendamente umani e quando si parla di un procedimento con 108 imputati (di diverso grado professionale e formazione, molti appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, altri alla dirigenza dell'amministrazione), 179 persone offese, di cui tanti detenuti ancora ristretti, 81 delle quali costituite nel processo... stiamo parlando di una 'manifestazione rituale' estremamente complessa. Allora non stupisce se all'improvviso, dopo tutto il diluvio di immagini e racconti, i quotidiani nazionali annunciano la notizia di un viceispettore della polizia penitenziaria, non raggiunto dalle misure cautelari di giugno e dalle sospensioni amministrative promosse dalla ministra Cartabia, il quale avrebbe minacciato in carcere, anche con violenza fisica, un detenuto, persona offesa nel procedimento, per estorcere dichiarazioni favorevoli.
Questi interessi spesso disuniti, avvolti o soppressi da tensioni singole, a volte si compongono in un blocco unico e si rendono visibili in alcune scelte processuali, ma di norma ognuno insegue il proprio binario stemperando il sospetto reciproco con cordialità professionale e istituzionale. L'aula bunker è fredda e non è solo il cemento grigio o le gabbie vuote alle spalle dei banchi dei difensori a rendere l'atmosfera cupa.
Ad ogni modo, anche se ci troviamo alle battute iniziali, in questi mesi è emerso qualche elemento interpretativo che lascia intravedere i possibili scenari successivi. Infatti, alcuni difensori degli imputati, opponendosi alle richieste di costituzione di parte civile hanno sottolineato il ruolo contraddittorio (ma legittimo secondo gli schemi del processo) del Ministero di giustizia, persona offesa e responsabile civile, perché potrebbe trovarsi di fronte all'imbarazzo – in fase dibattimentale – di vedere coinvolti nella vicenda sammaritana altri quadri ministeriali. Si preannuncia fin da ora il consueto schieramento contrapposto: da una parte gli esecutori materiali degli ordini, dall'altro i colletti bianchi, che pur prefigurandosi il disastro, avrebbero dettato la linea.

Il dibattimento. Un campo aperto

Simona Filippi, responsabile del contenzioso di Antigone, trovandosi in prima linea su più fronti ha un prezioso sguardo d'insieme sulle violenze che hanno attraversato i penitenziari nel marzo 2020. È dell'idea che la forza narrativa degli eventi della 'Mattanza' sia straordinaria, ma, rispetto alle condotte denunciate, in altri istituti la reazione delle forze dell'ordine sarebbe stata ugualmente violenta, forse peggiore? Su quest'ultimo punto, il dibattimento che si celebrerà nell'aula bunker forse non offrirà degli elementi per interpretare vicende analoghe, ma sicuramente delineerà un modus operandi istituzionale dei corpi di polizia che sembrerebbe fisiologico quando bisogna domare il conflitto ovvero ristabilire i rapporti di dominio. Enrico Zucca, pubblico ministero che ha condotto l'accusa alle forze dell'ordine rispetto alle violenze commesse a durante il G8 del 2001, oggi alla procura generale di Genova, è estremamente chiaro quando traccia i contorni di questa Epifania del potere: «Il filo rosso delle varie condanne della Corte di Strasburgo negli ultimi 20 anni dimostra che quando la tortura emerge è solo apparentemente sporadica. Si ha infatti paura di riconoscere che la tortura è per sua natura "istituzionale", perché ha necessità di tecniche, addestramento e pratica: non esiste, neppure nella fiction, il "torturatore solitario". Già dai tempi del G8 il fenomeno doveva essere affrontato come tale. Non si tortura alla Diaz e a Bolzaneto se non si è già capaci e pronti a farlo. Con Genova 2001 appare chiara un'altra cosa: i diritti garantiti dalla democrazia e scritti nelle carte fondamentali non lo sono tuttavia per sempre e ad ogni costo, come il modello presuppone».
Dopo l'ammissione dei mezzi di prova ci sarà una distesa di fogli bianchi su cui scrivere la verità processuale, prenderanno campo moltissime insidie che potrebbero minare quanto emerso fino ad oggi e molto dipenderà dalla fragilità o forza delle persone offese chiamate a ripercorrere oralmente quei momenti.

Memoria e racconto

«La verità non è mai interamente sé stessa, è tuffata nella tenebra oceanica della vita», scrive Ceronetti quando raccoglie le notizie su Rosa Vercesi. Articoli di giornali, resoconti processuali, interviste, alcune descrizioni fotografiche, compongono il racconto complesso dell'omicidio di Vittoria compiuto dalla sua

amica e amante Rosa. Anche se il Regime non amava dare spazio alla cronaca nera perché turbava l'immagine mediatica di una società sicura, quell'episodio scosse la Torino degli anni '30 e irruppe nella vita quotidiana del Paese.
In questo lavoro acrobatico, districandosi nel coagulo informe di interessi, tra le storie singole e collettive, si sostanzia l'impegno che sentiamo di assumere in questa fase. Aprire, squarciare, le porte di questo processo, raccogliere le vite travolte da questa storia, restituire la complessità agli eventi narrati per capire quali sono le ragioni alla base della sospensione delle garanzie in uno stato di diritto occidentale. A riguardo, Ascanio Celestini ragionando sui fatti di Santa Maria Capua Vetere ricorda
Pasolini: «Il 7 luglio del '60 le forze dell'ordine ammazzano 5 manifestanti. C'è una registrazione fatta quel giorno. Si sentono i lacrimogeni e i colpi di arma da fuoco. "Spero che nessun registratore serva mai più a stampare dischi come questo" scrive Pasolini alla fine di agosto di quell'anno e si stupisce della "freddezza organizzata e quasi meccanica con cui la polizia ha sparato". Ha "la sensazione netta che a lottare non siano più dei dimostranti italiani e una polizia italiana", ma "due schiere quasi estranee: la popolazione di una città che protesta contro delle truppe occupanti". Cioè che le forze dell'ordine agiscano "quasi come l'esercito di una potenza straniera, installata nel cuore dell'Italia". Il mondo dei ristretti sta a quello dei cittadini liberi come una terra africana al civile paese europeo che l'ha occupata militarmente».
Dando per scontato che la memoria collettiva è il prodotto di un conflitto, di un rapporto di forza (perché le forme sociali del presente selezionano i ricordi e li riscrivono), sono dell'idea che solo attraversando questo 'margine periferico' (scomposto e a volte contraddittorio) si possono restituire (non le verità, ma almeno) parte delle storie.

Bibliografia

M. Revelli, La ragione dei barbari, in *il manifesto* 1 luglio 2011.
V. Verdolini, *L'istituzione reietta. Spazi e dinamiche del carcere in Italia* (Roma 2022).
F. Cordero, *Procedura penale* (Milano 2012).
R. Pietrobon, Intervista a Enrico Zucca, in *il manifesto* 18 luglio 2021.
G. Ceronetti, *La vera storia di Rosa Vercesi e della sua amica Vittoria* (Roma 2000).
A. Celestini, La retorica carceraria del governo e i «vitelli da abbattere», in *il manifesto* 13 gennaio 2022.

Approfondimenti

Torino

Una morte sospetta

Di Lorenzo Grignani

ANTIGONE

“Papà portami a casa, fammi uscire di qua, non ce la faccio più. Aiutami... mi fanno morire qui dentro” queste sono le parole di Antonio Raddi, pronunciate in un colloquio con i genitori nei primi giorni di dicembre del 2019.
Poche parole disperate che riassumono la storia di una vita spezzata a 28 anni, di un ragazzo detenuto presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino.
Si tratta dell’ennesimo racconto di una persona che è deceduta mentre era nelle mani dello Stato. La morte di Antonio, a differenza di molte altre è stata lenta, anzi lentissima ed è stata segnalata a più riprese alle autorità competenti. Purtroppo però il ragazzo era tossicodipendente e in un sistema detentivo troppo influenzato da rigidità e trascuratezza, questa condizione è stata la sua condanna.
Ci sono alcuni numeri che fanno impressione in questa storia. Innanzitutto il dato relativo al calo ponderale del suo peso e il numero di segnalazioni che sono state fatte alle autorità negli ultimi 6 mesi della sua vita.
Antonio veniva dalla periferia di Mirafiori Sud di Torino, ed era nato il 1 dicembre 1992; gli anni neri della droga del suo quartiere erano alle spalle e la tristemente nota via Artom era solo un ricordo. La zona è stata riqualificata, grazie ai risultati delle nuove politiche sociali e all’impegno dei cittadini; tuttavia, come spesso accade, si è pensato che il riscatto di un quartiere possa comportare anche la cancellazione delle sue criticità. Invece il problema della droga è ancora allarmante e Antonio come molti altri ragazzi ne è stato affascinato e poi ne è diventato dipendente. La sensazione di affrancamento dalla piaga della droga avvertita dalla cittadinanza è spesso legata a un dato visivo: il soggetto tossicodipendente è meno frequente nelle strade rispetto a un tempo, ma questo risultato è frutto anche dell’alto numero di persone tossicodipendenti ospitate nelle comunità residenziali e, spesso, in carcere.
E’ frequente che la tossicodipendenza porti a delinquere e questo è stato il percorso anche di Antonio, che ancora giovanissimo si è trovato ristretto nella casa circondariale di Ivrea. In quel luogo, nella notte tra il 25 e il 26 ottobre del 2016, è stato testimone dei pestaggi per cui sono state avviate le indagini della Procura della Repubblica di Ivrea, poi avocate dalla Procura Generale di Torino, a causa dell’approssimazione nell’accertamento dei fatti. Infatti era collocato proprio nel braccio del carcere dove si sono verificati quegli atti di violenza inaudita da parte di alcuni agenti della polizia penitenziaria.

Tale evento, perpetrato da soggetti rappresentanti l’istituzione pubblica, ha avuto un impatto determinante nella psicologia di Antonio che per gli anni a venire ha rivissuto l’incubo di quella sera e il terrore di essere nuovamente ristretto a Ivrea.
Dopo un breve periodo detentivo, ha ottenuto l’affidamento in prova terapeutico ai servizi sociali presso una delle comunità Papa Giovanni XXIII.
In questa struttura riesce ad avviare un vero recupero e sembra riuscire a curare i primi accenni di un disagio piscologico, tra cui un principio di anoressia, che aveva somatizzato nei precedenti anni travagliati della sua vita.

In quello che appare un periodo positivo, ha inizio la tragedia di Antonio.
La sua fragilità torna a prendere il sopravvento e, a pochi mesi dalla fine della sua pena, decide di allontanarsi dalla comunità e tornare a casa dei genitori, violando in questo modo le prescrizioni imposte per la concessione della misura alternativa.
I genitori sono disperati. Sono ben consapevoli delle conseguenze penali del gesto avventato del figlio, ma comunque il padre decide di compiere un atto di fiducia nelle istituzioni e chiama le Forze dell’Ordine per denunciare Antonio.
In quel momento c’è la consapevolezza di non essere in grado di gestire le criticità del figlio, ma soprattutto c’è la fiducia nello Stato. E’ un gesto d’amore di chi crede nel sistema giuridico italiano ed è convinto che sia la scelta migliore per la salute del figlio.
Una volta tornato nelle mani dello Stato, Antonio subisce subito la rigidità di un sistema che non è capace di interpretare le vicende della vita nella sua concretezza. La sanzione per la sua condotta è una condanna per evasione, con contestuale fallimento dell’affidamento in prova. Ciò significa una nuova sottoposizione al regime carcerario anche per quella parte di tempo che aveva già scontato fuori.
Entra nuovamente in carcere il 28 aprile 2019, questa volta a Torino.
Nonostante l’impatto psicologico tipico del rientro in istituto, amplificato dai terribili ricordi dell’esperienza eporediese, Antonio prova a ripartire e pensare a quando la condanna sarà ormai estinta, ben consapevole che non potrà più accedere a misure alternative alla detenzione a causa dell’allontanamento dalla comunità. Il tempo in carcere è provvisorio e tutte le persone detenute hanno la consapevolezza che prima o poi usciranno, un concetto che chi

guarda dall'esterno troppo spesso dimentica.
Viene ristretto presso la sezione undicesima del padiglione C, dedicata alle persone tossicodipendenti, dove viene sottoposto a un trattamento con metadone a mantenimento. A dimostrazione della sua volontà di cambiamento decide di fare domanda per le case popolari e, in questo frangente, entra in contatto con l'Ufficio della Garante delle persone private della libertà di Torino, competente ad assistere le persone detenute nella presentazione della domanda. A questi operatori appare sorridente e speranzoso rispetto al futuro, nonostante le poche possibilità di ottenere l'alloggio che gli vengono prospettate.
Nel periodo successivo, Antonio inizia ad avvertire un forte disagio circa la permanenza in sezione, subisce una misura restrittiva abnorme che consiste nella chiusura del blindo per 15 giorni a causa di un sospetto caso di scabbia o di tubercolosi, con il quale era entrato in contatto. L'isolamento viene perpetrato senza averlo fornito di un cuscino, senza avere il necessario per lavarsi e cambiarsi, e in assenza dell'unico conforto che si ha in questi casi: il televisore.

Nel comportamento di Antonio si incominciano a intravedere i segni di un calo di lucidità psicologica, che appare evidente a causa del dimagrimento che ne consegue. Tornano alla luce gli incubi della detenzione ad Ivrea, e sviluppa una nuova ossessione di essere nuovamente assegnato in quel carcere e di dover patire le conseguenze di quello che aveva visto.
Il giovane è sempre più sofferente e già a luglio inizia a manifestare i sintomi di una costante inappetenza che gli causa svenimenti.
Avvia tramite un servizio esterno la procedura per la richiesta di invalidità civile, a conseguenza della quale viene visitato da parte dei medici della struttura penitenziaria, senza che la sua condizione di salute desti allarme rispetto alla compatibilità con il carcere.
Il 7 agosto 2019 viene inviata da parte dell'Ufficio della Garante la prima segnalazione alla Direzione Sanitaria dell'Istituto Penitenziario di Torino per chiedere un riscontro rispetto alla salute di Antonio; tuttavia la risposta da' atto che non si ravvisa alcuna criticità rispetto allo stato di salute del ragazzo.
I genitori iniziano a incontrare con più frequenza il figlio nei colloqui in carcere e iniziano a scrivere alle autorità poste a tutela della sua salute psico-fisica: il

direttore e il magistrato di sorveglianza. Antonio sta tornando in una voragine di disagio psichico che lo sta mangiando settimana dopo settimana. Nel padre di Antonio incomincia a instillarsi il dubbio che aver denunciato suo figlio non sia stata una scelta per il suo bene.
Il dimagrimento continua e Antonio incomincia a indossare indumenti per sembrare più grosso, avendo paura che qualcuno sospettasse una sua sieropositività. Lui non ha mai fatto sciopero della fame, questo risulta sia dai registri interni alla struttura, sia dal fatto che non è mai stato pesato quotidianamente come prevede il protocollo in questi casi. Se il suo calo ponderale si fosse consumato all'esterno della struttura si sarebbe definito sintomo di anoressia, invece all'interno la sua inappetenza era giudicata un comportamento strumentale tipico di soggetti tossicodipendenti.
A inizio ottobre, l'Ufficio della Garante segnala il ragazzo per la necessità di un supporto psicologico esterno, ma ancora una volta la risposta è negativa: Antonio è già seguito e non bisogna rischiare di sovrapporre interventi psicologici. Ad oggi nel "Lorusso e Cutugno" il numero settimanale complessivo di ore di presenza degli psicologi è di 371 per circa 1400 persone ristrette, un'equazione semplice che fa comprendere quanto questo supporto interno non sia sufficiente per una persona fragile.
Per tutti questi mesi i genitori, partecipando ai colloqui di gruppo organizzati dal SerD coi genitori di ragazzi tossicodipendenti, avevano sempre sentito dire che le pretese di Antonio fossero solo strumentali a ottenere dei benefici. Ciononostante, nel mese di novembre, anche la referente del SerD interno si accorge che la situazione del ragazzo è drammatica e inizia a inoltrare alcune segnalazione alle autorità per denunciare la situazione.
Ormai il ragazzo si muove solo in sedia a rotelle, il sorriso è scomparso, il suo stato psicologico è tragico: lui stesso sostiene di nutrirsi solo a caffè e sigarette e di dover chiedere aiuto al compagno di cella per accenderle, non avendo più le forze nemmeno per far questo gesto quotidiano.
L'Ufficio della Garante compie una nuova segnalazione il 20 novembre. La Direzione sanitaria dell'istituto, nonostante continui a sostenere che il suo comportamento sia solo strumentale, programma un ricovero presso l'ospedale Molinette, nel reparto dedicato alle persone detenute, conosciuto come il Repartino.

Apparentemente il motivo della non immediatezza del ricovero è legato all'assenza di posto, ma, come si scoprirà in seguito, in quei giorni ci sono letti liberi.
Anche gli altri detenuti presso la sezione di Antonio iniziano una protesta che durerà per giorni e che ha l'obiettivo di farlo ricoverare.
Ancora una volta la Garante muove le sue preoccupazioni in un colloquio in presenza con il direttore che però dimostra di non essere sufficientemente informato sulla situazione.

Il SerD il 3 dicembre sollecita nuovamente un intervento, Antonio ha appena compiuto 28 anni.
Il giorno successivo la Garante effettua un nuovo incontro personale con il ragazzo, che ormai ha difficoltà anche ad esprimersi. Implora che qualcuno intervenga, accusa continui svenimenti, la faccia talmente scavata che si vedono tutte le ossa del cranio, non riesce più a ingoiare nulla, ha le labbra completamente aride e violacee, dice che la sua difficoltà a parlare è dovuta alla massiccia assunzione di Valium.
Lo stesso giorno la sua funzionaria giuridico-pedagogica afferma che il detenuto ha le stesse sembianze delle foto di Stefano Cucchi, e che anche lei ha sollecitato numerose volte un intervento alle autorità competenti. Segue un nuovo incontro al direttore e un'altra richiesta a effettuare una nuova valutazione clinica in vista di un urgente ricovero. In questa occasione, tra i destinatari vengono inseriti anche la responsabile dei detenuti e trattamento del Prap, l'Ufficio del Garante Nazionale per i diritti delle persone private della libertà e il magistrato di Sorveglianza.
Alcuni giorni più tardi si viene a sapere che vi è stato effettivamente un ricovero, ma durato poche ore con l'immediata dimissione del paziente. In quell'occasione viste le condizioni di arrivo in ospedale e la sua storia clinica si sospetta un'overdose di eroina consumata all'interno del carcere e viene effettuata una puntura di Narcan, con l'obiettivo di neutralizzare gli effetti degli oppioidi. Le analisi successive dimostreranno che non vi era traccia di alcuna droga ad eccezione del metadone che assumeva regolarmente. Infatti nell'ultimo periodo il SerD aveva raddoppiato il dosaggio di metadone rispetto al suo ingresso in istituto nella primavera dello stesso anno.
Il 10 dicembre, Antonio Raddi viene nuovamente ricoverato d'urgenza

all'ospedale Maria Vittoria perché ha perso i sensi. Lì, però, rimane per poche ore. Nessun medico ha avuto la serietà professionale, nè lo scrupolo morale, di considerarlo un caso grave da tenere sotto controllo. Quello stesso giorno, Antonio è stato condotto al repartino di psichiatria dove, secondo le dichiarazioni sbrigative delle autorità penitenziarie, non è voluto rimanere, rifiutando il ricovero. In nessuna di quelle dichiarazioni, però, è stata esposta la motivazione alla base di quella scelta: la salute mentale. Un tema ancora considerato tabù, trascurato e facile preda di un vortice distruttivo di disinteresse e violazione sistemica dei diritti fondamentali della persona.
Il giorno successivo spiega al padre che non ha accettato l'ospedalizzazione perchè era in uno stato di forte ansia e depressione. L'idea di rimanere chiuso in una camera con le telecamere sul letto, senza riuscire a ingerire nulla, se non del caffè, non era di certo uno scenario rasserenante. Quando si ha il coltello dalla parte del manico, però, è facile rigirare i fatti per mostrarne solo una pericolosa parzialità e fornire giustificazioni per celare la violenza di un sistema oppressivo come quello carcerario italiano, all'interno del quale la salute fisica e psicologica dell'individuo non trovano la doverosa tutela.
Nei giorni successivi si verifica anche una visita di un componente del collegio del Garante Nazionale per le persone recluse, che dopo un breve colloquio constata ancora una volta le condizioni di salute non più accettabili e a sua volta fa pressione sul Direttore per un nuovo ricovero.
Il 13 dicembre Antonio ha l'ennesima crisi, vomita sangue nel bagno della sua cella, perde il controllo delle sue funzioni fisiologiche e sviene. Solo in serata viene portato all'ospedale più vicino al carcere in condizioni pessime. Entra in un coma farmacologico irreversibile. Per i medici sin dall'inizio non ci sono più speranze per la sua sopravvivenza, in quanto gli organi vitali sono quasi tutti compromessi e una semplice infezione ha fatto breccia nel suo debole sistema immunitario compromettendolo in maniera definitiva.

I genitori sono disperati, il padre si sente responsabile di quanto è successo e continua a ripetersi che avrebbe potuto evitare questa tragedia. Rimangono al suo capezzale, vedendo il figlio spegnersi con gli agenti della Polizia Penitenziaria a piantonare il letto di un uomo morente.
Nel pomeriggio giunge anche il deferimento della pena da parte del magistrato di Sorveglianza, che finalmente assume la consapevolezza della gravità

della situazione. Antonio è un uomo libero attaccato a una macchina che lo mantiene in vita, privo di coscienza, in una situazione di salute gravissima e ben differente da quella con cui era entrato in istituto.
Quello che prima era stato considerato un pretesto e poi trattato con sufficienza, si tramuta nella causa della sua morte che si verificherà alcune settimane dopo, il 30 dicembre 2019.
L'Ufficio della Garante annovera oltre 12 segnalazioni effettuate all'autorità competente, senza contare quelle inviate da altre istituzioni e dalla famiglia, e, nell'adempimento del proprio dovere di ufficio la Garante, assieme all'avvocato di Antonio trasmette la propria documentazione alla Procura della Repubblica di Torino.
Le richieste sono sempre rimaste inascoltate perchè Raddi ha sempre scontato lo stereotipo comune del tossicodipendente che ricerca pretesti per ottenere benefici previsti dall'ordinamento, stereotipo espresso chiaramente nei rari casi in cui le richieste hanno ottenuto risposta.
La Procura di Torino apre un procedimento penale con un'ipotesi di omicidio colposo e viene disposta una prima consulenza tecnica, che giunge però a conclusioni affrettate. In maniera sbrigativa, si indica come l'evento morte si sia verificato a causa di un'infezione che ha agito su un organismo compromesso, senza che si possano rimproverare degli inadempimenti da parte dei responsabili sanitari. Nulla viene detto in merito ai motivi che hanno portato il corpo di Antonio a essere tanto debole.
Nei mesi successivi il Pubblico Ministero chiede un nuovo incidente probatorio, ma il Giudice non autorizza a procedere e respinge l'istanza.
La Procura effettua una nuova consulenza che finalmente giunge a delle conclusioni significative. Tra i quesiti posti dal PM si chiedeva se la risposta trattamentale al calo progressivo e ponderale del peso del soggetto sia stata adeguata alle buone pratiche rispetto a un soggetto affetto da anoressia. E' la prima volta che si usa questo termine in un documento ufficiale e finalmente si afferma che il deperimento organico è stato causato da questo calo di peso, con maggior rischio infettivo.
Secondo tale analisi tecnica il calo era già allarmante nel mese di agosto, ma non per la stessa struttura restrittiva che aveva obbligo giuridico di salvaguardare la vita di Antonio, che ha disposto per la prima volta un ricovero a dicembre inoltrato.

Dopo una prima caparbia volontà di comprendere la verità sul fatto, il Pubblico Ministero ha deciso di richiedere l'archiviazione, in quanto, si legge nella richiesta, che l'elemento determinante per la morte è stato il rifiuto di ospedalizzazione da parte di Antonio. La verità però è che lui non ha mai rifiutato le proposte trattamentali, anzi ha sempre chiesto un intervento sanitario a causa della sua difficoltà a stare in piedi. All'ingresso in ospedale è stato trattato come un normale detenuto che in una cella dove deve essere trattenuto, ma non c'è stata alcuna valutazione del suo stato psicologico determinante nella scelta di rifiutare il ricovero.
Il 30 dicembre del 2019, è stato certificato l'ennesimo fallimento dell'istituzione carceraria e di quello che dovrebbe essere uno dei compiti primari, tutelare la salute delle persone ristrette.
E ancora come mai il 10 dicembre nessun medico del pronto soccorso è stato in grado di comprendere che le condizioni di vita del Raddi erano compromesse a causa della mancanza di funzionalità di numerosi organi, né dell'estrema debilitazione del suo sistema vitale verificatasi in un arco di numerosi mesi? Come mai nessuno ha ritenuto allarmante il fatto che sia entrato in carcere a Torino verso maggio che pesava circa 90 kg, per quasi 1,90 m di altezza, ed è venuto a mancare che pesava meno di 50 kg e si muoveva solo più in sedia a rotelle.

La morte di Antonio lega indissolubilmente la vicenda personale alla vicenda politica e sociale e svela il fallimento dello Stato nel tutelare chi è sotto la sua responsabilità.
Il suo dolore, invece, è stato ignorato da chi avrebbe dovuto prendersene cura. Quel corpo, indebolito dalla trascuratezza estrema a cui era stato abbandonato, è stato vittima del pregiudizio di chi ha visto nella sua perdita di peso una "strategia di fuga" e non una richiesta d'aiuto.

La famiglia tramite i propri legali ha fatto opposizione all'archiviazione e ad oggi si attende la fissazione dell'udienza di discussione in merito alla richiesta.

La giustizia non può fallire. Lo Stato lo deve alla famiglia di Antonio e a quel padre che ha deciso di fidarsi dello Stato per tutelare la salute del figlio, e ora, davanti al suo fallimento, chiede allo stesso Stato di fare luce e giustizia.

Non si può accettare che la vicenda di Antonio accada, non si può accettare che si ripeta.

Approfondimenti

La rinuncia al processo

La nuova tendenza della giustizia penale.
I risultati di una ricerca di Antigone

Di Federica Brioschi e Dario di Cecca

ANTIGONE

L'equo processo è uno dei principi fondamentali su cui si basano i sistemi giuridici di tutto il mondo e in ambito penale, dove in gioco c'è la libertà personale, il rispetto di questo principio è ancora più importante. Tuttavia alcune recenti ricerche stanno evidenziando la crescita di una tendenza inversa che potrebbe andare a ledere questo principio a discapito di chi si trova invischiato nelle maglie dei sistemi penali.

Un rapporto pubblicato nel 2017 da Fair Trials intitolato "The disappearing trial", la scomparsa del processo, sintetizza eloquentemente la direzione presa da numerosi paesi, che tendono a sostituire il processo in piena regola con un qualche sistema di "*trial waiver*", letteralmente "rinuncia al processo".

L'esempio più famoso di *trial waiver* è probabilmente rappresentato dal plea bargaining statunitense, che si stima venga utilizzato nella stragrande maggioranza dei casi che arrivano di fronte alle corti federali. Si tratta di una tipologia di patteggiamento che presenta delle peculiarità che lo rendono unico nel suo genere. Ad esempio può essere utilizzato per qualsiasi reato e oggetto del patteggiamento possono essere sia i capi d'accusa così come l'entità della pena. Inoltre i diritti e le garanzie che circondano questo rito non tutelano appieno la persona imputata che, se priva di assistenza legale, può anche ritrovarsi sola a patteggiare con il prosecutor, il pubblico ministero americano, senza comprendere pienamente i propri diritti o senza conoscere l'esistenza di altre strategie difensive.

Ma il *plea bargaining* non è l'unico tipo di rito preso in esame. Infatti i sistemi di *trial waiver* includono tutti quei riti in cui l'imputato, in cambio di benefici o incentivi di natura giudiziaria (come una riduzione della pena o capi di imputazione meno gravi), decide di cooperare con le autorità giudiziarie o eventualmente confessare di aver compiuto un reato. Fra i riti che ricadono in questa definizione si trovano le varie forme di patteggiamento (*guilty plea, plea bargaining*), riti abbreviati o procedimenti sommari (*summary procedures*). Una caratteristica comune non è solo il fatto di non essere dei processi completi, ma anche che l'imputato, accettando di procedere con uno di questi riti, deve rinunciare ad alcuni dei diritti che un processo completo gli garantirebbe appieno.

I benefici e gli incentivi per l'imputato possono essere diversi e dipendono anche dal tipo di sistema giuridico in cui il rito è inserito.

Sulla base degli incentivi/benefici, Fair Trials individua quattro tipologie di riti e *trial waiver*:

- I riti che applicano benefici sulla pena, in cui ricadono non solo gli sconti di pena, ma anche la possibilità di applicare una tipologia di pena meno afflittiva.
- I riti in cui è possibile agire sulle prove, ovvero in cui in cambio di concessioni da parte dell'imputato, il pubblico ministero non presenta al giudice alcune delle prove che aggraverebbero la situazione dell'imputato oppure le presenta in una maniera più favorevole.
- I riti in cui il capo di imputazione viene modificato in uno meno grave o addirittura cancellato in cambio di informazioni o di una confessione da parte dell'imputato.
- I riti in cui l'imputato decide di cooperare con l'autorità giudiziaria, per esempio testimoniando contro altri o fornendo informazioni in cambio di uno sconto di pena o un capo di imputazione meno grave.

I riti più comuni fra le giurisdizioni con sistemi di *trial waiver* appartengono alla prima categoria, ovvero quelli con uno sconto di pena (68%), seguono i riti in cui è prevista la cooperazione dell'imputato (circa il 50%) e i riti i cui benefici vanno ad agire sul capo di imputazione (44%); più rari invece i riti che concedono vantaggi sulla prova (12%). Chiaramente la differenza fra i *trial waivers* non è sempre netta per via della diversa regolamentazione dei riti in ogni sistema. Inoltre è chiaro che alcuni di questi riti sono più tipici nei sistemi di *common law*, in cui il pubblico ministero ha un margine di discrezionalità maggiore sulle prove e sui capi di imputazione.

Ma quanti paesi presentano una qualche tipologia di *trial waiver*? Sui 90 censiti dalla ricerca di Fair Trials, 66 presentavano nei propri ordinamenti una qualche

forma di *trial waiver*. Erano infatti 19 le giurisdizioni che presentavano riti di questo tipo anche prima del 1990 (tra cui l'Italia e gli Stati Uniti), fra il 1990 e il 1999 se ne sono aggiunte 13 (tra cui il Brasile e l'Australia), seguite da altre 22 fra il 2000 e il 2009 (come l'Albania e il Sud Africa) e infine da altre 12 fra il 2010 e il 2015 (fra cui la Romania e la Finlandia). Al tempo della stesura della ricerca altri 5 paesi stavano considerando l'introduzione di uno di questi riti. Tuttavia non è soltanto l'aumento delle giurisdizioni che utilizzano questi riti a destare preoccupazione, ma anche l'incidenza del loro uso, che in molte giurisdizioni sembra essere aumentata fino addirittura a diventare la principale forma di risoluzione dei procedimenti penali. In altri casi invece questo non si è verificato, come nel nostro paese, dove, secondo i dati ISTAT, negli ultimi anni i patteggiamenti rappresentano circa l'1-2% dei rinvii a giudizio.

Una ricerca più recente a cui ha partecipato anche Antigone, "Efficiency over justice: Insights into trial waiver systems in Europe", ha fatto luce su alcuni aspetti problematici presentati dai sistemi di *trial waiver* in alcuni paesi dell'Unione Europea: Albania, Cipro, Italia, Slovenia e Ungheria.
In particolare la ricerca evidenzia come i sistemi di *trial waiver* siano spesso indicati come la soluzione a tanti dei problemi che affliggono i sistemi penali in Europa.
Fra le problematiche più comuni rilevate si trova l'arretrato giudiziario e il conseguente aumento della durata dei procedimenti. Questi fenomeni sono spesso causati dall'esiguità delle risorse (umane e monetarie) che devono occuparsi di un numero di casi sempre maggiore, a volte dovuto alla tendenza di creare sempre più fattispecie di reato per gestire problematiche sociali complesse. Purtroppo non sono solo i reati ad aumentare, ma anche le pene a diventare sempre più severe. Questi due fenomeni vanno poi a gravare sui sistemi penitenziari, che molte volte sono sovraffollati e presentano condizioni di detenzione assai precarie.

Per far fronte a tutte queste complesse problematiche, in alcune giurisdizioni sono stati introdotti sistemi di *trial waiver* oppure il loro uso è stato ampliato. La ragione addotta è quella della necessità di migliorare l'efficienza dei sistemi penali, per esempio velocizzando la risoluzione di alcuni casi per ridurre l'arretrato giudiziario oppure riducendo il tempo speso da magistrati e giudici

sui casi più semplici permettendo quindi un risparmio di tempo e risorse pubbliche che possono essere investiti in casi più importanti. Purtroppo però è molto difficile stabilire se nei fatti l'introduzione di *trial waiver*s permetta di raggiungere questi obiettivi di efficienza o risparmio.

Tuttavia l'utilizzo di sistemi di *trial waiver* porta con sé numerose problematiche che ricadono sulla persona imputata. Una di queste è il mito del consenso informato. Tutte le giurisdizioni che presentano sistemi di *trial waiver* implicano la volontarietà della scelta del tipo di rito, tuttavia nei fatti questa non si concretizza così come vorrebbe la legge. Infatti spesso si tratta di fattori sistemici a creare pressione sulla persona imputata affinché non scelga un rito completo.

Per esempio un pubblico ministero oberato dai casi aperti potrebbe mettere alle strette un imputato facendogli credere di avere molte più prove a suo carico di quante effettivamente ne abbia e offrirgli uno sconto di pena in cambio di una confessione o informazioni che potrebbero aiutarlo nella risoluzione di altri casi.

Un altro tema sensibile è rappresentato dalla tutela del diritto alla difesa.
In molti paesi gli avvocati che rientrano in una qualche forma di patrocinio a spese dello stato (che può anche coincidere automaticamente con la nomina d'ufficio) a causa delle remunerazioni basse sono costretti a occuparsi di più e più clienti contemporaneamente. Ciò implica la necessità di spendere poco tempo su ogni caso e questo può portare l'avvocato a desiderare di concludere il procedimento nel più breve tempo possibile e quindi a scegliere una strategia difensiva più rapida che potrebbe non essere pienamente vantaggiosa per il proprio cliente (per esempio consigliando di patteggiare invece di richiedere delle indagini difensive più approfondite).

In molti sistemi sono le forze dell'ordine a giocare un ruolo fondamentale nelle indagini e anche in questi casi, come evidenziato da un rapporto di Fair Trials e l'OSCE, i rischi possono essere molteplici. Per esempio può capitare che gli obiettivi che devono essere raggiunti dalle forze dell'ordine (come ad esempio un determinato numero di condanne), i poteri di cui vengono investiti

e la possibilità di offrire un accordo agli imputati influenzino le tecniche investigative utilizzate. Infatti una delle conseguenze più gravi dei sistemi di *trial waiver* basati sulla confessione da parte dell'imputato (come il *guilty plea*) è l'utilizzo da parte delle forze dell'ordine di tecniche di interrogatorio coercitive fino ad arrivare a maltrattamenti o addirittura alla tortura al fine di ottenere una confessione. In questo contesto appare evidente come anche una persona innocente possa essere portata ad ammettere la propria colpevolezza.

Anche un problema sistemico come l'eccessiva durata dei procedimenti può incutere paura nell'imputato, che magari ritiene di non avere i mezzi necessari per affrontare un lungo processo e crede che una "scorciatoia" utilizzando un *trial waiver* sia una soluzione più veloce e conveniente, ma in realtà l'utilizzo di questi riti può portare altre conseguenze meno note e potrebbe portare anche a ricevere alla fine una sentenza più dura di quanto non si otterrebbe utilizzando un altro rito.

Infine a volte il sistema giuridico permette all'imputato di rinunciare a un avvocato anche quando sceglie di avvalersi di un *trial waiver* e ciò significa decidere per proprio conto di utilizzare una tipologia di rito senza conoscere appieno le conseguenze di tale scelta. Questo può andare a penalizzare soprattutto le fasce più deboli della popolazione e gli stranieri, che magari non possono permettersi un avvocato di fiducia, hanno generalmente un livello di istruzione più basso o una scarsa conoscenza della lingua che non permette una piena comprensione dei propri diritti; di conseguenza possono essere facilmente Indotti a rinunciare al loro diritto alla difesa.

L'Italia e la "rinuncia al processo

Recentemente l'Associazione Antigone ha svolto una ricerca nell'ambito del progetto Trial Waiver Systems in Europe, coordinato da Fair Trials Europe, con l'obiettivo di raccogliere e comparare informazioni sull'uso dei riti alternativi nel processo penale in diversi paesi europei, sulla base delle quali sviluppare linee guida specifiche per ogni paese affinché tali procedimenti possano essere utilizzati senza compromettere il diritto di difesa.

Nel processo penale italiano, come noto, esistono diversi procedimenti considerati speciali o "alternativi", poiché si distaccano dal modello base omettendo una delle fasi processuali (udienza preliminare, dibattimento) o entrambe.

Tra questi il procedimento per decreto (artt. 459-464 c.p.p.), il giudizio direttissimo (artt. 449-452 c.p.p.) e il giudizio immediato (artt. 453-458 c.p.p.).
Il giudizio direttissimo e immediato si limitano ad eliminare, su richiesta del pubblico ministero, l'udienza preliminare per pervenire in modo più veloce al dibattimento, prescindendo dal consenso dell'imputato. Il procedimento per decreto, invece, può essere ricompreso tra i riti che omettono il dibattimento. È, inoltre, considerato uno dei procedimenti speciali fondati sul consenso dell'imputato in quanto il mancato esercizio dell'opposizione da parte di questo viene equiparato a un implicito consenso alla rinuncia del dibattimento.

I riti alternativi su cui si si è concentrata la ricerca italiana sono, tuttavia, il giudizio abbreviato (art 438-443 c.p.p.) e l'applicazione della pena su richiesta delle parti o c.d. "patteggiamento" (artt. 444 – 448 c.p.p.), analizzandone sia gli aspetti normativi e problematici, sia le questioni relative al diritto al giusto processo e all'applicazione delle Direttive europee.
Questi ultimi due procedimenti speciali, nei quali il giudice compie le sue valutazioni utilizzando gli atti raccolti in maniera unilaterale dalle parti, sono fondati sul consenso dell'imputato. La rinuncia, da parte dell'imputato, al diritto al dibattimento, aspetto centrale del diritto di difesa, è compensata da alcuni benefici in suo favore, tra cui una riduzione della pena.

In particolare, a grandi linee, il giudizio abbreviato consente al giudice, su richiesta dell'imputato, di pronunciare già al momento dell'udienza preliminare la decisione di merito, utilizzando, di norma, gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini. La decisione può essere di condanna o anche di proscioglimento.
In caso di condanna, tuttavia, la pena determinata dal giudice è ridotta di un terzo. La riduzione di pena costituisce, così, un incentivo per l'imputato, che compensa la scelta di rinunciare ai diritti che gli spettano nel dibattimento.
Nel patteggiamento, invece, il giudice applica la pena che è stata concordemente chiesta dalle parti (imputato e PM), previo il controllo sulla

correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena richiesta. Anche in questo caso la decisione avviene “allo stato degli atti” ed è previsto un incentivo per l’imputato: nel determinare la pena sulla quale si forma l’accordo, si applica una riduzione fino a un terzo. A differenza del giudizio abbreviato, la sentenza di regola non è appellabile ma può essere sottoposta a ricorso in cassazione.

Rispetto ad analoghi modelli processuali degli altri sistemi penali europei, sono emerse alcune caratteristiche del giudizio abbreviato e del patteggiamento che ne spiegano il relativo successo. In generale, dalla ricerca è emerso che i riti alternativi sembrano permettere di abbreviare la durata dei processi, ridurre i costi della giustizia penale e accorciare l’attesa di una sentenza da parte dell’imputato, rafforzando la certezza del diritto. Inoltre, in questi riti non è necessaria la confessione da parte dell’imputato; la sentenza (nel caso specifico dell’abbreviato) può essere anche di proscioglimento; sono possibili, anche se con alcuni limiti, le impugnazioni; è prevista comunque e sempre la difesa tecnica da parte dell’avvocato, così come è previsto il controllo del rispetto delle garanzie da parte di un giudice. Le garanzie processuali sembrano, almeno secondo il dettato normativo, essere tutelate in modo soddisfacente.

Tuttavia vi sono diverse criticità da segnalare riguardo ai riti alternativi. Innanzitutto, il loro relativo successo deve essere contestualizzato e può essere spiegato collocando tali istituti in un più ampio discorso che riguarda i problemi sistemici della giustizia penale italiana.
Da una parte, essa continua a patire la eccessiva lunghezza e lentezza dei procedimenti penali e il cronico problema dell’arretrato giudiziario.

Dall’altra parte, negli ultimi decenni si è assistito, sempre di più, al fenomeno che la dottrina ha definito “panpenalismo”, ovvero la tendenza alla continua introduzione di nuove figure di reato nella legislazione penale per fare fronte ad una percezione di insicurezza da parte dei cittadini, spesso alimentata dai media o da alcuni esponenti della politica. Questo ha condotta a un generale e costante inasprimento delle sanzioni penali e a un aumento del ricorso a pene di tipo detentivo. Il risultato è stato un’espansione della sfera penale con

conseguente ulteriore aggravamento del carico di lavoro dei tribunali.

Questi fattori comportano, da un punto di vista generale e di sistema, due conseguenze.
La prima è che il largo ricorso ai riti alternativi può essere spiegato con la necessità di sopperire alle inefficienze del sistema, permettendo, in tal modo, di rinviarne la risoluzione in maniera incisiva e definitiva. Così, se da un lato questo può comportare la diminuzione della durata dei processi e l’aumento del numero di pratiche chiuse, bisogna verificare se la conseguenza possa essere una rinuncia alla completa applicazione dei principi costituzionali, soprattutto riguardo al diritto di difesa, come vedremo meglio più avanti.
La seconda conseguenza è che, ciononostante, l’efficacia deflattiva dei riti alternativi rischi comunque di essere attenuata e depotenziata dal costante aumento delle pene edittali e dall’inserimento di nuove preclusioni al loro accesso.

Dal punto di vista pratico dell’impatto dei riti alternativi sul numero della popolazione detenuta, possiamo fare una considerazione basandoci sulle rilevazioni statistiche disponibili relativamente agli ultimi trenta anni. Sulla base di queste, possiamo rilevare che il numero delle presenze in carcere ha subito un graduale e costante aumento nel corso degli anni. Nell’arco di questo periodo, ci sono stati solo alcuni momenti in cui la popolazione detenuta ha subito un significativo calo, peraltro sempre destinato ad essere momentaneo e subito seguito da una progressiva risalita. Il calo dei numeri è dovuto a due indulti nel 1991 e nel 2006, alle misure deflattive con carattere temporaneo adottate nel 2014 in seguito alla condanna da parte della Corte EDU nel celebre caso Torreggiani c. Italia e, da ultimo, nel 2020, alla adozione di misure alternative alla detenzione per contenere il rischio di contagio da Covid-19 nelle carceri. Pertanto, non sembra potersi dimostrare alcuna correlazione diretta tra la variazione, sia in aumento che in diminuzione, della popolazione carceraria e il ricorso ai riti alternativi nel processo penale.
Ci sono, inoltre, degli ulteriori profili problematici che possono emergere dal confronto tra la teoria del funzionamento dei riti alternativi e la loro attuazione nella pratica.
Tra coloro che sono stati intervistati nel corso della ricerca, infatti, soprattutto

gli avvocati hanno evidenziato alcune potenziali criticità. Ad esempio, è stato evidenziato che potrebbe esserci un vulnus al principio costituzionale di pubblicità del processo, poiché i riti alternativi prevedono, spesso, lo svolgimento camerale delle udienze; così come c'è il rischio di comprimere il diritto, sempre costituzionalmente garantito, alla oralità, visto che i riti alternativi sono – con l'eccezione del giudizio abbreviato condizionato – sempre decisi allo stato degli atti, sulla base degli elementi raccolti prima dell'apertura del processo.

Con particolare riguardo al rito abbreviato, bisogna aggiungere che la sua scelta viene considerata di natura abdicativa. Il che implica che il materiale di prova assunto dal P.M. (e dalla polizia giudiziaria) nel corso delle indagini preliminari viene sottratto ad ogni eccezione o possibilità di deduzione di inutilizzabilità o nullità relativa, derivante da eventuali vizi riguardanti le modalità di assunzione della prova stessa.

Un altro aspetto problematico riguarda gli imputati appartenenti alle categorie più deboli, soprattutto dal punto di vista sociale ed economico, per cui, a volte, l'accordo sulla pena potrebbe non essere il risultato "consensuale" di una effettiva negoziazione ma una imposizione della Procura, poiché accettare un patteggiamento è, spesso, l'unico modo per evitare l'incarcerazione.

Come emerge anche da alcune delle interviste condotte, non sono rari i casi in cui l'imputato poco facoltoso, non potendosi permettere economicamente attività difensive complesse o perizie tecniche di alto livello, rischi di essere spinto a preferire il rito alternativo anche al prezzo della rinuncia ad alcune garanzie del dibattimento.

Si pone, inoltre, il problema della consapevolezza nella scelta dell'accesso al rito alternativo, soprattutto per gli alloglotti. Nel caso degli stranieri, la scelta del rito alternativo e l'anticipazione della (eventuale) sentenza di condanna possono avere rilevanti conseguenze sul titolo di soggiorno dell'interessato, essendo sufficiente la condanna in primo grado per la revoca del permesso di soggiorno. La garanzia del diritto alla traduzione e all'interpretariato, l'effettiva formazione giuridica degli interpreti e dei mediatori possono avere una grande rilevanza per una scelta consapevole.

Al perseguimento degli obiettivi della riforma contribuiscono anche i principi e criteri direttivi relativi all'estensione dell'ambito applicativo e degli effetti premiali di alcuni riti alternativi. Si segnalano, in particolare:
Con la legge 27 settembre 2021, n. 134 («Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari») è stata approvata in via definitiva la nuova riforma della giustizia penale. Gli obiettivi sono quelli di rendere più rapido ed efficiente il procedimento penale, innanzitutto riducendone i tempi. Tra i vari interventi adottati dal Legislatore, c'è anche il potenziamento di alcuni strumenti deflattivi già esistenti, sia di natura sostanziale che processuale, tra cui gli stessi riti alternativi.

In particolare, è stato esteso l'accordo alle pene accessorie nel caso del c.d. «patteggiamento allargato» e, in ogni caso, l'estensione dell'accordo alla confisca facoltativa e la riduzione degli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena; è stata prevista un'ulteriore riduzione della pena, nella misura di un sesto, per l'imputato che decida di optare per il giudizio abbreviato (e non impugni la decisione); è stato ampliato l'ambito applicativo del procedimento per decreto e l'ulteriore riduzione della pena pecuniaria in caso di pagamento tempestivo e mancata opposizione; infine, è stato esteso l'ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova. Si tratta, senz'altro, di piccoli passi in avanti, e per questo apprezzabili. Tuttavia i principali nodi, soprattutto con riguardo alla effettività delle garanzie procedurali e al rispetto del pieno esercizio del diritto di difesa, restano ancora irrisolti.

Approfondimenti

“Corpi estranei”

La negoziazione della riforma tra comparti sanitari e amministrazione penitenziaria nelle carceri venete

Di Luca Sterchele e Margherita Toso

ANTIGONE

Il penitenziario è un contesto sociale e istituzionale che sin dalle sue origini è interessato da continui processi di riforma volti a temperare le numerose criticità che lo contraddistinguono, delle quali si può trovar traccia nella serie storica dei Rapporti sulle condizioni di detenzione che la nostra Associazione produce annualmente ormai da 18 anni, oltre che nelle schede relative ai singoli istituti consultabili sul sito del nostro osservatorio. Eppure, nonostante questa pervicace azione del diritto, risulta difficile immaginare il carcere come un contesto sociale inserito in dinamiche trasformative di ampio respiro. Per quanto le numerose riforme susseguitesi negli anni abbiano certamente contribuito a "rinnovare" il mondo penitenziario e dell'esecuzione penale, queste si sono altresì scontrate con l'ostinata inerzia di un campo istituzionale che si riproduce spesso attorno a dinamiche informali, prassi consolidate e modellazioni locali della norma. In questo senso, le previsioni del diritto faticano a trovare una fedele trasposizione pratica nel contesto carcerario, vedendosi di fatto inserite in un reticolo relazionale che le pone al centro di processi di negoziazione quotidiana tra i vari gruppi che lo abitano e lo attraversano.

Il caso della cosiddetta riforma della sanità penitenziaria (che si configura invero come l'esito di un processo lungo e composito di interventi del diritto sul campo della salute e dell'assistenza sanitaria in carcere) ci sembra essere emblematico in questo senso. Approvata nel 2008 a seguito di alcune sperimentazioni regionali, la riforma ha segnato la definitiva separazione dei comparti sanitari dall'organigramma dell'Amministrazione penitenziaria, trasferendo le competenze in materia al Ministero della Salute e affidando il servizio sanitario penitenziario alle Aziende sanitarie dei singoli territori di riferimento. Questa divisione di competenze, attribuendo di fatto alle Regioni la responsabilità dell'attuazione della norma, ha prodotto dei risultati piuttosto disomogenei sul territorio nazionale. La natura già di per sé particolaristica dell'universo penitenziario italiano si è così riprodotta sul piano dell'assistenza sanitaria, introducendo i servizi sanitari come fattore ulteriore nella configurazione di quello che Pietro Buffa chiamava "individualismo penitenziario", ossia l'idea (e il dato) per cui "ogni carcere è un mondo a sé".

Trascorsi ormai diversi anni dall'approvazione del testo di riforma, ci sembra interessante andare a guardare alle forme concrete che le previsioni in essa contenute sono venute ad assumere nei contesti locali. Non si tratta tanto di verificare se la riforma è stata o meno "applicata" correttamente e in maniera completa, quanto piuttosto di sondare gli effetti concreti che l'intervento normativo è andato a produrre nelle diverse realtà. Questi risultano essere infatti piuttosto eterogenei, in quanto eterogenee sono le realtà locali stesse in termini di risorse a disposizione delle aziende sanitarie, di rapporti tra aree professionali all'interno del penitenziario, di caratteristiche della popolazione reclusa, di "vocazione" degli istituti (nella celebre distinzione, del tutto informale, tra carceri "trattamentali" e non), di "stili" direzionali e di governo e via dicendo.

Adottando uno sguardo panoramico sugli effetti della riforma nei penitenziari del nostro paese, potremmo infatti affermare che gli obiettivi che questa si poneva appaiono sulla carta pienamente raggiunti: in tutti i penitenziari italiani i comparti sanitari risultano essere indipendenti dall'amministrazione penitenziaria e legati direttamente alle aziende sanitarie territoriali. Questo dato di fatto, tuttavia, pur assicurando una dimensione di indipendenza formale che andrebbe così a potenziare il servizio offerto all'utenza reclusa muovendo in un'ottica di equiparazione nell'esigibilità del diritto alla salute, appare maggiormente complesso e articolato se guardato da vicino. Le visite agli istituti penitenziari svolte negli ultimi anni nell'ambito del nostro Osservatorio sulle condizioni di detenzione ci hanno infatti posto di fronte a delle situazioni tra loro enormemente differenziate. Da qui alcune domande si affacciano nella loro importanza: come si produce "sul campo", ossia nei rapporti concreti tra sanità e personale dell'amministrazione penitenziaria, questa indipendenza? Come si riconfigurano i rapporti, ora più esplicitamente triangolari, tra aree sanitarie, personale penitenziario e persone detenute? Che effetti producono questi meccanismi rispetto agli obiettivi di potenziamento dell'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta che la riforma si poneva?

Con questo breve contributo abbiamo ritenuto utile fornire alcune riflessioni a partire da questi spunti, basandoci sulle osservazioni elaborate nel corso delle visite che abbiamo svolto negli ultimi anni negli istituti penitenziari del Triveneto, ove la situazione complessiva avente a che fare con il rapporto tra sanità e amministrazione penitenziaria ci è apparsa essere particolarmente

interessante nel fornire elementi di riflessione sulla riforma, sul raggiungimento dei suoi obiettivi e sulle pratiche necessarie per garantirne la “vitalità”.

Sanità e carcere in Veneto

Come sopra anticipato, l’effettivo trasferimento delle funzioni sanitarie dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale è avvenuto nel 2008, al seguito di un lungo e frammentato dibattito tra chi riteneva tale passaggio immotivato e controproducente e chi indispensabile per l’applicazione dell’articolo 32 della Costituzione. Il fatto che fino a quel momento l’erogazione delle prestazioni medico-sanitarie fosse stata delegata agli organi amministrativi determinava, in un qualche modo, l’inclusione della salute dei ristretti tra gli elementi facenti parte del percorso trattamentale, nel quale rientrano tutte le attività previste per la rieducazione e il futuro ricollocamento sociale del detenuto. Il cambio di paradigma normativo, che ha investito il sistema di ASL regionali del compito di provvedere alle funzioni di tutela sanitaria, ha slegato tali servizi dal Ministero della Giustizia, determinando così l’almeno apparente e parziale adeguamento della rete dei servizi sanitari penitenziari al modello di assistenza previsto per ogni libero cittadino.
La decisione nazionale di effettuare il passaggio definitivo delle competenze è poi stata gradualmente applicata in ogni realtà territoriale: nello specifico, la Regione Veneto ha approvato le nuove Linee di indirizzo sull’organizzazione della Sanità Penitenziaria nel 2011, identificando così gli Istituti penitenziari a maggior necessità di assistenza sanitaria e definendo i requisiti necessari delle Unità Operative della Sanità Penitenziaria. Le aziende ULSS operative sui territori sede di istituti penitenziari si sono così attivate per istituire le Unità Semplici a valenza Dipartimentale (UOSD), collocate presso i Distretti Socio-Sanitari competenti per territorio. Inoltre, la legge regionale n. 48 del 2018 ha stabilito le prestazioni la cui erogazione spetta alla Sanità penitenziaria, che comprendono attività di medicina sia generale che specialistica, servizi relativi alla presa in carico delle dipendenze, gestione delle emergenze, assistenza infermieristica, distribuzione di farmaci e presidi, come previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza previsti dal SSN. Per un migliore e più

articolato svolgimento delle sue funzioni, l’unità operativa della Sanità Penitenziaria collabora, qualora necessario, con il Dipartimento di salute mentale, il Dipartimento delle dipendenze, il Dipartimento di prevenzione, il Distretto socio-sanitario e la rete ospedaliera territoriale. L’attuale assistenza sanitaria degli istituti carcerari della regione si configura dunque come un sistema di presidi sanitari organizzati in hub e spoke, differenziati per istituto nella valenza multi-specialistica o specialistica di base a seconda del carico assistenziale e delle dimensioni della struttura.

Non è possibile in questa sede proporre una dettagliata descrizione dei vari presidi sanitari presenti negli istituti regionali, per la quale si rimanda alle schede dei singoli penitenziari pubblicate sul sito del nostro Osservatorio. Quello che ci interessa maggiormente approfondire è invece la dimensione socio-relazionale che avvolge e dà forma locale e concreta all’innovazione normativa.

Nel corso delle visite che abbiamo condotto nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto modo di notare come, a fronte della sostanziale riorganizzazione dei servizi sanitari all’interno delle carceri venete, sembrino essere sorti alcuni elementi di frizione tra le aree sanitarie e quelle riconducibili all’amministrazione penitenziaria. La diffusa presenza di questi attriti, talvolta e in parte dovuti a degli screzi tra operatori derivanti da divergenze operative in merito alle contingenze che interessano la vita quotidiana del carcere, fa emergere in realtà le peculiarità di un contesto socio-spaziale e organizzativo all’interno del quale l’azione del diritto scalfisce solo in parte la rigidità protocollare di una serie di ingranaggi che si rivelano essere spesso resistenti al cambiamento.

Per quanto la riforma abbia determinato l’instaurarsi di una dimensione di indipendenza dei comparti sanitari all’interno del penitenziario, gli operatori afferenti a questi ci hanno a più riprese parlato del loro essere percepiti come un “corpo estraneo” all’interno dello schema organizzativo dell’istituzione. La metafora ricorrente riporta di una fondamentale frattura simbolica all’interno dell’unità monolitica del carcere, ove l’inserimento di una realtà ora riconducibile ad un orizzonte diverso da quello intramurario – e operante a stretto contatto con il territorio – ha prodotto alcune difficoltà nell’organizzazione quotidiana

della vita istituzionale. Questa percezione è emersa in maniera esplicita in alcune visite da noi svolte nel corso dell'anno passato in alcuni istituti regionali, nell'ambito delle quali la variabile della limitata (e talvolta difficile) "cooperazione" tra aree è stata di fatto lamentata da entrambe le parti in causa. Da un lato gli operatori sanitari si sono posti in maniera critica nei confronti delle modalità operative percepite come eccessivamente procedurali e standardizzate poste in essere dal personale dell'amministrazione, le quali vanno a rendere piuttosto complesso l'espletamento di alcune attività specifiche del comparto della salute in virtù del pur comprensibile obiettivo istituzionale legato al mantenimento della sicurezza interna. Dall'altro lato, il personale di sorveglianza e altri operatori facenti capo all'amministrazione lamentano a loro volta una scarsa propensione a collaborare da parte del personale sanitario, accusato di accordare eccessiva e immotivata priorità a delle dimensioni di privacy dell'utente recluso, le quali vengono così descritte come un "muro" che determina una sostanziale incomunicabilità. Questi elementi di contrasto non sembrano in questo senso riducibili a delle difficoltà gestionali legate ad episodi specifici, ma richiamano una dimensione di reciproca alterità delle parti in causa per quanto riguarda gli obiettivi, le priorità prestazionali, le modalità di azione all'interno del campo e gli "stili" relazionali rispetto all'"utenza" di riferimento. Non è raro infatti sentirsi dire che si tratta di due "filosofie" di lavoro molto differenti, che si articolano in maniera sostanzialmente e formalmente diversa. Volendo fornire una schematica rappresentazione della situazione per come ci è stata descritta in diversi casi dal personale, ci è sembrato di cogliere come l'area sanitaria e quella custodiale riscontrino spesso delle divergenze in riferimento agli obiettivi, alle modalità operative e alle rispettive esigenze professionali.

Andando per ordine, ciascuna area sembra rivendicare l'importanza e la centralità degli obiettivi che le sono propri: laddove i comparti sanitari operano per tutelare la salute del paziente e favorire il perseguimento di una dimensione di "benessere" (per quanto localmente riconfigurata a partire dalla situazione di vita alla quale è costretto il paziente), il personale di sorveglianza è prioritariamente orientato a garantire il mantenimento delle dimensioni di ordine e sicurezza interne all'istituzione. Questa divergenza di obiettivi, pur non determinando la necessità di uno sbilanciamento radicale, implica altresì

la messa in atto di un processo di negoziazione tra aree per la risoluzione di quelle situazioni nelle quali il perseguimento dell'obiettivo dell'una va a compromettere, anche se in forma parziale, l'integrità di quello dell'altra. Cosa succede quando la salute di un detenuto potrebbe beneficiare di regimi detentivi differenti da quelli ai quali è destinato, come ad esempio l'allocazione in cella singola o in sezioni dedicate? Che fare quando un paziente potrebbe trarre giovamento da alcuni dispositivi sanitari che potrebbero tuttavia interferire con la consolidata dimensione di sicurezza che vige in sezione? La risposta a queste domande non è data a priori, per quanto esistano certamente delle procedure standardizzate che renderebbero possibile un incontro di queste istanze.

È su questo punto però che si colloca un ulteriore elemento di differenziazione tra le aree, avente a che fare con le modalità operative proprie di ciascun gruppo professionale. Mentre gli operatori del comparto sanitario sostengono di orientare prevalentemente il loro lavoro in vista dell'obiettivo proprio del settore, il personale di sorveglianza rimarca l'importanza del rispetto delle procedure previste come elemento cardine nell'espletamento del loro mandato professionale. Di conseguenza, anche le esigenze professionali delle due aree si distanziano su di un continuum tra flessibilità e rigidità nel lavoro quotidiano, per quanto in nessun caso le posizioni degli operatori si situino agli estremi di questa schematica ricostruzione. Gli idealtipi dell'approccio operativo sembrano essere comunque piuttosto pregnanti, essendo lamentati da entrambi i gruppi qualora vengano ad assumere dimensioni di eccessiva (o presunta tale) rigidità: alcuni medici con i quali abbiamo avuto modo di colloquiare lamentano il fatto che "servono certificazioni mediche per tutto: per un cuscino, per andare in palestra...è impossibile!". D'altro canto, anche il personale di polizia lamenta l'eccessiva ritrosia degli operatori sanitari nel fornire informazioni ritenute essere importanti nel garantire la sicurezza di chi lavora a stretto contatto con i detenuti, quali quelle aventi a che fare con situazioni di tossicodipendenza o sieropositività che interesserebbero alcuni reclusi.

D'altro canto, un'osservazione più ravvicinata e accurata delle dinamiche che prendono forma nel corso delle nostre visite agli istituti ci permette di notare

come la differenziazione operativa non sia in alcun modo rappresentabile in chiave nettamente oppositiva, con la collocazione delle due aree su opposte polarità. I numerosi colloqui svolti nel corso degli anni con operatori di entrambe le aree ci hanno permesso di cogliere come, al di là di una dimensione gruppale e "di area" che ha certamente una forte pregnanza, le posizioni dei singoli operatori assumano delle forme più sfumate e incerte, più inclini alla reciproca contaminazione in merito alle prassi operative, al netto di situazioni di marcata (e rivendicata) contrapposizione.

Del resto quello della collaborazione tra aree è un topos costantemente richiamato dagli operatori come elemento necessario ad un adeguato funzionamento della macchina istituzionale. Le visite svolte negli ultimi anni ci hanno certamente dimostrato la presenza di questo lavoro inter-area, rendendo tuttavia intravedibili anche i rischi e le scivolosità che i tentativi di collaborazione comportano nel momento in cui si espletano all'interno di una dimensione in cui vige un netto sbilanciamento di potere tra le parti. Detta altrimenti, la norma principe alla quale tutti devono far riferimento ha evidentemente a che fare con la necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza all'interno dell'istituzione, elemento che talvolta pone degli ostacoli all'obiettivo medico-sanitario dell'equiparazione delle cure tra pazienti liberi e reclusi. Nel corso delle visite svolte in Veneto negli ultimi anni sono stati molti gli operatori della salute che hanno lamentato, seppur con parole diverse, il fatto che "a monte c'è questa idea del carcere come cosa alla quale ti devi adeguare", rispetto al quale alcuni operatori non hanno mancato di esprimere insoddisfazione e sollevare critiche. L'autonomia del comparto sanitario, sancita formalmente dal processo di riforma, sembra in questo senso configurarsi come un punto di partenza che va poi costantemente rinegoziato nella quotidianità lavorativa all'interno del penitenziario, concretizzandosi di conseguenza in diverse sfumature che dipendono dalla consolidata strutturazione dei contesti locali.

Il carcere sembra dunque configurarsi come una sorta di variabile indipendente in un rapporto fatto di continui tentativi in chiave trasformativa, costituendosi come entità granitica che, pur esposta a progetti di cambiamento, richiede un continuo sforzo in questa direzione da parte degli attori che lo vivono e lo attraversano. In questo senso, i comparti sanitari possono rappresentare una delle fondamentali cinghie di trasmissione con il territorio, assicurando la costante presenza di uno sguardo e una pratica che mantiene – seppur in forme diversificate a seconda dei contesti – la dialettica con l'esterno. Come ha tenuto a sottolinearci un medico con il quale abbiamo avuto un lungo colloquio nel corso di una visita svolta negli anni passati, "noi siamo un elemento di garanzia nei confronti dei detenuti", ed è nella consapevolezza di questa posizione extra-professionale che si giocano le possibilità di una riforma che ha ancora qualche possibilità di spingere più in là lo spazio della trasformazione istituzionale.

Approfondimenti

Il labirinto della sanità in carcere: l'attività del Difensore Civico

Di Francesca Campinoti, Eugenio Cavarzeran e Francesca Stanizzi

ANTIGONE

La condizione degli istituti penitenziari italiani è oggetto di numerosi dibattiti che cercano di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle frequenti violazioni dei diritti delle persone detenute perpetrate anche a causa dell'assenza di riforme adeguate, riforme che si prospettano come sempre più imprescindibili e che non possono più essere ignorate.

Un supporto a tutela di questi diritti è offerto ormai da anni dall'ufficio del Difensore Civico di Antigone. Come si racconta nell'approfondimento dedicato alle sue attività, le questioni che interessano il Difensore Civico sono molteplici. Alcune si ripetono più di frequente altre sono invece più rare, ma tutte riguardano percorsi di esecuzione penale e la grande maggioranza problematiche sofferte da coloro che si trovano in stato di detenzione.

Tra le varie questioni prese in carico dal Difensore Civico, ormai da due anni si collocano al primo posto le richieste di intervento a tutela del diritto alla salute. Tale primato è presumibilmente frutto di una già complessa gestione delle problematiche sanitarie all'interno degli istituti di pena, aggravata da inizio 2020 con lo scoppio della pandemia di Covid-19.

La sanità in carcere è oggetto di attenzione ormai da tempo, basti pensare alle voci di coloro che chiedono con forza un intervento strutturale che possa porre un argine a una condizione sempre più degradante e fortemente lesiva dei basilari diritti costituzionali. Una doppia pena che non rispetta sotto alcun profilo quelli che sono gli apparenti fini della norma scritta.

Nell'ambito delle sue attività, al Difensore Civico capita di frequente di imbattersi nelle storie di coloro che lamentano difficoltà di accesso alle cure. Gli ostacoli incontrati dai detenuti iniziano spesso a monte di tutto il processo che potrebbe aiutarli a ricevere diagnosi tempestive e adeguate. Spesso, infatti, coloro che prendono contatti con il Difensore richiedono supporto nell'ottenere il rilascio della cartella clinica necessaria per valutare la condizione di salute complessiva in cui versano e cercare di comprendere la tipologia di intervento più adeguata. Già sotto questo profilo non mancano problematiche e difficoltà di accesso, nonostante ottenerne copia sia un diritto del soggetto detenuto che la richiede, come sancito dalla Circolare dell'11 giugno 2003 n. 1907, Direzione Generale Detenuti e Trattamento. La necessità di ricevere prontamente copia della cartella clinica è spesso connessa alla volontà di sottoporre il proprio quadro clinico a un medico di fiducia, come previsto dall'art. 11 O.P., al fine di arginare le difficoltà di accesso alle cure nell'attesa di un intervento dell'amministrazione penitenziaria. Tale esigenza, tuttavia, si scontra con la carenza di personale e con il fatto che il suddetto rilascio ha un costo parametrato alla consistenza della cartella stessa: chi presenta una storia clinica particolarmente articolata, da cui deriva una cartella di dimensioni consistenti, si trova a pagare prezzi elevati cui non tutti riescono ad avere accesso (si consideri che il costo è pari in media a 0,30-0,50 € a pagina).

Sotto tale profilo, il Difensore civico interviene con diverse modalità. Si può concretizzare un supporto nella redazione dell'istanza volta ad ottenere tale documentazione, che poi il detenuto stesso firmerà e rivolgerà alla Direzione e, ove sia trascorso un consistente lasso di tempo in assenza di risposte dall'amministrazione, tramite solleciti alla Direzione stessa.

Una volta ottenuta la cartella clinica, la stessa viene sottoposta all'analisi dei medici volontari che collaborano ormai attivamente con il Difensore Civico. Il loro intervento consente di ottenere una valutazione clinica delle patologie che i detenuti si trovano ad affrontare e fornisce un supporto fondamentale per motivare le eventuali richieste di intervento da rivolgere all'amministrazione. Il supporto offerto dallo staff medico del Difensore Civico ha consentito di migliorare la qualità dei suoi interventi, seppur non bisogna dimenticare che si tratta di volontari che offrono un supporto che di certo non si può sostituire ad interventi attivi nel sistema. La collaborazione tra volontari con formazioni e conoscenze diverse, su cui si regge il lavoro del Difensore Civico, consente di migliorare l'attività svolta ma mette anche in luce come, per ottenere un risultato che sia significativo per i detenuti, le carenze e debolezze del sistema penitenziario debbano essere considerate e affrontate nella loro globalità, coinvolgendo aree di competenza differenti.

Non appena completata la valutazione medica, i volontari incaricati di seguire il caso si occupano di redigere segnalazioni e mediare con l'amministrazione al fine di sollecitare gli interventi sanitari e gli eventuali ulteriori accertamenti necessari

tramite la programmazione delle visite del caso. Ancora una volta, nella realtà ci si scontra drammaticamente con la carenza di personale che inevitabilmente rende questo passaggio accidentato e ben lontano dalla tempestività che si vuole sollecitare. Le ASL competenti faticano ad assecondare le molteplici richieste, si scontrano quotidianamente con ricambi frequenti di personale, arrancano nella ricerca di personale sanitario da adibire all'ambito penitenziario e chi ne paga le conseguenze sono sempre i detenuti che vedono programmare le proprie visite urgenti a distanza di 5-6 mesi.

È la storia di G., 53 anni, che ci ha scritto chiedendo aiuto perché affetto dal 2019 da dolori articolari ad entrambe le anche che gradualmente hanno peggiorato la sua capacità di movimento. Oltre a questo, ha un'importante pregressa storia cardiologica con infarti miocardici sottoposti a bypass e una bronchite cronica ostruttiva. Alla comparsa dei disturbi G. aveva effettuato delle indagini radiologiche che avevano evidenziato un quadro avanzato di artrosi dell'anca sinistra per cui era stata posta l'indicazione a protesi chirurgica già nel 2020. Nel frattempo G. era passato dal carcere ad una comunità ma, con l'esplosione della pandemia di COVID-19, tutte le visite preoperatorie erano state sospese. Attualmente G. è nuovamente detenuto, seppur in un diverso istituto, e si è trovato di fronte al totale azzeramento del precedente percorso e alla conseguente necessità di dover ricominciare tutto da capo.

Rispetto a 2 anni fa la condizione clinica di G. è peggiorata al punto da compromettere la possibilità di compiere anche le più semplici attività quotidiane. Vista la difficoltà ad utilizzare l'arto inferiore sinistro ed il conseguente carico eccessivo sul destro per compensare i dolori, attualmente G. cammina con l'ausilio di stampelle. Procrastinare l'intervento di protesizzazione dell'anca non solo limita la sua mobilità e peggiora la qualità della sua vita, ma impedisce a G. anche di svolgere l'attività fisica di cui avrebbe bisogno per calare di peso, il che permetterebbe di tenere sotto controllo un fattore di rischio fondamentale per l'aspettativa di vita di un uomo cardiopatico e con patologie respiratorie croniche.

Da qui un altro dato drammatico che non può non considerarsi: procrastinare gli accertamenti sanitari porta inevitabilmente con sé il pericolo che la patologia si aggravi al punto da porre sempre più in pericolo le già precarie condizioni di

salute di coloro che attendono le cure a cui hanno diritto. Nello svolgimento della sua attività il Difensore si trova a seguire casi di persone che da anni si battono per vedere riconosciuto il loro malessere e perché chi di competenza si accorga che questa situazione non può restare in uno stallo perenne.

Ne è diretta immagine la storia di M., 44 anni, che nel 2010 è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di asportazione di un tumore maligno cerebrale. I sintomi erano comparsi circa un mese prima dell'operazione dapprima come formicolii agli arti e, successivamente, con crisi epilettiche generalizzate tonico-cloniche.

In seguito alla rimozione del tumore i sintomi si erano inizialmente risolti, ma sono ricomparsi quattro anni dopo con la stessa modalità della prima presentazione. Non era stato possibile, infatti, rimuovere la massa in maniera radicale, trovandosi questa troppo vicino ad aree cerebrali che controllano la sensibilità ed il movimento e la cui lesione può provocare disabilità permanenti. Alla ricomparsa dei sintomi M. è stato più volte valutato dagli operatori sanitari del carcere in cui risiede, sia dal medico penitenziario sia da uno specialista psichiatra e ciononostante la nuova presentazione dei sintomi per molto tempo è stata erroneamente interpretata come una condizione ascrivibile a stati d'ansia e, pertanto, trattata come tale senza eseguire ulteriori approfondimenti. Si tratta infatti di sintomi aspecifici che, ad una rapida visita, possono essere confusi con stati conseguenti ad attacchi di panico. Gli episodi di crisi convulsive tonico-cloniche vere e proprie sono ricomparsi solo in seguito, in numero frequente, e sono stati trattati con ripetute iniezioni intramuscolo di farmaci anticomiziali. Anche successivamente alla comparsa di questi nuovi sintomi M., che risiede in un istituto carcerario ad oltre un'ora di distanza dal più vicino servizio di Neurochirurgia, non è stato sottoposto a nuove indagini strumentali né visite specialistiche per evidenziare o escludere una ripresa di malattia.

M. è un uomo giovane, affetto dalle sequele croniche di una malattia oncologica, che può andare incontro a complicanze disabilitanti e anche potenzialmente letali e che necessiterebbe di un monitoraggio altamente specialistico regolare e continuato nel tempo, possibilmente a carico di un unico centro di riferimento che abbia la possibilità di conservare per intero la sua storia clinica. Gli infiniti passaggi burocratici che si devono affrontare per accedere ad una visita medica

esterna, le interminabili liste d'attesa – il tutto notevolmente appesantito dalla pandemia da COVID-19 – e la precarietà delle condizioni in cui M. versa, rendono frammentario, accidentato e conseguentemente inefficace il percorso di cura che dovrebbe assicurare la tutela della sua salute.

Il caso di M. è emblematico anche al fine di sottolineare che le persone affette da patologie croniche avrebbero bisogno di essere prese in carico da servizi specialistici in grado di eseguire visite periodiche sia dentro che fuori dal carcere, di intraprendere terapie specifiche e di intervenire sui fattori di rischio che vanno ad incidere sulla progressione della malattia. Tutte queste necessità si scontrano con una sanità penitenziaria evidentemente al collasso, composta da medici ed infermieri che operano all'interno degli istituti con risorse scarse e con personale del tutto insufficiente ad un'adeguata gestione del problema. In media è presente un medico per 700 detenuti e, in alcuni casi, l'assenza di personale non garantisce la presenza di almeno un medico nell'arco delle 24 ore, con gli infermieri che si trovano a dover fronteggiare situazioni emergenziali potendosi rivolgere esclusivamente al personale di polizia penitenziaria, evidentemente non in possesso delle competenze necessarie per rappresentare una risorsa utile in questo contesto. In molti abbandonano l'incarico perché si configura come una posizione lavorativa instabile e piena di rischi e non si riesce a trovare dei sostituti. In questa condizione il rischio di errore e burn-out degli operatori è elevatissimo e giungere ad una diagnosi e individuare tempestivamente una terapia adeguata è spesso complesso. In prossimità della scadenza dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19 si prospetta all'orizzonte un'eventualità che comporterà un inevitabile aggravamento di questa situazione già drammatica: gli OSS (operatori socio-sanitari), impiegati dalla Protezione Civile per far fronte all'emergenza COVID all'interno degli istituti penitenziari, probabilmente non vedranno riconfermato il loro contratto e si prospetta la perdita di circa 1000 unità di personale.

La carenza di personale e l'emergenza sanitaria legata alla pandemia hanno portato all'attenzione del Difensore Civico non solo le condizioni di coloro che si trovavano ad affrontare in tali contesti patologie complesse come quelle di carattere oncologico o come le malattie neurodegenerative, ma anche la macchinosa gestione di patologie che possono considerarsi quasi normali in

condizioni di libertà e che diventano ulteriormente problematiche in un contesto come quello carcerario. La sospensione, tra le altre, di gran parte delle attività ricreative ha sicuramente influito sulla salute dei detenuti. In particolare, la limitazione del movimento e della possibilità di fare attività fisica influisce negativamente sul decorso naturale di malattie croniche molto diffuse, come le malattie cardiovascolari o respiratorie. Quanto detto assume ancora maggiore importanza se si considerano due ulteriori aspetti: in Italia circa il 28% della popolazione detenuta ha più di 50 anni, dato sicuramente al di sopra della media europea che si attesta al 15%; inoltre, le malattie cardiovascolari e respiratorie croniche sono perlopiù caratteristiche dell'età adulta e difficilmente vanno incontro a regressione o risoluzione anche con adeguata terapia medica. Sotto questo profilo sono state diverse le segnalazioni di coloro che hanno lamentato difficoltà di accesso anche alle più semplici e ordinarie visite di controllo. Ancora una volta ci si scontra con la carenza di personale e con l'eccessiva burocratizzazione del percorso di ottenimento di una visita medica in strutture esterne ai penitenziari. L'attività di sollecito, oramai quasi ordinaria da parte del Difensore Civico, nei confronti delle aree sanitarie di competenza dei diversi istituti ha evidenziato preoccupanti carenze di personale al punto che in alcune aree sono assenti responsabili ASL per il carcere in grado di prendere in carico la gestione sanitaria dell'istituto.

Ci sono, inoltre, detenuti con importanti disabilità che avrebbero bisogno di strutture adeguate e prive di barriere architettoniche e con servizi di fisioterapia e riabilitazione che consentano di recuperare quanto più possibile l'autonomia perduta, diritto di cui dovrebbero godere secondo quanto previsto dall'art. 64, co. 1, dell'ordinamento penitenziario. L'ultima rilevazione, risalente al 2015, contava 628 detenuti con disabilità e solo 8 carceri sul totale idonee ad accogliere detenuti disabili; di queste strutture 5 possono contare sulla presenza di un fisioterapista per alcune ore al giorno e una palestra e due hanno una sezione SAI (ad assistenza intensiva): il carcere di Rovigo e la casa circondariale di Bari. Ne risulta che più della metà dei detenuti disabili è ristretto in strutture inadeguate che non offrono un percorso riabilitativo e che, anche chi accede alle strutture virtuose, spesso lo fa sacrificando il principio di territorialità della pena vista la scarsità di soluzioni sul territorio italiano.

Questa ulteriore considerazione viene ben rappresentata dalla storia di G., a sua volta nella condizione di chiedere un intervento del Difensore. Ad Ottobre scorso G., 57 anni, è stato colpito da una malattia neurologica acuta che l'ha portato nel giro di breve tempo a tetraparesi e necessità di supporto ventilatorio per paralisi dei muscoli respiratori. G. è stato ricoverato in ospedale – dove tuttora si trova – e, grazie alla terapia specifica, la fase acuta di malattia è stata superata senza ulteriori complicanze. Una volta stabilizzato, gli specialisti avevano dato indicazione ad intraprendere un percorso riabilitativo intensivo ospedaliero e, successivamente, proseguire con una riabilitazione estensiva extra-ospedaliera per il recupero perlomeno parziale delle attività motorie e nell'ottica di migliorare l'autonomia di G. nelle attività di tutti i giorni.

Il problema sorgerà al momento della dimissione di G. dall'ospedale, quando si dovrà trovare una struttura in grado di accoglierlo, tenendo anche conto della circostanza che si tratta di un detenuto sottoposto al regime speciale ex art. 41 bis. L'istituto penitenziario dove G. si trovava prima del ricovero ha fatto sapere che non può offrire questo tipo di assistenza riabilitativa e, in ogni caso, le celle e gli altri spazi del carcere non sono idonei ad accogliere un detenuto con le disabilità fisiche di G. né sono passibili di adeguamento. Dall'altro lato, la struttura ospedaliera presso cui G. era stato ricoverato durante la fase acuta e tutte le strutture ospedaliere o residenze di riabilitazione geograficamente più prossime non sono predisposte per accogliere un detenuto sottoposto al richiamato regime speciale.. Al momento in cui ha contattato il Difensore Civico, G. si trovava ancora ricoverato in ospedale seppur con una dimissione già prevista al termine della terapia riabilitativa intensiva. Le sue condizioni di salute e la sopraggiunta disabilità fisica rendono incompatibile G. con la vita in carcere ma, allo stesso tempo, la sua condizione di detenuto ostacola l'accesso al trattamento riabilitativo di cui ha bisogno per recuperare le funzioni motorie perse.

Al netto di queste riflessioni, ci si limita a una considerazione finale. Le storie citate, che hanno consentito di volta in volta di approfondire alcuni aspetti problematici connessi alla sanità penitenziaria, rappresentano uno strumento fortemente efficace che aiuta a comprendere l'importanza di dare voce a chi il carcere lo vive quotidianamente. Questo aspetto si lega fortemente all'attività del Difensore Civico che, oltre oltre a quanto già detto, si occupa di raccogliere testimonianze portandole così all'attenzione di chiunque sia disposto ad ascoltarle.

Bibliografia

https://www.openpolis.it/la-gestione-della-pandemia-nelle-carceri-italiane-e-europee/

https://www.ildubbio.news/2019/01/20/quella-pena-doppia-per-i-detenuti-disabili/

https://www.dati.istat.it

https://www.rivistacriticadeldiritto.it

https://ristretti.guido.link/viaggio-nel-disastro-della-sanita-in-carcere-medici-precari-e-poco-personale-sanitario

https://www.nurse24.it/dossier/covid19/bando-protezione-civile-task-force-oss.html

Approfondimenti

I diritti LGBT+

Il carcere alla prova del principio di non discriminazione verso la differenza sessuale e di genere

Di Alessandra Rossi

ANTIGONE

I diritti fondamentali delle persone private della libertà personale sono stati tema centrale nel progetto di riforma dell'Ordinamento penitenziario disegnato dalla Commissione Giostra del 2015[1]. Figlio della stagione degli Stati Generali dell'esecuzione penale, resa urgente da problematiche come il sovraffollamento delle strutture e l'impostazione carcerocentrica, tale progetto ha esteso il suo interesse anche alla condizione delle persone lgbt+ ristrette.

Quando si parla di persone omosessuali e *transgender* in carcere, l'immaginario collettivo richiama al centro il tema della sicurezza: uscire dal tracciato sicuro dell'eterosessualità, dall'espressione convenzionale del proprio genere è un rischio concreto. Significa essere esposti alla prevaricazione e alla violenza virile ma anche a discriminazioni istituzionali. Questione di lunga data, con conseguenze profonde, che hanno a che fare con la dignità della persona e con i limiti ad essa imposti dalla condizione carceraria.

Il faro dell'attività riformatrice della Commissione è stato l'articolo 27 della Costituzione, che richiama due aspetti complementari del nostro stato di diritto: il principio di umanità e quello di solidarietà. Nei lavori dei tavoli tematici questi principi sono diventati istanze, affinché possano essere garantiti un'esecuzione della pena a misura dell'individuo e l'accesso ad attività educative e trattamentali. La buona notizia è che queste istanze sono effettivamente entrate nella legislazione attraverso i decreti legislativi del 2018 (applicativi della legge Orlando) e in particolare nel D. lgs 123, che riforma l'Ordinamento penitenziario estendendo la tutela dell'art. 3 della Costituzione ai fattori di discriminazione per "sesso, identità di genere e orientamento sessuale". Una trasformazione che oggi si rivela però problematica, perché allarga le dimensioni della differenza, ora anche sessuale, prevedendone la tutela in nome dell'uguaglianza.

La differenza sessuale: tra affettività' negata e invisibilizzazione delle donne

In tema di orientamento sessuale, l'amministrazione penitenziaria e il legislatore italiano hanno sempre considerato l'eterosessualità come la norma e la promiscuità come un rischio di disordine. Ne consegue che in carcere la dimensione della sessualità è sostanzialmente negata, contenuta all'interno grazie alla rigida separazione dei sessi e accessibile in forma residuale solo per chi ottiene permessi premio.

Sono molto depresso: non parlo della mia detenzione, ormai mi mancano pochi anni. Il fatto è che non ce la faccio più a comportarmi da etero, come ho fatto in questi otto anni. Un paio di anni fa, in un altro istituto, arrivò un detenuto nuovo e mi riconobbe: raccontò a tutti che fuori mi aveva visto mano nella mano con un uomo. Mi ritrovai tutta la sezione contro: insulti, sguardi disgustati, altre cose che non dico. Mi fecero cambiare sezione: dissi subito a quelli della nuova sezione che quel tizio aveva mentito, che non era vero quello che raccontava. Piano piano le acque si calmarono: ma ero io che mentivo, non avevo altra scelta.

(Detenuto bisessuale – 37 anni. Fonte: Gay Help Line 2021[2])

Nella prassi, in situazioni come questa, l'amministrazione penitenziaria dà ancora oggi priorità al mantenimento della sicurezza interna e non al diritto dei singoli di non essere discriminati: in sostanza se ne fa una questione di giusta allocazione del detenuto, in modo che egli non debba temere attacchi violenti e prevaricazioni all'interno degli spazi comuni. Questa sicurezza però è garantita solo tramite la separazione o l'isolamento: una circolare DAP, la 500422 del 2001, indica infatti l'omosessualità tra i criteri di assegnazione dei ristretti alle cd. "sezioni protette", che isolano la persona precludendole spesso la partecipazione alle attività trattamentali e ai progetti di inserimento lavorativo a cui accedono gli altri. La novella dell'art. 14 Ord. penit. co 7 cerca di rimediare agli effetti discriminatori di questa separazione, chiarendo che chi è a rischio di sopraffazioni in ragione dell'identità sessuale va assegnato a sezioni omogenee, in cui non si ritrovi a dividere gli spazi con autori di reati che abbiano a che fare con la sessualità o generino riprovazione sociale (cd. "sezioni promiscue"). Essa stabilisce inoltre che la distribuzione delle sezioni deve essere uniforme su territorio nazionale, l'assegnazione deve avvenire previo consenso dell'interessato, a cui va garantita la partecipazione ad attività trattamentali insieme alla restante popolazione detenuta.

In quest'ambiente è impossibile fare coming out: se dovessi parlare con il direttore,

un educatore oppure con lo psicologo temo che mi sposterebbero in un reparto come "precauzione", così perderei il mio lavoro da sarto. Ho già visto persone gay o trans isolate senza fare nulla dalla mattina alla sera e senza poter uscire dalla cella. Da una parte non posso parlare con il personale del carcere per non perdere il mio lavoro, dall'altra parte non posso essere me stesso.

(Detenuto gay – 46 anni. Fonte: Gay Help Line 2021)

Contro questa distorsione amministrativa è stato possibile, negli ultimi quattro anni, utilizzare lo strumento giuridico del ricorso ex art. 35bis, inserito in Ordinamento penitenziario proprio con la riforma del 2018. Significativo in tal senso il pronunciamento del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, che nell'ordinanza 2407 del 18 dicembre 2018 ha dichiarato non più compatibili con l'attuale assetto normativo gli inserimenti di persone che temano discriminazioni per orientamento sessuale o identità di genere all'interno di sezioni protette promiscue[3]. Nel testo si legge inoltre il monito del Magistrato a garantire regolarmente in carcere l'applicazione della legge 76/2016, che ha introdotto l'istituto delle unioni civili: per chi è unito civilmente infatti, la rivelazione dell'omosessualità è la via obbligata per accedere ai colloqui visivi e alla corrispondenza con il partner, ovvero alla tutela di un'affettività altrimenti negata[4]. Questa necessità di ricorrere a strumenti giudiziari per fare in modo che la norma antidiscriminatoria venga applicata evidenzia una difficoltà nell'abbandonare strategie classiche di gestione amministrativa: di fatto, per i ristretti, il principio di protezione sembra reggersi ancora in larga misura sulla mutua intimidazione tra categorie considerate meritevoli d'infamia.

I dati sulle presenze in carcere[5]

L'analisi dei dati sulla presenza e l'assegnazione in carcere di persone omosessuali dichiarate ci permette di inquadrare la situazione attuale e le sue contraddizioni. Al momento i quasi 190 istituti penitenziari italiani accolgono 54.428 detenuti: posto che l'orientamento sessuale è un aspetto intimo dell'identità degli individui e in quanto tale insondabile in termini di numerosità, il DAP traccia la categoria omosex basandola sulla necessità di allocare in condizioni di sicurezza gli omosessuali maschi, visibili o dichiarati. In base a questo criterio, gli omosessuali registrati dall'amministrazione penitenziaria ad oggi sono 64: essi sono assegnati a sezioni protette per la stragrande maggioranza, 57 in tutto. Dei restanti, 4 sono in isolamento individuale per ragioni protettive, 2 in sezioni comuni e 1 stazionante in accoglienza. Gli istituti che accolgono "protetti omosex" ad oggi sono 20: di questi, 15 prevedono l'allocazione di norma in sezioni promiscue, 2 nella sezione per autori di reati che provocano riprovazione sociale, solo 3 ne hanno una separata omogenea per omosessuali. L'elevato numero di sezioni promiscue e il ricorso all'isolamento protettivo evidenziano una prassi in contraddizione con la normativa antidiscriminatoria del 2018, che vorrebbe ormai superata la logica della segregazione protettiva (in isolamento o mista). Di contro però, è importante rilevare che le presenze più numerose si registrano nei tre Istituti con sezioni omogenee: 10 detenuti a Verbania, 16 a Napoli Poggioreale e 4 Foggia.

Persone detenute omosessuali censite dall'amministrazione penitenziaria
Al 15 febbraio 2022

ANTIGONE

Fonte: Nostra elaborazione su dati dell'Ufficio del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

La distribuzione geografica su territorio nazionale degli Istituti con detenuti gay in sezioni protette mostra un sostanziale equilibrio tra nord e sud, con 8 strutture in queste due aree, ma una minore presenza al centro dove le strutture sono solo 4. Il dato è rilevante perché l'assegnazione a sezioni separate determina spesso movimentazioni verso Istituti che ne sono dotati, comportando un allontanamento della persona ristretta dai propri affetti, in deroga al principio della massima prossimità al luogo del radicamento familiare (art. 14 Ord. penit. co 1) e con ulteriore restrizione dell'esercizio della sua affettività.

Su 64 detenuti totali solo 3 sono impegnati in attività lavorative, 2 su progetti interni al carcere (ex art. 20 Ord. penit.) e 1 all'esterno (ex art. 21 Ord. penit.): quest'ultimo è una delle due persone ristrette assegnate a sezione comune. Si tratta in totale del 5% dei detenuti omosessuali registrati: un livello basso, che conferma l'impatto deterrente della separazione sull'accesso alle occasioni riabilitative in campo sociale.

Per quanto riguarda l'omosessualità femminile non si rilevano dati. Se infatti per l'amministrazione penitenziaria l'eterosessualità è la norma, l'omosessualità è "normalmente" questione maschile. Questo perché l'istintualità virile è un potente elemento di disordine in carcere: i rapporti tra donne invece, vengono percepiti come meno appariscenti, non determinati da pulsioni biologiche violente e quindi meno sovversivi. Ne consegue che la presenza di donne lesbiche o bisessuali non viene attenzionata in alcun modo, né in ottica sicuritaria né in ottica antidiscriminatoria[6]. L'unico dato significativo in questo ambito arriva dal monitoraggio dell'incidenza delle malattie infettive sulle detenute condotto dal SIMSPe (Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria), che nel 2015 segnala un'incidenza delle infezioni sessualmente trasmissibili di sei volte superiore a quella della popolazione libera e chiarisce che il 6% delle donne partecipanti alla ricerca ha dichiarato di avere attività sessuale in carcere di tipo omosessuale[7]. In una visione straight delle identità, realizzato il modellamento di comunità mono-sessuali, "omogenee" appunto, la questione dell'omosessualità rimane visibile solo sul fronte del maschile biologico.

La differenza di genere: questo non è un carcere per trans

Considerare la complessità delle autoidentificazioni sessuali e di genere in un sistema penitenziario binario ed essenzialista dovrebbe portare a una problematizzazione delle politiche amministrative centrate sul mantenimento della sicurezza interna: ed è proprio su questo status quo che impatta l'intento antidiscriminatorio dell'art. 1 Ord. penit., che sceglie di esplicitare il sesso e il genere, oltre all'orientamento sessuale.
Ad oggi infatti le persone lgbt+ interpretano il genere nella dimensione di un'agentività slegata dal vincolo biologico, che in termini di ruolo sociale ed espressione corporea non ricalca la normatività del maschile e del femminile legato al sesso. In questo quadro saliente di non conformità però, in Italia e non solo in carcere, le persone trans subiscono un *continuum* di violenza di genere per tutto l'arco della vita. L'impossibilità di ricondurle alle categorie del nostro spazio sociale, riversata nel sistema giuridico penitenziario, le ha rese a lungo "soggetti imprevisti" per il carcere: se gli uomini transgender non esistono perché la loro natura biologica non pone il problema di un'allocazione sicura, per le donne la visibilità dei corpi e la loro sessualizzazione le espone a comportamenti violenti e a una difficoltà di tutela negli spazi chiusi della detenzione.

Ah no no: i trucchi, i vestiti... dentro non te li comprano. Tu entri e ti danno tutte cose da uomo... che ti senti proprio di morire a stare così. Infatti noi ci organizzavamo: quando una usciva in permesso premio comprava reggiseni, gonne, perizomi, e poi le rivendeva alle altre. Per forza, come fai se no? Quando sei in carcere purtroppo è difficile: ci sei tu, le altre e un terzo sempre presente, il tempo. Ho un ricordo che ancora mi fa piangere: una volta feci la domandina per fare un corso di teatro, ero contenta perchè nel mio Paese ho studiato danza movimento tanto tempo. Non me lo hanno fatto fare, perché era una attività riservata ai maschi.

(Ex detenuta trans – 24 anni. Fonte: Gay Help Line 2021)

Tradizionalmente le donne trans sono state collocate in carceri e sezioni maschili in conformità con il dato biologico (se non operate) ma, riconosciute soggetti vulnerabili, la loro vulnerabilità è stata gestita prima con il ricorso all'isolamento protettivo continuo (ex art. 32 Reg. esec.) e poi con l'assegnazione a sezioni

separate protette8). Di nuovo una categoria residuale dunque, *transex* (come già *omosex*), creata per ragioni di sicurezza ma che comporta una promiscuità nel momento in cui le vengono dedicati spazi "protetti" insieme a detenuti soggetti a riprovazione sociale. E proprio per risolvere il problema percepito di avere delle donne, seppur non biologiche, protette insieme agli uomini, nel 2009 un gruppo di lavoro PEA del DAP aveva elaborato un modello di trattamento che ipotizzava la creazione di piccoli istituti o sezioni dedicati alle persone trans, in cui potessero essere seguite da personale misto, formato sulle tematiche dell'identità di genere[9]. Tra le sperimentazioni previste, l'annessione della sezione *transex* a un reparto femminile, poi realizzatasi nell'esperienza del Reparto D del Carcere di Sollicciano, Firenze. Esito diverso ha avuto il progetto del PRAP Toscana di attivare una prassi di detenzione esclusivamente dedicata a una sorta di "terzo genere", quello delle persone trans, in un piccolo istituto a Empoli: esso si è prima arenato e poi interrotto.

Devo dirti la verità: io con i detenuti uomini mi sono sempre trovata bene. Era bello nelle ore d'aria stare insieme... per loro era importante che c'eravamo noi come donne per parlare: io ho aiutato tante persone dal punto di vista psicologico. I problemi più grandi ce li faceva il personale, con le prese in giro, col fatto che ci chiamavano al maschile: "attenta che se la gonna è troppo corta ti esce fuori qualcosa!". Sai che ti dico: stare con i maschi o con le femmine. Questa questione non importa se poi hai persone che ti trattano di merda.

(Ex detenuta trans – 24 anni. Fonte: Gay Help Line 2022)

Partendo da tali presupposti, il dibattito sulla condizione delle persone trans in carcere è tornato ad accendersi in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 221/2015, che ha sganciato la possibilità di rettificare il sesso anagrafico dall'obbligo di completare il percorso di transizione con l'intervento chirurgico di riattribuzione dei caratteri sessuali. Questo principio è affermato in parziale correzione della legge 164/1982 e in accoglimento delle indicazioni dell'*American Psychological Association* che proprio nel 2015 chiariva che le identificazioni in base al costrutto di genere si pongono su un continuum e non sulla dimensione binaria del sesso assegnato alla nascita[10]. Alla prova del diritto, come confermato nel 2018, l'amministrazione penitenziaria è stata chiamata così a problematizzare, se non superare, la scelta sistemica di collocare le persone trans in sezioni separate e ad adeguare le generalità di detenuti e detenute all'identità di genere anagraficamente riconosciuta.

La questione più difficile da risolvere in questo quadro diventa però la possibilità, ora prevista, di assegnare a sezioni comuni femminili le donne trans non operate: non a caso assume particolare rilievo sul tema un recente pronunciamento del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, che con ordinanza 682 del 4 febbraio 2020 è intervenuto a regolamentare le prassi di tutela dell'identità di genere. La vicenda è quella di una donna *transgender* detenuta presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, nella sezione trans annessa al reparto femminile (Reparto D)[11]. Questa donna, che pur aveva ottenuto l'adeguamento dei dati anagrafici sugli atti di stato civile, era ancora indentificata come un uomo su matricola e documenti amministrativi, nonché collocata in una sezione separata contro la sua volontà. Il reclamo ex art. 35bis e 69 Ord. penit. al Magistrato di Sorveglianza si era concluso con un rigetto, motivato dalla preoccupazione che la sua condizione genitale maschile potesse determinare un problema di ordine pubblico interno all'Istituto. L'ordinanza di impugnazione del Tribunale ha poi ribaltato questo giudizio, chiarendo che l'identità anagrafica va rispettata a prescindere dalla coincidenza tra corpo e psiche e osservando che, al di là delle buone intenzioni dell'amministrazione, il reparto separato all'interno della sezione femminile non ha favorito le attività congiunte delle donne trans con le altre detenute ma si è limitato a riprodurre un principio di separatezza che ne viola sistematicamente le pari opportunità trattamentali.

I dati sulle presenze in carcere

Anche nel caso delle persone trans l'analisi dei dati DAP consente di fare luce sull'effettiva applicazione della recente normativa antidiscriminatoria. Quel che balza agli occhi già alla prima lettura delle tabelle d'archivio, è l'utilizzo incongruo dei pronomi: nel linguaggio burocratico le donne trans vengono definite al maschile o al femminile in maniera confusa e la scelta terminologica per indicare la categoria ricade ancora sulla parola "transessuali", termine marcato da un pregiudizio sessualizzante e non comprensivo delle persone non operate.

Ad oggi le persone trans, tutte donne, registrate in carico a Istituti penitenziari sono 63: di queste 5 sono assegnate a sezioni promiscue, una è in casa di lavoro, 2 sono in sezione comune femminile, tutte le altre sono in sezioni protette omogenee riservate a categoria *transex*. Gli Istituti che accolgono persone transgender sono in tutto 12: di questi 7 prevedono una sezione protetta dedicata, quasi sempre a custodia aperta, mentre solo 3 hanno sezioni promiscue, con proporzione inversa rispetto ai detenuti omosessuali. Anche in termini di numerosità, le sezioni più consistenti sono quelle omogenee: 15 detenute a Rebibbia Cinotti, 12 a Como, 10 a Reggio Emilia, 8 a Napoli Poggioreale, 5 a Ivrea e Belluno. Non si registra nessuna detenuta trans in isolamento preventivo, né in allocazione temporanea. É importante inoltre osservare che nel carcere di Firenze Sollicciano, a causa di disposizioni straordinarie relative alla ristrutturazione dei locali, il Reparto D è temporaneamente chiuso: la sola detenuta registrata come persona trans è allocata in sezione comune femminile, camera singola. Allo stesso modo la Casa circondariale femminile di Trento ospita al momento una donna trans in sezione comune.

Persone detenute transgender censite dall'amministrazione penitenziaria
Al 15 febbraio 2022

ANTIGONE

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Fonte: Nostra elaborazione su dati dell'Ufficio del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà

La distribuzione su territorio nazionale degli Istituti in esame vede una presenza di strutture di gran lunga più numerosa al nord, con 8 istituti: dei restanti, due sono al centro e due al sud. In termini di percentuale, al nord si concentra il 60% delle detenute, il 40% al centro-sud. Sul totale delle presenze si rileva una netta prevalenza di cittadine non italiane: in tutto l'82%, pari a 50 persone. L'assoluta maggioranza delle ristrette vive dunque lontana dalle reti familiari e relazionali di origine, in un Paese diverso dal proprio e in un contesto etnico-culturale con codici che possono essere molto distanti tra loro e da quello in cui sono cresciute: le frequenti redistribuzioni tra Istituti e l'assenza di legami con l'esterno, compromette nei fatti anche la possibilità di godere di permessi premio.

Interesse primario delle persone transgender sin dall'ingresso in carcere è la garanzia di poter proseguire, o attivare, il percorso di affermazione di genere tramite l'accesso alla terapia ormonale sostitutiva. Su questo piano la riforma del 2018 interviene concretamente, introducendo all'art. 11 co 10 Ord. penit. il diritto alla prosecuzione del programma terapeutico e al supporto psicologico ai fini della legge 164/1982. Questa disposizione è servita a sanare una difformità di trattamento tra i servizi sanitari regionali, che solo in alcune Regioni garantivano la copertura dei costi dei farmaci per la terapia ormonale e mettevano a disposizione i medici specialisti coinvolti nel percorso di transizione. Inoltre, nel 2020, una determina dell'Agenzia Italiana del Farmaco ha inserito nell'elenco dei medicinali erogabili a titolo gratuito dal SSN gli ormoni necessari al percorso di femminilizzazione o mascolinizzazione[12]: anche in questo caso però, il ritardo nell'indicazione dei criteri esecutivi da parte delle Regioni mette a tutt'oggi a rischio l'effettività di uno strumento essenziale a garantire il "corredo dell'identità" delle persone trans.

Conclusioni

Questa istantanea delle condizioni delle persone lgbt+ ristrette, a distanza di quattro anni dalla riforma dell'Ordinamento penitenziario, disegna un quadro a tinte discordanti, in cui lo strumento giuridico fatica a inserirsi su un piano di effettività e la pandemia da covid-19 ha congelato l'effetto benefico delle iniziative

trattamentali di formazione e supporto. Nel 2015 una cordata di associazioni trans, con capofila il Movimento Identità Transessuale di Bologna, era riuscita a portare un presidio all'interno di 5 Istituti penitenziari che ospitano persone transgender, attivando sportelli di ascolto e iniziative di sensibilizzazione1[3]. Ad oggi questo progetto è ancora in piedi grazie alla costanza e alla buona volontà di professioniste e volontarie delle associazioni che, in assenza di specifica copertura finanziaria, continuano ad assicurare alle detenute trans uno spazio di colloquio per esprimere i propri bisogni.

Anna D'Amaro, oggi referente del progetto per il MIT, spiega che proprio in reazione alle chiusure per l'emergenza pandemica, è stato necessario rimodulare il progetto su una modalità diffusa, prendendo contatti con le amministrazioni di ogni Istituto e mettendosi a disposizione per dare supporto psicologico o legale alle persone lgbt+ anche con colloqui in videochiamata. La collaborazione con le associazioni romane Libellula e Ora d'Aria, e con Arcigay Antinoo di Napoli è stata fondamentale per ripartire la competenza territoriale delle carceri tra nord, centro e sud:

Dal 2021 siamo riuscite a riattivare i colloqui in presenza a Milano San Vittore e il presidio fisso del lunedì a Reggio Emilia: per il resto delle strutture riceviamo le richieste di colloqui online direttamente dalle detenute. Le situazioni più difficili le troviamo dove le donne trans sono collocate in sezioni promiscue insieme ai sex offenders: il loro vissuto di violenza pregressa, spesso legato all'attività come sex worker, le costringe a vivere in una condizione costante di paura. È evidente che questa scelta non rispetti il loro bisogno di protezione e la loro volontà. Proprio a San Vittore, in questo momento, una detenuta è in forte sofferenza perché per tutelare la propria incolumità non le è possibile condividere spazi comuni ed è costretta ad un isolamento di fatto in cella singola.

L'attività delle volontarie consente di rilevare i problemi di esecuzione del nuovo Ordinamento penitenziario anche sul piano sanitario: la carenza maggiore si registra nella disponibilità di endocrinologi e psicologi interni alle strutture carcerarie, al punto che spesso le detenute sono costrette a trasporti coatti all'esterno per accedere alle cure relative al trattamento ormonale. In questo stato di cose è auspicabile che l'amministrazione istituisca protocolli con i centri

lgbt+ che offrono servizi in tale ambito.

Anche in tema di attività trattamentali, le associazioni sono una risorsa per mettere in campo iniziative accessibili alle persone trans: proprio nell'ultimo anno un accordo con la Libreria delle Donne di Bologna ha consentito al MIT di attivare il progetto "*Libro sospeso*", tramite il quale chi vuole può acquistare libri per le detenute. L'idea è semplice ma con effetto *win-win*, perché il dono crea una connessione tra il mondo esterno e le donne ristrette, aprendo uno squarcio di consapevolezza sull'esistenza di "realtà differenti", che rimangono altrimenti nascoste alla coscienza comune. Aggiunge la D'Amaro

Quest'anno poi riusciremo a portare in carcere a Reggio Emilia, il festival "Divergenti". Il festival del cinema trans ci consente di promuovere una narrazione che altrove ha poco spazio, creando un focus sulle esperienze di chi ha un'identità di genere non conforme: sarà importante per le detenute ritrovarsi in queste storie e sentire per una volta le loro vite al centro della scena.

Da quanto osservato sin qui appare evidente che nelle carceri italiane la segregazione per categorie residuali e l'urgenza di prevenzione della promiscuità non vengono ancora accantonate, tanto nelle scelte amministrative quanto negli agiti del personale penitenziario. Correzione, normalizzazione, sorveglianza e patologizzazione sono dispositivi ancora utilizzati, che ben si contestualizzano nel codice culturale binario della struttura carceraria. Il rischio è quello di trasformare la tutela dei diritti degli individui in tutela dei diritti di alcuni contro altri, custodi e custoditi, o di alcune contro altre, donne *transgender* e donne *cisgender*. Per questo sarà ora importante lavorare sull'effettività della ratio giuridica antidiscriminatoria sancita nel 2018, a cominciare dalla riforma del Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario, come richiesto da Antigone nel documento programmatico licenziato proprio nel 20211[4]. A tutela delle persone lgbt+ ristrette Antigone invita a prevedere un processo di assegnazione che dia al diretto interessato possibilità di scelta; a svolgere in ogni istituto attività in comune con il resto della popolazione, magari con il supporto di una sorveglianza dinamica adeguata; a superare le attuali difficoltà di accesso alla scolarizzazione, alla formazione, alle attività lavorative e sportive; a garantire la formazione del personale penitenziario e sanitario. L' obiettivo

è la realizzazione di un sistema che, disinnescando la paura della differenza sessuale e di genere, rimuova il rischio oggi ancora concreto di emarginazione e di lesione dei diritti individuali.

1) Istituiti con D. m. 8 maggio 2015, gli Stati Generali dell'esecuzione penale hanno articolato il loro lavoro in 18 tavoli tematici, presentando il documento finale in un evento svoltosi a Rebibbia il 18 e 19 aprile 2016: https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/documento_finale_SGEP.pdf

2) Gay Help Line è il contact center nazionale contro l'omofobia e la transfobia del Gay Center di Roma.

3) Ord. n. 2407/2018 Magistrato di Sorveglianza di Spoleto: https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2019/09/ordinanza_spoleto.pdf.

4) Emblematica la vicenda di una coppia di ristretti nella Casa di reclusione di Padova, che nel 2019 hanno fatto coming out in carcere dichiarando la reciproca volontà di unirsi civilmente. Cfr. ristretti.org

5) Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, su elaborazione dell'Ufficio del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà. I dati sono aggiornati al 15 febbraio 2022.

6) Cfr. Le dimensioni dell'affettività, cap. Identità di genere: omosessualità e transessualità della detenzione, Istituto Superiore di Studi Penitenziari 2013.

7) XVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (SIMSPe), Cagliari 3-5 giugno 2015.

8) Cfr. il pronunciamento della Corte EDU sul leading case X vs Turkey del 9 ottobre 2012, che ha definito ingiustificata qualsivoglia misura che escluda totalmente il detenuto dalla vita penitenziaria.

9) Programma esecutivo d'azione n. 19/2009 del DAP – Direzione generale dei Detenuti e del Trattamento, Ufficio IV finalizzato all' "Elaborazione di un modello di trattamento per transessuali".

10) Cfr. Guidelines for Psychological Practice With Transgender and Gender Nonconforming People, APA 2015 p. 834: https://www.apa.org/practice/guidelines/transgender.pdf

11) Ord. n. 682/2018 del Tribunale di Sorveglianza di Firenze: http://www.articolo29.it/tribunale-sorveglianza-firenze-ordinanza-n-632-del-18-febbraio-2020/?print=1

12) Cfr. Det. AIFA 23 settembre 2020 nella duplice versione per farmaci femminilizzanti e mascolinizzanti: https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1229012/Allegato_estrogeni.pdf; https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1229012/Allegato_testosterone_FM.pdf.

13) Progetto pilota volto a migliorare le condizioni delle persone lgbt in carcere, 2014-15, associazione capofila MIT, finanziato dell'UNAR. Ha consentito l'apertura di sportelli lgbt+ a Milano San Vittore, Firenze Sollicciano, Napoli Poggioreale, Belluno e al reparto G8 di Rebibbia.

14) Cfr. Proposte di Antigone per un nuovo Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario, 2021, cap. Persone detenute e internate lgbt+: https://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/RegolamentoEsecuzioneProposta.pdf.

Approfondimenti

Detenuti stranieri e (ir)regolarità del soggiorno in Italia

Di Serena Greco

ANTIGONE

Il tema "*Immigrazione e carcere*" investe una serie di riflessioni inerenti alla specificità dei bisogni dei detenuti stranieri, spesso non adeguatamente considerate, quali le difficoltà linguistiche e quindi comunicative, l'assenza di mediatori culturali, l'inadeguata difesa e informazione relativamente al diritto dell'immigrazione, finanche gli ostacoli burocratici del rinnovo del permesso di soggiorno e accesso alla domanda di protezione internazionale, determinanti anche per l'esito dello stesso percorso rieducativo.

Lo straniero che giunge in Italia dovrà, infatti, regolarizzare la sua presenza mediante il rilascio di un permesso di soggiorno, concesso sulla base dei motivi dell'ingresso e della permanenza, quali ad esempio studio, lavoro, cure mediche, giustizia, ricongiungimenti familiari o legati alla presenza dei figli minori sul territorio italiano e apolidia. Inoltre, lo stesso potrà formulare apposita domanda di protezione internazionale[1] con il coinvolgimento delle Commissioni Territoriali – ottenendo il relativo permesso di richiedente asilo – o, secondo la novellata disciplina, anche di protezione speciale[2]. Ciascun permesso di soggiorno dovrà essere poi tempestivamente rinnovato presso la competente Questura ed entro i termini di legge, previa verifica della permanenza delle condizioni che ne avevano giustificato il rilascio.

Le conseguenze del mancato rinnovo del permesso di soggiorno, e quindi della condizione di irregolarità dello straniero in Italia, sono disciplinate dagli artt. 13 e segg. del Testo Unico Immigrazione.

In particolare, l'art. 13, comma 2, L. n. 286 del 1998, espressamente richiamato dall'art. 16, comma 5, della stessa legge, prevede l'espulsione amministrativa quale conseguenza dell'irregolarità del soggiorno Italia, disposta qualora lo straniero si sia trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nei termini di legge, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato, annullato o rifiutato, o è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo.

L'art. 16, comma 5 stabilisce invece che nei confronti dello straniero, identificato e detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione in quanto misura alternativa alla detenzione, introdotta dall'ordinamento a fini deflazionistici.

La legge persegue l'obiettivo facendo in modo che fuoriescano dal circuito penitenziario, e siano subito rimpatriati, i condannati comunque non reintegrabili nella comunità nazionale, perché sprovvisti di titolo per rimanervi, già non avviati a percorsi proficui di risocializzazione e per i quali non sussistano prevalenti esigenze di tutela della loro incolumità e salute o delle loro relazioni familiari[3].

Alla luce di tali previsioni, mantenere la regolarità del soggiorno in Italia, anche e soprattutto per i detenuti stranieri, è indispensabile per non incorrere nelle gravi conseguenze previste dalla legge, quali, appunto, l'espulsione dal territorio italiano e lo sradicamento – fisico, sociale e culturale – che tale provvedimento comporta.

Ed infatti, sebbene durante il periodo di detenzione lo stato di irregolarità del detenuto non condizioni in modo rilevante il diritto ad usufruire di cure mediche e svolgere attività lavorativa, il godimento di tali diritti potrebbe invece essere compromesso a fine pena, dunque proprio nel delicato periodo di reinserimento socio-lavorativo dell'ex-detenuto[4].

Il rinnovo del permesso di soggiorno dal carcere

Ciò premesso, la condizione detentiva non è giuridicamente di ostacolo alla presentazione della domanda amministrativa di rinnovo del permesso di soggiorno, alla luce delle generali facoltà accordate dall'art. 123 c.p.p., comma 1. Tuttavia, si tratta di una procedura che non avviene in modo automatico nel contesto intramurario e che prevede l'attivazione in prima persona dello straniero detenuto.

A tal fine, egli potrà rivolgersi all'ufficio Matricola o all'ufficio educatori, che forniranno l'apposito modulo da compilare e firmare per la Questura. È consigliabile sempre conservare una copia della richiesta, così da poterla esibire in Questura una volta scarcerati, al fine di dimostrare di essersi attivati per il rinnovo del

permesso mentre questo era ancora valido[5].

Anche i Giudici, chiamati a pronunciarsi sulle opposizioni ai decreti di espulsione per i casi di mancato rinnovo del permesso di soggiorno di detenuti stranieri o sulla legittimità delle sentenze del Giudice di pace, competenti per tale materia, hanno ribadito che in tema di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno da parte dello straniero in stato di detenzione, deve specificamente ritenersi che il direttore dell'istituto carcerario, tra l'altro obbligato all'inoltro di ogni comunicazione afferente alla corrispondenza personale del detenuto, sia tenuto all'inoltro, al ritiro e alla consegna della documentazione diretta alla e proveniente dalla Questura in base alla previsione dell'art. 10 quarto comma regolamento di attuazione del T.U. sull'immigrazione reso con D.P.R N. 394 del 1999[6].

Nonostante la previsione di tale procedura, tuttavia, emerge la difficoltà, o meglio l'impossibilità, per molti detenuti stranieri di rinnovare il permesso di soggiorno dal carcere.

Nel 2019, nel corso delle 98 visite in carcere fatte dell'Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione, abbiamo chiesto se in quegli istituti era possibile per i detenuti stranieri fare richiesta di protezione internazionale, e nel 58% ci è stato detto che era possibile. Alla domanda, invece, sull'effettiva possibilità di chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno dal carcere, la risposta affermativa riguardava il 64.3% degli istituti.

A causa anche delle difficoltà comunicativa e della mancata comprensione della prassi legislativa, i detenuti stranieri potrebbero, dunque, sfuggire alla possibilità di godere dei propri diritti, ma anche all'esatto adempimento dei loro doveri. La conseguenza è un'irregolarità amministrativa che condizionerà la permanenza del detenuto in Italia e il comminarsi di eventuali espulsioni, spesso difficili da sanare.

Le criticità legate allo stato di detenzione dello straniero sono specificamente correlate alla nozione di "forza maggiore" di cui all'art. 13 lett b) del Testo Unico Immigrazione, che potrebbe giustificare il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, e quindi evitare allo straniero di incorrere nelle gravi conseguenze supra esposte.
I Giudici, su tale specifico punto, hanno più volte statuito che lo stato di detenzione non possa costituire una causa di forza maggiore idonea a giustificare il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, con la conseguenza che la mancata presentazione di istanza di rinnovo durante il periodo di restringimento in carcere debba ascriversi a mera negligenza dell'extracomunitario detenuto[7].

Allo stesso modo, è stata ritenuta illegittima l'espulsione come misura alternativa alla detenzione del detenuto straniero che abbia tempestivamente presentato domanda di permesso di soggiorno in ordine alla quale ancora non sia stata assunta la decisione da parte della competente autorità amministrativa.

La domanda di protezione internazionale e le misure alternative

Per ciò che concerne la domanda di protezione internazionale formulata dallo straniero durante lo stato di detenzione, si richiama un'interessante pronuncia del Tribunale di Torino, adito mediante ricorso d'urgenza ex art 700 cpc, al fine di ordinare alla Questura di Torino l'immediata registrazione della domanda di protezione internazionale formulata ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 25/2008. Il richiedente, detenuto straniero, aveva manifestato mediante missiva indirizzata all'Ufficio Immigrazione della Questura di Torino la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, dichiarazione di volontà trasmessa al medesimo Ufficio per il tramite del legale di fiducia anche a mezzo PEC, senza tuttavia avere ricevuto riscontro alcuno, nonostante i solleciti effettuati.

L'Amministrazione convenuta aveva, inoltre, erroneamente ritenuto che dovesse essere necessaria la presenza fisica del richiedente, requisito che non è prescritto dalla legge e che nel caso di specie sarebbe di difficile attuazione, alla luce dello stato di detenzione del richiedente.

Per i giudici, la situazione giuridica a tutela della quale il richiedente chiedeva un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. aveva natura di diritto soggettivo e, con riferimento al "periculum in mora", non era in dubbio che l'omessa registrazione della domanda di protezione internazionale recasse pregiudizio al richiedente in

quanto non solo, più in generale, lo priva di una condizione di certezza circa la regolarità della sua permanenza nel territorio nazionale ma – nel caso di specie – lo espone al rischio specifico di un rimpatrio, laddove sia data esecuzione al provvedimento espulsivo di cui il predetto è già stato destinatario. La richiesta del ricorrente veniva dunque accolta, e la Questura intimata a registrare la domanda di protezione internazionale.

Lo stato di regolarità del detenuto straniero risulta di particolare rilevanza anche in relazione ad altri aspetti, quali la concessione di misure alternative alla detenzione.

È stato riscontrato, infatti, come gli stranieri detenuti accedono in misura inferiore, in termini percentuali, anche alle misure alternative, probabilmente a causa di un sistema normativo di espulsioni che scoraggia dall'investire su progetti sociali di reinserimento. Essi costituiscono il 17,5% delle persone prese in carico dal sistema dell'esecuzione penale esterna mentre sono più del 31% tra i presenti in carcere[8].

Si tratta di riflessioni ed interpretazioni che già hanno coinvolto la giurisprudenza italiana; in particolare, la Corte di cassazione aveva inizialmente aderito all'orientamento secondo cui la condizione di irregolarità dello straniero precludesse senz'altro l'accesso alle misure alternative. Secondo tale prospettiva, in quanto contra legem la permanenza dello straniero nello Stato, l'esecuzione della pena in regime di misura alternativa non potrebbe che avvenire in violazione o comunque elusione delle norme che regolano il fenomeno dell'immigrazione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 del 2007, ha ritenuto costituzionalmente illegittimi gli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 per violazione dell'art. 27, comma 3 della Costituzione, ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, privo del permesso di soggiorno sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative alla detenzione.

La lettura restrittiva delle norme, infatti, precludeva l'accesso ai benefici ed escludeva dal processo riabilitativo un'intera categoria di soggetti individuata sulla base di un indice – il mancato possesso di titolo abilitativo alla permanenza nello Stato – che di per sé non è univocamente sintomatico né di una particolare pericolosità sociale, incompatibile con il perseguimento di un percorso rieducativo, né della sicura assenza di un collegamento col territorio, che impedisca la proficua applicazione della misura. Rilevava ulteriormente che l'assoluta preclusione all'accesso alle misure alternative alla detenzione, nei casi in esame, prescindeva dalla valutazione prognostica attinente alla rieducazione, al reinserimento sociale del condannato e alla prevenzione del pericolo di reiterazione di reati, con prevalenza della finalità repressiva su quella rieducativa.

I centri di permanenza per il rimpatrio

Preme aggiungere, inoltre, come anche lo straniero detenuto, al termine dell'esecuzione della pena o destinatario di un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 16, comma 5 del Testo Unico Immigrazione, rischierebbe di essere trattenuto presso un CPR (Centri di permanenza per il rimpatrio).

Si tratta di luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione, quindi strutture simil carcerarie per ragioni meramente amministrative che privano i trattenuti dei diritti e delle garanzie previsti dal sistema della giustizia penale.

Alcuni osservatori privilegiati sostengono che – almeno fino al 2019 – circa l'80% dei trattenuti- proveniva direttamente dal carcere o aveva da poco finito di scontare la detenzione.

Il trattenimento nei CPR, alla luce dei dati raccolti[9] e le prassi riscontrate, non soddisfa la sua finalità originaria – il superamento degli ostacoli che impediscono il rimpatrio – per acquisire invece una natura sanzionatoria e simbolica, per punire con la privazione della libertà personale degli individui che non hanno commesso un reato, ma che sono "colpevoli" di essere irregolari.

Il trattenimento presso un CPR costituisce, infatti, un unicum tra le ipotesi di privazione della libertà personale, non motivata da finalità punitive, altresì priva di scopi di prevenzione o esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Proposte di riforma

Alla luce delle considerazioni finora svolte, si può rilevare come la condizione di regolarità del soggiorno in Italia del detenuto straniero intersechi diversi ed eterogenei profili di vulnerabilità dello stesso.

A tal proposito, si richiama la relazione formulata dalla Commissione per l'Innovamento penitenziario, consegnata alla Ministra della Giustizia Cartabia nel mese di dicembre 2021[10], contenente alcune proposte di modifica dell'ordinamento penitenziario che, a legislazione invariata, potrebbero determinare un significativo miglioramento della qualità della vita nell'esecuzione penale. A tal fine, la Commissione ha esaminato la normativa vigente, rilevando così le esigenze di interventi in grado di rispondere alle carenze di effettività della tutela dei diritti fondamentali, con riferimento anche alle suddette specificità dei detenuti stranieri.

In particolare, è rilevante la modifica proposta dalla Commissione dell'attuale art. 35 del d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, che prevede un'integrazione del primo comma in tali termini: «Deve essere altresì garantita la possibilità di accedere alle procedure per il rinnovo del permesso di soggiorno e la facoltà di manifestare la volontà di chiedere protezione internazionale in presenza delle condizioni di legge».

Inoltre, viene proposta anche l'aggiunta del 4 comma del medesimo articolo, stabilendo che «*Gli stranieri privi di permesso di soggiorno, per il tempo dell'esecuzione di misure privative della libertà personale, hanno titolo alla permanenza nel territorio nazionale e, quando sia disposta in loro favore una misura alternativa che preveda lo svolgimento di una attività lavorativa, possono stipulare contratti di lavoro per la durata della misura*».

Le modifiche proposte mirano ad ampliare le garanzie in favore dei detenuti stranieri, in particolare esplicitando come la detenzione non possa interdire o ritardare l'accesso alle domande per il rinnovo del permesso di soggiorno o per l'ottenimento di protezione internazionale, nonché ad assicurare la conoscenza degli atti relativi alla vita interna nella lingua di appartenenza. Quanto proposto, rileva la Commissione, è in linea con le previsioni delle Regole penitenziarie europee, come aggiornate nel 2020, in particolare nella Regola n. 37.

La proposta di modifica dell'art. 4 ha invece l'obiettivo di chiarire che, in estrinsecazione del principio di parità di trattamento tra le persone detenute, anche allo straniero, a prescindere dalla legittimità del suo soggiorno nel territorio nazionale, deve essere garantito un trattamento volto alla risocializzazione, e dunque di piena presa in carico, nel contesto intramurario, al pari di chi è regolarmente soggiornante e di possibile apertura alla concessione di misure alternative, secondo l'insegnamento pacifico della già menzionata sentenza della Corte costituzionale (sent. 78/2007).

In definitiva, anche alla stregua di quanto riportato, proprio la prospettiva dell'espulsione potrebbe limitare l'atteggiamento collaborativo del detenuto straniero irregolare; non è difficile immaginare, infatti, la ristrettezza degli spazi effettivamente praticabili ai fini di un reinserimento socio-lavorativo di uno straniero irregolare. Si tenga conto, inoltre, che a parità di condizioni oggettive (precedenti criminali, gravità del reato ed entità della pena ancora da scontare) i detenuti italiani siano ammessi a fruire di benefici penitenziari (lavoro all'esterno, permessi, misure alternative) con frequenza di gran lunga maggiore rispetto a quelli stranieri, a maggior ragione se questi risultano irregolari.

La stessa assenza di reali prospettive di reintegrazione potrebbe, dunque, determinare la permanenza dello straniero nel circuito della delinquenza e della commissione di ulteriori reati.

Per tali ragioni, l'importanza e la necessità di mantenere la condizione di regolarità del detenuto straniero – fornendo apposito supporto burocratico e adeguatamente informativo – è finalizzata ad evitare che il percorso rieducativo possa essere irrimediabilmente vanificato da un provvedimento di espulsione. Quest'ultima, infatti, non sembra avere un significativo performante in ordine al percorso risocializzante del condannato, ed anzi recide quello intrapreso prima del provvedimento, contrastando così con l'articolo 27, comma 3 della Costituzione.

Inoltre, l'applicazione di tale sanzione alternativa alla detenzione determina una disparità di trattamento rispetto ai percorsi di pena dei detenuti italiani e stranieri "regolari", in violazione del principio costituzionale di uguaglianza.

1) Si tratta, in particolare, dello status di rifugiato nei casi previsti dall'Art. 1 punto 2, della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, riconosciuto a chi «temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra»; e della protezione sussidiaria, di cui all'art. 14 del D. lgs. 251/2007, che compete alle persone che non possiedono i requisiti per lo status di rifugiato ma che se ritornassero nel loro paese subirebbero un danno grave, quale a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

2) Si tratta della protezione umanitaria prevista dall'art. 5 co. 6 d.lgs n. 286/1998, abrogata nel 2018 e superata dalla protezione speciale e complementare (che è stata successivamente rivisitata attraverso il dl n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020), che prevede il divieto di espulsione, respingimento o estradizione di una persona verso uno Stato «qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti», tenendo anche in considerazione se, nello Stato di origine, vi siano sistematiche e gravi violazioni dei diritti umani. Si prevede, inoltre, la necessità di valutare se l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica: gli indici da considerare, a tale fine, sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

3) Cassazione penale, sent. n. 50487/2019.

4) L'espulsione dello straniero in carcere e la funzione rieducativa della pena, su Openmigration.it.

5) Si veda, a tal proposito, la Guida per la persona straniera privata della libertà personale, curata da ASGI, APS, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione Clinica Legale Carcere e Diritti II (Dipartimento di Giurisprudenza, UniTo), dove viene riferito che l'esigenza di elaborare tale opuscolo è emersa dall'osservazione dell'elevato numero di detenuti stranieri che necessitano di informazioni in merito all'ottenimento o al mantenimento della regolarità di soggiorno in Italia.

6) Corte di Cassazione, n. 6780/2017.

7) Cassazione civile, ordinanza n. 19105/2015; Cassazione penale, sentenza n. 50457/2017; Cassazione penale, sentenza n. 41370/2009; Cassazione civile, ordinanza n. 28328/2017.

8) Report di CLID Buchi neri – La detenzione senza reato nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR).

9) Si considerino, inoltre, i Report di ASGI, quali: CPR di Torino: Libro Nero; Via Corelli, diritti negati al CPR di Milano.

10) Innovazione del sistema penitenziario: la Relazione finale della Commissione Ruotolo, su Sistemapenale.it.

Approfondimenti

Le tossiche politiche sulle droghe

Cannabis e referendum, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2022

Di Paola Bevere e Elia De Caro

ANTIGONE

Nel report Prison and drugs in Europe del 2021 pubblicato dall'*European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction*, si ribadisce che in Europa vi sono circa 850.000 persone detenute di cui il 18% è reclusa per uso o possesso di droghe, ma vi sono anche persone in carcere per reati commessi in relazione all'uso di sostanze (ad esempio i delitti contro il patrimonio, dovuti alla dipendenza). Inoltre, emerge come l'Italia mantenga il primato di persone detenute per violazione della normativa in materia di stupefacenti, con il 30% circa di popolazione detenuta per la violazione del Testo unico in materia di stupefacenti (DPR 309/1990). Principalmente la sostanza più utilizzata e punita è la cannabis, seguita dalla cocaina.
Nel XII Libro Bianco sulle droghe i dati presenti illustrano come la war on drugs, in atto da 60 anni, sia stata un fallimento totale per la politica criminale, sociale, economica, di salute pubblica. La mera repressione produce solo carcerazione e fa crescere il prezzo al dettaglio delle sostanze.
Secondo la Relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze 2021 (su dati del 2020) le operazioni di Polizia finalizzate al contrasto della cannabis sono state 12.066 con sequestri di kg 19.868,69 per la marijuana e di kg 58.827,66 per tutte le sostanze. Sono state sequestrate 414.396 piante di cannabis. I Tribunali accusano gli effetti della legislazione antidroga che solo nel 2020 ha prodotto 92.875 procedimenti penali per la sola violazione dell'art 73 Testo Unico. Sono state coinvolte 189.707 persone tra uomini e donne. Sono invece 45.467 le persone che rispondono ex art 74 D.P.R.309/90 (associazione finalizzata al traffico) con un numero pari a 4.681 procedimenti penali l'anno. L'enorme mole di procedimenti giudiziari pesa come un macigno sul comparto della giustizia e, in generale, sull'organizzazione degli uffici dei Tribunali producendo tempi di fissazione delle udienze lunghi e dilatori: solo il 46% dei procedimenti si trova in primo grado del giudizio, il 13% in secondo grado e l'1,0% in Cassazione. Nel 2020 il 29% dei soggetti condannati con sentenza definitiva era recidivo. Le denunce ex art. 73 D.P.R.309/90 sono state 28.889, di cui 13.586 solo per cannabis mentre quelle per art. 74 D.P.R.309/90 sono state 3.372. Gli arresti 20.641 mentre dalla libertà sono state denunciate 10.414 persone di cui 10.192 stranieri. L'età media dei soggetti denunciati si attesta tra i 20 /24 anni.
In questo quadro si è inserito il referendum di iniziativa popolare promosso da "*cannabislegale*"[1], il quale aveva posto il quesito denominato "*Abrogazione parziale di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*", investendo tre disposizioni del d.P.R. 309/90.

L'intento dei promotori era quello di rimuovere la coltivazione fra le condotte vietate. La Corte con la sentenza di inammissibilità n. 51 del 2 marzo 2022 ha rilevato come:

i proponenti non abbiano inteso incidere sul primo comma dell'art. 26 del testo unico, rimuovendo il divieto assoluto della coltivazione della cannabis. Tale divieto rimanda, al successivo articolo 28, alle sanzioni previste dalla legge, specificatamente indicando, quanto al profilo sanzionatorio, la fattispecie della fabbricazione (prevista dall'art. 73 comma 1, altra rispetto alla coltivazione, pur presente). Il mantenimento di tali disposizioni e dell'art. 27 permetterebbe quindi di tener fermo il divieto di coltivazione al di fuori delle autorizzazioni, ma limitato ad una condotta volta alla fabbricazione. L'impianto così descritto, nell'interpretazione dei proponenti, escluderebbe dall'area della punibilità la coltivazione casalinga c.d. "rudimentale" della pianta per l'infiorescenza di cannabis (che, in quanto tale, non richiede alcuna procedura particolare che possa essere definita lavorazione in senso stretto) e manterrebbe invece punibile la produzione massiva – che per dimensioni e lavorazioni necessarie integrerebbe una condotta di fabbricazione o produzione – sia di cannabis e dei suoi derivati (hashish e concentrati in genere) che di papavero da oppio e pianta di coca, che necessitano di lavorazioni particolari per la trasformazione rispettivamente in eroina e cocaina, ossia in quelle sostanze poi immesse effettivamente sul mercato. Con il ritaglio abrogativo descritto si darebbe peraltro recepimento alla sentenza a Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione n. 12348/2020 (ud. 19 dicembre 2019, Presidente Carcano – Relatore Andronio), che ha ritenuto non punibile questo tipo di coltivazione, rudimentale e a fini di uso personale.

In base a ciò la nozione giuridica di coltivazione deve ora essere circoscritta, per dare spazio alla distinzione tra coltivazione "tecnico-agraria" e coltivazione "domestica" e non può essere, in particolare, condivisa, sul punto, l'affermazione (contenuta, ad esempio, nella richiamata sentenza n. 17983 del 2007), secondo cui la coltivazione domestica è riconducibile alla nozione di detenzione, la quale è penalmente irrilevante se finalizzata al consumo personale. In tal senso, la

stessa sentenza Di Salvia del 2008, nel sottolineare la distinzione ontologica fra coltivazione e detenzione, afferma che la coltivazione, a differenza della detenzione, è attività suscettibile di creare nuove e non predeterminabili disponibilità di stupefacenti, ma tale affermazione non si attaglia alle coltivazioni domestiche di minime dimensioni, intraprese con l'intento di soddisfare esigenze di consumo personale, perché queste hanno, per definizione, una produttività ridottissima e, dunque, insuscettibile di aumentare in modo significativo la provvista di stupefacenti. Si tratta, però, di un parametro che, per poter operare con sufficiente certezza, deve essere ancorato a presupposti oggettivi – in parte già individuati dalla giurisprudenza (ex plurimis, Sez. 3, n. 21120 del 31/01/2013, Colamartino, Rv. 255427; Sez. 6, n. 6753 del 09/01/2014, M., Rv. 258998; Sez. 6, n. 33835 del 08/04/2014, Piredda, Rv. 260170 e Sez. 6, n. 8058 del 17/02/2016, Pasta, Rv. 266168) – che devono essere tutti compresenti, quali: la minima dimensione della coltivazione, il suo svolgimento in forma domestica e non in forma industriale, la rudimentalità delle tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, la mancanza di indici di un inserimento dell'attività nell'ambito del mercato degli stupefacenti, l'oggettiva destinazione di quanto prodotto all'uso personale esclusivo del coltivatore. Secondo le Sezioni Unite:

In conclusione, potranno rilevare, al fine di escludere la punibilità: a) un'attuale inadeguata modalità di coltivazione da cui possa evincersi che la pianta non sarà in grado di realizzare il prodotto finale; b) un eventuale risultato finale della coltivazione che non consenta di ritenere il raccolto conforme al normale tipo botanico, ovvero abbia un contenuto in principio attivo troppo povero per la utile destinazione all'uso quale droga (Sez. 6, n. 22459 del 15/03/2013, Cangemi, Rv. 255732). Questa soluzione – lo si ribadisce – ha il duplice merito di rispettare l'autonomia concettuale della coltivazione rispetto alla detenzione (nel senso che può ontologicamente aversi coltivazione senza detenzione, cioè senza produzione in atto di sostanza stupefacente), e di venire incontro all'esigenza, che appartiene alla sfera della logica ancor prima che a quella della politica criminale, di evitare che l'effettiva sussistenza del reato dipenda dal dato, puramente contingente, rappresentato dal momento dell'accertamento. Diversamente opinando, del resto, potrebbero essere ritenute penalmente irrilevanti coltivazioni industriali, anche di larghe dimensioni e potenzialmente molto produttive, per il solo fatto di trovarsi in un arretrato stadio di sviluppo (come ben evidenziato nella citata sentenza Sez. 3, n. 21120 del 31/01/2013, Colamartino)[2].

Vi è, dunque, una graduazione della risposta punitiva rispetto all'attività di coltivazione di piante stupefacenti, nelle sue diverse accezioni: devono considerarsi lecite la coltivazione domestica, a fine di autoconsumo – alle condizioni sopra elencate – per mancanza di tipicità, nonché la coltivazione industriale che, all'esito del completo processo di sviluppo delle piante non produca sostanza stupefacente, per mancanza di offensività in concreto; la detenzione di sostanza stupefacente esclusivamente destinata al consumo personale, anche se ottenuta attraverso una coltivazione domestica penalmente lecita, rimane soggetta al regime sanzionatorio amministrativo dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990; alla coltivazione penalmente illecita restano comunque applicabili l'art. 131-bis c.p., qualora sussistano i presupposti per ritenerne la particolare tenuità, nonché, in via gradata, l'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora sussistano i presupposti per ritenere la minore gravità del fatto.
La richiesta del referendum popolare abrogativo era sul seguente quesito:

Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" limitatamente alle seguenti parti: Articolo 73 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), comma 1, limitatamente all'inciso «coltiva»; Articolo 73 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), comma 4, limitatamente alle parole «la reclusione da due a sei anni e»; Articolo 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi), comma 1, limitatamente alle parole "a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre mesi. I promotori, in particolare, sostenevano, con riferimento alla prima parte del quesito, che l'unico frammento di impunità che vi è ritagliato attiene esclusivamente alla coltivazione rudimentale finalizzata all'immediato uso personale, restando preclusa, dalla normativa di risulta, la possibilità di detenzione e successiva cessione della sostanza, con ciò rispettando altresì le Convenzioni in materia. Con riferimento, poi, alla seconda parte del quesito, la proposta referendaria mirava all'eliminazione delle sole pene detentive (da due

a sei anni), tenendo ferma la multa da euro 5.164 a 77.468. Quanto, infine, alla terza parte, si richiedeva di espungere dall'art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti la sola lettera a), al fine di eliminare una sanzione che ha natura particolarmente afflittiva e che senz'altro, sostiene il Comitato, incide considerevolmente sui diritti fondamentali della persona, quali la libertà di circolazione e financo il diritto al lavoro che spesso viene ingiustamente inciso in occasione della comminazione della sospensione della patente di guida.

Nella memoria nell'interesse dell'Associazione Antigone e Cild è stato precisato che "I temi sottesi ai quesiti referendari sono stati al centro della VI Conferenza nazionale sulle tossicodipendenze promossa e presieduta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e svoltasi il 27 e 28 novembre 2021 a Genova. Nel documento finale della Conferenza si prende atto del fallimento della c.d. war on drugs e, di contro, si auspica un minor ricorso alle pene detentive soprattutto per le condotte – qual è la coltivazione domestica per uso personale – di minor offensività». In particolare, si legge nel documento finale:

La prima causa del sovraffollamento penitenziario è la recidiva nel reato. Se ne deduce il fallimento della pena detentiva, così come configurata nelle attuali prassi, nell'assolvere la funzione riabilitativa. L'idea che la detenzione possa rappresentare lo stimolo al cambiamento si svuota di significato se l'esperienza del carcere comporta ulteriori conseguenze negative per la ridotta disponibilità trattamentale, soprattutto se il sovraffollamento carcerario priva il detenuto non solo della sua libertà, ma anche di altri diritti. La riduzione delle fattispecie incriminatorie, in combinazione con un più esteso e qualificato ricorso alle misure alternative alla detenzione, produrrebbero un'elevata deflazione del circuito carcerario. Rispetto alla riforma del DPR 309/90, e in particolare all'art.73, il Tavolo Tecnico propone di: 1) sottrarre all'azione penale alcune condotte illecite contemplate nelle 22 fattispecie dell'art.73, commi 1 e 1bis, come la coltivazione di cannabis a scopo domestico e la cessione di modeste quantità per uso di gruppo, e introdurre la "finalità del profitto" per tutte le condotte tipizzate.

Dunque, i quesiti referendari, in perfetta sintonia con gli esiti della Conferenza sopra riportati, tendevano a mitigare le sanzioni previste per la coltivazione domestica di cannabis destinata all'uso personale.

Tale mitigazione del trattamento sanzionatorio diminuirebbe i costi sociali del sovraffolamento penitenziario, stante il grande impatto che hanno i reati a vario titolo legati agli stupefacenti sulle presenze in carcere. Secondo i dati dell'ultimo rapporto Antigone, al 30 giugno 2021, quando le presenze complessive in carcere si attestavano a 53.637, i detenuti per violazione del Testo Unico sulle droghe erano 19.260 (il 15,1% sul totale delle imputazioni). Nel corso del 2020 sono stati 10.852 i detenuti in ingresso negli istituti penitenziari per questo reato, il 30,8% sul totale. Nel 2020 il 38,6% delle persone che sono entrate negli istituti penitenziari era tossicodipendente. Nel 2005 erano il 28,41%.

Per analizzare nello specifico l'impatto delle carcerazioni per coltivazione domestica, a fronte dell'assenza di statistiche relative alle condanne per la coltivazione di cannabis, può farsi riferimento alla centralità dei cannabinoidi nella nella c.d. war on drugs: dai dati annuali rilasciati dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga riguardanti numero di operazioni e chilogrammi sequestrati, emerge che nell'arco di quindici anni, dal 2004 al 2018, sono state condotte 320.643 operazioni antidroga; di queste, 171.034 hanno riguardato la cannabis (il 53,3%), per un totale di 850 tonnellate di cannabis sequestrate, contro meno di 66 tonnellate di cocaina e 17 di eroina[3)].
La Corte Costituzionale, glissando su questi aspetti legati alle politiche proibizioniste, non è entrata nel merito, ma si è limitata ad osservare quelli tecnico/giuridici legati ai quesiti referendari.
In premessa, il Giudice delle leggi ha ricordato le precedenti iniziative referendarie in materia.

La prima perseguiva lo scopo di liberalizzare la coltivazione, il commercio, la detenzione, l'uso della canapa indiana e dei suoi derivati (hashish e marijuana). Questa Corte (sentenza n. 30 del 1981) aveva dichiarato inammissibile il referendum perché esso – avendo ad oggetto la Tabella II (allora prevista dall'art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante «Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza») e, con riferimento al divieto assoluto di coltivazione, l'inciso «di piante di canapa indiana» di cui all'art. 26 della legge ora citata – si poneva in contrasto con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di disciplina della canapa indiana e dei suoi derivati, dovendo ritenersi preclusi

i referendum che investano non soltanto le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, ma anche quelle strettamente collegate all'esecuzione dei trattati medesimi.
Una seconda iniziativa referendaria – avente ad oggetto varie disposizioni del d.P.R. n. 309 del 1990, e la cui finalità, secondo la Corte, era quella «di rendere lecite e, quindi, prive di sanzione, le attività preliminari e connesse all'uso personale della canapa indiana e dei suoi derivati, quali hashish e marijuana» – è stata anch'essa dichiarata inammissibile con sentenza n. 27 del 1997 in ragione, parimenti, dei vincoli derivanti dalle Convenzioni internazionali. Dall'abrogazione delle disposizioni oggetto del quesito referendario sarebbe derivata infatti l'esposizione dello Stato italiano a responsabilità nei confronti delle altre parti contraenti a causa della violazione degli impegni assunti in sede internazionale. Invece, è stato dichiarato ammissibile il referendum che concerneva l'uso personale di sostanze stupefacenti, anche in dose superiore a quella media giornaliera, e che mirava alla depenalizzazione dell'importazione, dell'acquisto e della detenzione limitatamente a tale uso, lasciando sussistere le sanzioni amministrative, sicché esso non si poneva in contrasto con gli obblighi internazionali assunti in materia dallo Stato italiano (sentenza n. 28 del 1993).

Il quadro degli obblighi internazionali rilevanti è definito dalla Convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e dal relativo Protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, entrambi ratificati e resi esecutivi in Italia per effetto della legge 5 giugno 1974, n. 412; dalla Convenzione sulle sostanze psicotrope di Vienna del 21 febbraio 1971; dalla Convenzione delle Nazioni Unite, adottata a Vienna il 20 dicembre 1988, contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, ratificata e resa esecutiva in Italia per effetto della legge 5 novembre 1990, n. 328.
Rileva poi la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, la quale ha indicato anche la coltivazione della cannabis tra le condotte per le quali i singoli Stati devono applicare sanzioni penali. La direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017 ha modificato la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti».

Pertanto, il Giudice delle leggi ha osservato che:

Non vi è quindi dubbio che, alla stregua delle Convenzioni internazionali di Vienna e di New York, nonché della richiamata normativa europea, la canapa indiana e i suoi derivati rientrano tra le sostanze stupefacenti, la cui coltivazione e detenzione deve essere qualificata come reato e che solo la loro destinazione al consumo personale rende possibile l'adozione delle misure amministrative riabilitative e di reinserimento sociale diverse dalla sanzione penale (sentenza n. 28 del 1993).

In merito ai tre quesiti la Corte Costituzionale ha affermato che il referendum «non consente di scindere il quesito e quindi non offre possibilità di soluzioni intermedie tra il rifiuto e l'accettazione integrale della proposta abrogativa» (sentenza n. 12 del 2014).

La richiesta referendaria è diretta innanzi tutto ad espungere, dall'art. 73, comma 1, t.u. stupefacenti, la parola «coltiva», termine che – nell'interpretazione prospettata dal Comitato promotore riguarderebbe solo la coltivazione domestica "rudimentale" della pianta di cannabis". In conclusione, ha osservato che "Deve infatti considerarsi che – in ragione della reviviscenza del testo vigente prima della legge n. 49 del 2006 nel contesto normativo di cui si è detto sopra sub punto 4 – la condotta di coltivazione, ricompresa nella catalogazione del comma 1 (unitamente a quelle di produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita ed altre ancora), si riferisce testualmente alle Tabelle I e III dell'art. 14, che concernono le droghe "pesanti" e non già la cannabis, la quale è compresa invece nella Tabella II.
Quindi la condotta di chi «coltiva», prevista dal comma 1 dell'art. 73, è testualmente quella relativa alle piante indicate nella Tabella I (la Tabella III non ne contiene alcuna): il papavero sonnifero e le foglie di coca; inoltre, in mancanza di specificazioni, si tratta della coltivazione tout court, quale che sia la sua estensione, pure agraria e finanche massiva. La coltivazione della canapa è, invece, contemplata nel comma 4 dell'art. 73, che riguarda le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle Tabelle II e IV previste dall'art. 14 e che, quanto alle condotte sanzionate penalmente, richiama quelle dei commi precedenti e segnatamente del comma 1. Sicché è solo come conseguenza indiretta dell'eventuale abrogazione referendaria della

parola «coltiva» nel comma 1 della stessa disposizione che sarebbe parimenti depenalizzata altresì la coltivazione della canapa, prevista dalla Tabella II, pure essa nella dimensione agricola, in ipotesi finanche massiva.

Secondo la Corte, il quesito referendario conduceva a depenalizzare direttamente la coltivazione delle piante della Tabella I, da cui si estraggono le sostanze stupefacenti qualificate come droghe cosiddette "pesanti" (papavero sonnifero e foglie di coca), e indirettamente altresì la coltivazione della pianta di cannabis della Tabella II, peraltro nella dimensione anche agricola e non solo domestica.

9.3. Inoltre il risultato prefigurato dalla richiesta referendaria neppure verrebbe conseguito perché comunque rimarrebbe la fattispecie penale dell'art. 28 t.u. stupefacenti, che – in quanto non attinto dalla richiesta referendaria, come del resto ammette lo stesso Comitato promotore – continuerebbe a sanzionare la coltivazione non autorizzata di tutte le piante di cui all'art. 26, comprendendo così sia quelle della Tabella I (papavero sonnifero e foglie di coca), sia quelle della Tabella II (canapa), con la sola eccezione, espressamente prevista, della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'art. 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea. Anche in caso di esito affermativo della consultazione referendaria, quindi, rimarrebbe vigente la prescrizione dell'art. 28, che prevede, al comma 1, che chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nel precedente art. 26, è assoggettato alle sanzioni penali (oltre che amministrative) stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse (ossia quelle dell'art. 73). L'art. 26 a sua volta richiama le Tabelle dell'art. 14, come sostituito dal d.l. n. 36 del 2014, come convertito, che contemplano, appunto, le piante sia di papavero sonnifero, sia di coca, sia di canapa.
9.4 In definitiva, mentre apparentemente, per quella che è la dichiarata intenzione del Comitato, il quesito referendario mirerebbe soltanto a depenalizzare la coltivazione, non agricola ma domestica "rudimentale" (o minimale), della canapa indiana (cannabis), in realtà esso – per quello che è invece il suo contenuto oggettivo, l'unico rilevante – per un verso produrrebbe un risultato ben più esteso, riguardando direttamente ogni coltivazione delle piante per estrarre sostanze stupefacenti cosiddette "pesanti" (papavero sonnifero e foglie di coca) e indirettamente anche la coltivazione, agricola o domestica che sia, della pianta di canapa; risultato complessivo precluso dai vincoli sovranazionali sopra richiamati che non consentono l'ammissibilità di un referendum di questa portata". Concludendo che il corpo elettorale si troverebbe di fronte all'alternativa ben "più ampia (in quanto comprensiva della depenalizzazione anche della coltivazione del papavero sonnifero e delle foglie di coca), quanto illusoria (rimanendo, in realtà, la rilevanza penale di tutte tali condotte); e ciò ridonda in irrimediabile difetto di chiarezza e univocità del quesito.

In merito al secondo quesito, la Corte ha rilevato la contraddittorietà che conseguirebbe all'eliminazione della pena detentiva, per l'irriducibile antinomia che ne deriverebbe con la fattispecie del comma 5 del medesimo art. 73 t.u. stupefacenti, disposizione non toccata dalla proposta abrogativa referendaria. Infatti si avrebbe che ai medesimi fatti di cui al comma 4, se ritenuti di «lieve entità», rimarrebbe invece applicabile la sanzione congiunta della reclusione e della multa. È vero come sottolinea il Comitato promotore nella sua memoria che questa Corte (sentenza n. 23 del 2016) ha affermato in proposito che, dopo la trasformazione della circostanza attenuante in reato autonomo, «non sussiste più alcuna esigenza di mantenere una simmetria sanzionatoria tra fatti di lieve entità e quelli non lievi». Ma ciò giustifica solo che il regime sanzionatorio del novellato comma 5 dell'art. 73 possa essere come in effetti è unico, senza distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, e non già che paradossalmente il fatto di «lieve entità» possa essere punito con la pena congiunta della reclusione e della multa e non lo sia invece il fatto non lieve o addirittura quello grave per la ricorrenza delle circostanze aggravanti dell'art. 80 t.u. stupefacenti (l'aumento di pena è, infatti, previsto con riferimento alla pena base, che per la fattispecie del comma 4 dell'art. 73, in caso di esito affermativo del referendum, sarebbe costituita dalla sola multa). Anche in questa parte la richiesta referendaria presenta, quindi, un irrimediabile profilo di inammissibilità per la manifesta contraddittorietà della normativa di risulta con l'intento referendario, in quanto la sanzione detentiva permarrebbe in riferimento ai medesimi fatti quando di «lieve entità».

Ciò ridonda in difetto di chiarezza giacché il quesito referendario chiederebbe all'elettore di operare una scelta illogica e contraddittoria: se eliminare, o no, la pena della reclusione per i fatti concernenti le droghe cosiddette "leggere", conservandola invece per le medesime condotte se di «lieve entità»"

Per queste motivazioni, la richiesta di referendum popolare è stata dichiara inammissibile in relazione a tutti e tre i quesiti per contraddittorietà, difetto di chiarezza e univocità. In risposta il Comitato promotore ha commentato che:

più che evidenziare perché il quesito referendario sarebbe inammissibile in base alla Costituzione, le 19 pagine della sentenza della Consulta sono un apprezzamento speculativo delle circostanze che sarebbero state create dalla normativa di risulta. La Corte impiega metà sentenza a dare conto a se stessa di quale sia la normativa vigente del testo unico, evidentemente avendo incontrato qualche difficoltà ricostruttiva del testo oggetto dei quesiti.

Non può che ritenersi questa un'occasione persa di confronto con la politica, grande assente in questo dibattito sulla disciplina della cannabis, che meriterebbe una seria discussione nella aule parlamentari, per i risvolti sociali ed economici che implica.

1) Promotori: Associazione Luca Coscioni, Meglio Legale, Forum Droghe, Antigone, Società Della Ragione, +europa, Possibile, Radicali Italiani, Sinistra Italiana, Potere Al Popolo, Rifondazione Comunista, Europa Verde, Arci, Dolce Vita, A Buon Diritto, Comunità Di San Benedetto Al Porto, Lega Italiana Per La Lotta All'aids – Lila, Coalizione Italiana Per I Diritti E Le Libertà Civili – Cild, Eumans, Volt Italia, Freeweed, Be Leaf Magazine, Lacasadicanapa, Cannabis&Cultura Piacenza, Spliff Break, Cannabis For Future, Bear Bush, Made In Canapa, Comitato Cicla, Icanapp, Monkey Weed, Green Pork, Ass. Cannabiservice, Miss Joint, The Hemp Club Milano, Official Fattone, United Activists 4freedom, Fatti Segreti, Sweed, Fattanza In Abbondanza, Kingston Grow Shop, Spinelli D'italia, Cannabis Cura Sicilia, Manifesto Collettivo, Cbd Gurgano, Canapass, Hempatia Vaping, Sinistra Anticapitalista, Inoltre Alternativa Progressista, Up Su La Testa, Movimento 5 Grammi, Agrocanapa, Canapaio Ducale Parma, Esseblog, Prossima, La Casa Del Popolo Di Afragola, Diem25, 6000 Sardine, Nonna Canapa, Associazione Per Il Rinnovamento Della Sinistra, Ornella Muti Hemp Club, Giovani Socialisti.

2) Cass. Pen. S.U. n. 12348/2020.

3) Antigone, Cild "Osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della richiesta referendaria" del 11 febbraio 2022.

Approfondimenti

Un anno di contenzioso strategico. Il caso Rotundo

Di Simona Filippi

ANTIGONE

Con sentenza del 4 novembre 2021, la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia che aveva condannato Giuseppe Rotundo alla pena della reclusione per un anno e nove mesi, ha pronunciato l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
I Giudici hanno accolto la tesi difensiva secondo cui Rotundo è stato vittima di un'azione di violenza da parte di tre agenti di polizia penitenziaria cui lo stesso ha reagito "*in quanto costretto dalla necessità di difendersi dall'aggressione e dalle violenze fisiche*".
Sono trascorsi più di undici anni dai fatti.
Era il 12 gennaio 2011 quando, così come ricostruito nei capi di imputazione, tre agenti di polizia penitenziaria abusavano dei *mezzi di correzione* in danno di Giuseppe Rotundo portandolo in una cella di isolamento del carcere di Lucera dove lo costringevano a spogliarsi e lo colpivano con calci e pugni in varie parti del corpo cagionandogli lesioni giudicate guaribili entro 40 giorni, colpendolo prima con un pugno alla nuca, poi in faccia e con calci e pugni su tutto il corpo infine facendolo cadere a terra in uno stato di incoscienza.
Anche gli agenti di polizia penitenziaria denunciavano di essere stati loro vittime di un'azione di violenza da parte di Rotundo il quale avrebbe utilizzato violenza e minaccia per opporsi, inveendo contro un agente con parole offensive e minacciose quindi scagliandosi contro altri assistenti intervenuti per la definizione del procedimento disciplinare in particolare intimando parole ingiuriose e infine colpendo al volto con un pugno un agente e cercando di colpire con calci e pugni gli altri due.
Sono così nati due diversi procedimenti poi riuniti davanti allo stesso Giudice.

In contrasto con quanto ricostruito dal Tribunale, ho sempre sostenuto la totale inconciliabilità tra le due versioni offerte da una parte dal detenuto e dall'altra dai poliziotti.
Il punto di partenza era condiviso dai protagonisti: la vicenda ha avuto inizio da un diverbio provocato da Rotundo mentre era in fila in attesa di effettuare la telefonata ai familiari.
Da questo momento in poi i racconti prendono strade differenti: il detenuto sostiene di essere stato chiamato da uno degli agenti e di essere stato condotto in una cella della sezione di isolamento dove, dopo essere stato invitato a spogliarsi per la perquisizione necessaria per l'incontro con il Comandante, veniva invece brutalmente picchiato dagli agenti: "*Quattro stavano dentro, e gli altri due tre, però erano tutto con i guanti, lo notai subito questo particolare, e capii che cosa stava succedendo. Se non che, insomma alla fine ero completamente nudo, e ricevetti il primo pugno alla nuca da Leone Vincenzo, mi girai per difendermi non escludo di aver colpito molto probabilmente, anzi sono quasi sicuro di aver colpito perché ho reagito e quindi per difesa, ho reagito per difesa e ho cercato di difendermi ma non ci fu verso perché dopo due secondi ero subito in stato di incoscienza, per terra, nudo. E, quindi, fui completamente massacrato, e non ricordo più niente di quel attimo, ricordo solo che poi fui preso da alcuni agenti e spostato nella cella a fianco, sempre in quel reparto là. Mi chiusero con il blindato, nudo l'11 gennaio, c'era un materasso brutto, buttato là, era evidentemente una cella che non usavano mai e misero me in quella cella*."
Gli agenti sostengono invece che, dopo il diverbio avvenuto con Rotundo, gli stessi lo avevano condotto in una cella adibita ad ufficio per la contestazione disciplinare e, lì, una volta entrato, il detenuto si sarebbe scagliato contro gli agenti per poi scivolare a terra: "*Insieme agli altri colleghi siamo intervenuti per portarlo alla calma ed è scivolato a terra, così l'abbiamo preso di peso tirandolo chi con le braccia.... perché lui continuava a dimenarsi*".
I fatti ricostruiti nel corso del processo si sono sviluppati secondo un copione oramai noto: l'utilizzo della sezione di isolamento quale luogo di commissione del delitto e il medico che non predispone il referto.
A volte il ripetersi di dinamiche consolidate si scontra con accadimenti imprevedibili: il detenuto che riesce a denunciare e l'operatore che conferma il racconto denunciato.
In questa vicenda, la notizia di reato è giunta grazie alla volontà e alle capacità del detenuto.
Rotundo conosce bene il carcere e sa come muoversi.
Per questo, decide di scrivere una lettera che inserisce in una busta senza indicare il nome e che consegna ad un altro detenuto cui chiede di spedirla all'avvocato: "*siccome ero consapevole che non sarebbe partita e nome mio [...] Avevo questa paura, e decisi di passare la lettera ad un compagno, che si trovava nella sezione sopra, che avevo modo di vedere quando loro si recavano ai passeggi.*"
L'avvocato, letta la missiva, decide di depositarla in Procura e così, a pochi

giorni dai fatti, personale della Polizia giudiziaria si reca in carcere ad effettuare rilievi fotografici sul corpo del detenuto: "*E' necessario verificare e documentare con urgenza – e prima che il decorso del tempo le cancelli – eventuali lesioni e tracce delle riferite percosse sul corpo di Rotundo*."
Le fotografie attestano: tracce di ematoma ad entrambe le regioni periorbitali, di emorragia oculare destra, di emorragia oculare sinistra, di tumefazione regione frontale destra, ematoma avambraccio destro regione interna ed esterna e gomito, tumefazione dorso mano destra, graffi emitorace sinistro, ematomi sul ginocchio e gamba destra, ematoma caviglia, collo del piede e regione plantare dorsale piede destro.
Il giorno dopo i fatti, Rotundo incontra l'assistente sociale e la psicologa del carcere che sono poi venute a raccontare in Tribunale quanto avevano visto.
La psicologa aveva incontrato il detenuto il giorno precedente e quando lo rivede il giorno seguente stenta a riconoscerlo: "*era la prima volta che vedevo una persona ridotta così" mentre l'assistente sociale ha ricordato in maniera più precisa le condizioni fisiche in cui si trovava: "dopo qualche minuto arrivarono due agenti con il detenuto, i quali entrarono e la persona era claudicante, quindi si reggeva da un lato la mano con la gamba....*", e ancora: "claudicava, aveva il viso tumefatto, aveva delle tumefazioni al viso e lamentava anche, sì lamentava di dolori alla testa." "*sì, si lamentava, si lamentava e aveva ripeto, il volto tumefatto e claudicava da una gamba*".

Come anticipato, anche nella vicenda di Rotundo si sono dovuti fare i conti con la mancata refertazione da parte del medico che non ha adempito a quanto stabilito dall'art. 334 c.p.p. secondo cui chi ha l'obbligo di referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo, immediatamente, al pubblico ministero o a qualsiasi pubblico ufficiale.
Soltanto per inciso, una sentenza di condanna per rifiuto di atti di ufficio a carico di un medico penitenziario è stata pronunciata di recente per i fatti che si sono svolti ad ottobre 2018 presso la Casa di reclusione di San Gimignano. Sentenza ad oggi non ancora definitiva.
In questo caso, il medico è stato condannato in primo grado per non aver prestato le cure alla vittima che era stata posta in una cella della sezione di isolamento. Secondo il Giudice che si è pronunciato: "*Non pare seriamente dubitabile che il medico abbia l'obbligo di visitare immediatamente il detenuto che sappia trovarsi nella situazione descritta, anche prima o a prescindere dalla disposizione del direttore del carcere, trattandosi del soggetto al quale spetta istituzionalmente di tutelare il diritto alla salute delle persone recluse, che l'uso della forza fisica potrebbe avere messo a repentaglio*."
Tornando alla vicenda di Rotundo, un'ultima valutazione è imposta dalla scelta del luogo in cui si sono verificati i fatti: una cella della sezione di isolamento.

Dall'esperienza maturata in questi anni come Ufficio del contenzioso di Antigone, vediamo che, quasi sempre, è la sezione di isolamento il luogo prescelto per la commissione di fatti di violenza a danno di un detenuto.
A partire dai fatti del carcere Asti (era il dicembre 2004) quando il Giudice così ricostruiva il luogo del delitto: "*si trattava di inserire il detenuto in un determinato reparto dell'istituto, che per il suo posizionamento nell'edificio e per le particolari cautele legate al suo regime consentiva di agire in violazione delle regole imposte senza che potessero essere frappposti impedimenti da altri detenuti o da personale ligio al proprio dovere istituzionale. Tale reparto era, ovviamente, quello destinato all' "isolamento*".
Sino ai fatti che si sarebbero verificati presso il carcere di San Gimignano ad ottobre 2018 dove, nel capo di imputazione, viene evidenziato che la vittima "*si trovava in regime di isolamento*" disposto, tra l'altro, "*illegittimamente*" o, ancora, alla vicenda che, il 31 luglio 2018, ha portato alla morte del giovane Sharaf Hassan dopo che era stato detenuto presso una cella del reparto di isolamento della Casa circondariale di Viterbo.
La scelta ricorrente di utilizzare questo luogo impone una riflessione sulla necessità di diffusione del sistema di video sorveglianza e sul rigoroso rispetto di quanto stabilito dall'art. 73 del Regolamento di esecuzione secondo cui la condizione di isolamento "*deve essere oggetto di particolare attenzione" "con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento da parte sia di un medico sia di un componente del gruppo di osservazione e trattamento"*.

Approfondimenti

Oltre l'emergenza: il Difensore Civico tra vecchie e nuove criticità

Di Sofia Antonelli, Elia De Caro e
Alessandro Monacelli

ANTIGONE

Vivere all'interno di un carcere implica la mediazione dell'istituzione in ogni aspetto della propria vita. Dalla telefonata con una persona cara, alla partecipazione a un'attività ricreativa tutto passa per decisioni prese da altri. Il passaggio di ogni disposizione per una o più amministrazioni, comporta di frequente il rischio che l'ingranaggio si blocchi e che azioni od omissioni commesse da parti del sistema diano vita a violazioni di uno o più diritti della persona detenuta.

In un sistema così articolato e burocratizzato, ogni persona in stato di detenzione si trova a dover affrontare numerose situazioni complesse. Alcune sono questioni nuove, proprie della condizione di detenuto, come ad esempio il trasferimento da un istituto a un altro o l'accesso ad una misura alternativa. In questi casi la persona detenuta ha bisogno quindi di essere propriamente informata e di disporre del sostegno necessario. Altre sono invece questioni comuni a tutti, si pensi ad esempio ad una visita medica, all'iscrizione a un corso di studi o all'esercizio di un'attività lavorativa. Queste azioni che normalmente implicano procedure svolte in maniera più o meno semplice, possono diventare all'interno di un carcere estremamente più complicate soprattutto per la mancanza di risorse. Entrambe le tipologie di questioni diventano poi ancora più complesse da affrontare se la persona non ha il sostegno necessario perché ad esempio non parla italiano, non è seguita da un legale o lo è ma non in maniera appropriata.

A supporto di queste situazioni e a tutela di questi diritti, dal 2008 Antigone ha al suo interno un Difensore Civico incaricato di offrire assistenza a persone detenute per questioni legate all'esecuzione della pena. Con gli anni l'ufficio del Difensore Civico di Antigone è andato piano piano allargandosi, arrivando oggi a contare quarantacinque volontari e volontarie. Principale merito di questo allargamento è il passaggio avvenuto con lo scoppio della pandemia a modalità di lavoro da remoto per gran parte delle azioni svolte. Ciò ha consentito a persone residenti in tutta Italia di partecipare alle attività del Difensore Civico, prima aperte solo a chi poteva raggiungere la sede di Antigone a Roma.

La crescita nelle dimensioni del suo ufficio ha consentito al Difensore Civico di Antigone di poter aumentare la quantità di lavoro svolto. Nello scorso rapporto raccontavamo come, a causa dell' emergenza sanitaria, le richieste di supporto arrivate al Difensore Civico fossero significativamente aumentate rispetto agli anni precedenti. Nel 2020 si arrivò addirittura a sfiorare 400 nuovi casi, più che triplicando i 120 dell'anno prima.

Se l'incredibile aumento di richieste era giustificato da una situazione emergenziale – quindi fuori dall'ordinario – i numeri di quest'anno raccontano però anche altro. Nonostante siano ancora molteplici le problematiche effetto della pandemia, la carenza di informazioni e l'incertezza dilagante del primo anno di Covid sono in larga parte diminuite nel corso del 2021. Ci si sarebbe pertanto potuti aspettare un ritorno a un numero di casi più simile ai periodi pre-pandemici, essendo almeno in parte rientrata la straordinaria richiesta di supporto. Questo però non è avvenuto, anzi. Il Difensore Civico di Antigone ha continuato a registrare numeri alti, ben superiori agli anni passati. Nel corso del 2021 sono stati infatti 326 i nuovi casi gestiti, ai quali si devono sommare 206 aggiornamenti di casi presi in carico nel corso dell'anno o ereditati dall'anno precedente che richiedono ulteriori interventi. Come si evince dal grafico, seppur i casi nuovi siano leggermente diminuiti rispetto al 2020, la mole complessiva di richieste di supporto offerto è aumentata. I primi mesi del 2022 sembrano confermare questa tendenza, a dimostrazione di una generale e costante ampliamento del raggio d'azione del Difensore Civico di Antigone [1].

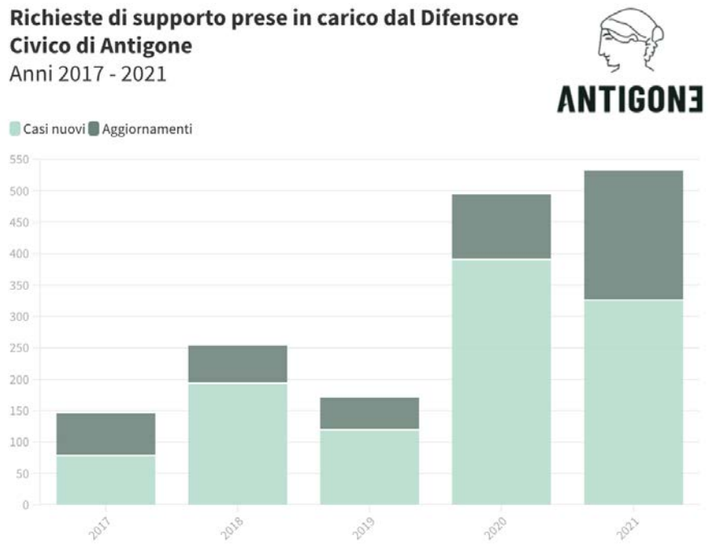

Fonte: sistema di protocollo in entrata utilizzato dall'ufficio del Difensore Civico di Antigone

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Volgendo lo sguardo alle tematiche oggetto dei casi gestiti dal Difensore Civico, vediamo come al primo posto si confermano le richieste di supporto a tutela del diritto alla salute. Anche nel 2020 questa era la prima tipologia di problematiche, testimonianza di una già difficile gestione delle situazioni mediche all'interno degli istituti di pena acuita negli ultimi due anni dall'emergenza sanitaria. Per far fronte al gran numero di richieste relative a problemi di salute, all'interno dell'ufficio del Difensore Civico vi è un team medico attualmente composto da sei volontari, tra professionisti e specializzandi in medicina. Per un'analisi dettagliata del lavoro del Difensore Civico a tutela del diritto alla salute, si rimanda all'approfondimento realizzato sul tema da tre volontari del suo ufficio.

Al secondo posto si collocano le richieste di supporto per ottenere il trasferimento da un istituto penitenziario a un altro. Come per la salute in carcere, anche questa problematica ha subito in modo significativo gli effetti della pandemia. Per arginare la diffusione del virus, con una circolare del novembre 2020, il Dap disponeva la sospensione dei trasferimenti tra istituti, se non dettati da gravi motivi di salute o gravissime ragioni di sicurezza. Se da una parte l'emergenza sanitaria ha quindi bloccato tantissime richieste di trasferimento motivate ad esempio dal riavvicinamento ai propri familiari, dall'altra un gran numero di persone sono state allontanate dall'istituto a loro assegnato a seguito delle rivolte scoppiate in carcere tra il marzo e l'aprile 2020. Entrambe le circostanze si sono quindi tradotte in un gran numero di persone con la necessità di cambiare istituto, per andare altrove o per tornare in quello di appartenenza. Negli ultimi mesi del 2021, con l'attenuarsi dell'emergenza sanitaria e il successo della campagna vaccinale, il Difensore Civico ha pertanto deciso di ricominciare a lavorare sui casi di trasferimento fermi ormai da tempo. Anche se il blocco era formalmente ancora attivo, i volontari hanno ripreso ad occuparsi di istanze e solleciti in materia di trasferimenti, sia per offrire supporto ai singoli casi sia per sostenere il necessario superamento della circolare emanata in piena pandemia. Dal gran numero di casi gestiti in contemporanea è nata l'esigenza di costituire un piccolo gruppo tematico. Il loro lavoro ha prodotto una segnalazione collettiva indirizzata alla Direzione Generale Detenuti e Trattamento per ottenere risposte in merito alle domande di trasferimento di 26 persone detenute. Dopo poche settimane, la Direzione ha risposto alla segnalazione fornendo spiegazioni dettagliate per ogni richiesta e dando notizia dell'accoglimento della domanda di trasferimento di 10 persone.

A salute e trasferimenti, seguono diverse problematiche illustrate nel grafico. A queste si sommano poi altre questioni meno frequenti e per queste unificate generalmente nella voce "altro".

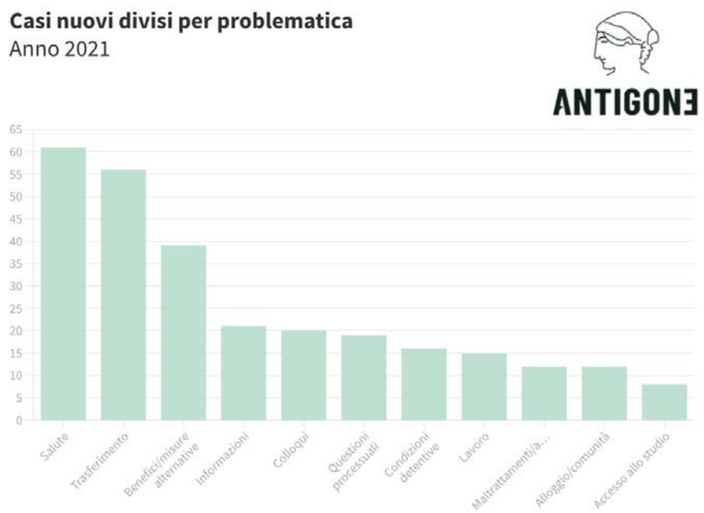

Fonte: sistema di protocollo in entrata utilizzato dall'ufficio del Difensore Civico di Antigone

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Quando un nuovo caso arriva al Difensore Civico (via lettera, email o telefono) viene assegnato a un gruppo di volontari che studiano la questione e capiscono se e come poter fornire supporto. Nello specifico, le modalità di azione del Difensore Civico si articolano principalmente lungo due direttrici: da un lato, informazione e promozione rivolta alle persone detenuti sui diritti che li riguardano; dall'altro, assistenza nella attivazione di tali diritti, tramite la predisposizione di istanze, reclami e segnalazioni alle Autorità competenti.

Da un'analisi del sistema di protocollo in uscita utilizzato dal Difensore Civico, emerge come la maggior parte degli interventi svolti (più del 75%) siano lettere o email tramite le quali i volontari forniscono o richiedono informazioni alla

persona detenuta. Nel primo caso, sono frequenti le comunicazioni finalizzate ad informare chi ci contatta ad esempio in merito a determinati istituti. Nel secondo, si richiedono invece alla persona le informazioni necessarie per poter portare avanti altri tipi di interventi, che costituiscono il restante 25%. Tra questi al primo posto sono le segnalazioni e i solleciti avanzati ad amministrazioni (Asl, direzione degli istituti penitenziari, Dap e Prap) e ai Garanti per i diritti delle persone detenute. Seguono poi le istanze per richiedere trasferimenti, misure alternative, colloqui e altro. Chiudono infine i reclami ex artt. 35, 35-bis e 35-ter dell'Ordinamento Penitenziario. Su quest'ultima tipologia di reclamo, atto a richiedere un risarcimento per aver scontato un periodo di detenzione in condizioni inumane e degradanti, si rimanda all'apposito approfondimento.

Tipologia di interventi
Anno 2021

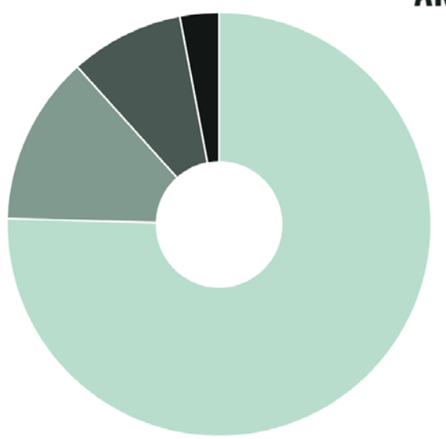

Fonte: sistema di protocollo in entrata utilizzato dall'ufficio del Difensore Civico di Antigone

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Infine, un rapido sguardo a chi contatta il Difensore Civico di Antigone. É interessante notare come poco più del 60% dei casi arrivino direttamente da persone detenute e il restante 40% da persone ad esse legate. Ovviamente tra queste al primo posto vi sono i familiari, seguiti dalle persone terze (ad esempio amici). Vi sono poi i legali incaricati che, per diverse ragioni, chiedono l'attivazione del Difensore Civico in un'ottica di collaborazione con il proprio operato. Una piccola percentuale è costituita poi da attori del terzo settore coinvolti a vario titolo nei percorsi di esecuzione penale.

La maggior parte delle persone detenute che richiedono il supporto del Difensore Civico sono condannate in via definitiva, sono italiane o soggiornano da tanto tempo in Italia e sono di sesso maschile. Tutte caratteristiche che riflettono la maggioranza della popolazione detenuta. Da notare come le donne che rappresentano una minima percentuale delle persone detenute che contattano il Difensore Civico sono invece di gran lunga le prime interlocutrici quando la richiesta di supporto non riguarda loro ma un proprio caro detenuto. A ciò che le donne – libere o detenute – chiedono al Difensore Civico di Antigone è dedicato uno specifico approfondimento, curato da una volontaria di lunga data del nostro ufficio e dello Sportello per i diritti di Rebibbia Nuovo Complesso.

In conclusione, ci teniamo a sottolineare come l'aumento delle segnalazioni registrate negli ultimi anni offra al Difensore Civico la possibilità di interagire maggiormente con l'Osservatorio di Antigone e con le sedi regionali dell'associazione per verificare le condizioni di detenzione dei singoli istituti o alcune circostanze legate ai vari territori. Tutto ciò consente di avere una costante attenzione sulla quotidianità detentiva delle persone ristrette ovvero sui loro singoli bisogni e necessità.

La nostra attività ci porta quindi a constatare come alcune delle questioni a noi poste non coinvolgano solo chi vive l'esperienza detentiva ma siano comuni a sensazioni, bisogni, necessità di ognuno di noi e di come sia difficile continuare a soddisfare o declinare tali esigenze nel momento in cui si è ristretti.

Pensiamo che riuscire a trasmettere questa dimensione sia importante e possa portare sempre più persone a interessarsi di come vengano eseguite le pene e sull'utilità o meno del carcere per come oggi è organizzato e gestito nel nostro paese.

Come ogni anno, ci teniamo a ringraziare tutti i volontari e le volontarie che fanno parte del Difensore Civico di Antigone che con passione e dedizione impegnano il loro tempo a tutela dei diritti di chi è privato della libertà e senza i quali non potremmo mai svolgere la nostra mission.

1) Il numero di casi si riferisce solo a quelli che hanno ricevuto un numero di protocollo. La stima, pertanto, deve considerarsi solo indicativa, poiché sfuggono inevitabilmente tutti i casi che – per vari motivi – non vengono protocollati. A titolo di esempio si considerino: i casi seguiti telefonicamente nonché molti casi seguiti via email conclusi senza necessità di riscontri complessi. Ogni caso comporta una serie di contatti, verifiche, segnalazioni, email.

Approfondimenti

Gli sportelli di informazione legale sul territorio romano

Di Anna Maratea

ANTIGONE

Tra sospensioni a causa della pandemia e brevi riprese, nell'anno 2021 gli sportelli di informazione legale hanno riavviato la loro attività in presenza all'interno degli istituti romani, nonostante gli operatori non avessero mai interrotto lo svolgimento della stessa garantendone, ove possibile, una certa continuità attraverso altri canali comunicativi, come e-mail e lettere. Peraltro, come evidenziato nel XVI rapporto sulle condizioni di detenzione di Antigone, già all'inizio della pandemia da Covid-19, gli operatori avevano proseguito il proprio lavoro collaborando con la task force approntata e coordinata dal Difensore Civico di Antigone. Nel corso dell'anno 2021, al 31 dicembre 2021, pur avendo subito una importante battuta di arresto, gli sportelli sono riusciti a fornire supporto a 398 detenuti: circa il 25% del totale (1.589) della popolazione detenuta all'interno delle carceri in cui gli stessi sono presenti. Nello specifico, a causa di focolai da Covid-19, gli ingressi in istituto sono stati sospesi rispettivamente:

- Regina Coeli da metà novembre 2020 agli inizi di maggio 2021;
- Rebibbia femminile dal 14 novembre 2020 al 18 dicembre 2020 e dal 13 marzo 2021 al 1° giugno 2021;
- Rebibbia Casa di Reclusione dal 28 ottobre 2020 al 17 novembre 2020;
- Rebibbia Terza Casa dal 20 novembre 2020, poi ripresi con comunicazione del 14 dicembre 2020 e successivamente sospesi in data 13 gennaio 2021 a causa dell'elevato tasso di positività fino al 2 luglio 2021, data in cui la direzione ha comunicato la ripresa delle attività.

Gli sportelli di informazione legale che Antigone gestisce sin dalla loro attivazione nel 2015 si inseriscono nell'ambito di due progetti più ampi: il primo, in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi "Roma Tre" che ha portato all'avviamento, nel 2015, di uno sportello presso la Casa Circondariale di Regina Coeli e, nel 2017, presso la Casa Circondariale Femminile di Rebibbia; il secondo, "Sportello per i diritti", nasce dalla Convenzione stipulata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi "Roma Tre" con il Garante delle persone private della libertà della Regione Lazio presso la Casa Circondariale di Regina Coeli, la Casa Circondariale Femminile di Rebibbia, la Casa di Reclusione di Rebibbia e la Terza Casa Circondariale di Rebibbia[1].

Gli operatori dei singoli sportelli sono selezionati tra coloro che hanno partecipato e partecipano, al progetto di ricerca "*Prison Law Clinic* – Sportello di informazione legale", rivolto a studenti, neo-laureati, dottorandi, dottori in ricerca dell'università Roma Tre, coordinati da esperti senior e selezionati in accordo con l'associazione Antigone; gli stessi detengono una formazione e pregressa esperienza nell'ambito del diritto penitenziario e dell'esecuzione penale e sono autorizzati all'accesso in carcere, ex art. 17 L. 26 luglio 1975 n. 354, dalle Direzioni dei rispettivi istituti, in modo da poter garantire una adeguata turnazione degli ingressi.

Dal 2012, presso la Casa Circondariale Rebibbia Nuovo Complesso di Roma[2] è inoltre attivo lo "Sportello per i diritti" il quale, pur condividendo con gli altri la finalità e le modalità di intervento, in parte se ne differenzia. In primo luogo perché lo stesso è gestito direttamente e integralmente dall'Associazione Antigone, senza partecipazioni esterne. In secondo luogo, il *team* di operatori volontari (circa 10 persone) oltre che da studenti, giuristi e avvocati esperti in materia di esecuzione penale, è composto anche da alcuni medici e specializzandi di medicina che aiutano a gestire tutte quelle pratiche relative alla tutela del diritto alla salute. Infine, con riferimento al tipo di attività svolta, i volontari, da un lato, svolgono la tipica attività di *front office* al pari degli altri sportelli, incontrando, quindi, i singoli detenuti che ne fanno richiesta con apposita domandina, dall'altro, ad ogni ingresso settimanale, presso la biblioteca "Papillon" dell'istituto, incontrano alcuni detenuti scelti in rappresentanza dei diversi reparti (solitamente gli scrivani) al fine di raccogliere le segnalazioni aventi ad oggetto le problematiche di carattere generale (come, ad esempio, le condizioni generali di vita penitenziaria e le criticità dell'istituto di pena), e discutere insieme agli stessi delle recenti novità normative e giurisprudenziali sul tema della pena. Si sceglie di interloquire con la figura dello scrivano, proprio perché lo stesso rappresenta un punto di riferimento centrale per tutti i detenuti; gli scrivani sono coloro i quali si occupano materialmente della stesura delle cd. "domandine" (strumento essenziale per avanzare quasi ogni tipo di richiesta all'interno degli istituti), della compilazione delle istanze e della distribuzione di moduli. Pertanto, anche per gli Sportelli, si è da sempre rivelata una figura di interlocuzione quasi imprescindibile. Al 31 dicembre 2021, a fronte di una capienza regolamentare di 1.155 posti, all'interno della Casa Circondariale Rebibbia Nuovo Complesso di

Roma erano presenti 1.334 detenuti, di cui 450 stranieri.

Purtroppo, a causa delle misure emergenziali, nel corso del 2021 l'attività dello "Sportello per i diritti" è stata completamente sospesa ed è ripresa soltanto a partire dal 28 gennaio 2022.

Casa circondariale "Regina Coeli"

A fronte di una capienza regolamentare di 615 posti, al 31 dicembre 2021, all'interno della Casa Circondariale "Regina Coeli" erano presenti 890 detenuti, di cui 448 stranieri.

Qui operano due sportelli di informazioni legale: lo sportello "Diritti in carcere" patrocinato da Antigone e l'Università "Roma Tre" e lo "Sportello per i diritti", nell'ambito della Convenzione stipulata tra il Garante regionale e l'Università "Roma Tre". Seppur a ranghi ridotti e nonostante le inevitabili sospensioni dovute all'emergenza pandemica, gli operatori sono riusciti ad essere presenti all'interno dell'istituto in modo continuativo per 7 mesi, da maggio a dicembre 2021 garantendo, così, un servizio il più possibile regolare. La responsabile di entrambi gli sportelli è l'avv.ta Maria Grazia Carnevale.

Con riferimento allo sportello di informazione legale "Diritti in carcere", gli operatori autorizzati all'ingresso in istituto per l'anno 2021 e che hanno svolto attività di front-office sono stati quattro, coadiuvati nella fase di back-office da circa quindici operatori.

Gli ingressi sono ripresi nel settembre 2021, con cadenza settimanale. In totale i detenuti effettivamente seguiti dallo sportello sono stati 162. Nonostante la sospensione dell'attività fino a settembre 2021 e, pertanto, considerando le presenze al 31 dicembre di 890 detenuti lo sportello è riuscito comunque a raggiungere circa il 18% degli utenti; chiaramente questo dato va letto alla luce della peculiare natura dell'istituto: si tratta di una casa circondariale e, conseguentemente, la permanenza dei singoli detenuti in istituto non è molto lunga e il numero dei detenuti presenti varia giornalmente.

La modalità di contatto più utilizzata continua ad essere la cd. domandina, ossia un modello prestampato attraverso il quale i detenuti possono effettuare le proprie richieste raggiungendo tutte le aree del carcere, dalla Direzione alle associazioni di volontari che entrano in istituto.

Tra i detenuti seguiti, il 34% è in attesa del primo grado di giudizio, mentre il 35% è definitivo (ovverosia, con una sentenza divenuta irrevocabile). Entrambe le fasi processuali, rappresentano un momento particolarmente delicato per i detenuti: nel primo caso potrebbe trattarsi del primo contatto che il detenuto ha in assoluto con il carcere e, conseguentemente, è forte la necessità, ad esempio, di mantenere i propri legami affettivi esterni; nel secondo caso, considerato che l'accesso ai benefici penitenziari è subordinato alla definitività della condanna, il detenuto sovente si rivolge agli sportelli per avere informazioni sugli stessi. Non è un caso, infatti, che il 31,5% delle richieste abbia ad oggetto la richiesta di supporto nella redazione di istanze per accedere ai colloqui visivi o telefonici e il 22,8% richieste di informazioni sull'accesso ai benefici penitenziari come, ad esempio, la liberazione anticipata prevista dall'art 54 dell'Ordinamento Penitenziario, i cosiddetti "giorni".

Spostandoci sul piano della nazionalità, di queste 162 persone seguite, circa il 56 % proviene da Paese extra-Ue e, infatti, il 17,3% dei motivi che spingono i detenuti a rivolgersi allo sportello riguarda tematiche ricollegate all'immigrazione quali, ad esempio, il rinnovo del permesso di soggiorno.

Proprio con riferimento alla popolazione straniera detenuta all'interno del carcere le criticità riscontrate sono molteplici, prima fra tutte quella della barriera linguistica che impedisce non solo la comunicazione con gli altri detenuti, ma anche con il personale. Un'ulteriore difficoltà riguarda la reperibilità dei documenti necessari ai fini dell'autorizzazione di colloqui telefonici con i propri familiari. Infatti, per essere autorizzati, è necessario produrre il documento d'identità della persona a cui si vuole telefonare e il contratto con la compagnia telefonica attestante la titolarità del numero al soggetto interessato. Ovviamente, i documenti in oggetto, quando è possibile reperirli, sono scritti nella lingua del Paese di provenienza e, ça va sans dire, la Direzione ne richiede la traduzione.

Si è tentato di chiedere al consolato di riferimento aiuto per la traduzione, ma tale servizio spesso non viene fornito e, quando lo è, richiede tempistiche piuttosto lunghe; si è provato a chiedere aiuto ai mediatori culturali, ma spesso non conosceva la lingua in oggetto. Si viene così a creare un corto circuito che impedisce l'effettività dell'esercizio del diritto all'affettività, ostacolando, di fatto, la possibilità di utilizzare uno strumento fondamentale per mantenere le relazioni con i propri familiari, soprattutto in questa fase in cui non sempre per i familiari era (ed è tutt'ora) possibile raggiungere fisicamente gli istituti. In alcuni casi, gli operati hanno ovviato al problema provvedendo autonomamente alla traduzione e alla successiva autenticazione, ma è ovvio che, oltre a trattarsi di un procedimento lungo e difficoltoso, in primo luogo, non può essere garantito a tutti i detenuti che lamentano il problema; in secondo luogo, non sempre il procedimento va a buon fine; infine, lo sportello non può sopperire alle mancanze dei soggetti competenti a garantire tale servizio e adempiere ad una legislazione evidentemente anacronistica.

E ancora, un'ulteriore criticità è data dall'impossibilità di rinnovare il permesso di soggiorno per le persone detenute; permesso di soggiorno che spesso rappresenta l'unico documento di riconoscimento in possesso degli stessi e necessario per avviare diverse procedure.

Anche per gli operatori di Antigone non è sempre possibile soddisfare tutte le richieste di intervento, gli operatori autorizzati all'ingresso in istituto sono troppo pochi. Pertanto, per l'anno 2022, visto il successo della campagna vaccinale e visto il graduale ritorno alla "normalità", si auspica un aumento delle autorizzazioni al fine di garantire un servizio sempre più efficiente e proficuo.

Nel caso dello "Sportello per i diritti", gli operatori autorizzati all'ingresso in carcere ex art. 17 L. 26 luglio 1975 n. 354 sono due e svolgono contemporaneamente sia l'attività di *front-office* che quella di *back-office*, agendo in sinergia sia con la responsabile di Antigone, sia con il personale dell'Ufficio del Garante della Regione Lazio; gli stessi relazionano ad ogni ingresso al Garante, attraverso la redazione di un Report, le problematiche relative al singolo caso e quelle più generali che riguardano l'istituto penitenziario e che emergono, di volta in volta, nel corso dell'attività, come si vedrà più avanti.

Per l'anno 2022, al fine di garantire un supporto più capillare, è già previsto un incremento delle autorizzazioni per l'accesso da parte della Direzione dell'istituto.

L'attività in presenza di questo sportello è ripresa a maggio 2021 ed è terminata a ottobre 2021. In totale sono stati effettuati 9 ingressi e sono stati seguiti 28 detenuti. Durante le fasi di sospensione è comunque proseguita la lavorazione delle pratiche già avviate nonché la ricezione di nuove segnalazioni attraverso il coordinamento con il personale dell'Ufficio del Garante.

Anche in questo caso il canale più utilizzato dai detenuti per raggiungere gli operatori dello sportello è stata la cd. "domandina", ad eccezione di alcuni sporadici casi in cui le segnalazioni sono pervenute o direttamente al Garante, o su indicazione del personale interno all'istituto (area educativa, agenti penitenziari, ecc.), o, in altri casi, su indicazione dello sportello "Diritti in carcere" quando, per il singolo caso, si ravvisava la necessità di un intervento del Garante.

L'attività di questo sportello, pur coincidendo in parte con quello di Antigone (quindi offrendo ai detenuti attività di ascolto e fornendo, altresì, informazioni giuridiche sui loro diritti senza mai sostituirsi al lavoro dei difensori) ha una sua natura più specifica; infatti, il lavoro, si sostanzia per lo più nell'interlocuzione con gli operatori penitenziari, con i responsabili delle Amministrazioni penitenziaria o delle Autorità competenti, con il personale dell'area educativa e di quella sanitaria. Per un proficuo svolgimento dell'attività, è fondamentale, infatti, il confronto con tutti coloro i quali hanno un ruolo, seppur trasversale, ai fini della effettività della tutela dei diritti delle persone private della libertà personale.

Casa di Reclusione di Rebibbia femminile e Casa di Reclusione di Rebibbia maschile e Rebibbia – Terza Casa Circondariale.

Fanno parte del team oltre all'Avv. Dario di Cecca, il quale ricopre il ruolo di responsabile e coordinatore, altri cinque operatori.

Come negli altri sportelli, al termine di ciascun ingresso è stato redatto un apposito Report, tempestivamente trasmesso all'Ufficio del Garante, con

l'indicazione delle persone incontrate e con le segnalazioni di problematiche più generali eventualmente riscontrate.

Anche in questo caso, gli Sportelli hanno sempre cercato di garantire negli istituti penitenziari del polo di Rebibbia una continuità nella presenza. Tuttavia, come noto, a partire dal mese di ottobre 2020 l'intero territorio nazionale è stato investito dalla c.d. "seconda ondata" della pandemia di Covid-19 che, purtroppo, ha interessato anche tutti gli istituti di Rebibbia, dove, in alcuni casi, si sono verificati anche importanti focolai di contagio. Questo ha causato l'adozione di misure restrittive da parte delle Autorità sanitarie competenti e delle Direzioni degli istituti, che hanno sospeso temporaneamente le attività trattamentali per la popolazione ristretta e, al contempo, l'autorizzazione dei volontari (tra cui anche gli operatori degli Sportelli) a svolgere gli ingressi in carcere e/o i colloqui in presenza con i detenuti, al fine di contenere il rischio di diffusione del virus e tutelare la salute degli operatori e dei ristretti.

Ciononostante, laddove non sia stato possibile svolgere i colloqui in presenza con i detenuti, gli Sportelli hanno sempre cercato di garantire la costanza del servizio, anche a distanza. Questo è stato possibile attraverso il mantenimento di contatti telefonici o via e-mail con le Direzioni, l'Ufficio educatori, i mediatori culturali, l'area sanitaria e, in generale, il personale degli istituti, volto alla individuazione delle problematiche sia di carattere individuale che di carattere generale riguardanti la vita detentiva; il coordinamento con il personale penitenziario per la ricezione di eventuali nuove segnalazioni, la prosecuzione della lavorazione delle pratiche già avviate e la comunicazione delle soluzioni dei singoli casi; il tutto, attraverso un rafforzamento dell'attività di *back-office* del gruppo di lavoro, che ha anche continuato il monitoraggio sulle condizioni detentive e sulle problematiche che rendono difficoltoso il pieno godimento dei diritti fondamentali delle persone private della libertà.

Nella casa di Casa di Reclusione di Rebibbia femminile, a fronte di una capienza regolamentare di 260 posti, al 31 dicembre 2021, all'interno dell'istituto erano presenti 333 detenute, di cui 128 straniere. Nell'anno 2021, presso questo istituto sono stati svolti complessivamente 17 ingressi, nell'ambito dei quali sono stati svolti colloqui o lavorate pratiche individuali con un totale di 174 detenute.

In generale, gli operatori hanno avuto modo di riscontrare che l'istituto è ben organizzato e le condizioni strutturali appaiono discrete ma la maggior parte delle attività trattamentali ha subito una contrazione nei numeri a causa della pandemia Covid-19 che, anche qui, ha originato alcuni focolai, anche rilevanti, soprattutto in concomitanza con la c.d. "seconda ondata".

Nella Casa di Reclusione di Rebibbia maschile, a fronte di una capienza regolamentare di 445 posti, al 31 dicembre 2021, erano presenti 303 detenuti, di cui 66 stranieri. Nell'anno 2021, presso questo istituto sono stati svolti complessivamente 15 ingressi, nell'ambito dei quali sono stati svolti 47 colloqui o lavorate pratiche individuali con un totale di 28 detenuti seguiti. All'interno dell'istituto continua a costituire una corsia preferenziale di contatto la cd. domandina, ma si registrano numerosi casi di detenuti segnalati dalle mediatrici culturali (il 25% dei detenuti effettivamente seguiti, ossia 7 su 28) che prestano la loro attività all'interno del carcere e che intervengono in stretta collaborazione con gli operatori dello sportello. Ad essersi rivolti allo sportello sono stati per lo più detenuti condannati in via definitiva e, pertanto, gran parte delle richieste avevano ad oggetto informazioni sui benefici penitenziari e aiuto nella redazione delle istanze per richiederli, oltreché richieste di informazioni circa le misure alternative.

Relativamente all'istituto di cui trattasi, fortunatamente, alla seconda ripresa nel maggio 2021, l'impatto del Covid-19 è stato limitato e ha inciso in maniera marginale sullo svolgimento dei colloqui con i detenuti, non inficiando in modo importante lo svolgimento degli ingressi in istituto.

Relativamente all'istituto di cui trattasi, fortunatamente, alla seconda ripresa nel maggio 2021, l'impatto del Covid-19 è stato limitato e ha inciso in maniera marginale sullo svolgimento dei colloqui con i detenuti, non inficiando in modo importante lo svolgimento degli ingressi in istituto.

Presso la Terza Casa Circondariale di Rebibbia, a fronte di una capienza regolamentare di 163 posti, al 31 dicembre 2021, erano presenti 63 detenuti, di cui 6 stranieri[3]. Nell'anno 2021, presso questo istituto sono stati svolti complessivamente 12 ingressi, nell'ambito dei quali sono stati svolti colloqui o

lavorate pratiche individuali con un totale di 13 detenuti, di cui 6 incontrati in occasione dei colloqui in istituto.

Trattandosi di un istituto a custodia attenuata, la struttura gode di condizioni "privilegiate", essendo aperta solo ad un numero limitato di detenuti. La Direzione e il personale (soprattutto quello afferente all'Area educativa) si sono mostrati quasi sempre disponibili e collaborativi. In questo caso, la ripresa dell'attività è stata difficoltosa, non tanto per l'impatto diretto del Covid-19 (anche per merito del successo della campagna vaccinale in carcere), quanto per le restrizioni adottate dalla Direzione le quali hanno inciso, anche se per un breve periodo, sullo svolgimento dei colloqui con i detenuti, non inficiando comunque lo svolgimento degli ingressi in istituto.

1) Per una panoramica sulla storia dei singoli sportelli, si veda il XVII rapporto di Antigone: https://www.rapportoantigone.it/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/lo-sportello-per-i-diritti-lesperienza-di-roma/.

2) Lo Sportello è raggiungibile alla pagina Facebook "Sportello per i Diritti Antigone ONLUS".

3) Per un'analisi completa della struttura si veda il rapporto di Antigone dedicato all'istituto reperibile all'indirizzo web: https://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/lazio/108-istituto-a-custodia-attenuata-rebibbia-iii-casa.

Approfondimenti

Le domande delle donne al Difensore Civico

Di Alicia Alonso Merino

ANTIGONE

Le donne costituiscono una parte molto piccola della popolazione carceraria totale. Il fatto che il numero di detenuti maschi sia sempre molto più alto di quello delle detenute nel sistema penitenziario ha fatto sì che le esigenze di genere delle donne fossero generalmente trascurate e che la loro situazione passasse spesso inosservata. Siccome nella realtà nazionale carceraria le detenute sono solo il 4%, è altrettanto bassa la percentuale di detenute che si rivolgono al Difensore Civico. Nonostante ciò, non abbiamo voluto trascurarne i reclami, che analizzeremo più avanti.

La prigione è un'istituzione progettata da e per gli uomini che colpisce i generi in modo diverso. Il carcere rappresenta un problema maggiore per le donne che per gli uomini, in quanto oltre al romperne i legami familiari le allontana da quello che vivono come dovere di tutela e cura[1].

La perdita della libertà significherà per le donne anche la disintegrazione della famiglia, poiché esse ne sono le sostenitrici emotive. Ma non è questo che accade se è l'uomo ad entrare in prigione, poiché sono le donne a mantenere il ruolo principale di "badante degli altri/e". Oltre a prendersi cura dei loro figli, le donne spesso si assumono la responsabilità dei loro genitori anziani o si prendono cura dei familiari malati o disabili.

Quando entrano in prigione, gli uomini rimpiangono la perdita delle loro posizioni di prestigio, la capacità di controllare le proprie famiglie, e il fatto di dover obbedire agli ordini. Le detenute, d'altra parte, rimpiangono soprattutto la perdita dei loro legami familiari e dei propri figli, una perdita che si trasforma spesso in senso di colpa, e nella sensazione di "averli delusi"[2].

Le Regole delle Nazioni Unite per il trattamento delle donne detenute (le Regole di Bangkok) riconoscono che esse sono una categoria vulnerabile con bisogni ed esigenze diversi. Nello specifico, la Regola 1 stabilisce che: "*Affinché sia messo in pratica il principio di non discriminazione, sancito dalla regola 6 delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti, bisogna tener conto delle esigenze peculiari delle donne detenute per l'attuazione delle presenti regole. Le misure adottate per soddisfare tali necessità nella prospettiva della parità di genere non devono essere considerate discriminatorie*". Per tanto, l'amministrazione penitenziaria deve preoccuparsi, tra l'altro, che le attività e i servizi rispondano alle particolari esigenze delle detenute in relazione al loro benessere mentale e psicologico, alla loro cura, alle preoccupazioni relative ai propri figli e alle particolari esigenze in materia di salute e igiene.

In questo contesto, ci troviamo con due tipi di donne che si rivolgono al Difensore Civico per chiedere aiuto: o detenute incarcerate, oppure donne che si interessano della situazione di persone detenute. Queste ultime sono quasi sempre compagne, mogli, figlie, cognate o amiche che si preoccupano della situazione dei parenti maschi detenuti. Come Sara[3], che cercava un affidamento territoriale con il Sert per il suo compagno detenuto, dal momento che voleva dargli una nuova opportunità. Oppure Lucia, preoccupata per il trasferimento tempestivo di suo padre, allontanato da loro senza spiegazioni. O Francesca, impegnata affinché suo nipote detenuto potesse frequentare l'ultimo anno di scuole superiori, dato che all'interno dell'istituto non c'è un corso scolastico attivo. Oppure Marina allarmata dalla mancanza di cure mediche e dal peggioramento dello stato di salute di suo marito detenuto.

Diversamente, non capita spesso di ricevere richieste da uomini preoccupati per le loro mogli, o madri, o sorelle, o amiche detenute. Tutto ciò a conferma dei risultati di ricerche[4] che ci dicono che una volta imprigionate, le detenute ricevono poco supporto per mantenere i legami familiari durante la loro prigionia o per recuperarli quando escono. Un'alta percentuale di detenute è "abbandonata" dai propri mariti e compagni; quando esse ricevono visite sono, principalmente, da altre donne (figlie, madri, sorelle). Invece, quando un uomo entra in prigione, le mogli continuano a visitarli e diventano le capofamiglia.

Le altre donne che si rivolgono al Difensore Civico sono le detenute. A prima vista, i loro problemi possono sembrare simili a quelli dei detenuti maschi: mancanza di assistenza sanitaria, problemi con i trasferimenti, sovraffollamento, poca comunicazione con i familiari, etc. Ma dalla lettura attenta delle loro lettere e dietro tutti i loro problemi, c'è una preoccupazione e un'angoscia permanente per la cura della propria famiglia, per la situazione dei figli e figlie, gli anziani e tutti coloro che in qualche modo dipendono dalle loro attenzioni.

La misura d'isolamento che impone il carcere è vissuta con notevole sofferenza da parte delle detenute che sono madri. I bambini al di fuori della prigione sono fonte di grande ansia, come ci scrive una mamma detenuta:

Da 3 anni e 2 mesi non abbraccio i miei bambini. Si è distrutto il rapporto tra noi.

Le mamme si preoccupano della separazione in quanto temono che gli si portino via i figli. Una detenuta che si rivolge a noi per un problema di mancanza di cure, a Vigevano, ci racconta nella sua lettera che aveva avuto una figlia nel 2019 e che le era stata portata via e data in affidamento al momento della nascita, senza darle nemmeno la possibilità di dimostrare che aveva cambiato vita.

Nella stessa ottica, un'altra detenuta a Voghera ci confessava che, per lei:

È impensabile poter sopravvivere in carcere pensando giorno e notte a mia figlia, lasciata a vivere in queste condizioni. Mi sento impotente e a causa di questi gravi problemi famigliari le mie patologie di salute peggiorano.

I doveri di cura diventano un'ossessione e vengono esacerbati, in quello che Ronconi e Zuffa chiamano "l'eccesso femminile" delle donne detenute[5]. L'esperienza in carcere causa loro una maggiore sofferenza e un'esperienza di prigionia molto più dolorosa. In questo modo, una detenuta a Latina lamentava la mancanza di contatto con la famiglia:

Sento il bisogno di vedere mia madre e viceversa. Sono loro la mia forza. Non ce la faccio più. Sto male, questo distacco è troppo. Sono stanca, delusa e amareggiata.

L'incarcerazione ha effetti devastanti non solo per loro, ma per un gran numero di persone fuori dal carcere, dato che di solito sono esse il centro di reti di relazioni che contribuiscono a tenere la famiglia insieme[6].

Un'altra preoccupazione che si trova nelle loro lettere è la paura di proiettarsi nel futuro, quando il fine pena è vicino. Dopo aver passato gli anni con pochi stimoli e attività, loro criticano la mancanza di un percorso di reinserimento progressivo,

che le prepari alla liberazione:

Tra un anno mi ritrovo in un mondo che non conosco più, dopo 12 anni chiusa [...] Volevo essere trasferita a un carcere con una dinamica più aperta e tutto un mondo carcerario diverso, così, prima della mia tanto attesa libertà possa ritrovare il mio equilibrio.

Questa incertezza e insicurezza creano ansia e angoscia: come possono relazionarsi con il mondo libero, quali saranno le conseguenze dello stigma sociale che portano?

Vorrei trascorrere questi ultimi mesi in un istituto diverso, di regime aperto, con più possibilità lavorative. In modo che quando sarò libera al mondo esterno non sarà un impatto atroce, da una scatola di gabbia alla libertà in assoluto. Sarà una botta forte, perché riavrò la mia libertà, dopo 13 anni e 6 mesi. [...] Mi domando, qualcuno mi aiuterà a non rimanere fino a fine pena in questa gabbia di ferro e cemento?

È una paura non irrazionale ma fondata, che può essere contenuta solo dalla possibilità di un futuro di autonomia economica e personale. Un futuro che deve essere preparato e costruito con il tempo, ma che loro non hanno[7].

A queste esperienze si aggiungono i problemi di strutture carenti esacerbati nelle sezioni femminili delle carceri maschili. Essere inserite nelle sezioni delle carceri maschili significa anche che le particolari esigenze delle donne potrebbero non essere prese in considerazione, poiché il regime carcerario sarà determinato dalla maggioranza dei detenuti maschi. Secondo Francesca Giofrè, le criticità delle strutture penitenziarie, per quanto riguarda le detenute, sono: istituti di detenzione pensati e progettati per il genere maschile; minori opportunità in termini educativi, trattamentali, di cura e di socialità, soprattutto in istituti non dedicati; mancanza di spazi adeguati al numero delle donne detenute; promiscuità forzata e conflittualità.

Questo è ciò che diverse lettere scritte da detenute nella sezione di alta sicurezza del carcere di Latina hanno portato alla nostra attenzione. A causa di una scarsa

presenza femminile, vivono in una piccola sezione e le loro celle sono isolate dal resto degli spazi comuni:

Gli spazi sono ridottissimi [...] C'è una mini infermeria ma gli infermieri sono al maschile e se stiamo male devono venire dal maschile e non direi che arrivano all`istante e qui abbiamo persone con patologie serie.
Al secondo piano abbiamo come saletta una cella piccola, senza bagno ma più di 8 persone è impossibile e al secondo siamo 20. Vicino il telefono, allora non si sente nulla. Siamo tutte insieme e non c'è saletta non fumatori.

Nella sezione femminile di Latina, soprattutto, pesano le restrizioni dovute al regime di alta sicurezza e la chiusura delle stanze detentive al di fuori delle ore garantite per l'aria e la socialità. Uno dei punti critici è la continua carenza di spazi a disposizione. Questa situazione impone una stretta turnazione anche per le attività extra e impedisce una partecipazione diversificata al femminile ai corsi di formazione. Inoltre, gli spazi all'esterno per l'esercizio di sport o ginnastica sono trascurati:

Al secondo piano restiamo senza lavatrice in pieno inverno, con gente ammalata e anziana. La Caritas ce la voleva donare, non fu permesso. Dopo mesi di lotta, fummo autorizzate a comprarla a nostre spese. Ma in pieno inverno a lavare i panni nel bidè è stato drammatico.

Abbiamo solo due stendini in plastica per tutte, ed è pieno di muffa, dovuto alla umidità. Gli armadi che abbiamo in cella sono arrugginiti e per coprire la ruggine ci siamo fatto mandare dalle famiglie i rotoli di carta adesiva. Non c'è un lavatoio. Nel bidè ci laviamo oltre le parti intime, i denti, i panni, perché nel lavandino laviamo i piatti e le pentole. Abbiamo passato un'estate terribile.

D'altra parte, prestano poca o nessuna attenzione alle questioni specifiche delle donne, come le mestruazioni, la menopausa, i servizi ginecologici, una nutrizione adeguata e altri bisogni fondamentali di salute sessuale e riproduttiva:

Qui siamo quasi tutte con il ferro basso e ci compriamo integratori e ferro a nostre spese.

Alla fine, a causa del loro numero ridotto, le donne sono spesso detenute in strutture lontane dalle loro case, il che è un ostacolo al mantenimento dei legami con le famiglie, e ha un effetto particolarmente dannoso sul loro benessere mentale e sulle loro prospettive di reintegrazione. Infine, come diceva Ida del Grosso: Se il carcere è un luogo di dolore, il carcere femminile lo è ancora di più[8]). Nell'ufficio del Difensore Civico siamo testimoni anche di questo.

1) JULIANO, DOLORES, Presunción de Inocencia: Riesgo, delito y pecado en femenino, Gakoak, 2011, p. 85

2) Ídem., p. 87-88

3) Nomi fittizi

4) MIÑO, RAQUEL Y ROJAS, GRACIELA, Nadie las visita. La invisibilidad de las mujeres privadas de libertad. UNR Editora, Rosario (Argentina), 2012, p. 147; CÁRDENAS, ANA, Informe final, Proyecto Mujeres y cárcel: Diagnóstico de las necesidades de grupos vulnerables en prisión, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 2010, p. 45; ANTONY GARCÍA, CARMEN, Las mujeres confinadas. Estudio criminológico sobre el rol genérico en la ejecución de la penal en Chile y en América Latina, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2001, p. 82.

5) RONCONI, Susanna; ZUFFA, Grazia. Recluse. Los sguardo della differenza femminile sul carcere. Ediesse. Roma. 2014. p. 183.

6) Ídem. p. 30.

7) RONCONI, Susanna; ZUFFA, Grazia. Recluse. Los sguardo della differenza femminile sul carcere. Ediesse. Roma. 2014. p. 162.

8) DEL GROSSO, Ida. "Realtà e peculiarità degli istituti femminili". PAJARI, Daniela et al. Donne e carcere. Giuffrè Editore. Milano. 2018. p. 195.

Approfondimenti

La detenzione femminile in Toscana tra chiusure, ristrutturazioni e criticità

Di Carlotta Vignali

ANTIGONE

Al gennaio 2022 sono 95 le donne detenute in Toscana. Dopo la chiusura della struttura esclusivamente femminile di Empoli nel 2016 e del padiglione femminile a Livorno nel 2011, sono rimasti quello di Firenze Sollicciano – dove le donne rappresentano l'11,6% sul totale della popolazione detenuta – e quello di Pisa – dove tale percentuale si attesta al 10,4%[1] – gli unici reparti a ospitare le donne detenute in regione.

Il ritorno delle detenute nel carcere di Pisa

Dopo essere stati per qualche ora immersi in spazi angusti e fatiscenti, tra muri scrostati, bagni ancora a vista e spazi chiusi per inagibilità, siamo giunti al termine della nostra visita annuale presso la casa circondariale Don Bosco di Pisa. Poco prima di raggiungere l'uscita, il personale che ci accompagna ci invita a fermarci per visionare la parte di edificio dedicata alla detenzione femminile, cui durante la visita non avevamo avuto accesso poiché in piena fase di ristrutturazione e dunque momentaneamente disabitata: «volete avere l'esclusiva e osservare in anteprima il nuovo volto della sezione femminile?». La "sezione femminile", sì, perché il carcere di Pisa rientra nella cinquantina di istituti penali italiani che ospitano le donne detenute in sezioni distaccate delle strutture maschili, a fronte di solo quattro istituti[2] interamente destinati alla carcerazione femminile in Italia. Consci delle evidenti criticità strutturali in cui da anni versa l'istituto pisano e felici di poter intraprendere una pre-osservazione di quei rinnovati spazi, accettiamo di buon grado la proposta. Chi ci guida nell'accesso alla sezione ci mette in guardia rispetto ai ritardi nell'avanzamento dei lavori, ma sembra comunque vantare una certa fierezza nel mostrare la rigenerata sezione. Entriamo e, tra secchi di vernice e infissi da montare, notiamo un cambiamento che, seppur ancora in divenire, sembra finalmente dare respiro a un reparto che, in maniera non difforme rispetto alle restanti aree dell'istituto, ricordavamo in condizioni critiche. La ristrutturazione ha riguardato sia il piano superiore, dove sono ubicate le camere di pernottamento, reso del tutto calpestabile a fronte dalla sua precedente configurazione a balconata, sia il pianterreno in cui, allo stato attuale, oltre all'ufficio di sorveglianza e all'ufficio per i colloqui, sono state ricavate una piccola palestra, una stanza per la parrucchiera, una sala polivalente destinata alle varie attività e un ripostiglio dove è stato inserito un freezer per le detenute.

Nonostante i lavori, al femminile ancora assente è infatti la cucina: le detenute usufruiscono del vitto giunto direttamente dalle sezioni maschili, spesso lamentandosi della qualità e dell'impossibilità di disporre di una propria cucina interna. Sempre al pianterreno è posta la stanza pensata per l'isolamento e, infine, il centro clinico. In linea con la peculiarità del presidio sanitario presente al maschile e dotato di particolari specificità, anche il femminile, infatti, dispone di un servizio medico di assistenza intensiva (SAI). Seppur dalla portata inferiore e dagli spazi più ristretti poiché pensati per la cura di un'utenza dai numeri ridotti, il SAI femminile è abilitato a fornire assistenza sanitaria di tipo medico e infermieristico alle recluse di che necessitino di assistenza sanitaria specialistica e continuativa. Al suo interno, sebbene ancora in ristrutturazione, visitiamo un paio di camere di pernottamento dedicate alle degenze. Il totale di queste stanze allo stato attuale è di quattro.

I colori chiari delle mattonelle del pavimento e dell'intonaco delle pareti sembrano riflettere una luce insolita per gli spazi carcerari. Rimossi i grandi blindi verniciati in verde bottiglia, abbattuti muretti e tramezzi e non ancora innalzate le pareti interne, la sensazione che si ha è quella di un guadagno in termini di spazio, condizione strutturale che scarseggia nella maggior parte degli istituti di pena italiani. Di contro, l'apertura degli spazi e la mancanza di mobilio non ci fa rendere perfettamente conto di quanti possano effettivamente essere i metri quadri calpestabili. Chi ci accompagna ci assicura che le stanze di pernottamento non saranno deputate a ospitare più di due detenute, il che ci sembra congruo con l'effettiva vivibilità dei rinnovati locali. Ogni stanza di pernottamento è dotata del rispettivo bagno, al cui interno si trovano i vari sanitari, tra cui doccia e bidet. Appare risolto il grande problema dei wc fino a quel momento a vista, condizione drammatica tutt'ora permanente invece in larga parte delle stanze detentive maschili. Tutto ancora in fase di ricostruzione, ma ideato apparentemente in linea con una serie di standard prima non ravvisabili in reparto e purtroppo non ancora rispettati nelle ben più popolate sezioni maschili dell'edificio.

Se questa era la situazione ad ottobre del 2020, nelle prime settimane del 2021 veniamo informati dell'avvenuto trasferimento delle donne. Stando a quella data,

sono 17 in totale le ristrette che fanno ingresso nel nuovo reparto, un numero inferiore rispetto alle presenze cui eravamo abituati, che tendenzialmente oscillavano tra le 30 e le 45. Presenze che subiscono fin da subito un incremento contando una presenza media di 25 recluse nei mesi che vanno dal febbraio 2021 al gennaio 2022[3]. Tornando alla cronistoria del ritorno delle detenute presso il carcere di Pisa, passano pochi giorni dalla loro avvenuta sistemazione quando ci segnalano che in sezione non scorre l'acqua calda. Nel freddo di gennaio, la tanto attesa e con ogni probabilità non del tutto ultimata ristrutturazione presenta subito un problema non di poco conto, tenute presenti le temperature del periodo. Quella che sembra configurarsi è una situazione tale per cui le detenute sarebbero arrivate in sezione, senza che i lavori fossero del tutto completati. Anzi, in virtù del disordine trovato data la natura ancora in progress delle fasi finali della ristrutturazione, le stesse detenute si sono impegnate nella pulizia dei locali per velocizzare il totale recupero della vivibilità degli spazi. Fortunatamente, nel giro di un paio di settimane la disfunzione è risolta e l'acqua calda inizia a scorrere. Ciò che invece continua a giungerci dalle voci dal di dentro è un clima teso e ostile all'interno della sezione: se la disfunzione strutturale sembra dunque essere rientrata piuttosto velocemente, ciò che non appare stabilizzarsi è l'equilibrio relazionale interno. Frustrazione, parapiglia e battibecchi sono frequenti. Al di là dell'alienazione e della deprivazione endemiche al contesto carcerario, ciò che forse sembra esacerbare il clima di tensione è la non ultimata ristrutturazione degli spazi cui si unisce una iniziale disorganizzazione gestionale del ritorno delle detenute. Chi nel mondo del volontariato ha regolarmente accesso al carcere ci riporta un aumento delle tensioni tra recluse durante i mesi estivi del 2021. Seppur non siano chiare le motivazioni, ma presumibilmente riconducibili a dinamiche gruppali interne, gli screzi sembrano essere stati fronteggiati con la predisposizione di una serie di isolamenti durante i momenti più tesi e con alcuni trasferimenti che, sul finire dell'estate, sembrano avere messo un freno al clima incandescente.

Allo stato attuale, facendo un bilancio tra quanto osservato e quanto ricostruito attraverso i racconti dal di dentro e gli interpelli dell'associazionismo, quella che pare configurarsi è una situazione in cui a fronte di un notevole ed evidente miglioramento edilizio non sembrerebbe parimenti corrispondere un miglioramento della quotidianità detentiva, ancora priva di una serie di accorgimenti la cui mancanza continua a relegare la realtà femminile pisana in una condizione di arretratezza trattamentale. Sono poche le attività previste per le recluse, essenzialmente ridotte ai corsi di scrittura creativa e al laboratorio di cucito. Quella che emerge in maniera dirompente è una tangibile disparità nell'accesso all'istruzione, se paragonata all'universo maschile. Se l'istituto pisano rientra infatti tra le strutture dotate di un reparto adibito a polo universitario[4] per gli iscritti a svariati atenei, prevedendo al contempo spazi per l'istruzione di grado inferiore, nel caso delle donne il diritto allo studio sembra ostacolato. Giustificando questa carenza in virtù dell'esiguo numero di detenute e della difficoltà gestionale nel predisporre attività scolastiche pensate per un'utenza ridotta, le recluse non hanno ad oggi alcun accesso ai corsi scolastici, vedendosi respinte anche le richieste di iscrizione all'istituto alberghiero, i cui corsi sono regolarmente attivi al maschile.

Per tirare le fila di questa descrizione della sezione femminile pisana, ricordiamo i dati aggiornati al gennaio del 2022, momento in cui risultano 28 le detenute presenti[5]. Chiusa nel 2019 e ripopolata due anni dopo, l'ala femminile dell'istituto di Pisa sembra avere raggiunto notevoli miglioramenti edilizi all'interno di una struttura che nel complesso necessiterebbe di moltissimi lavori di ristrutturazione[6]. A fronte di questo salto di qualità strutturale non sembrerebbe però corrispondere un'eguale attenzione nella gestione della quotidianità intramuraria, che risente ancora di carenze gestionali da un punto di vista trattamentale. Ma nei due anni di chiusura del reparto, quali destinazioni hanno preso le detenute ospitate nella sezione pisana prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione?

Sovraffollamento, carenza di spazi e chiusure a Sollicciano

Questo interrogativo ci riporta alla visita effettuata al carcere di Sollicciano, a Firenze. Arriviamo un paio di mesi dopo che parte delle detenute fino a poco prima presenti erano state trasferite nella nuova sezione femminile pisana. Durante i due anni di ristrutturazione, infatti, larga parte delle recluse che fino al momento di inizio dei lavori erano ubicate a Pisa, sono state trasferite a Sollicciano, unico altro reparto femminile nel territorio toscano. Volendo fornire un riferimento numerico circa le detenute presenti in sezione nei due anni in cui

l'istituto fiorentino ospitava le recluse provenienti da Pisa, tra il 2019 e il 2020 le ristrette ammontavano circa a un centinaio[7]. Al momento della nostra vista – aprile 2021 –, il dato risente del calo dovuto ai trasferimenti verso Pisa: sono 67 le detenute, a fronte di una capienza regolamentare pari 52 posti[8]. Sebbene la riapertura della sezione pisana abbia dunque sfoltito i numeri delle presenze, in realtà permane una situazione di sovraffollamento. A compromettere ulteriormente la ristrettezza degli spazi, già soffocati dalla superata soglia di capienza regolamentare, è l'esubero di brandine e mobilio inutilizzati. Infatti, in seguito ai trasferimenti verso Pisa non sono stati rimossi i letti riservati alle recluse presenti fino a pochi mesi prima. Visitiamo più stanze e all'interno di locali stretti e sovraffollati notiamo il concreto intralcio che le brandine inutilizzate rappresentano nelle camere di pernottamento, la cui effettiva calpestabilità risulta compromessa. Ma la scarsità e la costrizione dei metri quadri non è l'unica criticità che salta all'occhio durante la visita nel femminile di Sollicciano.

Esattamente come ravvisabile per l'intero complesso penitenziario, il reparto femminile riporta numerose carenze strutturali ed edilizie: infiltrazioni, muffe, umidità, intonaco deteriorato. Le detenute ci indirizzano verso le docce comuni, non utilizzate poiché ogni stanza dispone di un bagno con doccia, ma adibite a lavatoio. Ci chiedono di visionare questo spazio poiché i danni creati da umidità e infiltrazioni appaiono ancor più evidenti. Il disappunto che le recluse palesano per le condizioni strutturali del reparto è unanime e senza dubbio condivisibile.

Se questa è la situazione al piano superiore, dove sono ubicate le camere di pernottamento, non propriamente migliore è la condizione del piano terra, dove, a causa di un datato cedimento del terreno, dai passeggi sono state ricavate la chiesa e la sartoria, soluzione "emergenziale" ormai dalla durata decennale. Sempre al pianterreno sono presenti le aule scolastiche e la biblioteca, utilizzata anche come sala lettura. Al momento della visita, solo il corso di alfabetizzazione è in presenza, mentre le altre lezioni scolastiche sono tenute da remoto per via della pandemia. Sono 18 in totale le iscritte ai corsi scolastici. Anche a livello trattamentale, molte attività hanno subito momentanee sospensioni per via del Covid19, ma in generale i corsi dedicati alle donne sono teatro, danza terapia, sartoria, scrittura creativa, *book art*, sport all'aperto, uncinetto e cura degli asini presenti nell'area verde. Da lì a poco sarà inoltre avviato un progetto per la per la produzione di pasta, pizza e dolci. È previsto anche un corso formativo da parrucchiera.

Tra i vari spazi dedicati alle donne detenute, il carcere di Sollicciano è dotato della sezione asilo nido, destinata ad accogliere recluse con figli e donne gestanti. Fortunatamente, al momento della visita non ci sono bambini in istituto, il reparto è dunque vuoto, ma ne visitiamo comunque gli spazi. La luce fioca che proviene dall'esterno in una giornata particolarmente grigia non contribuisce a illuminare i locali interni, intensificando la cupezza dei corridoi e delle stanze disabitate, ricordandoci quanto gli istituti di pena siano luoghi in contrasto con la spensieratezza di un minore e fortemente inadatti per la sua crescita. Oltre alle camere di pernottamento, la sezione è dotata di uno spazio in comune al cui interno è presente una cucina pensata per ricreare quanto più possibile un clima "familiare". Allo stesso scopo sono previste un'area giochi interna e una esterna, nell'area verde. Se alla data della visita non erano presenti recluse con figli, complessivamente nel corso del 2021 si è delineata una situazione che ha visto in alcuni mesi la presenza di uno o due bambini e di qualche gestante[9].
In riferimento alla variabile di genere, il reparto nido non è – o meglio non era – l'unico differenziato rispetto alla restante sezione femminile. Il carcere di Sollicciano, infatti, è stato il primo istituto a destinare uno spazio allocato nella parte dell'edificio dedicato al femminile alle persone detenute *transgender* (M to F), la cui generale collocazione a livello nazionale tende a essere gestita all'interno di sezioni separate e "protette", ma incorporate nei penitenziari maschili10).

Quale spazio per le persone transgender?

Consapevoli dell'esistenza del "reparto *transgender*", chiediamo informazioni e, come di consueto, chiediamo di visionare la sezione durante la visita. Al momento della richiesta del dato numerico circa le recluse *transgender* ci viene prontamente risposto "zero". Non esiste più infatti la sezione *transgender* a Sollicciano. Alcuni lavori di ristrutturazione sembrano avere decretato la chiusura del reparto, comportando veloci trasferimenti per la dozzina di persone che si trovavano precedentemente in sezione. Anche in questo caso, attraverso le informazioni provenienti da volontari che quotidianamente hanno accesso

al carcere, capiamo che le persone *transgender*, ignare fino all'ultimo minuto della destinazione finale del loro spostamento, sono state trasferite a Belluno, Ivrea e Roma Rebibbia, dove sembrano essere state collocate all'interno di reparti specifici e protetti, facendo tuttavia giungere ai volontari fiorentini lamentele circa la marginalizzazione avvertita. Per quanto dalle precedenti visite ricordiamo la sezione *transgender* piuttosto isolata, poiché collocata nel punto più alto e distante della parte del complesso dedicato alla detenzione femminile, e sebbene non sia mai stata superata la presenza di un agente penitenziario di sesso maschile nella gestione del reparto, lo spazio dedicato alla detenzione *transgender*, pur con le sue criticità, si rivelava un'innovazione all'interno di un impianto penitenziario ancora oggi basato sulla rigidità della logica binaria di genere che mal si concilia con i bisogni delle *transgender*. Consci della delicatezza che contraddistingue questo fenomeno e della necessità di una presa in carico ponderata e non sbrigativa, che non si risolva unicamente in un ragionamento dualistico, che vede per un verso il pericolo di sopraffazione delle persone *transgender* nelle sezioni maschili e per altro verso il rischio di una loro polarizzazione in sezioni ad hoc dall'effetto ghettizzante, riteniamo che la repentina chiusura del reparto fiorentino, caso pilota nella gestione di situazioni di questo tipo, abbia certamente comportato una frattura nelle biografie di queste detenute, esacerbando il già abbondantemente marcato senso di spaesamento vissuto in un penitenziario che esalta e rimarca la distinzione binaria dei sessi. Distinzione che, come sintetizzato all'interno di questi paragrafi, sfocia in una disattenzione istituzionale verso necessità e bisogni espressi dalla percentuale non maschile della popolazione reclusa. Anziché giustificare la miopia nei confronti delle minoranze di genere ristrette negli istituti penali facendo appello alla bassa percentuale di donne e *transgender*, sono per l'appunto i ridotti numeri nelle presenze che potrebbero rivelarsi funzionali per la progettazione di una serie percorsi, attività e iniziative, la cui buona riuscita è auspicabile proprio in virtù della esigua utenza da coinvolgere e gestire.

1) Percentuali calcolate in base ai dati del Ministero della Giustizia.

2) Si tratta di Trani, Pozzuoli, Roma-Rebibbia e Venezia Giudecca.

3) Elaborazione sui dati del Ministero della Giustizia.

4) Per ulteriori informazioni sul tema si invia al sito del CNUPP – Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari.

5) Ministero della Giustizia.

6) Per restituirne una descrizione visiva si rinvia a un video da noi girato nel 2019 all'interno dell'istituto (il filmato include anche immagini immortalate nella sezione femminile prima della sua messa a nuovo).

7) Elaborazione sui dati del Ministero della Giustizia.

8) Ibidem

9) Ministero della Giustizia.

10) Cfr. Francesca Vianello e Caterina Peroni «Il governo del penitenziario di fronte alla sfida delle soggettività transgender: riconoscimento, normalizzazione e resistenze» in Vianello F., Vitelli R., Hochdorn A. e Mantovan C. (a cura di) Che genere di carcere? Il sistema penitenziario alla prova delle detenute transgender, Guerini Scientifica, Milano, pp. 185-216

Approfondimenti

La detenzione femminile raccontata attraverso gli occhi di una “detenuta comune”

Di Francesca Bonassi e Francesca De Marinis

ANTIGONE

Sono Isabella, sono nata in Italia da genitori di etnia rom e non ho mai avuto un documento di riconoscimento. Sono omosessuale e per questo mi sono allontanata dalla mia famiglia di origine. Per anni ho vissuto commettendo piccoli furti. Ho 26 anni, di cui otto li ho passati in carcere.

Sono Anna e sono in carcere da otto mesi. Non è la mia prima esperienza detentiva, ma questa volta sono entrata nonostante fossi incinta. Una volta entrata in carcere ho iniziato ad avere complicanze con la gravidanza: ho avuto un distacco della placenta e ho perso mio figlio, poche ore dopo il raschiamento ero di nuovo sul letto della mia cella con tutto il mio dolore.

Sono Teresa, ho quasi 60 anni: per me è difficile condividere una cella con tante persone giovani con abitudini diverse dalle mie. Ho sempre lavorato a nero come cuoca. Il 'sistema' mi ha dato 50 euro al mese per conservare un pacco con qualche chilo di droga dentro casa mia.

Sono Giusy e mi sento male perché da quando sto qua non riesco più a guardare mio padre negli occhi. Ho sbagliato, facevo l'autista per un gruppo che faceva truffe agli anziani nel nord Italia e ora, quando lo vedo, penso che sarebbe potuto capitare a lui.

Mi chiamo Angela, sono sposata e ho due figli. In carcere, però, ho conosciuto Maria. Fare l'amore non era mai stato così bello, anche se dobbiamo accontentarci dei pochi minuti in cui le nostre concelline sono impegnate al lavoro o in altre attività.

Mi chiamo Mirjana. Sono in carcere da oltre vent'anni perché ho ammazzato il mio protettore. Sono entrata che ero appena una ragazza e, quando uscirò, conoscerò i miei nipoti. In questi anni non ho mai chiesto un permesso, per me è stato solo carcere.

Mi chiamo Latifah, sono nigeriana. Lunedì scorso mio figlio ha compiuto 18 anni. Avevo i requisiti per ottenere un permesso e festeggiare con lui, ma il magistrato di sorveglianza, per un errore di calcolo, me l'ha negato.

Sono Ines, da anni soffro di depressione e ho tentato il suicidio due volte. Dopo vent'anni dalla commissione del reato, il processo si è concluso e la condanna è divenuta esecutiva. Quando la polizia è venuta a prendermi mi trovavo in ospedale al termine dell'ennesimo ricovero. Il medico del carcere mi ha detto che la mia situazione migliorerà, ma come posso stare meglio qui dentro se per anni non sono riuscita a stare bene neanche là fuori, dove avevo vicino i miei cari e i miei figli?

Mi chiamo Bianca, mentre studiavo ho iniziato a lavorare per andarmene da casa, ma i soldi non bastavano mai. Mi hanno beccato a spacciare e mi hanno messo agli arresti domiciliari nella casa di mia madre e del suo compagno. Lui ha ricominciato ad abusare di me – era la ragione per cui ero andata via – e quindi ho provato ad ucciderlo. Non mi pento, dentro sto meglio che fuori.

Mi chiamo Samantha, ho 22 anni. Da quanto tempo sei detenuta? Non mi ricordo. Come non ricordi, da qualche giorno, qualche mese o anni? Non lo so. Samantha, assumi psicofarmaci qui in carcere? Si. Quali? La pillola bianca, la pillola gialla e la pillola arancione.

Sono quasi quattro anni che, ogni settimana, come attivisti di Antigone Campania ci rechiamo presso il "vecchio" carcere femminile, dove proviamo a mettere le nostre competenze legali, mediche e psicologiche a disposizione delle detenute. Durante questi incontri abbiamo sentito centinaia di storie: in alcuni casi siamo riusciti a dare un reale sostegno materiale, in qualche altro non siamo riusciti a far altro che accogliere quei vissuti, garantendo ascolto a persone a cui spesso viene negata la possibilità di parlare e far sentire le proprie ragioni.
Grazie al confronto di questi anni, tutti noi abbiamo imparato moltissimo sul carcere e sulle logiche che regolano la vita quotidiana all'interno di quegli spazi fatti di mura, sbarre, carne ed ossa.
Proprio per questo volevamo che quel luogo lo potesse raccontare una detenuta comune, con una lunga storia di detenzione alle spalle, che abbiamo conosciuto nei primissimi giorni di sportello in quello che potrebbe essere un qualsiasi carcere femminile del sud Italia.

Che impatto ha avuto sulla tua vita entrare in carcere?

Con l'ingresso in carcere per me è cambiato tutto. In realtà ho ricordi molto sfocati dei primi tempi. Ho tentato di rimuovere.
Prima di entrare in carcere non stavo bene; all'ingresso sono quindi stata collocata nell'articolazione psichiatrica: condividevo la cella con un'altra detenuta ed ero sorvegliata a vista tutto il tempo, anche quando andavo in bagno, quando facevo la doccia, quando mangiavo. Era una situazione del tutto surreale, un incubo. Non ero più padrona di me stessa: non potevo fare nulla senza essere controllata, dipendevo completamente dalle altre persone. I miei effetti personali li aveva il personale di polizia: per andare in bagno dovevo chiedere la carta igienica, per mangiare la forchetta ed il coltello.
Perfino la mia compagna di cella mi teneva d'occhio: mentre dormivo, a volte, veniva a controllare che non smettessi di respirare. Non ero più padrona nemmeno del mio respiro.
Poi forse la cosa più dura è stata lo strappo dalla famiglia. È traumatizzante quando ti rendi veramente conto che puoi sentire, vedere e toccare la tua famiglia in modo centellinato, che gli altri ti devono dare il permesso per toccare e abbracciare i tuoi cari. Durante i colloqui, eravamo seduti allo stesso tavolo, ma se io mi avvicinavo un po' di più e tenevo un po' di più le mie mani strette a quelle di mio padre, mi bussavano dal vetro e mi dicevano di separarle.
Le telefonate di 10 minuti: tu immaginati che mentre parli i 10 minuti scadono e cade la linea.
È uno strappo che continua, è costante. Da quando c'è stato il Covid io non ho più fatto venire i miei genitori a colloquio, per più di un anno li ho sentiti solo tramite videochiamata.
Anche l'affetto in carcere è una concessione, è un lusso. Penso che tutto passi, che tutto quello che ho vissuto di brutto passerà, però questa sensazione penso che forse non passerà mai, ogni volta che li abbraccerò penserò che non è sempre tutto scontato.

Com'è cambiata la tua vita in carcere con il trasferimento nelle celle comuni?

Ricordo ancora perfettamente la prima domanda che mi è stata fatta appena sono entrata nella cella: "tu sai scrivere?". In un primo momento non capivo il senso di una domanda del genere. Ho sempre dato per scontato il fatto che tutte le persone della mia età sapessero leggere e scrivere, mentre in carcere ho capito che non è così.
All'inizio mi sentivo diversa dalle altre detenute e forse questo mi ha anche spaventato, avevo moltissima paura di rimanere sola, isolata, anche perché generalmente le persone che commettono reati come il mio non sono ben viste. Quindi ho fatto di tutto per integrarmi e ho messo al servizio di tutti le mie capacità: scrivevo alla direttrice quando volevamo incontrarla o chiederle qualcosa, scrivevo le 'domandine' per chiunque me lo chiedesse e questo mi ha permesso anche di vivere tranquilla.

Puoi provare a raccontare ad una persona che non sa nulla di carcere, quali dinamiche si creano nelle sezioni detentive?

La cella ha sicuramente delle dinamiche particolari, che si potrebbero definire familistiche.
La figura del 'capo cella' esiste, è reale, diciamo che è la persona che gestisce la stanza, è anche sociologicamente studiata. Generalmente è la persona che è da più tempo in quella cella, però poi dipende dal carisma delle singole detenute. In alcuni casi questa posizione di supremazia dipende anche dall'avere più soldi: chi ha più soldi ha più potere decisionale rispetto a chi ha meno soldi, ma il fatto di governare una stanza è determinato dalle caratteristiche della persona, sono dinamiche veramente molto sottili.
Alle volte capita che in una cella dove c'è già un certo equilibrio entri un'altra detenuta forte e a quel punto possono esserci degli scontri e sono proprio gli agenti che sono costretti ad intervenire e "sciogliere" la stanza. La direzione riconosce i soggetti più forti e, prima che si arrivi ad uno scontro fisico, mette le persone in celle diverse.
Allo stesso tempo ci sono altre persone più deboli, sia caratterialmente, sia

economicamente, che quindi preferiscono avere una sigaretta da fumare dopo pranzo anche se questo può voler dire fare i piatti tutti i giorni o fare il letto anche per un'altra.
Il 'capo cella' lo riconosci subito perché non si occupa mai delle pulizie della stanza, al massimo cucina perché le piace cucinare. In ogni caso il 'capo cella' non ha mai dei turni fissi.

Come funziona la spesa?

Tendenzialmente si divide in parti uguali tra tutte, ma il piatto a tavola si assicura anche a chi non ha i soldi per fare la spesa.
Poi dipende molto da chi gestisce la stanza: in alcuni casi c'è la regola per cui se a tavola si mettono sette piatti, l'ottavo esce sempre. Le sigarette sono considerate un lusso, il cibo no.
Ci sono pure stanze in cui si fa il 'tavolo dei ricchi' che mangia alle 20.30 e per il quale si cucina, ed il 'tavolo dei poveri' che mangia verso le 17.30/18 quando passa il carrello.
In questo discorso si inserisce anche un'altra logica: le altre detenute devono sapere che nella mia cella il cibo non manca a nessuna, poi che tu in cambio devi occuparti della pulizia è una questione che riguarda solo la stanza, fuori non si deve sapere.
Ovviamente questo non vuol dire che non si possano creare legami veri. Io dopo 7 anni però ne ho costruito solo uno e, nonostante lei sia uscita e sia ora a Bologna, continuiamo a sentirci, perché quello che hai vissuto insieme là dentro non si scorda.
Poi, certo, ci sono anche i momenti di condivisione belli: quest'estate, per esempio, anche se io e molte altre non eravamo 'permessanti', ho scritto alla direttrice per chiederle di festeggiare il Ferragosto sul terrazzo del carcere.
È stato bellissimo, siamo state sul terrazzo con la musica fino a mezzanotte.
Anche quando c'è stata la finale dell'Italia l'abbiamo vista tutte nella stanza della socialità e abbiamo festeggiato insieme.

Spesso si ha difficoltà ad immaginare la detenzione femminile, un po' perché del carcere femminile si parla poco – anche per una questione legata al numero di detenute rispetto al totale della popolazione carceraria -, un po' per il fatto che, all'interno di una società patriarcale, la violenza è una caratteristica principalmente associata al maschile, l'obbedienza e la sottomissione al femminile, ed è dunque più difficile immaginare che sia una donna a trasgredire la legge e a commettere un reato, soprattutto se di stampo violento. Per quella che è stata la tua esperienza, chi sono le donne che entrano in carcere?

Durante la mia detenzione ho conosciuto tantissime donne e tante di loro mi hanno raccontato di essersi sentite giudicate – in primis proprio dai giudici durante i processi –, oltre che per il reato commesso, anche per non avere denunciato il marito o il compagno che commetteva reati. "Come altro avrei dovuto agire con dei figli a carico?" è la classica risposta che ho ricevuto.
Io non ho figli, ma quello che accomuna quasi tutte le donne con cui sono entrata in contatto è il fatto di aver taciuto i reati commessi dai compagni e di aver commesso loro stesse dei crimini perché non sapevano come mantenere la famiglia altrimenti. Per quella che è la mia esperienza, la commissione di un reato da parte di una donna è sempre legata alla famiglia e al bisogno di prendersi cura dei propri figli.
Forse anche per questo, per il fatto di non avere figli, spesso mi sono sentita esclusa.
Più volte mi è stato detto che il mio dolore non poteva essere paragonato a quello delle altre detenute perché io non avevo un compagno o dei figli ad aspettarmi fuori. Sono sempre stata circondata da donne che avevano figli, alcune di loro avevano poco più di vent'anni ed avevano già quattro o cinque figli.
Non sono madre, è vero, ma comunque sono figlia e sento il dolore che prova mia madre.
Come si può ritenere che la mia sofferenza conti di meno perché non sono madre?

Vuoi raccontarmi un po' di come il carcere incide sulla sfera della sessualità e dell'affettività?

In questi anni quando ho sentito il bisogno di contatto, mi sono fatta bastare un abbraccio, perché tutti hanno bisogno di sentire l'affetto, anche in carcere. Allo stesso tempo, però, ho visto nascere anche molte coppie: non so dirti se erano persone che all'interno di quell'ambiente chiuso hanno scoperto un'altra forma di sessualità o se, invece, le privazioni legate alla vita detentiva fanno nascere l'amore anche nei casi in cui non te l'aspettavi.

Come si inseriscono nella quotidianità della vita in cella queste coppie che nascono tra le mura del carcere?

All'inizio può capitare che incontrino delle ritrosie, sia perché una coppia vuol dire un'alleanza, sia perché può dare fastidio il fatto che stanno nel letto insieme. Poi dipende dalle singole persone: se sono discrete ed educate spesso vengono anche prese in simpatia, è anche bello vedere due persone felici insieme.
Onestamente, credo che non ci sia mai un sentimento di omofobia, forse anche perché è una dinamica abbastanza conosciuta nel carcere femminile. Forse sono le detenute più grandi d'età che hanno più difficoltà ad accettare coppie omosessuali.
Interviene un'altra detenuta. Io non ho alcun problema con le coppie dello stesso sesso, però quello che non capisco è perché non è prevista la possibilità di un colloquio matrimoniale se ho un compagno o una compagna all'esterno. Io ho fatto il carcere anche in Francia e là, già anni fa, c'era la possibilità di effettuare un colloquio matrimoniale a settimana.
La questione non riguarda solo il sesso, ma tutta l'affettività: durante quell'ora di colloquio puoi scegliere anche solo di trascorrere il tempo abbracciati, ma in una situazione nella quale ti è concessa un minimo di privacy.
Lo stesso vale anche se non hai una relazione: tu puoi anche voler stare con tua madre, con tuo padre, con tua sorella in una stanza per farti una confidenza più intima, o anche solo per piangere.

Qual è il rapporto tra corpo e carcere e come incidono su di te le privazioni alle quali sei sottoposta?

Il carcere ha cambiato la mia forma di rapportarmi agli altri.
Quando ho iniziato il lavoro all'esterno, dopo molti anni durante i quali non ero mai uscita dal carcere, la paura più forte che avevo era di non riuscire a parlare con una persona che non conoscevo, la paura di non saper interagire con gli altri.
Ti farà ridere, ma io all'inizio mi sono messa a parlare con tutti quelli che incontravo in metropolitana. Quando sono uscita avevo paura di tutto, forse avevo proprio paura di uscire; avevo paura di fare le cose più semplici, di andare a prendere la metropolitana, di non sapere acquistare il biglietto, di non ricordare le strade... cose che magari prima facevo con naturalezza.
Non lo so, forse avevo paura di riprendere in mano la mia vita.
Non aver avuto potere sulla propria vita per tanto tempo e improvvisamente tornare ad averne: fino ad ora ci sono state persone che hanno deciso e agito per me, ora io devo occuparmi di nuovo di tutte le cose da sola.

Possiamo dire che c'è una difficoltà legata all'infantilizzazione tipica del carcere?

Assolutamente sì.
Ci sono alcune regole che sono necessarie, anche per mantenere l'ordine. Penso pure a cose banali, ad esempio agli orari stabiliti per fare la lavatrice o per usare i phon che stanno sul piano, perché altrimenti le persone che vivono nelle celle lì accanto non hanno un attimo di quiete.
Però poi ci sono altre regole che secondo me non hanno senso, il cui unico scopo è spersonalizzarti ed infantilizzarti.
Posso farti gli esempi più vari: non poter avere le proprie cose a disposizione, non poter avere orecchini né bracciali. Fino a quando non è arrivata la nuova direttrice, non si potevano neanche portare le calze. Ora hanno ammesso le coperte di plaid, mentre prima dovevamo dormire con le coperte dei militari (ride), però potevamo avere le vestaglie o le tute di pile. Posso avere dei codini per i capelli, ma devono essere contati.

L'anno scorso hanno autorizzato i cappelli di lana: lo stesso cappello che l'anno scorso è entrato, quest'estate l'ho mandato a casa per farlo lavare e quest'inverno mi è stato detto che non poteva entrare perché aveva un pon-pon troppo grande. Sarà un desiderio stupido, ma io volevo un cappello con il pon-pon. In carcere ti vengono anche questi desideri.
Se io devo parlare con il direttore o con il comandante capisco che devo fare una richiesta scritta, per avere un ordine, ma non capisco perché io debba fare una richiesta scritta per avere alcuni degli oggetti che mi porta la mia famiglia, e che vengono controllati dalla polizia al momento della consegna del pacco, come ad esempio le calze.
Dopo tanti anni, non ho capito che ragione abbiano certe regole, mi sembra che il senso sia solo quello di infliggere un' ulteriore punizione, come se la pena che stai scontando non fosse sufficiente: devi essere privata di tutto, di qualsiasi cosa che possa renderti felice.
Spiegami perché non si possono avere più di due o tre libri in stanza.
Un altro meccanismo impressionante in carcere è che la responsabilità sembra non essere mai personale: la colpa di uno è la colpa di tutti. Così non si responsabilizza. Loro dicono spesso che il carcere è un luogo di prova, dove devi fare un percorso, ma se le cose mi vengono tolte senza ragione o perché un'altra detenuta ha sbagliato, non mi viene data la possibilità di dimostrare il tipo di percorso che sto facendo.

Le perquisizioni come funzionano?

Noi che lavoriamo all'esterno siamo sottoposte a perquisizione sia in uscita che in entrata. Tutte le mattine gli agenti segnano cosa indossiamo, compreso il colore della biancheria intima. Quando torniamo controllano che abbiamo le stesse cose, dobbiamo spogliarci e fare le flessioni.
È una cosa a cui dovresti abituarti, ma in realtà non ti ci abitui mai.
Secondo me, se il lavoro all'esterno è considerato una messa alla prova, la perquisizione potrebbe anche non essere fatta tutte le sere, ma a campione quando meno te l'aspetti.
Poi ci sono giorni in cui capita che la perquisizione sia più invasiva, come se fossi una nuova giunta.

Si inserisce un'altra detenuta. Una delle ultime volte mi hanno fatta spogliare da testa e piedi, mi hanno lasciata nuda come un verme e, quando ho chiesto di ridarmi le mutande, mentre controllavano tutte le cuciture dei miei vestiti, mi hanno risposto "mica fa tanto freddo". Era febbraio.

Spengo il registratore, la ringrazio del tempo e delle parole che mi ha dedicato, ma mi ferma e mi chiede di ricominciare a registrare.

Vorrei dirti un'ultima cosa, prima di salutarci: il carcere riesce ad offrirti poche cose, quasi niente e quindi bisogna mettersi nella condizione di prendere tutto, anche le cose che non ti piacciono.
Molte delle persone che stanno in carcere sono sfiduciate, vedono tutto nero, trascorrono la giornata sul letto e questo mi mette molta tristezza. La cosa che sento dire più spesso sai qual è? "Tanto io quando esco di qua che cosa posso fare?". Quello che davvero servirebbe è un aiuto dopo, quando si esce dal carcere, quello è il momento più difficile.
Per molte, secondo me, la vita dopo il carcere è comunque un altro calvario. Io sto cercando di cavarmela e un po' ci sto riuscendo, anche perché dentro di me ho la convinzione che prima o poi sarà solo un brutto ricordo. Per molte altre, invece, il carcere è una condizione che ti accompagna durante tutta la vita, non sarà mai una cosa passata, perché tornarci in futuro è una probabilità alta.

ANTIGONE

associazione antigone

via Monti di Pietralata, 16
00157 Roma
www.antigone.it

maggio 2022

isbn 978-88-98688-38-8